ESAME, E RISCHIARAMENTO
DI ALTRI DRITTI DELLA CORONA

SULLE PROVINCIE DEL REGNO DI NAPOLI, E DE' VERI OSTACOLI, PER CUI QUELLE NON PROSPERANO.

Colla opportuna applicazione delle Costituzioni Prammatiche, costumanze,

E COLLA SERIE CRONOLOGICA DE' NOSTRI SOVRANI

DISPOSTI IN DUE TOMI

PEL PUBBLICO BENE, E PER LA MAGGIOR FELICITA', CHE SI ASPETTA DA

S. M. PATRONA,

CUI UMILMENTE SI CONSAGRA

DALL' AVVOCATO DOTTOR

D. GIULIO RECUPERO

SUO VICEALMIRANTE, E VICECONSOLE

Col mezzo de' meritissimi, Sapientissimi, Religiossimi, ed Eccellentissimi Segretarj

TENENTE GENERALE CAVALIER D. GIO: ACTON, MARCHESE D. CARLO DE MARCO, AMBIDUE CAVALIERI DEL REAL ORDINE DI S. GENNARO, E SUPREMI CONSIGLIERI DI STATO, MARCHESE D. FERDINANDO CORRADINI, MARCHESE D. SAVERIO SIMONETTI.

TOMO PRIMO.

NAPOLI MDCCXCIII.

PRESSO GIOACCHINO MILO.

Con licenza de' Superiori.

Copia &c. Illuſtriſſimo Signore, e Padrone ſempre colendiſſimo = In riſpoſta di mia rappreſentanza ſulla di lei relazione pel libro che vuol pubblicarſi da D. Giulio Recupero intitolato = *Eſame, e riſchiaramento di altri dritti della Corona ſulle Provincie del Regno di Napoli* = Mi ha S. M. reſcritto, che ha ſentito con ſodisfazione il merito grande di tal Opera, ed ha comandato che ſi eviti in eſſa l' articolo della Chinea = Le partecipo tali Sovrani Oracoli; affinchè ſi ſerva a norma de' medeſimi eſeguire la reviſione commeſſale, e rimettere la relazione, mentre con ſtima mi raffermo = Di V. S. Illuſtriſſima = Napoli 23. Marzo 1793. = Sig. Canonico, D. Salvatore Ruggiero, profeſſore di queſta Univerſità de' Regj Studj = Divotiſs. obblig. ſervo vero. L'Arciveſcovo di Coloſeſ. Capp. Magg.

S. R. M.

L'Opera intitolata, *Eſame e riſchiaramento di altri dritti della Corona ſulle Provincie del Regno di Napoli*, di cui per commiſſione avutane da Monſignor Cappellano Maggiore ne ho letto il primo volume, è parto di uno erudito e dotto Scrittore, che animato da zelo patriotico, e compreſo da riſpetto e venerazione verſo la Sovranità s' impegna di richiamare la clementiſſima vigilanza della Maeſtà Voſtra su varj oſtacoli, che arreſtano la maggior felicità, ed il progreſſo del Commercio in queſti voſtri fioritiſſimi Regni. Poichè dunque ella tende a promuovere il pubblico vantaggio, e ad iſpirare nell' animo di noi ſudditi, che felicemente ripoſiamo ſotto l' ombra bene-

benefica del vostro Impero, sentimenti di rispetto e di amore verso la vostra Augustissima Persona; stimo che possa la M. V. compiacersi di permetterne la pubblicazione per mezzo della stampa, non essendovi cosa, la quale si opponga a' sacri dritti della Corona, o alla onestà de' costumi. E prostrato al Regal vostro solio con profondissimo inchino mi dico.

Di V. M.

Napoli 4. Luglio 1793.

Umiliss. fedeliss. ubbidientiss. suddito
Salvatore Canonico Ruggiero.

Die 14. mensis Augusti 1793. Neapoli &c.

Viso rescripto S. R. M. diei 22. elapsi mensis Julii currentis anni, ac relatione Reverendi Canonici D. Salvatoris Rugerii de commissione Reverendi Regii Cappellani Majoris, ordine præfatæ Regalis Majestatis &c.

Regalis Camera Sanctæ Claræ providet, decernit, atque mandat, quod imprimatur primum volumen retroscripti operis cum inserta forma præsentis supplicis libelli, ac approbationis dicti Reverendi Revisoris, excepto tamen articulo Chineam tangente; Verum non publicetur, nisi per ipsum Revisorem facta iterum revisione, affirmetur, quod concordat servata forma Regalium ordinum, ac etiam in publicatione servetur Regia Pragmatica; Hoc suum

TARGIANI. PORCINARI.
PECCHENEDA. BISOGNI.

Vidit Fiscus R. C.

Izzo Can. Pascale.

Reg. fol. 15. a t.

Illustris Marchio Citus, Præs. S. R. C., & ceteri Aularum Præfecti impediti &c.

J. M. J.

INTRODUZIONE

IN questi feliciſſimi tempi ſi è baſtantemente conoſciuto qual diſvantaggio abbiano provato le Popolazioni, tralle quali la ſcienza del Dritto Pubblico foſſe ſtata negletta, o poco ſtudiata. Queſta ſcienza accreſce li teſori allo ſtato, felicita ſenſibilmente li Nazionali, fortifica le Popolazioni, aumenta le ricchezze. Molti hanno ſcritto su queſta importantiſſima materia, e dopo Puffendorfio, Cocceo, Barbeyrac, Hobes, Heinneccio, Ubero, Grozio, Monteſquieu, Elvezio nel ſuo trattato dell' uomo, ſi ſegnalarono nel noſtro Regno Giambattiſta Vico, il Cavalier Filangieri nella ſcienza della legislazione, Damiano Romano, l'eruditiſſimo Marcheſe Palmieri nelle auree ſue riſleſſioni ſulla pubblica felicità, e fra tanti anche D.Franceſco Maria Pagano: dimodocchè unite a queſte fatiche le prime ricerche dei Pubbliciſti, che loro precedono, non vi reſterebbe altro da deſiderare su queſto intereſſantiſſimo oggetto, ora, che il Pubblico non è più indifferente per queſte ſorti di Opere, e ſono uſciti più libri ſopra del Governo, che non Principi ſulla Terra.

Nientedimeno essi diedero li sistemi generali, e considerarono l'utiltà di tutti gli uomini, o per lo meno la felicità di una Nazione. Galeno, Ippocrate tuttavia si resero immortali nella scoverta delle malattie, e dei rimedj atti a guarirle; eppure quei loro metodi di cure, li quali erano buoni ad eliminare il morbo in astratto, spesse volte non furono trovati correttivi de' particolari mali comparsi in alcune Provincie. Li climi variano, ed anche mutano le Costituzioni degli uomini. Si crede, che li Persichi velenosi in alcune Provincie dell' Asia, trapiantati poi nell'Europa riuscirono frutta eccellentemente saporiti, ed innocenti (1). La forza istessa de' rimedj non reca l' utile, se non applicati questi da un Medico pratico, il quale adatti le teorie generali ai particolari complessi, e nei luoghi, ove gli ammalati sieno sottoposti alla cura con un'altra teoria locale. Le ricette di Wansvieten non furono seguite all'intutto dal Tissot nei medesimi mali; e così le teorie generali dettate dalla Politica, o dalla buona economia non bastano da se sole a render florida una Nazione. Esse sono facili a concepirsi, ma con difficoltà si applicano. Così solea protestare il Medico Giorgio Baglivi, quando scriveva in Roma, e consigliava per quel Clima. Da ciò addiviene, che quello,

---

(1) Tanara Cittadino in Villa *lib.5. Boemar. Dizzionario dei tre Regni nella parola persichi &c.*

lo giova in Germania possa nuocere nella Norvergia, e ciocchè sia disperato in Terra di Lavoro, possa ottenersi nella Provincia di Otranto, e così per lo contrario; massimamente se si deponeranno gli antichi pregiudizj, cause di tanti errori, e si anteponga sempre l' esperienza; che suol' essere la regina delle pruove le più convincenti. Quando la medicina ammise la circolazione del sangue, se non dopo la scoverta fatta da Harvai? Quando riconobbe la salubrità dei pomi di terra, e li vantaggi della innoculazione, se non dopo un secolo di esperienza? Quando il Parlamento di Francia cassò l'arresto, che proibiva la vendita dei legumi? E quando lo stesso Parlamento rivocò le pene di morte per chi leggeva la Filosofia di Aristotile, se non dopo, che si riconobber utili? *Elvet. t. 3. cap. 1. e Montesquieu de Gubernum e Grand. &c.*. E' possibile un buon piano di legislazione in un vasto Impero, più facile per le Provincie.

Ora noi in mezzo alle acclamazioni di questo felicissimo Regno, che vede aperto un nuovo Consiglio delle Finanze, per assodare più da vicino i dritti del Re, e la prosperità de' suoi dominj, abbiamo creduto far cosa troppo giovevole nel richiamare la clementissima vigilanza del nostro AMABILISSIMO, E GLORIOSISSIMO SOVRANO nell'incontro dei particolari ostacoli, che ravviseremo in queste Provincie, e nei corpi morali: per li quali non si veggono risorgere, e molto meno prosperare secondo li comuni voti.

 Si

Si spera, che conosciuti li climi, li differenti Stati, li moltiplici bisogni, le diverse Costituzioni degli Abitanti, li particolari fondi, si applicasse dal Governo in seguela colle teorie generali a rimuovere mano mano gli ostacoli, che arrestano la maggiore felicità, ed il progresso del Commercio in tutto questo Regno: ove la scoverta del vero non potrà non essere d'utile al Pubblico, ed il Governo dee facilitarne li mezzi.

L'estensione di questo solo Regno di Napoli o sia Sicilia di quà del Faro, non è picciola. Forma oggidì una superfizie di quasi trentamila miglia quadrate ristretta fralli gradi 37. 40. e 42. 58. di latitudine presa dall' Equatore contando verso il polo artico, e di gradi 30. 18. fino a 36. 40. di longitudine numerando dal primo meridiano, che passa dall' Isola del Ferro, Grimaldi annali di Napoli *T.* 1. *Epoc.* 1. *Cap.* 1. *Galante descriz. delle Sicilie* (1). Cosicchè tutta l'estensione del nostro Regno senza l' altro di Sicilia dalla parte dello stivale troncato, che giace fralli mari

(1) Altri portano latitudine 37. 40. a 42. 50., longitudine 32. a 37. 50. secondo le carte de' Sewtero, di Luiggi Muzio &c. Secondo poi l'ultime di Gio: Antonio Rizzi delineate per ordine di S. M. latitudine 37. 46. a 42. 58. longitud. 10. 50. a 16. 50. Le carte non sono tutte esatte, e non tutte prendono la misura dal comun Meridiano. Rizzi la misura da quello, che passa per Parigi.

mari Adriatico, Jonio, e Tirreno fino alli confini dello Stato della Chiesa, si è trovata secondo le ultime ricerche della capacità di 38., 460., 000. jugeri, e tutta la periferia, ossia termine di 1500. miglia di solo circuito. La Popolazione si fa ora ascendere al numero di 4., 770., 000. compresivi 550., 000. anime, che abitano nella Capitale, e ne' Casali (1). La bellezza di queste nostre Provincie, che occupano la parte meridionale d'Italia, e l'amenità del sito diedero ragione di essere state considerate come il giardino d'Italia, l'Elena di Omero, la Lavinia di Virgilio. Per la conquista della medesima sparsero tanto sangue li Greci, e li Trojani, e furono la loro invidia, ed il richiamo de' Popoli Orientali, il tesoro de' Romani, la gelosia degli Ercoli, l'avidità de' Goti, Wisigoti, Longobardi, Saraceni, Unni, Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi, e Francesi: correndo gli uni dopo gli altri a gara per conquistarle (2). Non s'ingannò dunque Aristotile, quando scrisse, *che questo Regno era desiderato da tutti, e quando si fosse perduto si piangeva*. Il maggiore onore gli si rende dal francese Moreri, che descrisse questo Regno *per un Paradiso terrestre*. L'invidia però di uno straniere diede luogo alla soggiunta *abitato pure dai*

 Dia-

(1) *Galante descriz. delle Sicilie t. 1. p. 191. Calendarj della Corte.*

(2) *Ælian. var. hist. lib. 9. e 14. Leti Ital. Reg. p. 1. lib. 2.*

Diavoli, perchè la religione dei Regnicoli, la fecondità del suolo, il buon Governo, l'industria degli abitanti, l'attività, e buon' inclinazioni contribuirono, perchè nell' Europa fusse stata questa parte così distinta. Gregorio Leti ne'suoi *Ragguagli Politici*, e quando scrisse l'*Italia Regnante* fece ascendere la Popolazione di questo Regno ad un milione e trecentomil' anime. Computò 164. Città, 287. Terre murate, e 1902. Ville, 21. Arcivescovati, 123. Vescovi, 516. Abati, 40. Principi, 62. Duchi, 93, Marchesi, 97. Conti, 208. Baroni, e 7230. Famiglie nobili disperse in ogni parte del Regno, che abbonda di frutti, vini, grani, orzo, legumi, mandorle, olio, noci, miele, saffarano, bombace, lino, sete, lana, manna, pece, cottone, coralli, gomme, di erbe le più salubri, cavalli, pecore, capre, e di squisiti formaggi, vacche, porci, e di animali selvaggi, di miniere di ferro, argento, di marmi, solfi, ed altri bitumi, e ne manda dai suoi 8. porti il superfluo all' estere nazioni. Il Commercio ora è più florido, e la Popolazione maggiore. Oggi il Reame di Napoli è composto da 12. Provincie, cioè Terra di Lavoro. 2. Principato Citra. 3. Principato Ultra. 4. Abruzzo Citra. 5. Abruzzo Ultra. 6. Contado di Molise. 7. Capitanata. 8. Terra di Bari. 9. Terra di Otranto. 10. Basilicata. 11. Calabria Citra. 12. Calabria Ultra. Vengono bagnate dai fiumi Tronto, Garigliano, Pescara, Volturno, Ofanto, il Petrace, il Nieto.

Ora

Ora non ſi conoſcerà mai troppo bene lo ſtato di queſte Provincie così da lontano ſenza entrare nel loro interno. Quanto ſi legge, o ſi è ſcritto è inutile ſenza viſitarſi li terreni, e le Città di cadauna Provincia, e ſenza conoſcerſi gli abitatori, penetrandoſi, ſe ſia uopo, fin dentro le capanne de' Contadini, e nelle loro caſe per lo eſame de' loro talenti, della loro attività, degli aggravj, che ſoffrono, e nello ſquittinio delle particolari circoſtanze. Li lumi delle quali preſentati, come in un quadro a chi governa, poſſono ſervire di occaſione, come accreſcere il vantaggio, diminuire li diſordini, impedire li flaggelli, cui ſoggiacciono, ſuperando tutti que' oſtacoli reſi piucchè mai permanenti frall' ignoranza delle vere cauſe, che li produſſero nello ſtato. Queſto per altro, eſſendo una macchina complicatiſſima, non ſi potrà mai regolatamente muovere, ſe non conoſciute bene tutte le ſue parti, e rimontandoſi fino all'origine delle coſe per ben ragionare, e dedurne meglio le conſeguenze le quali ſi vogliono. Vero l'è che li principj delle coſe ſogliono eſſere oſcuri, e che li primi Governi delle ſocietà precedono ſecondo la fraſe degli Storici ogni regiſtro, ſicchè non ci poſſono preſentare una chiara veduta di queſte Provincie dal loro naſcimento; tuttavia però noi dai punti fiſſi della moral' autorità ne raccoglieremo il ſeguente ſaggio per quanto però appartiene, ed

 inte-

interessa il nostro disegno, e così renderci conseguenti allo scopo (1).

C A P. I.

La Terra data in uso comune ai figli di Adamo, ed in proprietà a coloro, che l' acquistassero colla fatica. Divisione fatta fralli figli di Noè. Prime Città costrutte, e primo Impero. Il Governo fu Teocratico, e l' autorità Divina si rappresentava dai Capi di Famiglia. Fin da queste prim' età fu conosciuto il dritto della proprietà.

LA Terra fu conceduta ai figli dell'uomo (2) per fruirla a seconda del fine, per cui furon creati a titolo di somma beneficenza del Creatore, e come un mezzo il più proprio agli uomini per perfezionarsi, e rendersi al più possibile conservati, e felici senza eccettuarne chicchesia. Quei, che ammisero tal comunione negativa nel secolo figurato dai Poeti di Oro, ove cioè la proprietà era di niuno, l' uso poi, ed il dritto di occuparla per tutti, concordano, che in tale stato gli uomini furono forzati di allontanarsi da tale comunione: imperocchè cresciute le

(1) *Helvet. de l' homme t. 3. p. 3.*
(2) *Spalm. 125. Genes. I. 125.*

e famiglie, ed il bisogno, si dovette introdurre tantosto il mio, ed il tuo, il dominio, e le proprietà, massimamente su quelle cose, che non bastavano a tutti, potendo restare comuni le inesauribili acque dell'Oceano, li grandi strati dell'aria, o que' insetti, o vermi della Terra, che non apportavano per lo meno utiltà (1): *A tali communione recedendum esse ratio, experientia edocta, demonstravit . . . Etenim in statu naturali non omnia fuisse omnium semper, sed quatenus Civitatem praecedunt* (2). In fatti lo stato naturale, che si suppone in ordine a ciascheduno uomo, dovette cessare coi patti, o coi fatti; laddove fra tutti la comunione dovette finire, finchè si unirono in Città (3). Vi furono niente di meno altri; che fortemente contrastarono al sostenitore Grozio (4) siffatta comunione nel primiero stato, come incongrua allo stato medesimo della natura, e contraria alle sagre lettere, che contradicono a tale comunione negativa, creduta la sorgente del susseguente dominio, che non gli era proibito di acquistarsi, ritenendo ogn'uomo il dritto di occupare quella parte di terra, e farla sua, quando volesse. Ed altri tale comunione

 se

(1) *Heinnec. de Jur. Nat. lib.* 1. *Cap.* 9. *per tot. Et sup. Puffend. lib.* 2. *Cap.* 2. §. 2.

(2) *Uber de Civit. lib.* 1. *cap.* 3. §. 13.

(3) *Nota ibid.*

(4) *Lib.* 1. *cap.* 1. §. 2.

se la presentano durata finocchè Adamo non avesse prevaricato; riconoscendosi li dominj, e la proprietà come tanti mezzi, che conducono gli uomini alla virtù della liberalità, della giustizia, della gratitudine, ed a mantenere l'ordine nelle Famiglie (1). Sia il timore delle bestie feroci secondo taluni, sia stata la necessità di proccurarsi gli uomini le abitazioni, o difendersi meglio la loro vita, la legge, che dovettero stabilirsi nella società, non potette certamente riguardar altro, che 'l desiderio comune di assicurarsi la proprietà dei loro beni, e con ciò meglio la vita, e la libertà.

Dio medesimo, che avea dato il Mondo in uso comune agli uomini, avea onorati gl'istessi ugualmente di ragione per isceegliere l'uso più comodo. Inoltre ciaschedun uomo in particolare ha un dritto privativo sulla sua persona; sopra di cui niun'altro puot'averci pretenzione. Quindi li travagli del suo corpo, e l'opera delle sue mani dovettero essere talmente suoi beni proprj, che gli effetti delle sue pene, e della sua industria non possono accomunarsi ad altri (2). *Quod enim quisque ad victum, amictum, quietem, aliosque usus incommunicabiles occupaverat, id ratio confestim dictabit, esse nefas eripi; & quod de suo (volens) in alium transtulerat, ideo nec ab eodem, nec ab alio*

(1) *Nicol. Cristoph. de Lyncher in not. ad Uber lib. 1. cap. 2.*

(2) *Loke de Guber. Civil. cap. 3.*

alio jure poterat auferri (1). Quindi confiderarono come un furto, anche nel primiero ftato, quella violenza, con cui fi venivano a togliere quei frutti, o quella carne, od altra provvifione da un' altro con fua fatica ricolta; od occupaffe que' cavi, o que' folchi fatti fulla terra pe 'l coltivamento. Quefta fatica li pone fuori dello ftato di comunione, e li appropria a chi l' ufa. L' acque tirate da un fonte comune, efce dalla comunione; e fi appartiene a chi la ferba nel fuo boccale, al pari di un cervo infeguito, uccifo, e prefo da un cacciatore, o di un pefce, o di un corallo mercè la fua induftria ufcito dal mare, o dal fiume; nel quale ce ne nuotano in abbondanza, come fulla terra vi fcorrono altrettanti animali, e vi fi producono dei frutti, che egualmente incitano la voglia, e promuovono la fatica a coloro, che voleffero appropriarfeli. Dio per altro fapientiffimo colla fua gran provvidenza *diede agli uomini tutte le cofe in abbondanza* (2); affinchè tutti fe ne provvedeffero colla ricerca, e ne godeffero, appropriandofele colla fatica, ufando della ragione, e della moderazione fopra tante cofe col difegno create, e non inutilmente per non mancare giammai agli altri.

Ecco il comando del Creatore agli uomini di faticare, cioè, fulla terra per provvedere ai

 loro

(1) *Il cit. Uber.*
(2) *A Timot.* 41. 17.

loro bisogni, ed appropriarsi quella parte, ove avesse impiegato il suo travaglio sulla medesima per seminarvi, per piantarvi degli Alberi, delle viti, delle foglie, e coltivarla per sostenersi, e godervi li piaceri della sua vita in esclusione di que', che non l'hanno coltivata, e che senza una ingiustizia non possono pretendervi, potendo essi far l'istessa fatica sul resto della Terra, che lascia sempre a tutti proporzionata occupazione, ed egual uso: quando si vogliano servire di simili mezzi di fatiche, senza turbare li possessori nell'altra, ove abbiano coltivato, e confinata l'estensione dei loro travagli. *A forza di sudori del suo volto dovea l'uomo cibarsi, e colle fatiche della sua schiena dovea dal general dono appropriarsi il frutto*. Questa legge spirataci nel fondo del cuore, e puranche rivelataci (1), si riconosce da tutti li Filosofi per origine delli dominj, e per fonte delle proprietà fin dalle prime Età: dacchè Dio diede a tutti la facoltà di avvalersi di tali mezzi per acquistarli, ed adorarlo ne' suoi sublimi disegni, che sempreppiù ci appalesano la sua bontà. L'occupazione, che gli uomini fecero col fatto, suppone per altro il dritto, conceduto da Dio a loro medesimi. Così si comprende, come Caino faticando sulla terra fece suoi quei frutti, le cui primizie erano per suo debito offerte per lui a Dio dalla sua terra; restando in proprietà l'altra ad Abele pel suo bestia-

(1) *Geneseos* . . . . *T*. 28.

bestiame, di cui particolarmente ne facev'a Dio altra separata offerta, la quale fu più gradita per la purità del cuore; tantocchè diede occasione d'invidia a Caino, che potea usarne, semprequando li beni fossero stati comuni e li sagrifizj offert' in comunità. Nella stirpe di Caino sentiamo inventate le Arti. Forsi tutto quello filava Noema non era di lui particolar patrimonio, e ciocchè inedificava Tubalkaim restò comune a tutti? Come cresceva il bisogno, così la ragione facev' altre divisioni, e separava con giustizia dalla communione le altre proprietà, cessando d'essere di niuno, dacchè s'impiegavano da altri cogli usi comandati da Dio, mercè l'occupazioni, e col possesso; ed indi continuò il dominio colla divisione, e colla cessione. Veggiamo quel partaggio fatto tra Abramo, e Lot, per menarvi ciascheduno il suo bestiame. Esau abbandona Giacobbe suo fratello, ed il suo Padre Isacco per istabilirsi con maggior comodo sulla contrada della Montagna di Sir, che si disse di pertinenza di Esau, a differenza dell'altra, che restò a cura di Giacobbe. Vedesi di mano in mano, che la fatica era il mezzo, come appropriarsi le cose, e l'industria umana apportava grande utiltà, e dava maggior valore, e la faceva uscire dalla naturale sterilezza: avanzando tantoppiù, quanto maggiormente si popolavano le Città, o li Cittadini non più si contentavano dei soli prodotti della natura. Quindi ne aggiunsero degli altri, che prometteva il lusso,

e con-

e contracambiarono in ſeguito li termini colla moneta poſta in traffico, e tralla gara de' Popoli commercianti. Seppero coſtoro confinare li riſpettivi territorj, e difendere le particolari proprietà de' Cittadini colle leggi Civili, e cogli uſi regolati dalla neceſſità della vita, e dettati dalla legge della ſocietà, o dal maggior comodo, fino a ricederſi dall' altra comunione poſitiva. In queſta ſi ſuppongono per qualche tempo le Genti eſſerſi fermate fral riſtretto del territorio indiviſamente goduto, (come gl' Iſraeliti occuparono la Terra di Canaam). Onde per allontanare le diſcordie, e per giovar meglio ciaſcuno a ſe ſteſſo, con maggior congruenza ſi fece la diviſione, e ſi riconobbe da ognuno con miglior utiltà il ſuo. La Godegia, oſſia l'arte di miſurare, e compaſſare li terreni è troppo antica, e perchè il Nilo confondeva gli confini de' proprietarj, fu ritrovata dagli Egizj la Geometria; benchè Giuſeppe l'attribuiſce agli Ebrei, ed altri a Mercurio. Ci ſia lecito terminare queſto Capitolo con le parole del dotto Einnecio, per indi proſeguirlo a ſuo tempo, quando parleremo dei territorj delle Città, e de' Cittadini.

Totus ergo ordo, quo introductum dominium hic eſt. Omnia fuere in communione negativa, multiplicatis hominibus ſingulæ familiæ, & natæ inde Gentes occuparunt totos terræ tractus, & ibi conſtituerunt communionem poſitivam. Singuli de iſta Gente, conſentientibus reliquis, occuparunt res ſingulas ſibi neceſſarias, & ſic natum eſt dominium. Id quod cum

S.S.

S. S. egregie congruit; dum enim Deus dixit CRESCITE, ET MULTIPLICAMINI &c. constituit communionem negativam; dum homines tam posteri Adami, quam Noachi sibi novas sedes quæsivere, nata est Communio positiva; *dum denique singuli loca inculta occupare, sibique colere cœperunt, natum est* dominium, *quin eo modo se se res habituras esse, si gens quædam hodie immigraret in Insulam quandam incultam* (1).

Per

(1) *Heinn. in Puffendorf. lib. 2. cap. 13. §. 2. Loke Gub. Civ. 15. Presso de' Spartani il territorio era partito in 39000. parti corrispondenti al numero delle Famiglie* (1); *e li fondatori delle antiche Repubbliche ebbero la cura di dividere le terre egualmente per fare Popoli potenti, e società ben regolate; e così ciaschedúno proprietario aveva uno eguale, e ben forte interesse in difendere sua Padria. L'avarizia di alcuni, e la prodigalità degli altri fecero tosto passare le terre in poche mani; e le arti s' introdussero per li scambievoli bisogni de' ricchi, e de' poveri. L' egual partagio fece perdere a Sparta l' antica potenza, ed abbassò quella di Roma* (2).

Prima questa Terra, che fu destinata ai discendenti di Adamo con Eva, come vidimo, restò dopo del diluvio per punto incontrastabile di storia divisa fralli figli di Noè, preservati dal general inondamento.

(1) *Helvet. de l'homme t. 3. cap. 2. n.*

(2) *Montesquieu Ovres su la concederation de les Grandeur des Romains.*

Per ritornare al caso: Giova sapere, che Platone nel libro delle leggi sostiene, che dopo del diluvio non vi rimasero, che poche famiglie di Pastori, e cacciatori sparsi sulla cima de' monti sotto l'Impero paterno. Moltiplicate dette famiglie discesero alle valli, vivendo Aristocraticamente, indi ai piani, e finalmente nelle maremme, allorchè cominciarono a commerciare sul mare

mento. Caino si vuole essere stato il primo a fabbricarsi le Case prima del diluvio, e la Città di Enochia, dandole il nome del suo primogenito, e Nembrotte dopo tale avvenimento. Il lungo intervallo, che passa dall'Epoca del diluvio, e dall'altra del ripartimento fragli anzidetti figli di Noè sulli diversi Climi del Terraqueo, ha potuto far perdere le traccie dei Paesi, che avessero popolato la nostra Italia secondo pensano taluni Scrittori, li quali si compiacciano trovare in questi oscurissimi tempi anche li primi Abitatori di queste nostre Provincie, e così fanno della gran Arca di Noè quell'istess'uso, che li Greci fecero dell'assedio di Troja. Ed in tal maniera si viene a dimostrare, chi tralli figli di Japhet, figlio di Noè, fosse stato il Popolatore delle contrade di Europa. A Magoc si da il Principato sulla Svezia; a Gomer l'altro sulla Danimarca, e sulla Scandinavia, come si può leggere fra tanti presso Buschingh nella sua Geografia, o presso la Storia Genealogica de' Tartari, o nell'opera di Oleo Redbeck Atlantica citata dal Bayle, e riportata negli annali di Napoli

re li prpprj acquisti sotto un Governo Popolare, e Repubblicano. Lucrezio non ci lasciò altra dipintura differente. Le prime famiglie disperse, quantunque senza caratteri di distinzione, pure colle leggi della natura riconobbero presto l'Impero paterno sopra li figli, e sopra li beni di ciascheduna famiglia, e tutte le dette famiglie sentivano là sete della società, ove comunicassero li particolari dritti con una maggior sicurezza. Li castori, e le pecchie mai vissero separate, ed ognuna di detta spezie di animali dalla natura era portata a contribuire alla massa coi mestieri la totale conservazione, l'ingrandimento, e l'industria.

Fu sempre perciò riputato un paradosso, che l'uomo fosse fatto per vivere isolato, come lupo cerviere, ritenendo li proprj acquisti senza commercio. Il Boileo, nemico della società, si diede

li (1). Si tiene nientedimeno per certo, che il Governo del Genere Umano in tali rimotissime età fosse stato Teocratico, laddove l'autorità Divina sembrava rappresentata nei Capi di Famiglia, essendo le altre cose incerte. Di più li nomi veri, o finti dai Pagani di Saturno, di Giano, di Oenetrio nell'Italia, furono come simboli dell'antico governo celebrati da' Barbari, ove ogni Regione aveva li suoi Ercoli (2).

(1) *Epoc.* 2. *t.* 1. *p.* 14. *Genes. IX. v.* 17. & *X. v.* 8. *Vico de Constant. Filangier. p.* 133. *Pagan.*

(2) *Note sulle Pitture Ercolane tom.*14. *pag.*23.

de a credere oppinione di gente semplice la dottrina, *che il primo coltivatore della terra fosse il primo patrone, ed il fondatore dei dritti di proprietà*, riputando piuttosto delinquente chi afferrasse un pezzo di terra non occupata da altri, e non più socievole; come se la terra non fosse stata promessa in proprietà a coloro, che in quella parte l'occupassero colla fatica a proporzione del travaglio che la separi dalla comunione. *Guardatevi*, disse Boileo, *di tale impostura, voi siete perduto, se vi scorderete, che li frutti sono di tutti, perchè la terra non ha Signaria*. Dunque il ladro dovrebbe essere il benefattore del genere umano, e per tale riputato chiunque adottando il precetto di natura volesse essere emulo dell' altrui vicino, che colla sua fatica avesse seminato un campo, o riempito di frutti, che custodisce come suoi leggittimi acquisti. A tal' uomo, che simigliar ci vorrebbe alle volpi, si convengono tutti quelli rimproveri, che le società industriose dalla Cina fino al Capo di S. Vincenzo gli avanzano (1).

Saranno forsi così li patti di tutte le famiglie sociate tanti usi arbitrarj, e le custodie delle proprietà formularj inutili? Ci si dimostri di grazia un Paese, ove fosse lecito rapire gli altrui frutti, od il risultato dal mio travaglio, di violare le promesse, di mentire, di essere ingrato

(1) *Quest. sur l'Encyclup. artic. Homme saciable*.

to al benefattore? Potrà mai esser vero l'altra imputazione, che si da a S. Giacomo Maggiore, o Mininore, e talvolta a S. Gio: Battista cioè, *che il primo oserà chiudere, o coltivare un terreno sia l'inimico del genere umano: che sia d'uopo esterminarlo, essendo li frutti di tutti, come la terra è di niuno*. Non indicandosi il luogo, nè l'autore di tal proposizione, lungi di potersi attribuire ai Santi della Chiesa, sarà più veracemente un'entusiasmo di qualche ozioso *Unno*, ed egualmente fiero, alienato da ogni società, perchè chi circonda il suo giardino, e custodisce il suo ovile, od il suo gallinajo non manca, ma adempisce alla legge di natura. La medesima legge comanda non far male agli altri, come non lo vorresti per te, e che la fatica sia un titolo, come fare gli acquisti, da non confondersi però coll'ambizione. La terra sembra manciparsi a quello sposo, che si occupa di renderla feconda, e l'istessa ribalza chi la trascura, anzi dissecca gli albori stessi infruttiferi, come un peso inutile. Che! Si volesse introdurre una razza di uomini nati per godere, e fruire senza fatica! Ma non sono tutti eredi di Adamo, soggetti cioè al comando di dover mangiare li frutti del suo travaglio? Li discendenti vorranno forsi l'eredità senza tali pesi annessi al retaggio della stessa natura, e senza l'esercizio delle virtù intellettuali, morali, e fisiche? Chi non suda, non gela, o non si estolle sulla via del piacere, là non perviene sicuramente.

Tutti

Tutti quei beni perciò da noi acquiſtati coll' uſo delle naturali facoltà, debbonſi riputare proprietà noſtre, poco differenti da quelle, che portiamo naſcendo, perchè non eſſendo in proprietà degli altri, neſſuno non potrà non riputarle noſtre. Ogni proprietà in ſomma dell'uomo ſia nata con eſſo, ſia acquiſtata è un juſſo riſpettevole nella ſocietà (1) Leibnizio in conſeguenza ſcriſſe, che la natura non ha potuto generare due individui ſimiliſſimi fra di loro con uguaglianza di forze ſiſiche; ed il Barone Buffon ce ne ſcuopre maravaglioſamente le diverſe fattezze nella gran catena dell' Univerſo, come altra volta ſi oſſervò nel noſtro compendio delle pruove ſulla ſpiritualità dell'anima: Quindi dovette ſuccedere, che gli uomini, tuttocchè abbian' ingenito un medeſimo dritto, per le diverſe forze ſiſiche abbiano taluni ſopravvanzati gli altri nel modo degli acquiſti delle proprietà, e l'iſteſsi Principi non riconobbero maggior dominio in uno ſtato vaſto di quello ſi concede ad un'altro ſopra un picciolo riſtretto dalla legge Univerſale, la quale indiſtintamente ne garantiſce il dominio. In tali, e tanti rapporti ſeminati dalla natura ſi ſono agli traſgreſſori intimate le pene ſenſibili nell' interno della coſcienza, ed al di fuori coll'eſecuzione contro alli violatori dei dritti di proprietà conceſsi agli eſteri ragionevoli in forza della legge primordiale; che inculca *Serbi li dritti di*

---

(1) *Genov. in Dioceſ. lib.* 1. *C.* 1.

di ciascuno, e se l'avrai violati studiati di rimetterli nel primiero grado: Qual legge non si potrebbe neppur concepire senza li dritti sulle nostre proprietà. Secondo questa legge siamo educati, e questa comprende sotto un punto di veduta il gran ordine di questo mondo, l'idea del giusto, dell'onesto, e le virtù della legge morale, la quale permette custodirsi il nostro, e proibisce togliere l'altrui, accordandoci il piacere, e la comodità sulli beni; basta che non si rechi nocumento ai nostri simili, ai quali siam'obbligati cogli altri doveri del reciproco soccorso.

Sono dunque falsi li due estremi uno adottato da Tommaso Hobes, e l'altro da Giangiacomo Rossò. Il primo diede all'uomo il dritto di occupar tutto. Il secondo negò poter occupare minima cosa. Il primo s'ingannò, tirando una conseguenza universale dai principj particolari contro le regole della loica, le quali ci portano a conoscere, che sebbene l'uomo nasca col dritto a quello bisogna per la sua vita per essere nel minimo dei mali; non però può escludere gli altri, occupando tutto; dovendo il dritto dell'occupante misurarsi dalla quantità del bisogno, come sarà innanzi meglio dilucidato. Il Rossò con maggior balordagine colla insussistente comunione universale privò l'uomo dall'ingenito dritto di proprietà, e lo inviluppò in mali maggiori, escludendolo dalla stessa comunione sociale e dai mezzi come poter sussistere, dei quali non potrà servirsi, quando gli altri potrebbero toglierceli nella comunione, che presto de-

gene-

genererebbe in una guerra desolatrice, e più pericolosa di quella cupidigia, che suol nascere nel ripartimento delli terreni.

CAPITOLO II.

Le quattro monarchie del Mondo simbolegiate nella statua di Nabuccodonosorre fino all' Impero di Roma. Come seguì la divisione di questo, e se produsse smembramento di potestà fralli dividenti, e vincitori. Gli Eruli e Goti, primi Re d'Italia, rispettarono le leggi della Proprietà. Definizione del Regno.

TRalle riferite oscurità col lume della storia, e colla scorta della più sicura tradizione autorizzata dalla sagra scrittura, libro il più antico, ed il più autentico, discenderemo alla grande statua di Nabuccodonosorre, per indi venire alla cognizione delle particolari nostre Provincie. Fu quella veduta in sogno; e si avverò l' evento, profetizato da Daniello: imperocchè il capo d'oro della statua rappresentò la gran Monarchia degli Assiri, che oggi si crede essere il GWRDISTAN principiandosi da Assur, o secondo altri dal predetto Nembrot, e terminando a Sardanapalo, ultimo Re.

Il petto, e le braccia di argento verificarono la seconda Monarchia dei Persiani; chè cominciò dal Gran Ciro, il quale si rese Padrone di tutta l'Asia, e successivamente nel giro di 200. anni finì in Dario Codomano, ucciso in

Besso

Besso, e disfatto dal Grande Alessandro pria nella battaglia di Arbella. Le di lei coscie di rame indicarono la terza Monarchia del Mondo presso de' Greci meno durevole; perchè non sussistette, che nella persona del cennato Alessandro il Grande, il quale fu discepolo del filosofo Aristotile, cui l' affidò Filippo di lui Padre per istruirlo.

Le gambe di ferro dinotarono l'innalzamento della quarta Monarchia de' Romani, fondata da Romolo, e li piedi di creta annunziarono la preveduta rovina formidabile dell' inespugnabile Colosso che figurarono le quattro gran Monarchie già fatte cadere da quel picciolo sassolino, che lo stesso Nabucco vide sdrucciolare dalla vette del monte sulli piedi così deboli della statua tanto magnifica di già crollata. In fatti colla nascita di G. C. nostro Salvadore, venuto egli dal Cielo sotto Augusto, non solo detronizò il demonio, la superstizione, e l' ignoranza; ma dell' istesso Impero Romano più esteso, e più durevole delli primi, per divini disegni, non ci restò, che l' ombra, ed il nome. Roma poi fu sede dei Papi, legittimi Vicarj di Cristo; e l' Impero Romano andò discapitando a poco a poco colle invasioni, fattesene dalla Gente calata dal Nort, la quale dopo aver soggiogata la Grecia, anche vedremo di essersi impadronita dell' Italia. Sembrò, che esistesse tuttavia l' Impero Romano, quando il Gran Costantino trasferì da Roma l' Imperial Sede in Costantinopoli nell'anno 329. dell' Era volgare; ma li di lui tre figli s'indebolirono,

rono, dividendosi fra di loro l'Imperio. Nella qual divisione a Costantino toccarono le Gallie, e tuttocciò, che era di là dalle Alpi; a Costanzo spettò la Tracia, l'Asia Orientale coll'Egitto, fermandosi questi a Costantinopoli da lui fabbricata come in centro del suo dominio; mentre a Costante venne assignata Roma colla Italia tutta, la Sicilia colle altre Isole sul mediterraneo, e parte dell'Africa. Ecco una sorprendente metamorfosi. La guerra unì tutti li Popoli dell'Europa sotto l'Impero Romano; ma dopocchè il carattere guerriero de' Romani s'indebolì, ed il loro costume decadde, quello si ripliò dai feroci Sciti. Un'entusiasimo di piccioli Popoli distrusse un sì potente Impero, e fu diviso fra molti capi in tante picciole signorie, cui si diedero varie forme: e questi piccioli Principi non poterono usare la tirannia così facilmente, come si abusava in uua vasta Monarchia (1). Li Goti popoli, che abitavano quella parte della Svezia chiamata Gothland, spargendosi sulla Grecia, Dalmazia, Bulgaria, Spagna, aprirono la scena tragica nell'Italia (2).

In mezzo alle continue turbolenze seguì la divisione degli Stati, e delle Provincie; ma ritennero li dividenti il sommo Impero, come di retaggio regolato, e provveduto di leggi più ragionevoli sopra li sudditi delle Provincie soggette; non ingerendosi cioè l'uno sul governo delle Pro-

---

(1) Raynal prospetto di Europa *p.*18. *e seg.*
(2) Chamberes dizion. &c.

Provincie ſpettate all'altro, ed ognuno eſercitando nel ſuo parteggiamento, ove era Principe, quella Maeſtà , e sovran' Autorità, che l'Imperatore eſercitava ſopra tutti li dominj del ſuo Impero. Quivi le proprietà, che ſi godevano dai padroni, reſtituirono le forze, ed il commercio ne aumentava le facoltà. Il ſommo Impero per altro non patiſce in ſe smembramento; e perciò dovette rimanere inerente nei riſpettivi Sovrani ſulli ripartimenti, e ſulle ſuddiviſioni delle Provincie, che accaddero progreſſivamente. *Majeſtas enim eſt unum totum, vel integrale, vel potentiale, omnem diviſionem, & communicationem ratione juris ex natura ſua reſpuens. Ergo etiam Regalia Majeſtati adnexa in propria ſua ſignificatione, non poſſunt aliis communicari* (1). Oggi giorno nel Governo Germanico ciaſchedun membro dell' Impero forma un Governo ſeparato, appunto come colla diviſione ſi ſepararono tanti Principati, e Ducati ſpezialmente nella noſtra Italia colle guerre. La guerra in verità per dritto delle genti dà al vincitore ſopra del vinto un dritto di Maeſtà; e ſtabiliſce un particolare Impero, che più ſi giuſtifica col conſentimento del Popolo ſottomeſſo, ancorchè forzato (2). Onde il Grozio come per teorema politico c' iſtruiſce *quod jus Imperii tollitur, ſi alieno Imperio ſubjicitur*.

(1) *Tomaſio hiſt. cent. inter Imp. & Sacerd.*

(2) *Brekler ad Grot. c. X. n. 27. Linker not. ad Uber de Civit. p.* 81.

Da ciò il Tomasio vuole di necessità in ogni stato un solo capo colla unione di volontà de' sudditi, e degli affidati alla custodia di un solo nella Monarchia: ove il voler di tutti dee dipendere dal Sovrano, laddove nell' Aristocrazia la Maestà risiede nel Collegio de' Nobili, e presso del Popolo nella Democrazia. Un'anima informa ciaschedun essere ragionevole; e due capi non possono darsi ad un' uomo, il quale non sia morboso, e soggetto ben presto alla morte, ed a quella distruzione, che si produce dal contrasto di due volontà dei due capi, li quali differentemente governassero, e per diversi fini qualsiasi corpo. *Debet quidem, id quod summo Imperio imperet, esse unum . . . Sufficit enim, si sit unum Instituto* (1). Con siffatti principj si vedranno d'appresso regolate le altre divisioni della nostra Italia, che si accenneranno; imperocchè tutti gli stati suddivisi hanno generalmente un medesimo oggetto di mantenersi, quantunque particolari fossero li mezzi, che vi si fossero adoprati. Così l' ingrandimento fu l' oggetto di Roma nascente; la guerra quello de' Spartani; la Religione l' altro delle leggi mosaiche; il commercio quello di Marsiglia; la tranquillità pubblica l' oggetto della Cina, o di ogni altro Stato, che non abbia nimici al di fuori; la navigazione l' altro delle leggi Rodiane; la libertà naturale quello de' Popoli selvaggi; le delizie del Principe quel degli stati di-

(1) *Grotio de Imp. Sum. Potest.*

dispotici; la gloria del Sovrano, e l'onor de'sudditi del Regno l'oggetto particolare della Monarchia, più, o meno complicato secondo le circostanze de' tempi e de' luoghi: come si va esaminando dal Signor Montesquieu (1).

Colla morte del prefato Costantino, e di Costante sembrò riunito nuovamente l' Impero in persona di Costanzo nell' anno di G. C. 338.. Fino ai tempi di Teodosio il Grande ebbe più padroni, allorchè si divise nei due Imperi di Oriente, e di Occidente fralli costui figli, de' quali Arcadio fu il primo Imperatore di Oriente, ed Onorio di Occidente, rimasti nella loro infanzia sotto la tutela degli avari Rufino, e Stillicone. Ma l'Impero di Occidente anche dopo sedici altri successori terminò in persona di Augustolo, figlio di Oreste, il quale si vuole ucciso da Odoacre; benchè vi contraddica Procopio. Secondo taluni l' ultimo Imperatore di Occidente Augustolo fu così chiamato per derisione, come quello, che fu creato Imperatore in età picciola; tantovero, che Odoacre non volle togliergli la vita per compassione, rilegandolo nel Castello Lucullano coll'annuo assegnamento di seimila scudi di oro (2). Morto Augustolo senza figli, l'Impero Romano, il quale come sopra erasi fatto ereditario, per difetto di successori divenne ben

(1) Nello spirito delle leggi *cap. V. lib. 2.*

(2) *Annal. di Nap. epoc. 2. t. 1. p.* 158. *&* 222.

presto di conquista a parere del prelodato Grozio (1) non senza grandi disordini, con molto spargimento di sangue in difetto degli eredi legittimi: in persona de' quali si dice ravvivare la spenta Maestà.

Odoacre Re degli Eruli, popoli dappresso il ponte Eusino, occupò il trono sull'Italia fin dall' anno 476. di Cristo, al quale succedettero nove altri Re, che si contano fino a Narsete nell'anno 552.. Dalla storia Romana, come più verace, e meno ingombrata di mendose favole greche, e più intima alle relazioni di queste nostre Provincie, ripetere meglio si potrà la loro origine, e costituzione; tanto maggiormente, che li Romani scrissero li fatti relativamente ai Popoli, che c'interessano. Con tale divisione dell'Impero Romano si formarono molti Regni, ciascheduno indipendente dall'altro (2). Quello de' Goti e degli Eruli si presenta il primo nell'esame dell'Italia. Essi non formarono nuove leggi, nè altri Magistrati, ma governarono senz'alterar punto la di lei politica Costituzione. Soltanto si legge, che avessero accordato ai vincitori la terza parte in proprietà assoluta de' beni ritrovati in Italia; restando agli spopolati, e pochi ricchi nazionali altre due delle terze parti in godimento. Teodorico, successore ad Odoacre, neppur commise ingiustizia ai *Proprietarj Italiani*, quando distribuì a' Go-

(1) *In lib.* 2.

(2) *Cicer. lib.* 2. *Orat.*

a' Goti suoi seguaci li terreni rimasti vuoti colla morte de' Turolingi, seguaci del vint'Odoacre (1); lasciando gli altri Italiani pacifici possessori delle loro antiche terre (2). Anzi l'Italia fu governata colle medesime leggi de'Romani (3); secondo le quali doveano giudicare li Conti da lui introdotti in ogni Città per l'annuale immediato governo politico. Teodorico si puote dire il primo, che distrusse il governo; il quale risiedeva presso de' Decurioni, che eliggevano li Sindici, o li Duoviri per giudicare sulle controversie, quando li Conti si mandavano dai Re (4). Si ha anche dalla storia, che l'anzidetto Teodorico non esentò neppur li Preti di Puglia proprietarj dal pagamento del tributo. Cassiodoro istesso (5) ci lasciò scritto, che l'esercito Goto nella Lucania, nelle Calabrie, e nell'Apulia per far fronte alle scorrerie de' Vandali, vi cagio-

(1) *Precop. de bello Goth. lib. 1. cap. 1. & cap. 2.*

(2) *Ennodio lib. 9. Epist. 23.* Nella spedizion di Phinees contro li Madianiti si legge nel *cap. 31. de' Numeri*, che le spoglie, ed il bottino si divisero fra li combattenti e la plebe; e ne furon date le primizie a' Sacerdoti. E nel versicolo 34. si ha *Unusquisque enim, quod in præda rapuerat, suum erat.*

(3) *Cassiod. var. lib. 3. Epist. 13.*

(4) *Idem Cassiod. lib. 6. & lib. 5. Ep. 31.*

(5) *Lib. 12. Epist. 3.*

gionò moltissimo danno, talchè li *Proprietarj delle terre non avendo riscosso bastevoli rendite dai loro beni*, *ottennero per mezzo del favorito Cassiodoro dal Re il rilascio dei soliti tributi* (1). E ciò compruova, che li Goti lasciarono le terre ai possessori; nè inquietarono alcuno nella privata signoria, e dominio dei loro retaggi, lasciando le Città governarsi colle leggi de'Romani (2), non ostantecche colla divisione accennata per dritto Pubblico si fosse estinto quivi l' Impero Romano, od almeno diminuito in forza della guerra portata dagli Eruli, e dai Goti vincitori. Grozio è di parere, che colla forza furono tanti Regni sul continente acquistati dai Romani; così per una naturale ragione coll' istessa forza poterono loro toglierfi: *Nono jure belli summa potestas aufertur*; *quia victor in devictos jure Gentium Imperium adipiscitur* (3).

Di queste divisioni dell' Impero Romano se ne contano molte fino ad Augustulo, ma moltissime dopo al suo Regno nell' occidente. Tuttavia però fin da questi tempi l' Impero, ed il Regno con più precisione consisteva, non già sulla sola idea del godimento de' vasti territorj; quan-

(1) Grimaldi annali di Nap. *Epoc.* 2. *t.* 1. & 2. *Cassiod. lib.* 5. *var. Epist.* 31.

(2) Giannon storia delle leggi ec. *t.* 1. *cap.* 3. §. 5. *pag. m.* 178.

(3) *Uber. de Civit. lib.* 1. *cap.* 45. & *Grot. loc. cit.*

quanto veramente nel dritto di governare, e diriggere le azioni libere degli uomini alla felicità, e salute de' Popoli sottomessi; dimodocchè da molti si crede, che li Regni divennero Ereditarj per assicurarsi meglio la loro felicità, allontanandosi le guerre, e le desolazioni accadute nel contendersi sulla elezione de' Sovrani. Noi pertanto daremo la notizia dei Re d'Italia, e di quella parte, che fu smembrata all'Impero Romano per condurci passo passo alla cognizione dello stato del nostro Regno, il quale fu una Provincia del Romano Impero: come ne fa menzione Ulpiano nella *l.* 1. *c.* 12. ed il Giureconsulto Giuliano nel *lib.* 4. *cap.* 41. a fede di Gerardo Ottone nel suo tesoro (1). Li Giuridici mandati dagl' Imperatori in Italia, sebbene secondo il Giannone non avessero nelle Provincie eguale autorità, ma talvolta uguagliavano li Correttori, pure dai Giuridici di Puglia si arguisce, che la Puglia fosse stata Provincia Romana (2).

Anni di G. G. 476. ODOACRE capo degli Eruli, Turcilingi, Sciti, e Rughi ec. colla prigionia di Augustolo occupa l'Italia. Circa l'anno 490. vengono contrastati dai Goti.

493. TEODORICO glorioso, e primo Re de' Goti adotta le leggi de' Romani

 pei

(1) *De nomin. leg. cap.* 4. *p.* 3. *t.* 4.

(2) *Groter de offic. domo August. lib.* 1. *c.* 8. *e Perez. de jur. Pub.*

stizia essere imposti. *Levvis. En-Ciclop.*, e colla legge Voconia si allibravano quei beni valutati fino a mille sesterzj, *Chamb.* . Siamo d'avviso, che colla istituzione del censo lustrale, si posero in disusanza li tributi personali chiamati *in capita*, e furono sostituiti li tributi *ex censu* = *Tribus appellata, ut ego arbitror, a tributo, nam ejus quoque æqualiter ex censu conferendi ab eadem inita est ratio* (1) Carlo Sigonio con altri riferiscono le sapute discordie surte tralli nobili Romani coi plebei in ordine alla maniera, come pagarsi li tributi (2). Erano i tributi tutt'altro delle decime, che dai Latini si riscuotevano nell'Italia sulle ricolte de' campi pubblici tolti ai nimici, ed in nome della Repubblica con tale legge locati, o censiti. Per far la cosa più breve ci sovvenga l'intiero titolo della divisione delle cose trascritto nei digesti, e del modo, come si acquistava il di loro dominio. Ivi si legge, che le cose, od erano pubbliche, o de' privati, o di niuno. Triboniano nelle Istituzioni con sagacità volle distinguere li beni comuni da' pubblici, benchè tra gli antichi Giureconsulti si fossero tali voci spesso confuse, come torna chiaro dal responso di Marciano (3) riportato dal Nood (4).

Le

(1) *Livio l.* 43.
(2) *De antiq. Jur. Civ. Ròm. cit. ff. a t. id. Hein.*
(3) *In l.* 2. *ff. de verb. signif.*
(4) *Lib.* 7. *tit.* 7.

Le cose comuni erano tali, che il dominio non si potea occupare da niuno in esclusione degli altri. Di tal condizione erano l'aria, il mare riserbati al regno degli uomini, che secondo li Poetici fingmenti l'avocarono ai Dei (1). Le cose pubbliche e dell'Università, erano quelle, il di cui dominio era dell'Università collegialmente presa, l'uso poi di ciascheduno del corpo morale. Così si riputavano essere li porti, li teatri, li bagni, le vie pubbliche, li collegj, li fiumi, e tutte quelle altre regalie, che nello stato Monarchico furono date di poi al Principe per meglio governarle (2). Le cose private erano in dominio, ed uso de' privati, esclus' ogn' altro cittadino: e tralle cose preziose, o di maggior conto si avevano li fondi, le serve, le greggi; che non si alienavano, se non in estremo bisogno, e con certe solennità (3), e si alienavano, quando il dominio col possesso da una mano passava all'altra. Ulpiano tralle cose mancipi, e preziose nel frammento IX. noverò *Prædia Italica, & in Italico solo &c. imo, & in Provinciis, si qnando locus erit, datum jus Italicum, quales civitates permultæ recensentur in tit. de cens-*. Di tali generi furono l'eredità; le quali passavano agli ere-

(1) *Cic. de fin.* 14.

(2) *Heinn. eod. lib.* 2. §. 168. *cap.* 8. *Bynkersock quæst.* 6. *num.* 2. *tit. quæ sint Regalia* 56. *lib. Feud. Galant. descriz. delle Sicilie t.* 1. *p.* 27.

(3) *Birkersock dent. manc. Meril. obs. VIII.* 38.

eredi . Di vantaggio per gli acquisti de' beni dei privati oltre della mancipazione furono inventate le cessioni , le compre , le aggiudicazioni ec. . Nelle leggi delle 12. tavole stava scritto . *Quum nexum faciet mancipiumque , uti lingua nuncupassit , ita jus esto , idest in traditionibus rerum , quodcumque pactum sit ita jus esto* . E non altrimenti il dominio delle cose , o de' beni proprj passava al compratore , che colla tradizione (1). Il dritto delle genti trovò li modi , come acquistarsi il dominio sulle cose private da' proprietarj . Tali furono l'occupazione , la specificazione , la commistione , la confusione , la surriferita tradizione , che 'l Nood giudica poterli ridurre alla sola occupazione . Il dritto civile ve ne aggiunse altri in utilità de' proprietarj , de' quali altri detti modi universali , come l'eredità , la possessione de' beni , l'arrogazione ; ed altri particolari ancora , come sono l'usucapione , la donazione , per riguardo alla morte il legato , il fedecommesso particolare : e da tali mezzi veggiamo in ogni età sempre rispettata la proprietà (2) : anzi da quando gli uomini multiplicati si unirono in società per vivere cominciarono a coltivare la terra , ed a convenire fra di loro ; ed abbandonando secondo taluni la pastorizia , divennero agricoltori , e proprietarj . La prima assicurava le greggi , e le man-

(1) *Gelio. not. attic. IV. 26. §. 1. de testam. ordin. vul. Cuj. lib. 3. ad l. 12. 48. ff. de pact.*

(2) *Idem Nood lib. 1. tit.* 8.

mandre a chi le nudriva, e le menava; e li secondi facevano proprie le ricolte de'campi e delle terre, sulle quali si era faticato; senza la qual legge capitolata, niuno avrebbe coltivato le terre, le quali sarebbono rimaste per lo meno deserte. Laonde la necessità della coltura fece sorgere la necessità della proprietà sulli beni con una legge, la qnale una volta stabilita divenne invariabile presso tutti li popoli; li quali prescrissero le pene contro li violatori, o ladri, e perturbatori della pubblica pace, dell' equità, e giustizia Sagrata col nome di *Herme*. La divisione delle terre fra tanti padroni, e possessori dovette essere senza fallo la principal ragione, perchè si resero tanto voluminosi li codici della legge civile (1). Se non vi fossero stati proprietarj; le leggi non sarebbero, che pochissime. Lo studio delle cose de' proprj erarj fece nascere la scienza, e l'educazione. Quante volte le leggi de' Romani crebbero di mole smisurata, li Goti vi aggiunsero le loro costituzioni, li Longobarti le loro costumanze, gli Angioini li loro capitoli, e riti, e gli altri Re le prammatiche; bisogna essere convinti, che li Proprietarj vi furono in ogni tempo, li quali sulli beni divisi, esercitarono sempre li dritti dominicali, e le stesse rendite della Sovranità poste a calcolo in ogni tempo sia in collette, od in altre spezie di gabelle, non furono, che porzioni date da ciasche-

(1) *Spirit. delle leggi lib. 12. cap. 13.*

ſchedun cittadino da ſopra li ſuoi proprj beni, per aſſicurarſi in tal maniera dell'altra maggior rendita, che ſi godeva in pace.

Se nella Grecia, donde in Roma le tavole furono portate, ſi riconoſcevano li dominj privati; non è meraviglia, che nei priſchi tempi della Repubblica Romana ſi diſtinguevano molto bene le coſe private dalle pubbliche, come una ſcienza univerſalmente inteſa da tutte le genti; le quali nel ſottoporſi a' Romani non appreſero altre leggi diverſe dal dritto ſtabilito a pro dei proprietarj ſulle proprietà iſteſſe. Servio Tullio aſſai prima avea ridotto nell'eſtimo tutte le fortune dei Romani; e fin d'allora l'equità dei tributi ſovrappoſti ſi trovava vincolata col principio fondamentale del Governo; e le Provincie piuttoſto erano devaſtate dagli Appaldatori della Repubblica (1), che dalla gravezza de' tributi.

Le coſe pubblice *locabantur in Italia, ac in Provinciis, imo & agri, & prædia Civitatum* (2). Quindi ſurſero li vettigali, che ſpettavano al fiſco, e gli altri, che ſi appartenevano alle Univerſità furono chiamati *paſcuarii, portorii, ſaline, picarie, vigeſime* (3). Li campi pubblici, che dall'Impero furono tolti a' nemici, ſi chiamarono propriamente vettigali, e ſi dividevano ai ſoldati per effetto della legge agraria, o ſi laſciavano col-

(1) *Spirit: delle leggi lib.* 11. *cap.* 19.
(2) *L-* 4. *ff. de adminiſ. rer. ad civit. pertin.*
(3) *L.* 17. *ff. de V. Sign.*

coltivare ai popoli resi sotto un'annuo censo, che s'imponeva per pubblica necessità. Nelli digesti evvi il titolo *si ager vectigalis &c.*. Cesare divi-dette l'agro campano a 20,000. uomini (1) a te-stimonianza di Suetonio, e di Patercolo. Le leggi Agrarie furono la Cassia, la Licinia, la Flaminia, Sempronia, Apulca, Servilia ec. Nerva ne promulgò un'altra (2). Per eccellenza legge Agraria si sentiva quella pubblicata da Spurio Cassio nel 268. per un'eguale divisione delle terre conconquistate fra tutti li cittadini; in forza di cui si limitava la loro quantità, ed il numero de' Jugeri. Oltre delle predette ci fu la legge Agraria Bæbia, la Cornelia, la Flavia, la Giulia, la Licinia, la Roscia colle due Sempronie in riguardo alla divisione, e distribuzione delle Terre (3). Dopo assai Carlo Magno si cominciarono a sentire le terre di benefizio, o del feudo in opposizione agli allodiali, e patrimoniali, di cui appresso faremo parola ec..

La proprietà in somma, ed il dritto dominicale de' proprietarj sulle cose private, e delle Università sulle pubbliche furono rispettate in ogni tempo da quando fu sciolta la predetta comunione negativa: e questo rispetto passò ai Romani, e non venne sconosciuto dai Goti, e dai Lon-

(1) *Svet. in Cæsar. 2.*

(2) *Everurd. Otton. Thesavur. t. 1. tit. de nomin. leg. cap. 4.*

(3) *Cham.*

Longobardi, nè da altre leggi maltrattato, od abolito: benchè per un'effetto d'ignoranza questi dritti di proprietà si vedranno sfigurati non solo ne' governi dispotici, ma anche in queste nostre Provincie coll' introduzione de' Feudi a danno delle Università, dei privati, e della suprema Potestà, con una orribile confusione di questi distinti dritti di cose private, e pubbliche, che furono conservate religiosamente colle leggi Romane, fralli Goti, Longobardi, Svevi, Angiosini. Nè si sa per qual ragione si pregiudicarono anche colla introduzione della immunità reale accordata ai Chiesiastici, e per altri abusi nati dai feudi, e dai maggiorati (1).

Nelle dieta di Roncaglia fu celebre la disputa tralli Giureconsulti Bulgaro, e Martino; e sebbene sostenuto avesse questi, che l' Imperatore Federico I. era il Signore non solo del Mondo, che anche delle cose private; pure posta da parte l' adulazione si conobbe, che al Principe appartenevano le sole cose pubbliche o di niuno, vindicar potendo li mari, li fiumi, le muraglia, li fossi delle città, e generalmente tutte le cose fuori di commercio, e quanto sotto nome di regalie si comprende, col dettaglio nella costituzione *de Regalibus &c.*: restando li proprietarj esenti, ed assoluti padroni dei loro beni, sotto-

po-

(1) *Cujac. de feud. in Proem. Loysan. de off. lib.* 1. *cap.* 3. *Giannone Storia delle leggi lib.* 14. *cap. pr.*

posti soltanto alle collette, ed ai pesi, che servono pel bisogno dello Stato (1).

Il nostro Isernia porta due Cataloghi delle ragioni Fiscali cioè le antiche, e le nuove restituite dall' Imperator Federico II. . Le antiche sono = *Dogana*, *Angoragium*, *Scalaticum*, *Glandium*, *jus tumuli*, *portus*, *& piscariæ*, *jus affidaturæ*, *herbagium*, *pascua*, *Beccaria*, *passagium vetus &c.* Le nuove erano = *Jus fundici*, *ferri*, *azarii*, *picis*, *salis*, *jus stateræ*, *sen ponderaturæ*, *mensuraturæ*, *Riæ de novo*, *vel Exituræ*, *jus Setæ*, *jus Cambii*, *Saponis*, *molendini*, *beccheriæ novæ*, *imbarcaturæ*, *jus sepi*, *jus portus*, *& piscariæ novæ*, *jus decini*, *tentoriæ*, *jus marchium*, *jus balistrarum*, *jus gallæ &c.*

Nelli libri delle consuetudini feudali così si numerano le regalie = *Armandia*, *viæ publicæ*, *flumina navigabilia*, *portus*, *ripaticæ*, *vectigalia*, *quæ dicuntur etiam telonica*, *monetæ*, *multarum*, *pœnarumque compendia*, *bona vacantia*, *bona*, *quæ ab indignis auferuntur*, *bona contrahentium incæstuosas nuptias*, *bona condamnatorum*, *& proscriptorum*, *Angarii*, *perangarii*, *& plaustrorum*, *ac navium præstationes*, *extraordinaria collatio*, *potestas constituendorum magistratuum ad justitiam expediendam*, *argentariæ*, *palatia in civitatibus consuetis*, *piscationum redditus*, *& salinariæ*, *bona committentium crimen Maestatis*, *& thesauri juxta certas positiones*. Da questa numerazione si veggono sempre esclu-

(1) *Gian. loc. cit.*

esclusi li beni dei proprietarj ; tanto vero , che in caso di fellonia devono ricadere dalle loro mani nell' altre del Fisco . In queste trascritte regalie mancano le regalie di prim' ordine , come il dritto di far la guerra , o di conchiudere la pace , di coniare la moneta , di far leggi , e giudicare , la potestà della vita , e della morte , sopra li beni senza padroni le tassazioni , le quali si esamineranno meglio quando tratteremo della sacra persona del Principe (1). Quindi Bodino (2) prese motivo di dire , che ogni altra signoria pubblica fu un' invenzione de' Barbari ai Romani incognita sopra le loro persone , e sulli loro beni , e terre d' Italia , ove si professò il dritto quiritario , sia nelli municipj , che nelle colonie , o nelle Città confederate , e fin dentro le istesse Prefetture , le quali vivevano secondo le leggi , che s' imponevano dai Prefetti , colle quali di pari si rispettavano li dominj , e le proprietà , talchè vivendosi colle leggi del Vincitore , non si fece neppur torto ai proprietarj (3).

Da ciò sorgono le gabelle nel nostro Regno . Elle hanno avuto varie sorti secondo il bisogno . La più antica sembra essere stata quella chiama-

 ta-

(1) *Cardinal de Luca in sum. de Regal. num.* 6. *ad* 8.

(2) *Bodin. de Repub. l.* 2. *c.* 2. *Sigon. de antiq: Jur. Civ. Rom. c.* 6.

(3) *Giannon. cit. tit.* 1. *cap.* 2. *e* 3. *e sequ. Chamb. diz. v. regalia .*

mata del buon denaro, imposta da Carlo II. d'Angiò a richiesta de' Napolitani, che la registrarono ne' loro capitoli destinata per l'accomodo delle strade. D. Pietro de Toledo per lastricare la Città vi pose un soldo sopra ogni rotolo di pesce. Vi sono anche le imposte dal Fisco, come sono le dogane, e le altre imposizioni: di cui ne accenneremo qualche cosa negl' incontri.

CAPITOLO IV.

Li Longobardi non ebbero leggi particolari. Le loro costumanze non obbligano, se non in forza di consuetudine, o per patto. Quali sieno in osservanza nelle nostre Provincie. Importanza di abolirsi la Clausola Ubi vivitur de jure Longobardorum. *Serie dei Re Longobardi. Li loro Editti fermano il dritto della proprietà.*

LI Longobardi non emanarono leggi particolari. Nel primiero stato di barbarie le Nazioni non avevano leggi scritte, o formolate, *ita quod nullis legibus tenebantur, & arbitria Principum pro legibus erant* (1). Li Longobardi ci presentano in quest' Epoca un' istesso metodo di governo, che spirav' asprezza. Essi in luogo de' tributi pretesero

(1) *Giust. Lipsi.*

ro due terzi di frutto da ogni posseffore (1). Vivevano con consuetudini, le quali s' introdussero nelle Provincie di questo Regno come tante capitolazioni, parte delle quali sono in uso nella Città di Napoli, di Bari, di Salerno, di Bitonto: sopra delle quali hanno scritto Napodano, de Bottis, de Rosa, ed il Masfilla. Noi in una scrittura in difesa di Pasquale Caramia provassimo, che Oronzia Ippolito di lui madre validamente avea disposto a suo pro, non ostante il preteso divieto; che si opponeva da Pasquale suo germano nascente dalla Clausula apposta nei capitoli matrimoniali di sua madre: *Ubi vivitur de jure Longobardorum*. Li Cittadini nelle convenzioni fra loro stabilite, non si obbligano, che in forza dei patti voluti, ed intesi. Le consuetudini Longobarde, le quali furono da Rotari col suo Editto fatte ridurre a futura memoria in iscritto (sessantasei anni dopo al consiglio tenuto in Pavia) contenevano 390. leggi, le quali non si osservarono nelle nostre Provincie, senonchè inforza di patto, e di speziale convenzione. Il Reggente de Marinis rapporta lo stato della causa consimile attitata tral Dottor D. Niccolò Minei, Suocero del nostro Tritavo Dottor D. Eusebio Recupero, col Dottor D. Ferrante di Pace della Città di Polignano (2). L' istessa dottri-

(1) *Galant. descriz. delle Sicilie p.* 28. *tit.* 1. *Murat. dissert.* 22. *Antich. Italian.*

(2) *Risol.* 167. *lib.* 2.

na professò l'Eminentissimo Cardinal de Luca tramandata dallo Storico Paolo Diacono (1) con alcune modificazioni, e limitazioni: tralle quali è rimarchevole, che premorendo il Padre dotante alla figlia dotata secondo la legge Longobarda, allora diviene la dote propria porzione della figlia, la quale ne potrebbe disponere. La Costituzione *Puritatem* sebbene lasciasse in arbitrio de' Cittadini sottomessi di osservare o dette consuetudini Longobarde, od il dritto dei Romani; pure le dette consuetudini per la loro asprezza furono sempre riputate *Fex*, *non lex* = *Jus asininum &c.* al dire di Matteo degli Afflitti, di Alverot (3) e di altri Forensi. Il Muratori nientedimeno (4), e Francesco Antonio Grimaldi portano parere, che tali consuetudini Longobarde fossero a poco a poco andate in disusanza dal Secolo XIII.; quando le leggi Romane ripigliarono il loro trionfo, ed occuparono tutte le scuole, ed il foro. Il duello certamente fu introdotto dai Longobardi, e l'uso fu dilatato in tutta l'Italia insieme colla pruova dell'acqua bollente, la quale si permise eseguire nei giudizj per

(1) *Discurs. 105. de dote.*

(2) *Lib. 6. cap. 44.*

(3) *Super 7. Costitut. Alverot proœm. feud. num. 15. Fabiode Anna cons. 28. Rapolla dritto Publico di Napoli lib. 2. cap. 1. Isernia cap. 1. §. final. Costanz. in qroœm. sup. Pram. n. 22.*

(4) *Dissert. 22. e an23. tiq. Ital.*

per mezzo dei Procuratori, o de' Servi (1). Potrebbe consultarsi dai Curiosi Andrea Bonello di Molfetta, che fece li comentarj alle dette leggi Longobarde. Deve notarsi, che Rotari non fece il sopradetto Editto di sua assolut'autorità, ma nel gran Consiglio Nazionale colla volontà cioè di tutta la Nazione, la quale si componeva dal Re, dai Primati, dai Duchi, ossieno Governadori politici delle Città, dai Giudici, che erano li Gastaldi, o Sculdassi, dai Vescovi, dai Militari, e dal resto del Popolo, il quale interveniva nel campo Nazionale. Sotto al dominio dei Re Angioini le leggi Longobarde (non ostante di essere risorte le leggi Romane) non erano totalmente abolite; essendoci in questi tempi, chi vivesse secondo quelle costumanze, ancorchè non se ne sapesse perfettamente il loro significato. Gl'istessi Longobardi, li quali s'impadronirono dell'Italia, portavano la barba lunga, deposero la loro crudeltà, l'ardore per la caccia, e col trattamento proseguito cogl'Italiani potettero adottare le leggi de' Romani, e dimenticarsi dei loro usi (2). Da Rotario in poi presso di loro fu grande il cangiamento. Li Longobardi non furono più vagabondi, ne' più contenti del solo Arco, o di pochi armenti, o della rustica capanna. Ebbero le proprie case, li proprj campi,

(1) *Annal. di Nap. Epoc.* 2. *t.* 1. *e sequ.*

(2) *Murat. idem dissert.* 22. & 23. *Antiq. Ital.* 282. & *Gian. lib.* 25. *cap.* 8.

pi, li loro coloni, gli agi della vita: e niuno voleva essere disturbato nei suoi dominj, nè oppresso dai più forti (1).

Quindi se non così presto, almeno a poco a poco delle leggi Longobarde se ne perdette la memoria, all' infuori di quelle, che in alcune Città furono conservate a titolo di particolare capitolazione o di statuto civico, o di patria costumanza, ad esempio degli usi detti di Capuana, e Nido alla nuova, ed alla vecchia maniera adottati dai Cavalieri Napoletani di que' due rispettevolissimi Sedili di Napoli, le quali costumanze non obbligano, che li soli Cittadini, od ogni altro, che volesse in tale speziale maniera contrarre. E' bello tuttavia vedersi in quasi tutti li capitoli matrimoniali stipulati nelle nostre Provincie, sopratutto di Bari, e di Otranto apposta nel loro principio la formola, *Ubi vivitur de jure Longobardorum &c.*, per istilo di quei Notaj, li quali ne sanno del di lei significato meno dei medesimi Contraenti. Si dava appò li Longobardi alle donne il Mundualdo, senza di cui esse non potevano assistere ne' giudizj, e li contratti senza tale mundualdo erano nulli; come se ne fa parola nei medesimi riti della G. C. (2) commentati da Annibale Troisio, e da Prospero Caravita. Costoro nientedimeno fan fede, che ai tempi loro, circa cioè l' anno 1553. era lo stes-

(1) *Grimaldi Annal. Epoc. II. t.* 3. *p.* 308.
(2) 228., *e Gian. l.* 25. *cap.* 8.

ſteſſo corriſpondente Rito diſuſato: ed oggi ſenza li mundualdi le donne attitano. Si legge nei medeſimi capitoli coſtituita la Spoſa col formulario di Zitella *in capillis*, come ſi praticava dalle fanciulle Longobarde, le quali avevano il crine diſciolto, e non già toſato, o riccio, come ſi oſſerva a'noſtri tempi con ſuperſtizioſo modo. Quindi ſembra impropria detta formola, della quale favellò Paolo Diacono intorno alle geſta dei Longobardi. E ſe quell'antico uſo del crine ſciolto ſugli omeri ſervì di ſtimolo ad Enniberto per invaghirſi di quella donzella, che più lo portava ſparſo ſulle ſpalle; oggi ſarebbe motivo di aborrimento (1).

E pure ſi veggono pieni li capitoli matrimoniali di tali formule inſignificanti, e punto non corriſpondenti alle noſtre uſanze. Naſcono quindi molte liti cauſate da tale vincibile ignoranza, e dalle poche inteſe formule; le quali ſi dovrebbero proſcrivere, ed abolire. Non ſi nega, che preſſo di noi ſi coſtuma munirſi li contratti delle donne colla deſtinazione del mundualdo, ancorchè foſſero maritate. Queſta è un'altra improprietà vederſi dati ad eſſe loro un maſcalzone in mundualdo, non oſtantecchè aveſſero li naturali, cioè il Padre, gli Agnati, od il Marito medeſimo, che meglio aſſumerebbero la ga-

(1) *Lib.* 5. *c.* 37. *Muratori diſſert.* 20. *Antic. Ital.*

renzia di quello si finge assunta da un imbecille, che ignora il suo destino, e l'istesso barbaro carattere. Nei codici delle leggi dei Barbari le donne furono sempre sotto di una perpetua tutela; e gli uomini non erano riputati maggiori, se non compiti avessero gli anni diciotto, a differenza del dritto Romano, che ne richiedeva venticinque. In forza di una costituzione del nostro Regno (1) oggi siamo riputati maggiori in età di anni diciotto: e ciò conferma, che le costumanze longobarde non si osservavano; altrimenti non ci avrebbe voluto una costituzione per avvalorare un dritto, che fosse stato in uso. Le donne longobarde erano dunque sempre *sub Munderburdio*, e tal'uso adottato dai Germani si vorrebbe ancora fra noi (2), ancorchè non se ne sappia comprendere l'utilità, massimamente in rapporto alle donne maritate anche costituite sotto l'autorità del Mundualdo: che suol'essere per lo più lo stesso Giudice a contratti, non ostantecchè v'intervenga il marito. Per i capitolari 176., e 186. dell'anzidetto Rotari le donne essendo sempre sottoposte all'altrui potestà, non potevano disponere dei loro beni, nè di loro medesime: quando però non erano maritate, perchè queste erano soggette ai loro mariti, imperochè il Mundio non era, che un Tutore assunto a contrarre gli sponzali, ed a conchiudere la dote, men-

(1) *Di Federico Minorum jura de R. M.*
(2) Spirito delle Leggi *lib. 7. cap.* 12.

mentre li parenti della ſpoſa anche vi figuravano onorandola coi donativi, che ſi denominavano *phardenhia*, a differenza de' donativi dei parenti dello ſpoſo detti *Morgenga* (1). Se dunque fin d'allora per le donne maritate era un caſo eccettuato; perchè oggi ſi vuol dare a queſte oltre del marito nei contratti il Mundualdo? E ſarà mai vero, che ſenza di queſta formalità li contratti non valgono? E ſe valgono ſenza del Mundualdo; perchè non togliercelo per ſempre con una legge, che ne aboliſce l'uſo di una formula inſignificante?

La clauſola *ubi vivitur de jure longobardorum*, ſe per gli altri effetti è inutile, ha potuto nientedimeno conteſtare la Conſuetudine, che ſi oſſerva in Napoli, ed in alcuni luoghi delle Provincie, ove ſi permette alle figlie di famiglia diſponere, e teſtare della loro dote, od in parte della medeſima coſtituita dal Padre dotante, ancorchè queſti ſopravviva (2). Le leggi civili vie-

---

(1) *Idem Murat. diſſert. 20. & Grimal. annal. Epoc. 2. tom. 3. Giovan Villan. aggiunt. alla ſtor.*

(2) *Ric. ad Cap. 13. per tot. De Roſa in pract. Civil. decret. De Mar. reſ. 324. dicit hoc ſtatutum valere in multis hujus Regni Locis & ſervata forma Statuti partes convenire ſolent peculiari pacto in Capitulis, potiſſimum in Hiſpania. Addet. de Luca. Idem in dec. 486. de Franch. dec. 546. Rapol de Jur. Regni lib. 1. Cap. 1. §. 2. Tiraquel. de leg. Connub. Monteſquieu Spirit. delle leg.*

vietano alli figli di famiglia di testare; e perchè colle nozze contratte non si liberano le figlie dalla patria potestà, e non cessano di essere figlie di famiglia, son incapaci perciò di far testamento, ancorchè vi consentissero li genitori. Nasce la ragione dacchè le solenità testamentarie sono di dritto pubblico, e come tali non possono essere alterate, o distrutte dai patti dei privati Genitori, che vi accomodassero il consentimento, come chiaramente sta prescritto nelle leggi Civili (1). Per Consuetudine Longobarda le femmine maritate uscivano dalla potestà paterna al pari come si pratica nella Spagna, in Italia, ed in Francia, come le donne di Napoli maritate se ne presciolgono per l'altra Consuetudine sotto il titolo *de Filia Familias nubente, qua eo ipso, quod nubit, fit sui juris*. Cesare nelli suoi Commentarj riferisce esservi stato in Francia un simile modo di vivere; come si usò dai Lacedemonj, e dai Spartani, e come si è sparso nelle anzidette nostre Provincie. Quivi da tempo immemorabile si veggono dalle figlie di famiglia già maritate rogati li loro testamenti, e senza contraddizione data loro esecuzione: qual cosa non altrimenti ha potuto accadere, che in forza di detta costumanza dai Longobardi pervenutaci, alla quale non

(1) *L. 5. C. de Condit. Insert. L. 27. C. de Collat. Everard. Otton. in Thes. tit. de perpet. . . . . tutel. & l. 12. C. de Collat. Drit. Napol. ad tit. 2. sez. 2. di Domat.*

non si deroga certamente ancorchè dai Notaj si lasciasse nei Capitoli la Clausula *ubi vivitur de jure Longobardorum*, la quale, come vidimo, comprende un'uso più ampio, ed in pratica il significato è troppo ristretto. Servirà solamente a far nascere dubbj, e liti, che disturbano, ed impoveriscono le famiglie. Per verità la moltiplicità delle leggi fu sempre considerata pericolosa negli stati, almeno inutile, e gravosa; perchè porta la confusione, e toglie per lo meno la gloria, che sostiene una Nazione ben regolata, la quale tralla semplicità delle sue leggi, più non si avvisa di un Codice di barbare Costumanze, che quanto più sono inutili, dubbie, ed oscure, tanto sono di ostacolo alla felicità del Regno. Ricordiamoci, che fin dai tempi di Matteo di Afflitto non si sentivano più neppur citare nel foro le leggi Longobarde oscurate dalla legge Romana, che solo prevaleva (1). Le costumanze longobarde furono considerate nel giusto aspetto, come leggi personali; di modocchè, se esse non obbligavano li vinti, cui si permetteva di vivere secondo le leggi proprie, quanto più sarà convenevole di bandire le clausule insignificanti, ora che le nostre Provincie non sono più sotto alla ubbidienza de' Longobardi, li quali nell'istabilirsi quivi, e fra noi non trovarono certamente le Provincie desolate, e senza leggi, giacchè più veracemente ritenevano le proprie in

(1) *Afflitt. in Costitut. Puritatem.*

in maggiore ſtima . Noi però agli antichi dominanti Longobardi preſteremo la gratitudine di ſoſcrivere la ſerie , e li nomi dei loro Re , che ci governarono per indrizzarci ſempre a perfezionare la ſcoverta degli oſtacoli permanenti , che impediſcono la noſtra proſperità.

568. o 569. ALBUINO fu aſſaſſinato da ſua moglie Roſmonda . Egli da picciolo Re della Pannonia fu acclamato Re d'Italia neell' anno

574. CLEFI , o CLESO principe crudele ſuccede . Sotto al ſuo governo ſtermina molti ricchi poſſidenti in Italia; ciaſcheduno de' ſuoi ſoldati combatte per ſe , e per la ſua famiglia , ed a proporzione del ſuo valore riporta una porzione di beni , e ne divenne un aſſoluto Padrone , come fu il vinto (1).

585. AUTARI figlio di Clefi ſi fa chiamare Flavio . Muore di veleno.

592. AGELUUFO fu Re pacifico , liberale alle Chieſe .

617. ADUALDO figlio di Agilulfo come un pazzo ſi diſcaccia dal Trono in età di 13. anni , e ſi eligge

628. ARIALDO Duca di Torino.

637.

(1) *Paolo Diacon. lib. 2. cap. 32. S. Greg. Magn. in eſpoſit.*

637. ROTARI riduce nel Concilio di Pavia le predette costumanze in iscritto.

651. RADUALDO, o RODOALDO viene ucciso dal marito di quella moglie, violentata prima da esso Radualdo.

651. ARIoERTO I.

660. GODEBERTO, e BERTARIDO figli di Ariperto si dividono il paterno regno, propriamente li Ducati alla corona annessi, e sono discacciati da

661. GRIMOALDO Duca di Benevento. Bertarido risale al trono, e prende per collega.

670. GARIBALDO suo figlio risale al trono, e governa con

687. GUNIBERTO, che dopo regna solo in pace, e vien detto il pio.

699. LIUTPERTO suo figlio fu scacciato dall'armi di

700. RAGUBERTO Duca di Turino: non termina l'anno sul Trono.

701. ARIPERTO II. suo figlio viene scacciato da

710. ASPRANDO, che fu Tutore di Luitperto.

710. LUITPRANDO suo figlio eletto Re secondo altri nel 712. detta nuove leggi nel 720. propriamente nella Diete di Pavia aggiunte alle leggi di Rotari; e nell'ultimo capo stabilì, *che se un Longobardo dimorasse tre anni*

ni fuori di sua Provincia , e non dasse notizia al suo Giudice, *LI SUOI BENI si occupassero dai suoi Eredi , come se fosse morto* . Ecco un attaccamento , alle leggi della proprietà , mai attentata , ancorchè s' introdussero li feudi (1) . Lutprando associa nel 1736. il successore .

742. ILPRANDO , od ILDEBRANDO discacciato ancora coll' elezione di

(1) *Grimaldi annal. cit. Epoc. 2. t. 4.*

742. o 744. RACHIS , o RATHIS Duca di Freuli dopo aver aggiunte altre leggi nel Concilio Nazionale , si fa Monaco Cassinese .

749. ASTOLFO suo fratello discaccia li Duchi di Benevento, e di Spoleti ; che tendevano all' indipendenza tralle turbolenze del Regno . Muore alla Caccia .

755. DESIDERIO Duca d' Istria ; ma li Duchi di Spoleti , e di Benevento scacciati da Astolfo per mezzo del Papa si danno al Re di Francia Pippino . Carlo Magno figlio di Pippino a premure del Papa Adriano viene chiamato in Italia a distruggere i Longobardi . Desiderio ultimo loro Re è condotto priggioniero in Francia nell' anno 774. dallo stesso Carlo Magno , il quale comincia ad intitolarsi *Dei*

gra-

gratia Francorum , & Longobardorum Rex, & Patricius Romanus : e come Patrizio esercitava in Roma la Giurisdizione, che ancora non era passata al Pontefice (1) ; benchè l'Abate Cenni nella nota 19. sulla dissertazione 69. del Muratori , creda più antico il dominio temporale dei Papi sul Ducato di Roma loro dato dal consenso de' Popoli e nella nota 4. sulla dissertazione V. colla gran dignità di Patrizio , intende l'obbligo che Egli avea di essere giusto , e misericordioso.

Dopo l'anzidetto Re Clesi li Longobardi ebbero al governo trentasei Duchi; ed il Muratori dubita , se questi avessero avuto giurisdizione Civile, e Militare (2); mentre non avevano investitura particolare ; ma si stabilivano coll'approvazione dal Consiglio Nazionale , presso di cui stava allora la suprem' autorità . In fatti da cotesto Consiglio fu eletto Zettone Duca di Benevento sotto Albuino ; e così venivano eletti gl'istessi Re, de' quali Desiderio fu l'ultimo , ed il termine del Regno Longobardo, durato per lo corso di anni 206.; benchè avessero lasciato il nome alla Lombardia , dacchè Albuino stabilì la Sede nella

(1) *Mabill. de re diplom. pag. 72. Grimald. annal. Epoc. 2. t. 4. & 5. Cap. IV.*

(2) *Antiquit. Medii ævi disc. 6. & in præfat.*

la Metropoli di Pavia. L'ambizione soverchia de' Longobardi nel volers' impadronire di tutta l'Italia, la quale in parte si possedeva contemporaneamente dai Greci rimasti in buon numero nell'Esarcato di Ravenna, e nei littorali di Puglia, e di Calabria fralle continue Guerre, che turbavano la felicità del Regno, diede gelosia all'Imperator Greco, occasione di disgusto ai medesimi Duchi Longobardi, e maggior odio al Pontefice Adriano, che molto contribuì alla loro rovina. Pippino Re di Francia aveva obbligato Astolfo a dare al Papa l'Esarcato di Ravenna, che da lui si era tolto ai Greci. Carlo Magno avendo distrutto i Re Longobardi, acquista maggior potenza, ed il Papa maggiore autorità. Li Conti erano Governatori Civili, e Militari, e non differivano dai Duchi. Landone colla forza, e nelle circostanze si rese Principe di Capua indipendente nell'anno 853. e si cognominò Svessulano dalla Terra conquistata. Ciascun Signorotto accomodandosi ai tempi, cercava rendersi indipendente per quanto potea, gettandosi li primi semi dell'Anarchia feudale; che sbucceranno nel secolo seguente, quando li Tirannotti cominciarono ad incatenare la civil società; perchè in questo tempo gli stessi Principi di Benevento, e di Salerno, coi tributi riconoscevano l' Imperator d' Occidente per loro Sovrano, e Signore. La serie de' Longobardi si è presa dalle tavole più accreditate, variando negli anni talune.

CA-

CAPITOLO V.

Carlo Magno Re d'Italia riſale ſul trono dell'Impero di Occidente. Suoi Confini. Intereſſi del Papa. Donazioni, che ſi adducono a pro della Chieſa. Queſte non potettero comprendere tutte le Provincie del Regno di Napoli, ove ſi riconoſcevano le leggi della proprietà. Vi furono tempi, che ogni Contado formava uno ſtato diverſo, ed una Repubblica.

ECcoci giunti all' Epoca dei Re Franchi. Eſtinta già la razza de' Merovingi, Pippino figlio di Carlo Martello fin dal tempo, quando fu per la ſeconda volta conſacrato da Papa Stefano III. ſotto il preteſto di difendere la Chieſa Romana dai Greci, e dai Longobardi, più veracemente avea formato il diſegno della Signoria ſull'Italia. Il di lui ambizioſo piano fu eſeguito da Carlo Magno ſuo figlio, che meritò il nome di grande col ſuo valore, e politica ſecondata dalla fortuna, ſopratutto quando disfatto il prefato Re Deſiderio, divenuto queſti ſuo priggioniero, e tributarj li Duchi di Benevento, e di Spoleto, cominciò tantoſto ad introdurre nuove leggi, che riſentivano una Monarchia aſſoluta; pubblicandole nell'anno 781. nella Dieta generale in numero 48.; cioè nell'anno iſteſſo della ceſſione fatta del Regno d' Italia da eſſo Carlo, quando inteſe ſupplire alla legge comune, in man-

canza delle leggi Nazionali (1). Si crede, che mentre Carlo teneva ſtrettamente aſſediato l'anzidetto Deſiderio, per ſua divozione foſſe calato in Roma, confirmando alla Chieſa le donazioni fatte prima da ſuo padre coll'aggiunta delli Ducati di Benevento, e di Spoleti. Coteſte donazioni con maggior ragione da altri Critici ſi vogliono ſogni; eſſendo Carlo più facile a promettere, che a disfarſi delle tante ambite conquiſte. Il maggior ſoſpetto nacque dal non eſſerſi veduto mai nè l'originale, nè la copia di un'atto tanto importante (2). Egli incominciò ad intitolarſi *Rex Francorum, Longobardorum, & Patritius Romanus*. Per imitare la formola praticata nella Conſacrazione di Pippino, e come Patrizio Romano aveva in Roma una poteſtà maggiore di quella ebbero Odoacre, e Teoderico, eſſendo Signore di Roma ſenza dipendenza veruna da Coſtantinopoli, e Re d'Italia, e de'Longobardi, cui perciò erano ſoggetti tutti li Veſcovi; benchè quello di Roma aveſſe de'maggiori riguardi; ed a tal'effetto fu creato da Carlo Patrizio di Ravenna in ſenſo di ſuo dipendente, come erano li Patrizj dell'Impero Greco. Penſano alcuni, che Carlo Magno inutilmente foſſe ſtato dichiarato Patrizio de'Romani da Papa Stefano, e ſucceſſori; perchè nè li Papi allora aveano tal facoltà propria degl'Impera-

---

(1) Pizzetti antichità Toſcana *lib.* 2. *c.* 4. *in ann. Neap.*

(2) *Petav. Rat. Temp. in eodem anno.*

peratori a dispensarla, nè li figli del Re di Francia aveano bisogno di tal decorazione, che solea accomunarsi (1), ed ognuno facea li proprj interessi. Carlo Magno acquistò dritti in Roma, ed i Papi ingrandivano dall' altro canto loro stessi, attribuendosi nuove cessioni. Finalmente sedendo sul Trono di Oriente una donna, si facilitò il disegno di rinnovarsi l'Impero di Occidente nella persona del fortunato Re di Francia, il quale giunge in Roma, ove giustificatosi prima col Papa mercè solenne giuramento per li delitti imputatigli dai suoi nemici, nel giorno di Natale dell'anno 800. venne egli coronato Imperatore dal Pontefice Adriano I. confirmando tale cerimonia coll' acclamazione del Clero, del Popolo Romano, e degl' Italiani, che vi concorsero: e con tale trofeo si pensò di dare un bando all' Eresia Ariana, ed allo scisma de' Greci (2).

 Il

(1) *Murat. an. Grimaldi Epoc. 2. t. 5. Millot stor. mod. t. 1. Epoc. 2. p. 147.*

(2) Quindi bestemmiano quei liberi pensatori, quando scrivono, che gl' interessi temporali fecero fare ai Pontefici de' Santi. Se Carlo Magno avesse avuto colle sue virtù anche li vizj, di aver cioè spogliato suo Nipote del patrimonio, e di aver isposato quattro femmine, potette detestare li falli, che gli si ascriveano, e divenir Santo. Li difetti de' Pontefici non sono imputabili alla Santa Chiesa, la quale deve onorare li suoi benefat-

Il rinascimento dell'Impero d'Occidente già terminato nell'anzidetto Augustolo, fu perfezzionato dalla cooperazione di Nicefaro Imperatore di Oriente, e col trattato di pace di Saltz nella Fran-

---

fattori. La legge della gratitudine si osserva benissimo. Che si volesse forse mettere in parallello Costantino con Nerone, Domiziano, Trajano con Carlo Magno? Ed oh! la bella filosofia de' Miscredenti, li quali avanzano a dubitare della Canonizazione de' Santi, che la Chiesa governata, ed ispirata dallo Spirto Santo onora sugli altari. Come? S. Erminegildo, figlio del Re Visigoto Ergildo, non dovea santificarsi come Martire della fede, con cui sostenne a costo della propria vita la Consustanzialità? Perchè celare gli atti delle sue virtù, e della Canonizzazione, ed attaccarlo soltanto della lega tenuta con un Principe Svevo contro suo Padre; e tacere, che Egli fu ucciso per sostenere li dommi della fede, che il buon Elvezio vorrebbe attaccare non solo nel suo condannato Empio Catechismo, ma anche nel suo Trattato dell'Uomo? *t.* 3. *cap.* 18. . Non è del nostro istituto far vedere cosa sia la Canonizzazione della Chiesa; e con quali cautele, e riserbe la faccia. Riportiamo il lettore alle Opere insigni del gran Papa Lambertini. Solamente giova rilevarsi l' importanza di proscriversi que' libri, che maltrattando la Religione, non vorebbero che si onorassero li Sovrani benefattori, e li suoi difensori.

Franconia: ove si convenne, che ciascheduno degl' Imperatori continuasse a possedere gli stati, come si possedevano prima da Irene, restando a Nicefaro le Città di Calabria, e le altre sull' Adriatico insieme col Ducato Napoletano, ed il restante dell' Italia restò a Carlo: il quale avea rispettato il dominio, che sulle Città di Calabria, e dall' Adriatico avea tenuto la decaduta Imperatrice Irene; convenendosi col di lei successore Nicefaro, che lo stato Veneto dovrebbe essere il confine fralli due imperi, estendendosi quello da Benevento fino a Bajonna, e fino alla Baviera, lasciandosi Roma soltanto alla Chiesa con li di lei privilegj, ed al Popolo Romano li suoi diritti (1). Quindi cominciarono in Roma a coniarsi le monete co 'l nome del Pontefice da una parte, e dall' altra dell' Imperatore, il quale promise al Papa con giuramento ciocchè si legge nel Pontificale Romano = *Polliceor coram Deo, & B. Petro, me Protectorem, & defensorem fore hujus S. R. Ecclesiæ in omnibus utilitatibus, quatenus divino fultus fuero adjutorio, prout sciero, poteroque*. Leone III. successore ad Adriano inviò a Carlo Magno lo stendardo di Roma; e lo pregò a deputar chi ricevesse per lui il giuramento di fedeltà dai Romani, come lor Sovrano.

(1) *Galante citat. annal. di Napoli cod. an. Epoc.* 2. *p.* 125. *t.* 5.. *Tavole Cronolog. per verif. le dat. p. m.* 191. *e Murat. A. I. dis.* 5. *p.* 12. 55. *e seq.*

Monſignor Fontanini celebre Scrittore per la (1) Corte Romana ha voluto aſſumere, che il Ducato di Roma ſi poſſedeva fin da Gregorio Papa II., avendo Pippino ampliato ſoltanto il dominio della S. Chieſa; e Carlo Magno nel confermarlo aveſſe aggiunto altre donazioni intorno al Ducato ſuſſeguentemente avvalorato col diploma di Ludovico Pio. Altri vogliono, che Carlo il Calvo Imperatore circa l'anno 886. conceduto aveſſe alla S. Chieſa l'intero Ducato, e che ai tempi d'Innocenzo III. foſſe ſpent' all' intutto l'autorità de' Ceſari in Roma, e giurando li Romani fedeltà alli Papi, li quali zelarono ſempre per allontanare l'arianiſmo de' Longobardi, e lo ſciſma de' Greci, e mantenere pura la dottrina della Chieſa. Il curioſo leggitore potrà ſulle opere dell' anzidetto Fontanini giudicare, ſe tenga ragione di ſoſtenere veraci le donazioni, che ſi attribuiſcono a Coſtantino, e le altre fatte dai Re Franchi, da Ludovico Pio, da Carlo il Calvo, e da Ottone, come quelle, che ſi menzionano nelli diplomi maſſime di Luitprando; mentre dall' iſteſſa diſputa trionferà la verità, che date, cioè, per vere tali donazioni, e conceduta pur anche l' eſiſtenza del patrimonio aſſegnato a S. Pietro, ſempre dovranno eſcluderſi le Città dell'

(1) *Millot. Stor. Modern. tom. 1. Epoc. 2. pag.* 235. *Monſ. Borg.* non riſponde alle difficoltà del Muratore ſulla falſità di dette donazioni, annali di Napoli *Ep. 2. t. 7.*

dell'Apulia, della Calabria, del Ducato Napoletano, le quali furono dell'Imperator Greco. La cennata confinazione delli due Imperi ce ne assicura. Gli storici meschini de' secoli posteriori ci diedero a credere, che Pippino avesse fatto ampie donazioni a S. Pietro, ed anche di quello non era suo: e così fondano male in origine questo dritto della Chiesa. Il Muratori storico appassionato per questa, confessa ignorare il contenuto in dette donazioni, e le riserbe apposte dai Re Franchi, anche sulli pretesi beni allodiali, altrimenti detti patrimonio di S. Pietro; tanto più, che secondo le lettere dello stesso Papa Stefano la donazione si credette fatta *Reipubblicae Romanae*; sicchè sotto nome della Republica non la Chiesa, ma il Romano Impero dinoterebbe.

E' anche incontrastabile, che le Città di Napoli, di Amalfi, di Sorrento, di Gallipoli, di Otranto ec. sebbene si fossero governate da' loro Duchi per lo più eletti dai Popoli sottomessi all'Imperator Greco, od al loro Esarca residente in Ravenna; pure furono sempre esenti dall'Imperatore di Occidente. Anzi li paesi littorali nel secolo VII. rimasero separati dal dominio stesso dei Re d'Italia, come dipendenti dall'Imperatore Greco (1). E' da notarsi in questo rincontro, che tali Duchi talora si arrogarono la potestà di eliggere li Vescovi, senzacchè il Clero, od il Popolo si avesse potut' opporre. Cosi si legge Paolo elet-

 to

(1) *Annal. di Nap. Epoc. 2. t. 1. p. 222.*

to Vescovo di Napoli dopo la morte del Duca, e Vescovo Stefano di Napoli da Euprassia moglie del Duca Teofilatto. Li Duchi de' Longobardi all'incontro lungi di essere Signori così indipendenti, non erano, che Ussiziali della Monarchia destinati al governo delle Provincie, o delle Città per amministrarvi giustizia, ed assumere il comando delle milizie in occasione di guerra; come torna chiaro dalla leggenda delle patenti presso Marcolfo. Li Conti de' Franchi aveano le istesse facoltà; e non comandavano, che ad una sola Città (1).

La divisata divisione de' beni d'Italia fu eseguita da Pippino Re d'Italia, ed indi da Bernardo figlio naturale di Pippino dichiarato Re d'Italia nel 803. da Carlo Magno suo Avo nella dieta di Aquisgrana, indi da Ludovico Pio, e e da Lotario successori. Vi sono le pistole di Leone III. scritte a Carlo Magno (2), e tralle particolari leggi del Re Pippino evvi la seguente. *Si latrocinia, vel furta, aut præda inventa fuerint, condamnentur juxta, ut lex fuerit, cui malum perpatratum fuerit* (3). Il furto, o la preda, che qui si prende di mira per l'opportuno castigo, e doverosa emenda, suppongono vieppiù la proprietà, ed il dominio del dirubato, o predato: ed ecco sem-

(1) *Ann. Bertin.* 748. & *di Nap. Epoc.* 2. t. 5. *p.* 138. *a* 142. *idem pag.* 145.

(2) *Rogad Regno di Nap. in proem.*

(3) *Mutat. ant. Ital. dis.* 22. *p. m.* 335.

ſempre riſpettata in ogni tempo le proprietà de' Cittadini ſotto il Re Carlo Magno, ſotto Pippino, e ſuoi ſucceſſori Franchi. Ogni Città aveva il ſuo territorio, e queſto trovavaſi diviſo fralli proprietarj Cittadini: e ciò tanto più ſi avvera, quando ſi riſale in dietro, quando ogni Città col ſuo contado formava uno ſtato dagli altri diverſo, comecchè uſi foſſero li Popoli di unirſi ſpeſſe volte in alleanza. Da taluni ſcrittori queſti tali contadi vengono pareggiati a quei Villaggi, di cui parlaſi nella Sacra Srittura, ove leggeſi, che Abramo ſconfiſſe cinque Re, ed Adonizibezeco teneva preſſo di se venti altri Re vinti. Nel Saccomanno dato dal Popolo di Dio condotto dal zelante Phinees contro li Madianiti nel Capitolo 31. de' numeri v. 8. troviamo ucciſi tutti li maſchi, ed i loro cinque Re, Evi, Recem, Sur, Hur, ed Ebe, che erano cinque Re, e Principi delle nazione. *Et intra ſuam cuique Patriam Regna finiebantur*, atteſiò Giuſtino nel proemio della ſua Storia. Nella noſtra Italia vi furono più Re de' Rutoli, Mezzenzio de' Tirreni, ed ogni Città, che avea potenza racchiudeva li ſuoi Principi, di cui ſi onora anche Taranto. Vi furono anche tante Repubblichette confederate ſenza l' idea de' feudi, o de' Maggiorati allora ſconoſciuti: e li noſtri Sanniti, che occuparono la Provincia di Apruzzo al dir di Monteſchiu *ebbero un coſtume, il quale in una picciola Repubblica dovea produrre effetti maravglioſi. Si radunavano tutti li giovani, e ſi giudicavano. Co-*

lui,

lui, che era dichiarato il migliore, prendeva in moglie la fanciulla, che più le veniva a genio, e così di mano in mano l'altro, che aveva più servigj prestato alla sua patria (1).

Da tuttocciò sembra inverisimile, che tutte queste Provincie del Regno di Napoli fossero state da Carlo Magno donate alla Chiesa, e molto meno, che fossero state a lei concedute in feudo. Addone Viennense nella Cronica dell' anno 727. nella settima età con Anastasio Bibliotecario nella vita di Papa Stefano II. ed altri avvisano, che Pippino donato avesse al Pontefice le Provincie tolte ai Longobardi, tralle quali non vi potettero essere certamente tutte quelle, che formano il Regno di Napoli; essendone buona parte posseduta, come si vide, dai Greci, mentre Carlo Magno non fece altro in tal senso, che confermare la pretesa donazione di Pippino suo Padre coll' aggiunta del Ducato di Spoleti, e di Benevento, che a rigore neppure apparteneva a Carlo Magno. Li prefati Addone, ed Anastasio, sebbene facciano parola delle Provincie tolte ai Longobardi, e di quelle, che furono donate al sommo Pontefice, pur'è chiaro che non vi furono comprese la Puglia, la Calabria, e quelle altre intiere Provincie, che oggi compongono il Regno

(1) Spirito delle leggi *cap.* 16. *lib.* 8. Frammenti di Niccolò di Damasco cavati da Stobeo nelle raccolte di Costantino Porfirogeneta.

Regno di Napoli (1); che anzi Carlo fu costretto a dividere il suo Impero, o perchè li Governatori delle Provincie in tanta distanza non ubbidivano, o lo divise per farli più ubbidienti; ed in quest' altro atto non si fa neppur parola delle intiere nostre Provincie (2).

Molti altri hanno dimostrato falsa la donazione attribuita a Carlo Magno, e l'altra a Ludovico Pio; volendosi con quest' ultima comprese a pro della S. Chiesa le Calabrie, e la Sicilia; le quali non furono acquistate da esso Imperator Ludovico, possedendosi dall'Imperator Greco. Il Muratori non solo dimostra, che sia un'impostura la donazione fatta da Ludovico, ma anche l'altra di Ottone III., mentre si porta, che colla Corsica, e Sardegna avesse egli dato la Sicilia, che si possedeva dal Greco Imperatore (3). Per lo contrario si vuol sostenere l'altra supposta donazione fatta alla Chiesa da Carlo il Calvo sul Ducato di Benevento, atteso il cambio fatto da Errico III. col Vescovato di Bamberga (4). Tralle in-

(1) *Petav. Rat. temp. p.* 1. *lib.* 8. *t.* 7. *Anastas. in vit. Adrian. in anno* 741.

(2) *Montesquieu loc. cit. lib.* 8. *c.* 17. *Murat. diss.* 34.

(3) *Idem dis.* 24.

(4) *Luing. God. Ital. diplom. t.* 2. *p.* 692. *Murat. an.* 1059. *Natal d'Ales in sec.* 4. *dissert.* 25. *prop.* 4. Grimaldi Storia delle Leggi e Maggistrati

le incertezze si ricorre anche alla donazione di Costantino Imperatore, che ognuno la riconosce por un'opera di finzione dei secoli posteriori, e spacciata nel secolo IX., ed ai tempi di Leone IX.. Perchè dunque surrogarsi l'altra di Ludovico nel secolo XI., come un'altra impostura, la quale discredita le prime? Niun'erudito vi è oggidì, che non conosca falsa la famosa donazione di Costantino, il quale avendo abbracciato la fede di nostro S. G. C., diede la pace alla Chiesa, e fu molto liberale verso la Chiesa Romana (1); ma l'atto della donazione è un sogno, e si potrebbe rispondere, o che Costantino non potea fare detta donazione, o che tale atto viene smentito puranche da tutta la storia; poicchè assai dopo, e fino al V. secolo l'Occidente ebbe li suoi Imperatori, ed in appresso Roma è stata successivamente sotto il dominio degli Eruli, degli Ostrogoti, degl' Imperatori Greci, e dei Re Franchi. Una sol cosa è certa, che Costantino il Grande col supponersi d'aver introdotto le ricchezze nella Chiesa, abbia dato il natale a que' abusi, che sono stati compianti dall'età seguenti colle riforme (2). Veggasi il celebre trattato di Fevret sulli varj soggetti del nome di abusi tralle Potenze Chiesastiche e Rego-

strati di Napoli. Grimaldi annali del Regno. Fontanini dominio della Chiesa.

(1) *Murat. diss. 79. pag.* 158.

(2) *Chamb. diz. verb. abus.*

golari. Le altre donazioni susseguenti sono apocrife, sospette, e piene di anacronismi, e giammai intaccano tutte le nostre Provincie estranee dal dominio degl' Imperatori di Occidente; tanto più, che si divulgarono tali donazioni così interessanti in tempi sospetti, come accadde alla donazione di Costantino, la di cui falsità basterebbe a ricogliersi da quello si è scritto dal maggiore impegnato per li Sommi Pontefici il Cardinale Baronio (1). Questa donazione così antica, quando comparve fece un gran rumore ne' tempi oscuri; quindi fu scoverta falsa assai più da Lorenzo Valla nobile Romano, il quale fu a tal' effetto perseguitato (2). Quest' opera del Valla fu ristampata, e dedicata al Papa Leone X. (3) contro di cui, quantunque avessero scritto nell' anno 1591. Agostino Stuchio, pure dal cuore de' letterati non più si svelse la patente falsità di tale donazione uscita, come dall' antro, più secoli dopo la morte di Costantino, il quale sotto le ceneri non poteva contestarla; tanto più, che da molti altri Scrittori appassionati della Corte di Roma si reputa apocrifa, e nell' istessa bilancia si mettono le donazioni di Carlo Magno, di Ludovico, e di Ottone; e quando non fossero apocrife,

---

(1) *In anno* 324. *ad* 1119. *de Marca lib.* 32.

(2) *Pogu le In. Jur. in Vallam Philesm. lib.* 2. *p.* 75. *Storia filosof. mod. t.* 1. *p.* 175.

(3) *Vetenus in Libellum Laurentii Vallæ ad Leonem X. P. M. exarce Steckelbergi* 1317.

crise, faranno inutili per lo meno, ed inefficaci, come quelle, le quali non potettero prevalere su queste Provincie intiere, da cui si compone oggi il nostro Reame, sopra delle quali, come si osservò, gl'Imperatori di Occidente non ebbero nè l'intiero dominio, nè tutto il pacifico possedimento, a motivocchè queste Provincie in parte si godettero dai Greci, e furono possedute da particolari Signoti, dopocchè finirono di governarsi in forma di Repubbliche colle. leggi fissate fra li proprierarj Cittadini. Tuttocciò comparirà sempre vero, quando si tolga dal mezzo la frode, con cui ne'tempi d'Ildebrando alle pretese donazioni si fece un'aggiunt'a capriccio, per far restare dette Provincie comprese in dette donazioni, come ne fanno fede il Mabillone, ed il predetto Muratori (1).

Finganfi per poco dette donazioni vere, e che per falsa ipotesi compreso avessero tutte queste Provincie del Regno di Napoli; pure come l'Impero Romano si estinse colle divisioni, e colla guerra, così cogli stessi mezzi essendosi estinti l'impero di Costantino, di Carlo Magno, e degli altri successori, per quest'altro riguardo niun dritto potrà vantare la Santa Sede per la volgata massima *quod resoluto jure datoris*, *resolvitur jus acceptoris*. Dovrebbe perciò ripetere li suoi jussi da altre concessioni di Principi vincitori, e con-

(1) *Script. Rer. Ital. t. 3. part. 2. in an.* 1059. *& seq.*

conquiſtatori a noi più vicini; ma di queſte, che ſi adducono, ne faremo parola oppurtunamente appreſſo. Per ora ſi è veduto, che le credulità ſulle precedenti donazioni non valeranno mai ad accreditarle nella poſterità. Si sa, che la donazione del Re Pippino al Papa Stefano II. ſervì di baſe per cominciarſi ad oſtentare la grandezza de' Papi nel temporale verſo la mettà del ſecolo VIII., mercè l'aſſegnamento riportato dell' Eſarcato di Ravenna conquiſtato a danno de' Longobardi, e Greci; li quali non poterono reſiſtergli. *Et quam facilius fuerit Rom. Pontif. ad miſcendum in his conflictibus cum Imperatoribus jura Pontificalia, & ea quidem ad leges Isydori cmmenſurata, cum ſpiritualibus pro extenſione jurium ſui territorii* (4).

CAPI-

(4) *Febron. cap. 3. p. 16. Bruſſon.* Abuſi della Giurisd. Chieſaſtica.

CAPITOLO VI.

Re d' Italia ſucceſſori a Carlo Magno . Reſtano ancora diviſe le Provincie del Reame di Napoli frai Greci, finocchè furono abbattuti dai Saraceni. Vengono li Normanni , li quali colle loro leggi non alterano la natura de' fondi pubblici , nè l' altra dei beni privati. Serie dei Re ſino al preſente felice Regnante.

QUeſte noſtre Provincie , che prima furono conquiſte de' Romani, nel ſecolo V. ubbidirono ai Goti , dopo ai Longobardi , reſtandovi dopo l' ingreſſo di Carlo Magno li Principi di Benevento, Salerno, e Capua tributarj ; ed anche li Greci poſſeſſori indipendenti della Puglia , e Calabria, li quali poco dopo ſi erano reſi Padroni di nuovo di tutto queſto Reame, che apprendeva tante mutazioni di diversi coſtumi dai vincitori. Tale fu l' uſo de' feudi, e de' duelli introdotti dai Longobardi, usitati in tempo di Carlo Magno, di Pippino, cui ſuccedette Bernardo ſuo figlio naturale dichiarato Re d' Italia in Aquisgrana, come Lotario fu dichiarato da ſuo Padre Ludovico ſucceſſivamente nell' anno 817. ; e così ceſsò la Signoria de' Franchi nella parte ſuperiore d' Italia in perſona di Carlo il Groſſo , venendo poſta in ſommoſſa dai pretenſori Guido , e Berengario , li quali fralle loro conteſe facilitarono la via agli Ungheri per darle l' ultimo ſacco,

veg-

veggendosi Ottone primo Imperatore de'Tedeschi, che succedette ad Errico primo, dalla Chiesa ascritto nel Catalogo de' Santi (1). Ed ecco come circa l'anno 961. l'Impero col Regno Italico passò negli Alemanni. Questi conservarono il titolo d'Imperatore al loro capo, tuttocchè non ritenesse tutta l'autorità quando la potenza risedeva per la buona parte presso dei Principi, che possedevano le terre ripartite col Governo feudale, che vi produsse l'anarchia. *Raynaldo prospetto dell' Europa*.

Li Saraceni sitibondi sotto altre vicende facevano lo spoglio più completo ai Greci nel IX. e X. secolo nell'altra indicata parte d' Italia da questi posseduta. Si veggono stabiliti in Bari, e nella Puglia sotto al loro capo Soodam nel 858. La battaglia di Canne fissò il loro orgoglio, benchè Otranto, Gallipoli, Amalfi, Sorrento, Gaeta, Napoli ec., si governano nell'anno 857. dai loro Duchi con un'ombra di dipendenza dall'Imperatore Greco; anzi tutta la Messapia, e l'odierna Calabria gli ubbidirono ulteriormente sotto al Governo degli *Stratagò*, che più li difesero dalle incursioni de' Saraceni; ma Bari non se ne sortrasse, che nell'anno 871. *Ann. di Nap.*

Indi nell'anno 876. Bari ricadde alli Greci. Gaeta intanto essendo governata anche nell'883. dal suo Duca Greco Docibile dipendente dall'Impera-

E

(1) *Card. de Luca in fun. de Regalib. n. 5. Tavole coll' arte di verificare le date.*

peratore di Costantinopoli non si capisce, come il Papa Giovanni VIII. avesse potuto sottoponere Gaeta al Principe di Capua Pandolfo suo alleato (1). Non solo Bari ma tutta la Puglia, e la Calabria furono ripigliate dai Greci, ed obbedirono nell' 886. a detto Leone VI. Imperatore di Oriente colle Repubbliche del nostro Littorale. Il resto delle Provincie ubbidivano a' Principi Longobardi, e questi erano incerti, se obbedir doveano all' Imperial Cam. di Oriente, oppur di Occidente (2). Non si potè occultare ancora, che buona parte de' Dominj Greci erano compresi sotto al Ducato Napoletano come li Campani, li Lucani, e gli altri Dominj Greci nella Calabria dipendevano dal Prefetto di Sicilia per mezzo de' Conti, li quali erano tanti Governatori politici e militari sulle Città Greche situate o sul mar Tirreno, o sull' Adriatico, e l' ultime delle quali si portano dal Bereto *in tabul. Longob. apud Muratorem t. X. il Peregrino differtaz. V.* Porfirogenita li comprende sotto il tema di Calabria (3). Nelle turbolenze, che afflissero l' Italia e queste Provincie, e che s' intesero nei contrasti dei Longobardi eccitati dal cadente Imperatore Greco, tralucerà sempre lo sviluppamento successivo della poli-

(1) *Not. in annoal. di Napol. t. 5. Epoca 2. pag.* 278.

(2) *Idem p.* 3.

(3) *Grimal. Annal. di Nap. Epoc. 2. t. 4. pag.* 71. *a* 121. *e seq.*

politica della Corte Romana, con cui li Papi da sudditi dell' Impero comincieranno ad ostentare una grandissima autorità, fino ad uscire da dipendenza.

Così li Saraceni vi si resero potentissimi, finocchè non furono anch' essi discacciati dai Normanni. Nell' undecimo secolo della Era Volgare Guglielmo Braccio di Ferro, e Dragone due dei dodici figli di Tancredi Conte di Altavilla Normanno si posero a cercare le loro fortune sotto Rainulfo Signore di Capua, facendo guerra, e debellando li Saraceni, ch' eran allora sostenuti dagl' Imperatori Greci. A Ruggiero I. figlio di Roberto Guiscardo quinto figlio di Tancredi toccò la Puglia, e la Calabria in retaggio, mentre un altro Ruggiero di lui Zio nell'anno 1058. eras' impadronito della Sicilia di là del Faro. Egli lasciò due altri figli, uno de' quali chiamato Ruggiero II. si rese padrone anche della Puglia, e Calabria dopo la morte di Guglielmo discendente del prefato Roberto Guiscardo; attalchè nell' anno 1129. si videro questi due Regni delle due Sicilie a lui sottoposti (1).

Ecco la serie dei Re di Napoli detti prima Re di Puglia, cominciando dai prefati Normanni fondatori della Monarchia, li quali vi capitarono da Venturieri secondo il Colennuccio; o di passaggio, come vuole l' Ostiense; o per desiderio di

(1) *Murat. dis. I. annal. di Nap. Epoca* 12. 1. 4. *Arte di verificare le date*.

di visitare il Santuario di S. Michele sul Monte Gargano, come riferisce Guglielmo Pugliese (1), e riuscì loro togliere parte di queste Provincie ai Greci, parte ai Longobardi, e la Sicilia ai Saraceni, che vi signoreggiavano. La Puglia, e la Calabria possedute dai Greci furono l'ultime loro conquiste (2), che seguiron circa l'anno 1040. Indi Roberto Guiscardo nell'anno 1054. prendè il titolo di Re di Puglia. Col suo fratello minore invade la Sicilia; e crea Ruggieto il gobbo suo fratello minore nell'anno 1060. Conte di Sicilia.

1130. Ruggiero figlio secondogenito di detto Ruggiero il Gobbo, dopo esser divenuto Conte di Sicilia e Duca di Puglia viene chiamato Re, e fondatore di questa Monarchìa: stabilì li sette uffizj del Regno, fra' quali il Grande Ammirante (3). 1134.

---

(1) Questo Monte Gargano, o S. Michele era stato circa l'anno 875. spogliato dai Saraceni di tutte le grandi ricchezze, che li divoti proprietarj portavano nell'annuale visita introdotta dalla pietà inverso S. Michele. *An. di Nap. Epoc.* 11. *t.* 6.

(2) *Giannon.* Istoria de' Magistrati di Napoli *t.* 1. *L.* 4. *C.* 1. *p.* 245. *Tavol. Cron. de'Re delle Sicil. Ann. cit. di Nap.*

(3) *Engen. descrip. Regni Neapol. p.* 75. *S. Felice decis.* 419. *n.* 5. *Sorg. tom.* 8. *p.* 43.

ben-

1134. Guglielmo I. di lui figlio Principe di Taranto detto il malo.

1166. Guglielmo II. detto il buono figlio del ſuddetto Guglielmo.

1189. Tancredi Conte di Lecce, cugino del ſopraddetto Guglielmo II. figlio naturale di Ruggiero Duca di Puglia, che premorì al primo Re Ruggiero ſuo padre.

1194. Guglielmo III. ſuo figlio diſcacciato da Errico VI. Imperatore marito di Coſtanza figlia poſtuma dell' anzidetto I. Re Ruggiero, che fece cavare gli occhi a Guglielmo.

1195. Coſtanza ultima Erede de'Normanni portò in dote il Regno ad Arrigo VI. Imperatore ſoprannomato il *Severo*.

1198. Federico II. Imperatore, e I. Re di Sicilia, riordina il Regno colla ſua ſaviezza di leggi. Spoſa Jole figlia di Giovanni di Brenna Re di Geruſalemme, che ne laſcia ai ſucceſſori il titolo. Queſt' ultimo Re Normanno ſtiede ſotto al Baliato di Papa Innocenzo III.

1250. Corrado I. ſuo figliuolo diviene protettore dei Gibellini.

1254. Corrado II. detto Corradino di lui figlio.

1258. Manfredi figlio naturale dell' Imperatore Federico Secondo, e fratello di Corra-

E 3 di-

---

benchè altri ripetono tale uffizio fin dai tempi di Coſtantino.

dino da Principe di Taranto e Balio di Corradino fu riconosciuto Re, ultimo degli Svevi.

1265. Carlo I. d' Angiò invitato dal Papa si rende Sovrano. Manfredi è ucciso. Fa priggioniero Corradino, e lo fa giustiziare nel mercato. Sotto al suo governo s'introducono gli abusi del governo chiesastico, e feudale. Decorò Napoli, ergendola in Metropoli del Regno. Separò il Tribunale del Grande Ammirante per miglior ordine dalla Vicaria al dir di Maradei *practic. observ.* 23. . Nel 1282. per una cospirazione del popolo malcontento perde la Sicilia colla strage di tutti li Francesi nel famoso vespro Siciliano; e li due Regni sono divisi; restando l'Isola di Sicilia a Pietro d' Aragona marito di Costanza figlia del Re Manfredi, ed il Regno di Napoli, e di Puglia a

1284. Carlo II. del suddetto Carlo I.

1309. Roberto suo figlio secondogenito a Caroberto.

1343. Giovanna I. figlia di Carlo Duca di Calabria nipote di Roberto. Fu la medesima data in isposa ad Andrea d' Ungheria assassinato in Aversa dai Principi del Sangue. Fu coronata nel 1351.

1382. Carlo III. di Durazzo cognominato della pace, cugino di Giovanna, succede

non

non ostante, che avesse Ella adottato Luigi Duca di Angiò contendente.

1386. Ladislao figlio, ed erede di Carlo III. in disputa con Luigi, non avendo figli cede il Regno a

1414. Giovanna II. di lui Sorella. Fu Coronata nel 1419.. In difetto di figli adotta Alfonso di Aragona, e Luigi d'Angiò, lasciando una perpetua discordia tralla Francia, e la Spagna pel godimento di questo Regno. Succede nientedimeno.

1435. Alfonso d'Aragona Re di Sicilia discendente del Re Manfredi, per mezzo di Costanza riunisce il Regno di Puglia, che comincia ora a chiamarsi Regno di Napoli. Viene amato per le sue rare qualità dai popoli dei due Regni, li quali colla sua morte tornano a dividersi, restando a Giovanni suo fratello la Sicilia, e questo Reame a

1458. Ferdinando I. di costui figlio naturale, che fu gran Sovrano, e superato avendo Giovanni d'Angiò lasciò erede.

1494. Alfonso II. suo figlio, che nei contrasti con Carlo Re di Francia rinunzia il Reame a

1495. Ferdinando II. suo figlio.

1496. Federico II. suo Zio Duca di Altamura succede qual figlio di Ferdinando I.

1503. Ferdinando il Cattolico Re di Sicilia, e

di Aragona contrasta questo Regno a Federico II. Ne lo discaccia, e se lo divide con Ludovico XII. Re di Francia, ritenendo egli la Puglia, la Calabria, la Basilicata; e cedendo al Re di Francia l'Apruzzo, e Terra di Lafinchè discacciati li Francesi, se ne rese assoluto padrone; e di questi due Regni di Sicilia ne fe due Provincie della Monarchia di Spagna. Lascia a se erede

1516. Giovanna III. sua figlia moglie di Filippo Arciduca d' Austria.

1516. Carlo di lei figlio IV. Re di Napoli e V. Imperatore per la morte di sua madre governa solo; unendosi alla Real Casa di Absbourg li dominj di Spagna per la morte di Ferdinando il Cattolico suo avo. Egli fissò l' autorità, e privilegj del Grande Ammirante in 36. capi (1).

1556. Filippo suo figlio II. di Spagna, e I. delle Sicilie.

1598. Filippo suo figlio III. di Spagna, e II. delle Sicilie.

1621. Filippo suo figlio IV. di Spagna, e III. delle Sicilie.

1665. Carlo II. di Spagna V. di Napoli, e III. di Sicilia. 1700.

---

(1) Si riportano da Sorge *Op. omnia tom. VIII. cap.* 3.

1700. Filippo V. Re di Spagna IV. delle Sicilie nipote di Maria Tereſa ſorella a Carlo II.

1707. Carlo VI. d' Auſtria Imperatore, e V. di Napoli. Gli viene interrotto il poſſeſſo da

1734. Carlo Borbone colle armi di Filippo V. ſuo padre ricupera le due Sicilie, e gli vengono cedute da ſuo padre. Riordina il Regno con provide, e buone leggi a dì 7. Agoſto 1750. con diſpaccio diretto alla Regia Camera dichiarò alla ſua Corona devoluto l' Uffizio di Grande Ammirante, e nel confirmare l' autorità, privileggj, e giurisdizione predette volle, che tale Uffizio e Dignità ſi eſerciti in nome di S.M. (1). Pria di riſalire sul trono di Spagna rinunziò queſto Reame a

1759. Ferdinando IV. di Puglia, e III. di Sicilia ſuo figlio e noſtro padrone, che regna con gloria. Le ſue eroiche virtù, la ſua Clemenza, la ſua Religione formano la compiacenza de' ſuoi fedeli Vaſſalli, lo ſtupore degli eſteri, la felicità dei Popoli. Opportunamente accenneremo le ſue provvida leggi. Nel 1783. pel buon governo unì in uno li Tri-

(1) Raccolta di diſpacci *part. 2. tom. 1. pag.* 548.

Tribunali dell' Ammiragliato e Conſo-
lato, che ſi reggono in nome di S.M.,
che mi ha fatto la grazia eliggermi
ſuo vice Ammirante, e Conſole ſopra
parte del littorale dell' Adriatico (1)
la prima volta con venerato diſpaccio
de' 23. Marzo 1790.. S. M. benigna-
mente accolſe alcuni ſervizj, il di lui
generoſo animo non isdegnerà nel de-
corſo di queſt'opera di pubblica utilità
rilevare anche l'altro, che può riſultare
facendoſi rivivere un tale Officio, ed
incoraggiarlo con nuovo piano.

CA-

(1) *Galanti tom.* 1. *Sorge l. cit. Tavole cit.*

CAPITOLO VII.

Origine dell' Italia. Antichità delle Città delle Provincie sopra le Città Greche. Piccole Repubbliche de' Sanniti, e de' nostri Apruzzesi. Le continue scorrerie dei Pirati Saraceni fece abbandonare le Città sul littorale, ed edificarvi le altre sulli Monti, e nelle boscaglie. Estensione dell' Italia. Li diversi dominatori di essa introdussero varie Civili usanze.

Resta da sapersi, come questo nostro Regno di Napoli formò da principio la più bella parte meridionale dell' Italia, la cui antichità al dir di Vico nella sua Filologia (1) risale sopra a quella della Greca, a motivo che li potenti Egiziani vi avevano spedite per mare le loro Colonie, spezialmente sul littorale. Le favole istesse greche ne danno la migliore dimostrazione tra gli errori di Ulisse, tralle voci di Scilla, e Cariddi, de' Ciclopi, delle sirene, di Circe, di Averno, e di tanti altri Emblemi, li quali non ci lasciano dubitare, che prima de' tempi del celebre Omero vi erano in Italia rinomatissime Città coi loro rispettivi territorj, e proprietarj Cittadini, e che sotto queste voci di sirene intesero le delizie di queste nostre Provincie. Di più la superiorità del Regno degli Etrusci all' al-

tro

(1) *P. m.* 89.

tro di Sparta, e della picciol' Atene, la celebre Sibilla di Cuma Città fondata dagli Egizj ne conferma la tradizione; *Et dum Athenæ, & Spartanæ Urbes erant, in Italia opulentissimum Ethruscorum Regnum florebat* (1). *Et quod Danaus Egyptius, ut ipsi Græci memorant, argivo Regno Inachides spoliat Egyptos, circa illa tempora in Ethruriam Coloniam descendisse necesse est, quæ jam potentissima trat sub Tullo, ut Romana Historia de bello in Albanos narrat*. Samuele Coccei per altro sotto nome di Città si figurò l' idea di un' adunanza delle antiche famiglie sparse in virtù di un patto sociale, che non potette farsi da tutte per formare una Città Universale, come si fece fral numero di quelle, che si potettero unire nelle Città civili, nelle Repubbliche, o nei Regni sotto il Regolo della maggiore felicità. Da quì nacque, che niuna famiglia andava esente dalle leggi comuni, nè si troverà Nazione senza Impero, e che non sia stata fondata sulla base delle nozze, e della Religione. Se ogni famiglia per sociarsi dovett' esser spinta dal bisogno di meglio conservarsi, non è improbabile, che li Fenici rapiti dall' Amenità dell' Italia avessero fatte dell' emigrazioni per meglio stabilirvisi. Diodoro Siculo dai Fenici medesimi fa derivare gl' Italiani (2), e da que' primi famosi commercianti fondatori di altre Colonie, uniformemente a ciocchè scris-

(1) *In Synop. Ital. Idem.*
(2) *Lib. 15.*

scrisse Strabone (1). Le nostre Provincie erano li Popoli li più ricchi, e popolati. Si contavano in esse 12000. abitanti, sicchè la decadenza si ripete, allorchè furono sottoposte ai Romani, e questi poi furono oppressi dai Barbari (2).

Li Sanniti secondo Montesquieu nel suo spirito delle leggi formavano una picciola Repubblica, e gli Apruzzesi nostri discendenti li giudica dei Lacedomoni (3). Li Greci per altro vennero in Italia assai più tardi. Il termine *Aborigenes* famoso in antichità per dinotare li primi abitanti vagabondi fissati in una contrada, fu un nome proprio dato ad un Popolo d' Italia, che abitava il Lazio oggi Romagna, chiamati latini dopo la loro unione con Enea e colli Trojani, detti prima Aborigeni secondo S. Geronimo per essere *absque origine*, dopo al diluvio, quando ivi approdati finirono di errare, ed essere vagabondi secondo Aurelio Vittore, e Festo (4), benchè altri li credono originali abitanti ivi stabiliti dopo la dispersione da Saturno, e da Cam, e li primi Arcadi portat' in Italia sotto la condotta di Oenotrio, di Evandro ec.

Il più profondo filologo de' nostri tempi io di-

---

(1) *Lib.* 2. *&* 3.

(2) Saggio sopra la Storia de' primi abitatori d' Italia *cap.* 9. §. 1. *Galante descr. delle Sicilie* §. 10. *t.* 1.

(3) *Cap.* 6. *lib.* 7. *ibid. p.* 233. *m.*

(4) *Chamb. V. Aborigeni.*

dico il famoso Mazzocchi, nei commenti sulle celebri tavole, e sull'etimologie delle voci, dimostra, che queste Provincie del Regno di Napoli fossero state nella primitiva origine Orientali, tra per le iscrizioni, che vi si ravvisano, e le medaglie ritrovate con ignote lettere, che per le denominazion' istesse dei luoghi del Regno di Napoli, che si accostano all' Ebreo, Siriaco, o Caldeo idioma. Il medesimo vuole, che la venuta degli Orientali in queste Regioni fosse accaduta dopo l' età del condottiere Ebreo Giosuè, quando li primi Ceretei, o sieno Filistei fugati dalla Palestina vennero nell' Isola di Creta sulle foci dell' Arcipelago: poscia passati in queste contrade si fecero chiamare Messapj, Japigj, Peucezj: voci tutte dell' idioma Osco, che di lunga precede alla lingua de' Greci, li quali posteriormente vi edificarono Città, e Terre nei littorali del Ionio, dell' Adriatico, e del Tirreno. Ma nel secolo VIII. questi abitatori per le continue incursioni dei Saraceni abbandonarono li littorali, e fu la potentissima causa, per la quale si ricovrarono con più sicurezza nei luoghi più rimoti, più tetri, e meno comodi, e fin dentro le più dense selve, o nelle più cupe valli, e sulla cima de' monti, senza potersi perciò criticare della loro più cattiva scelta, e degli attual' incomodi, che non ebbero sul littorale abbandonato (1). Ri-
fe-

(1) Annali di Napoli del Grimaldi *Epoc.* 2. *t.* 4. *p.* 119.

ferisce più l'anzidetto Mazzocchi in sostegno della sua ragionatissima opinione l' autorità di Erodoro (1), di Strabone, di Giuseppe Ebreo, di Saliano (2), di Solito (3), e di altri classici Dottori. La profondissima critica, la rara erudizione del detto Mazzocchi a giudizio di tutti merita il maggior credito, che il parere di Giovanni Villani, il quale nella sua storia (4) ci fa vedere Noè pasſato in Italia, e Giano Popolatore di queste Regioni. Possono, e debbono consultarsi in questo particolare il *Bochart lib.* 1. *cap.* 3., e lo stesso Mazzocchi sulle tavole Eraclensi *coll.* 4. *not.* 88.

L'Italia di cui favellasi non fu estesa come oggi s' intende. Il citato Mazzocchi nel prodimo (5) ne fa una bellissima descrizione. La di lei latitudine, e longitudine era più ristretta. Non comprendeva la Magna Grecia, il Principato di Taranto, la Japigia, e si facea terminare al fiume Lao, confine oggi dei Bruzj, e principio della Basilicata: qual fiume passa per mezzo della Città di Laino, che le dà il nome, Padria del famoso Giureconsulto Maradei, e Marchesato

---

(1) *Lib.* 7. *n.* 7. *&* *lib.* 1. *cap.* 7.

(2) *Tom.* 1. *an. Mundi* 193.

(3) *In urbe Reg.*

(4) *Lib.* 1. *cap.* 5.

(5) *Lib.*6. *Vedi la diss.*2. *del Murat. Antich. Ital.*

to della Famiglia de Cardenas. Questa famiglia è una delle più nobili, e potenti di Spagna, ove possedeva il Ducato di Mecheda, e poi coi nobilissimi Avalos, Quequara, e Cavaniglia fu essa da Alfonso di Aragona trapiantata in Napoli, conducendo Alfonso de Cardenas figlio di D. Ferdinando Principe del S. R. Imp. e Grande di Spagna, e di D. Emanuella della Real Casa di Castiglia, destinandolo Consigliere a latere, ed Ajo dell'Infante, e concedendogli le terre di Trajetto, Castelforte, e Svio. Carlo V. creò l'altro Alfonso de Cardenas grande di Spagna, facendolo covrire in Bologna, ove egli si coronò, ed in Napoli nel 1594. quando entrò, lo dichiarò Marchese di Laino. Unico rampollo di questa sì illustre famiglia è la Principessa D. Maria Giuseppe figlia dell'attual Signor Conte dell' Acerra, Marchese di Laino, e di Pisticj &c. D. Ferdinando de Cardenas, che succedette al suo padre Alfonso Cavaliere del Toson d'oro, il quale traeva l'origine di sua famiglia dai Re Goti, e Visigoti, e dal sangue istesso di S. Erminegildo prigioniere in Cordua, e martirizzato per sostenere li dommi della S. Fede (1). L' Italia dun-

(1) Carlo Lellis. Lopez nel Nobiliario di Spagna, *Gioja Poesis sacra in præfat. Summonte p. 4.* Altimari, Elio Marchese, Pacicchelli Regno di Napoli in prospettiva, Campanile famiglie Nobili, Giannone storia delle leggi *lib.26. e seq.* ed altri.

dunque per ritornare al luogo , d' onde partiſſimo, dal fiume Lao ſi ſpaziava più ſopra nella parte oppoſta fino a Metaponto, coſicchè l'antica Italia racchiudeva il ſolo iſtmo della peniſola a forma di uno ſtivale troncato fra detti termini, come un ſimbolo dell'Italia detta anche Oenotria, di cui fa pur parola Ariſtotile nel capitolo decimo della ſua politica. Queſti aſſegna per i di lei termini il golfo di Squillace, e l' altro di S.Eufemia, benchè ai tempi di Pittagora comprendeſſe li Liguri, li Volsci, li Latini, li Campani, li Sanniti, li Lucani, li Jappiggi, li Dauni, gli Umbri, li Tirreni, e finanche li Veneziani dell'Iſtria. Il prelodato Mr. Bochart riſponde a tutti li dotti , li quali preteſero d' aver Enea trasportato sugli omeri il ſuo padre Anchiſe colla famiglia in Italia, come prima di Strabone ſuppoſe il Poeta Agatille con altri ſcrittori inteſi a dare l' onore ai Greci in qualità di fondatori. Noi non ſaremo nè per condannare, nè per ſoſtener tale origine. Si vuole che Enea aveſſe conſacrato il porto di Miſeno, il capo di Palinuro, l' Iſola di Procida, che anzi la torre di S. Lorenzo. Non ſi puote però negare che nell' arrivo de' Trojani vi erano in Italia gli Aborigeni creduti Siculi, o Lazj. L' Italia prima della venuta di Ercole fu così cognominata da Italo Re di Sicilia diſcendente di Oenotrio, il quale continuava a dominarla. Ariſtotile iſteſſo nel libro ſettimo della Politica parla di Oenotrio Arcadio figlio di Licaon, dipingendolo come un

ſel-

selvaggio, e d'Italo come colui, che istituì il governo civile; ma è più probabile, che nè l'uno, nè l'altro sia quindi venuto dalla Grecia, come non ci venne neppur Ercole per civilizzarci, essendo piuttosto uomini formati dall'imaginazione e coll'istesso fuoco vestiti dei più belli caratteri, di cui la favola vuol'arrichire tutti li Legislatori delle Nazioni a similitudine di Saturno, di Ercole &c.; prima l'Italia perciò fu detta Saturnia, ed anche Ausonia da Auson figlio di Ulisse, e di Calipso, ed Hesperia da Hespro discacciato dal fratello Arlas di Africa (1).

A ragione dunque conchiude Mr. de Beaumarchais (2) nelle note sulla storia della fondazione di Roma *par le P. C. E. P.* che gli Autori antichi sono così oscuri sulla fondazione dell'Italia, che non ci permettono sapere la verità. Il Macchiavelli nel primo libro della sua storia è di avviso, che tutti gli accennati cambiamenti sulli Dominj nella decadenza del Rom. Imp. portarono nell'Italia sensibili mutazioni in tutte le cose senza eccettuarne li nomi, la favella, e le civili usanze: dimodocchè come si estesero li dominj, così parimenti si estesero sull' Italia li di lei confini, ed alcune Provincie divennero in appresso Regn'indipendenti, ne'quali regnarono differenti usi, e più varj governi. Contentiamoci del presente ristretto, per conoscere con maggior

(1) *Gregor. Leti Ital. Reg. p.1. lib.2. p.55.*
(2) *Histoire de fondation de Rome t. 1.*

gior lume li rapporti all'attuale ſituazione di queſte noſtre Provincie del Regno di Napoli, potendoſi più diffuſamente ricavare da Filippo Cluerio, Leandro, Alberti, Bretzio, Camillo Pellegrini, dal Febonto nell' iſtoria de' Marſi, dal Paciucchelli nei ſuoi tre tomi del Regno di Napoli in prospettiva, dal Summonte, dal Giannone, dal Conſ. Gregorio Grimaldi, e dal Marcheſe D. Franceſco Antonio Grimaldi nei ſuoi annali.

CAPITOLO VIII.

Per fino a quando le Città delle Provincie del Regno di Napoli ſi governarono in forma di Repubbliche coi loro Magiſtrati.

DAta così una idea generale, e compendioſa delle Provincie di queſto Regno di Napoli, e dei Sovrani leggittimi, ſi viene a comprendere, come, e quando eſſe Provincie ceſſarono di governars' indipendentemente in forma di tante Repubbliche o di Signorie, maſſimamente quelle, che ubbidirono più durevolmente agl' Imperatori Greci, ove l' infeudazione poſteriormente introdotta non vi ebbe la ſua preſa, benchè li Conti, e Duchi Imperiali oſtentaſſero la dignità ſoltanto conceduta loro nelle Città, le quali godevano della loro libertà, e preminenza, leggendoſi, che eſſe trattavano la pace, e deliberavano

la guerra fino nell'ottavo secolo a loro piacere, senza farne consapevole l'Imperatore, ed aspettavano gli oracoli, avendosene di questi un' ombra di dipendenza (1). Fu in principio un punto essenziale del dritto pubblico che ognuno fosse giudicato da' suoi pari, o da' suoi eguali. Le Centurie di Francia suddivise in Decurie, ed in distretti meno numerosi ce ne somministrano un bell' esempio. Li capi Centurioni giudicavano le cause picciole, il Conte eletto era il Giudice in ogni Provincia, e prendeva per Assessori li Schiavini eletti dal popolo (2). Montesquiù nell' anzidetto Spirito delle Leggi (3), Felino Marino Freccia nel trattato de' suffeudi, ed il Giangiovine *nella fortuna de' Tarantini*. Il Villani pure nella sua storia (4) è di avviso, che l' estenzione delle riserve di Papa Giovanni II. prese il suo ingrandimento a motivo della debolezza delle Provincie d'Italia, divise allora in tante Repubblice, e Dinastie, le quali si laceravano fra di loro. Altri autori citati dal nostro Capece Latro (5) concordemente attestano questa verità da noi altravolta dilucidata nell' Apo-

(1) *Grimaldi Annal. di Nap. Epoc.* 4. *t.* 6. *p.* 143. *n.* 216.

(2) *Mil. Storia filosof. modernà t.* 1. *p.* 294.

(3) *Lib.*7. *cap.* 16.

(4) *Lib.* 1. *cap.* 20.

(5) *Decis.* 193. *Felin. Epith. R. ex Corn. Longobar.*

Apologia del Regio Patronato sulla Badia di S. Vito, e di altre del Regno, già devolute. Piace recare in mezzo li sensi del Signor Montesquiù: *Che gli antichi non conoscevano un governo fondato sopra un corpo di Nobiltà, e molto meno sopra un corpo legislativo formato dai rappresentanti di una Nazione. Le Repubbliche di Grecia, e d'Italia avevano ciaschedune il loro governo, adunavano li loro Cittadini dentro le loro muraglie, e prima, che li Romani avesser'ingojato tutte le Repubbliche, non vi era quasi alcun Re in parte alcuna, sia in Italia, che altrove. Erano piccioli Popoli, e picciole Repubbliche. L'Affrica istessa era sottomessa ad una grande, l'Asia minore era occupata dalle Colònie Greche, ed era necessario andare fino in Persia per cercare il governo di un solo* (1). Questa dottrina vale molto a dimostrare, che alcune Città delle nostre Provincie si governarono un tempo in forma di Repubbliche. Al presente appena si trova una vera Repubblica, che simigliasse quella di Atene, di Sparta, di Roma, o di Cartagine. Si dice, che l'Olanda si ci approssimasse.

Riserbandoci di parlare altrove della Monarchia, come uno de' primi, e migliori governi, quando non degenerasse in un Orientale dispotismo, per ritornare al caso, importa sapere, che nell'anno di G. C. le commercianti Repubblichette di Amalfi, Sorrento, Gaeta, Napoli, non solo fiorirono pel gran lucro, che ritrassero

 dal

(1) *Cap.* 8. *lib.* 2.

dal negozio marittimo, ma anche per la potenza nel resistere a' barbari incursori Saraceni (1). Come tra gli Ebrei vi fu Mosè, Mercurio Trismegisto tra gli Egiziani, Italo sugli Oenotrj, Foreneo ne' Greci, Zamolsi fralli Geti, Teseo, e Solone fragli Ateniesi, Zoroastre ne' Baſtrj, Caronda de' Cappadoci, Falca de' Cartaginesi, Fidane de' Corinti, Minos de' Cretesi, così leggiamo Pittagora aver fatte le leggi a' Cotroni; e per molte Città della nostra Magna Grecia, come altresì Parmenide, e Zenone di Elea nella Lucania pel buon regolamento di queste Repubbliche, nelle quali ancora si trovano le altre leggi disposte da Caronda per la Città di Reggio, e d' Archita per Taranto a similitudine delle altre mentovate da Ligurco per li Lacedemoni (2).

Moltissime Città in fatti di queste Provincie, quand' erano soggette all' Imperatori usavano il nome di *Comunità*. Aveano li loro Magistrati, e le rendite proprie, e continuarono ad esserle sotto li Re, e li Principi col nome di Corpo col possesso de' beni nel recinto distribuiti fralli Cittadini proprietarj, annessi però alle gabelle per soddisfarsi li pesi fiscali. Li Nobili di esse comunità regolavano il comune a nome di tutto il popolo coll'aggiunta di alcuni Giureconsulti, li quali erano più atti a dare col loro parere il peso alle proprie determinazioni. Sotto gl'

(1) *Annal. di Nap. Epoc.* 2. *t.* 5. *p.* 348.
(2) *Cham. d. v. Legislatorem.*

gl'Imperatori medesimi le dette comunità ebbero li proprj Magistrati, Pretori, e Presidenti, e fin'ora conservarono una spezie di Repubbliche, alcune chiamate Municipj, altre Colonie, altre Collegiate, ed ognuna aveva il suo Senato, li Duumviri, gli Edili, Questori, Censori, Curatori, e Prefetti *juri dicundo*. Quindi nel governarsi elleno a forma di Repubbliche impiegavano le loro entrate nel riattamento delle mura, dei ponti, Teatri, Templi, e degli altri pubblici Edifizj. Le leggi 1. del *tit. X.* 2. *eod. Cod. Theod.* la 5. di Arcadio, ed Onorio, la 18. del *l. XV.* ripetite nel *tit.* 8. *lib.* 50. con tutto quello si trova scritto dal Sigonio, dal Gotofiedo, dal Cujacio rendono troppo chiaro, ed incontrastabile questo destino delle comunità, il quale continuò sotto li Re Longobardi, e Franchi, quando si fa menzione di Repubbliche; *e mentre che Roma non dominò, che nell'Italia, li popoli furono governati come confederati, e si seguiva la legge di ciascuna Repubblica*, restiamo avvisati dal Muratori (1), e dal citato Montesquiù (2). Sotto il governo de' Goti celebri furono ancora le *Assemblee* de' Stati del Regno tenute annualmente, di cui dopo non vi rimase, che l'ombra, e soltanto ritennero l'antico potere nella Svezia, in Inghilterra, e nella Polonia (3). Consimili prerogative godet-

 tero

(1) *Antic. Ital. diss.* 18., *e* 45.

(2) *Lib.* 1. *c.*19.

(3) *Chamb. e Murat. cit. diss.* 45.

tero nell'anno 983., e da' tempi di Ottone III. l'elezione de' Conti passò alle Città, massime in tempo di Errico III. ripigliando li proprj Magistrati. Anzi leggesi, che le Città d'Italia nel secolo XII. ripigliarono la forma, e regolamento di Repubbliche, quando troviamo, che creavano li Magistrati, e fecero le loro confederazioni, le guerre, la pace, restando così molto indebolita l'autorità dell'Imperatore (4), e dette Repubbliche cessarono di essere tali, quando si elessero quei Principi, e Sovrani, di cui ne presentassimo dietro un ristretto catalogo, e quando da mano in mano si conobbe dalle popolazioni più sacro, ed inviolabile il deposito di tutta l'autorità presso di un solo, e si sperimentò meglio adattato alla pubblica felicità il governo dipendente dai cenni di un Re, e Padre di tutti, come si esaminerà opportunamente nelli seguenti Capitoli.

(4) *Sigon. de Reg. Ital. lib. X. Murator. citat. diss.* 45.

CAPITOLO IX.

Le Provincie, che formano il Regno di Napoli conservarono illibatamente la fede in G.C., ed alla vera Religione. Ebbero un attaccamento ſtraordinario ai di lei Miniſtri, e divoti furono dei Preti, e dei Frati introdottiviſi; donde ne deriva la gran moltitudine dei Veſcovati, e la dovizia degl' innumerabili Conventi, e Badie, che vi eſiſtono.

RESta pel noſtro ulteriore diſegno da rifletterſi che queſte Provintie a diſpetto di tante vicende ſortite dalli diverſi Dominatori, in mezzo a tanti differenti coſtumi dei vincitori, o laſciativiſi dai vinti, ſi mantennero Criſtiane, conſervando geloſamente la purità dei dommi della noſtra vera, unica, ſanta Religione Cattolica Romana, con un attaccamento ſtraordinario alla Chieſa, alli Vicarj legittimi di G. C., e dei ſacri Miniſtri, ed in preferenza degli altri Popoli aborrivano la resia, la quale non vi ha potuto mai piantare il ſuo velenoſo ſeme. Li Longobardi quivi penetrati lungi d'introdurre, come Dominanti, gli Errori di Ario, li depoſero, e deteſtarono mirabilmente, accomodandoſi alla vera noſtra credenza, coſicchè divennero eſſi anche Cattolici Romani (1). E' tradizione paſſata da padre

(1) *Annal. di Nup. Epoc.* 2. *t.* 4. *e* 5.

dre in figlio, che gli abitatori di queste Provincie al comparire in esse l'Apostolo S. Pietro nel viaggio per Roma (1) negarono presto il culto alli falsi Numi, abbracciarono il Cristianesimo, e si gloriano oggidì d'averlo conservato illibato per tanti secoli; a tal'effetto, come sono stati sempre liberi per divina grazia dalla peste dell'eresia, si sono sempre opposti allo stabilimento del tremendo Tribunale del *Santofficio*, la cui origine è dovuta al Papa Innocenzo III. E sebbene si fosse cercato introdurlo per inquirere sulle false dottrine, che in sospetto si potessero comunicare dagli Oltramontani, sempre dagli amorosi Sovrani si è resistito, conservando al nostro Regno la libertà. Sotto Carlo V. in occasione delle false dottrine di Lutero, e di Zuinglio, perchè si volle introdurre in Napoli, quand'era Vicerè D. Pietro di Toledo, si sollevò il Popolo, che ne riportò un clementissimo perdono. Finalmente il Gran Carlo Borbone col suo dispaccio in data de'29. Decembre 1746. vi pose un'intiera abolizione, dalla quale nasce la deputazione contro detto Tribunale (2).

E' facile da tuttocciò a concepirsi il grande rispetto portato dalli nostri Provinciali inverso de'Sacri Ministri, e dei non pochi Vescovi, che in sopra di ogni altro Regno in queste Provincie

(1) *Sanson. Geograf. Sacra de itin. S. Petri.*

(2) *In diz. Cham. Ediz. Napol. verb. Santofficio innot.*

cie vi fissarono le Sedi, e le Cattedre contandosi oggi, senza le abolite, 134. Vescovati, ed Arcivescovati oltre di altri trenta, che presiedono, come ordinarj in altre Chiese, e di 217. e più Badie, ed innumerevoli legati pii, che passano sotto titolo di benefizj Chiesiastici di collazioni del Vescovo. E' cosa certa, che Costantino Imperatore col suo Editto dopo aver renduto leciti li Collegj Chiesiastici aperti di suo permesso, diede anche licenze a tutti li suoi sudditi di potere lasciare nei testamenti la propria roba, spezialmente a pro della Chiesa di Roma (1) ed anche appropriò alle Chiese li beni di coloro, li quali avevano sofferto il martirio. Le di lui prime cure furono di provvedere alla indigenza del Clero a spese dell'Erario (2), e di ordinare a favore delle Chiese la restituzione dei beni occupati dal fisco (3), benchè vi contraddica Zosimo (4): le quali leggi furono la sorgente dei tesori temporali della Chiesa, e de' posteriori disordini, che per abuso si videro fra gli Ecclesiastici, dei quali se ne dolse il Naziazeno. *Epist.* 8. *apud Thomas. Vet. & Nov. Eccl. discipl. part.* 3. *l.* 1. *c.* 4.

Cresciute in tal modo le ricchezze delle Chiese nel breve giro di circa settant'anni si vide

---

(1) *L.* 4. *C. Thod. tit. de Episcop. & Cler. & l.* 1. *Cod. de Sacros. Eccles.*

(2) *Theod. Hist. Eccles. lib.* 1. *c.* 2.

(3) *Euseb. in ejus vita lib.* 2. *c.* 39.

(4) *Cot. R. S. t.* 2.

de nella necessità Teodosio il grande di proibire dopo alle Diaconesse, perchè più non facessero lasciti alli Monaci, ed ai Chierici in qualunque maniera (1). Nacquero posteriormente le doglianze dei S. Padri nel vedere per tali ricchezze deviati gli Ecclesiastici dal canone della loro professione. S. Ambrogio ne mostra il suo disgusto (2) S. Girolamo non ebbe ribrezzo scrivere: *Nec de lege conqueror, sed doleo, cur hanc legem meruimus.* Dopo Valentiniano Imperatore Federico II. anche nostro Sovrano veggendo impoveriti li sudditi ad imitazione delle leggi del primo proibì a ragion veduta gli acquisti progressivi alle Chiese, sopratutto in tempo, che le volontarie decime loro offerte, cominciarono a pretendersi per debito (3).

Tuttavolta li nostri Provinciali furono all' estremo divoti dell'abito Clericale, e dello Anolo dei Monaci, e de' Frati, li quali per tale costante inclinazione si diedero da fare, piantando Monasteri, ed erigendo Conventi, li quali si veggono edificati con straricche doti in ogni Città, Terra, e Casale del Regno, e forse la maggior parte senza il necessario assenso emanato dal Trono per negligenza dei Maggistrati nel non garantire

(1) *L. 27. C. Theodos. eod. tit. Somoz. lib. 7. Novel. Marcian. de Testam. Cler. L. ultim.*

(2) *Ad rer. relat. Franc. dela Roye drit. Can. lib. 1. Giannon. tom. 1. lib. 2. §. 4. loc. cit.*

(3) Dispaccio de' 8. Agosto 1771. de' 10. Febrajo 1771 in Gatta.

tire gl'imprescrittibili dritti della Sovranità conservati fin dai primitivi tempi della Chiesa, e riconosciuti da Ulpiano in *L. 9. de verb. signif. sciendum est tunc locum publicum sacrum fieri, cum Princeps eum dedicavit*, in concordanza del Canone *X. c. 18. q. 2. Roye Proleg. ad tit. de Jur. Patron.* (1). Onde ben presto ogni Religione introdottavisi disputava le preminenze del di lei particolar'istituto sopra delle altre a titolo di più rigoros' osservanza, o di un miglior metodo, come salvare le anime de' credenti. Quindi li Provinciali presi da tale spirito di effervescente devozione, e commossi tralle tenebre dell'ignoranza dalle frequent' insinuazioni de' Frati, e dei Preti (presso de' quali era custodita la dottrina) divennero quasi entusiasti, e fecero a gara per ispogliarsi della proprietà de' loro beni, donandoli alle Chiese ora per atto fra vivi e più frequentemente per atti di ultima volontà alle Chiese, ed alli Monasterj col mezzo delle prediche, colle quali si assicurava, *che colui il quale donava alla Chiesa, redimeva l'anima sua*. Ci sovvenga fra tanti esempj, come si eresse il celebre ricchissimo Monistero di Montecasino fondato da S. Domenico di Nurcia, l'altro del Venerabile Libertini nostro Sannita, nei quali si riposero infinite ricchezze, che furono l'invidia dei Franchi, li quali circa l'anno 554. unitisi agli Alemanni, e Goti die-

(1) Dispaccio de' 10. Febrajo 1772. diretto a Caporuota Paoletti.

diedero il facco nel Sannio, e nella Campania difcacciandone di nuovo li Greci. Non fi finirebbe mai, fe fi voleffe gettare la vifta fopra tanti altri Santuarj, e Monafterj fparfi nelle Provincie.

Ecco, come fi videro ben prefto arricchite le menfe dei noftri Vefcovi, ed Arcivefcovi, li quali oggi percepifcono chi venti, chi dieci, e nelle Diocefi più povere almeno docati tremila: effendofi calcolate le rendite di tutti li Vefcovati, e Badie del Regno per un milione novecento trentuno mila docati (1): benchè Roma fopra tutte le Chiefe ebbe fempre le maggiori ricchezze, e li più opulenti patrimonj (2). Ciò pofto fi conofce non aver troppo ragione Gregorio Leti (3), il quale confondendo gli effetti colla caufa, attribuifce al difegno dei S. Padri la gran moltitudine dei Vefcovi, ed Arcivefcovi del noftro Regno; giugnendo a dire, che fenza l'aderimento di quelli non poteva il S. Concilio di Trento conchiudere fulli voti della Corte Romana; poicchè tali difegni farebbero abortiti, fe in origine più antica la ftraordinaria preceduta divozione dei noftri Provinciali non aveffe cagionato la gran moltitudine dei Vefcovati, e Badìe colle opportune doti.

Le

(1) *Galanti defcriz. delle Sicil. t. 1. Salvian. lib. 2. e 5. adverf. Arat.*

(2) *Ammir. opuf. di S. 7.*

(3) *Ital. Regnant. part. 1. lib. 3.*

Le decretali dei S. P. posteriormente emanate convertirono in debito le volontarie oblazioni dei fedeli, e quindi la loro Sede si rese ricchissima sopra tutte le altre dei Vescovi, maggiormente sotto li Re Longobardi, Normanni, ed Angioini; onde la Chiesa Romana per tante donazioni ebbe patrimonj in Italia, in Benevento, in Napoli, in Salerno, nella Lucania, e nella Calabria: per l'istessa causa potenti divennero le Parrocchie, straricchi li Collegj, comodissimi li Capitoli, e li Conventi, sicchè le prime rendite poste a calcolo coi frutti di questi ultimi nel Regno ascendono a ducati 9., 007., 390. a fede dell'accuratissimo Signor Galante (1).

Le ricche Badie prima sconosciute nella loro primitiva fondazione oggi con Real dispaccio diretto alla R. C. in data de' 22. Giugno 1785. per ogni buon'effetto vengono esaminate, e poi registrate anche nel notiziario di Corte; come altresì tutte le Cappellanie laicali, o Monasteri soppressi, li quali in difetto degli eredi de' fondatori a ragion veduta si devolvono alla Regal Corona, o per altra mancanza di legittimi requisiti a costituire li veri benefizj chiesiastici di collazione de' Vescovi, come in Novembre prossimo scorso dell' anno 1788. furono dichiarate di Regio Patronato le Badìe di S. Vito di Polignano, di S. Maria di Galaso, e S. Vito del Pizzo di Taranto, e dopo la Badìa di S. Angiolo sotto

(1) *Loc. cit. t. 1. pag.* 328.

to Fajano in ſeguela dell' Apologia da noi pubblicata dei dritti di S. M., ove ſe ne comprendono altre, che ſi aſpettano l' iſteſſa ſorte (1). Molt' altre Badìe ſono tuttavia incognite, e dovrebbe darſi lo ſtimolo almeno ai riſpettivi Cittadini delle dodici Provincie per divolgarne le notizie, e diſſipelirle dalla invaſione.

CAPITOLO X.

Importanza di diramarſi gli uffizj ſubalterni al Supremo Conſiglio delle Regali Finanze per meglio aſſicurarſi queſte, dilatarſi il Commercio, e provvederſi alla pubblica utilità. Si producono alcuni eſempj.

LE Regali Finanze ormai rigenerate nel noſtro Regno dal nuovo aſpetto, e miglior ordine, che loro ſi è dato, e poco fa riordinate colla Sovrintendenza dei tre Eccellentiſſimi Segretarj di Stato il Marcheſe D. Domenico Caracciolo lo ſplendore de' Magnati, il Marcheſe D. Carlo de Marco lo ſpecchio della giuſtizia e della prudenza, il decoro della Salentina Provincia, il Cavalier D. Giovanni Acton gran politico, e braviſſimo Generale colla direzione del Signor Conſigliere Preſidente D. Ferdinando Corradino ſucceſſore meritiſſimo al fu Conſigliere D. Nic-

(1) Diſpaccio de' 18. Marzo 1780. diretto a Monſignor di Taranto.

Niccolò Vespoli (nostro maestro d' eterna ricordanza), ed in unione dei Signori Consiglieri Principe di Migliano , D. Filippo Mazzocchi , e de' più saputi Assessori Consiglieri Galiani , Marchese D. Giuseppe Palmieri , Presidente d' Ajello &c. amati dai popoli, e più rinomati nella Repubblica Letteraria , il Supremo Consiglio delle Finanze, dissimo composto di personaggi così savj, ed illuminati, avendo un oggetto così vasto sull' Azienda Reale ; quantunque tenga aperto gli occhi , non può dalla Capitale vedere tutti li dritti del Sovrano in quella distanza , in cui sono sparsi nelle Provincie .

In queste si desidererebbero a tal' uopo li Tribunali dipendenti composti dai più meritevoli Provinciali , li qual' intesi del gran disegno avessero l' obbligo di adattarlo colle particolari cognizioni nelle Provincie , conferendo tali subalterni fra di loro, e poi riferendo tutto al Supremo Consiglio . Li Vescovi oltre dei Vicarj generali tengono tanti Vicarj foranei in ogni luogo della Diocesi pel miglior regolamento .

Or se il gran disegno del Supremo Consiglio, e le sue leggi fondamentali appena si sanno dalli Provinciali , come potranno questi attuarsi in servizio del comun padrone ? Se a questi manca di più il Ministero, e la facoltà di promuovere le leggi statutarie , di visitare gli Archivj , li monumenti, se manca ancora la possibiltà di girare, di osservare con pazienza li rispettivi luoghi, li pubblici Collegj, e le private Costituzio-

 ni,

ni, come si potrà portare innanzi (ancorchè si voglia) il nobile disegno del Supremo Consiglio, che mira le rendite del Principe, la pubblica felicità, la revindicazione dei Regj dritti, l'accrescimento del Commercio, il miglioramento delle arti, e dell'agricoltura, che accrescono li tesori allo Stato, ed aumentano dall'altra parte le Regie Finanze? Di più le leggi nelle Provincie arrivano languide, gl' inveterati pregiudizj ne arrestano il corso, gli esecutori mancano, ed i mezzi come incoraggiarli non si apprestano.

Si cominciarono ad adoprare a bella posta le spedizioni di personaggi distinti in forma straordinaria, ma non sono state, che dispendiose, e poco felici, avend' Essi dovuto dipendere dai rapporti di coloro, che non sposavano lo zelo, od aveano meno conoscimento. Si sostituirono anni addietro li Regj Economi nelle sole Cattedrali, come un ramo di attinenza agl' interessi della Corona; e pure taluni di questi senza una più stabile ordinanza o per colpa, o per oscitanza tralasciarono benanche di sequestrare li legati pii vacanti; molto meno seppero le Cappellanie laicali, che si doveano distinguere da' veri Chiesastici beneficj confusamente, e con abuso conferiti dagli Ordinarj. Il monte frumentario eretto dalla clemenza di S. M., la Regal Camera di S. Chiara, e la Curia di Monsignor Cappellano Maggiore riconoscono o da' denuncianti, o dalla fatica di altri Soggetti di Provincia la reintegra fattasi alla Regia Corona di taluni Conventi soppressi.

Li

Li Miniſtri de' Tribunali di Provincia non vi preſiedono, che per compartire la giuſtizia a' litiganti, o per frenare li malvaggi sulle iſtanze dell' Avvocato Fiſcale. Gl' intereſſi dello Stato, del Commercio, gli avvantaggi dell'agricoltura, il ſuggerimento de'mezzi a proſperarla, ſono per eſſi oggetti accidentali per lo meno, e più veramente ſtranj al loro uffizio complicato bensì da altre cariche, e delegazioni. Il Percettore, che anche regge la ſua Corte, non attende, che a riſcuotere le rendite ſecondo furono ſituate, ed a lucrare il tanto per cento per ragion del pericolo, oltre di altri profitti per le dilazioni, che accorda alle Univerſità moroſe. Li Governatori, o Giudici locali molto meno attendono a queſt'oggetto pubblico. Li Sindici, Decurioni, e Caſſieri delle Univerſità non guardano, che alla ſolita economia locale, di cui vengono coll' annuale amminiſtrazione incaricati. Se in Napoli vi è ſtato il biſogno di erigerſi un Supremo Conſiglio, che prima ſi regolava dal ſolo Eccellentiſſimo Segretario di Azienda, per regolar meglio le Reali finanze di tutta la Monarchia, queſta eſtendendoſi fino agli ultimi confini del Regno, per qual ragione non dee l'anzidetto Supremo Conſiglio per mezzo de' Subalterni Provinciali perfezionare un tale importantiſſimo diſegno? Se li Miniſtri di giuſtizia ſono indiſpenſabilmente diramati per ogni luogo del Regno, perchè non diramarſi gli altri per l'economia, iſpezione, e vigilanza sulle Re-

gali finanze, e sugli altri oggetti della pubblica felicità? Sembrano adunque indispensabili quest' altri Subalterni, non solo per l'esecuzione immediata delle ordinanze di detto Supremo Consiglio, che per la reintegra di tante altre Badie di Regio Padronato, di tanti Monasteri soppressi, de' beni vacanti, di tanti feudi, ed uffizj devoluti, e per tanti altri bisogni dello Stato, e de' popoli, che in parte riscontreremo in quest' opera secondo si presenteranno li bisogni delle Provincie, ove si dovrebbero creare li fiscali della Corona per difendersi in tutte quelle parti, che non si sperano dalli Coggitori Fiscali delle Corti, e de' feudi. Non la grandezza del soggetto, non il gran numero delle idee ha trattenuto alcuni d'intraprendere tal gloriosa impresa, quanto l'indifferenza del pubblico per queste utili opere fomentata dagli antichi pregiudizj l'ha posto in silenzio.

Fra le leggi salutari del nostro Re Federico si conta la Costituzione emanata nel 1234., che comincia *Capithaneum de offic. Caphit.*, colla quale stabilì, che due volte nell'anno si dovesse tenere nelle Provincie una udienza generale, ove dovessero ancora intervenire quattro deputati di ciascheduna Città, e due di ogni Terra per dolersi de' mali pubblici, esponere li loro bisogni, dimandare il rimedio, la riforma degli abusi, come pure discutersi li loro dritti, le particolari pretensioni, le prerogative, gl'interessi comuni, de' privati, intagarsi le cause più prossime, che

con-

conduceſſero alla pubblica felicità, la quale fu principal cura de' benigni Regnanti. Carlo Magno aveva introdotto aſſai prima l'uſanza d'inviare nelle Provincie li Commiſſarj per eſaminare la condotta de' Duchi, che le governavano, o de' Conti amminiſtratori della giuſtizia, e per aſcoltare le doglianze de' Sudditi, reprimere le veſſazioni, mantenervi il buon ordine, e vigilare per gl'intereſſi fiſcali (1). Coſtituzione, la quale fu ſempre lodata, e riputata neceſſaria in ogni Regno.

Li meſſi dominicali uſati da' Romani erano ad un di preſſo le voci delle Provincie, le quali al Trono non così facilmente pervengono. Il noſtro Ferdinando IV. felice Regnante cercò nel ſuo governo fin nelle Ville li buoni Magiſtrati, li valoroſi Soldati (2). Sono per altro antiche le memorie, come nelle Provincie ſi diſcutevano per lo paſſato li pubblici affari nelle aſſemblee, nelle quali ſi facevano noti li biſogni dello Stato, e li rappreſentanti proponevano le coſe più utili, o li gravami, ed opportunamente imploravano li mezzi, come ſottrarſene. Queſta voce di popolo nelle generali adunanze fu abolita, e l'ultimo parlamento generale fu quello tenuto ſotto li Vicerè a dì 14. Settembre 1642., quando ſecondo la fraſe del Signor Galante intieramente

(1) *Mil. Stor. Mod. delle naz. t. 2. Epoc. 1. pag. 159.*

(2) *Galant. loc. cit. t. 1. p. 16.*

cessò l'onor della Nazione, ed il giusto mezzo, com'essere intesa, e distinguersi coll'attaccamento alla Patria, ed al Sovrano, essendo queste due voci sinonime presso de' Pubblicisii. In atto, che scriviamo non è da preterirsi, come il gran Arciduca d'Austria e nuovo Re d'Ungheria &c. Leopoldo tralle sue benefiche cure con suo dispaccio de' 6. Maggio 1790. ha ordinato, *che le Città di Lombardia espongano per mezzo de' Deputati gli aggravj per averne il rendinnizamento*.

Sia finalmente del Religiosissimo nostro Sovrano la risoluzione, se convenga ristabilire gli antichi mezzi, o promuovere dei nuovi per assicurar meglio le sue finanze, e procurare insieme la maggior prosperità di queste sue Provincie colla deputazione degli anzidetti Subalterni; mentre da noi soltanto umilmente si propone l'utilità, e dal seguent' esempio si potrà conchiudere meglio. Fu devoluto come si vide a S. M. l'uffizio, e gran Dignità del grande Almirante con tutti li jussi, ragioni, privilegj, ed emolumenti, come si esercitò dai concessionarj per la morte del Duca di Sessa (1). In seguela si eresse in Napoli un Tribunale dell'Ammiragliato, cui nell'anno 1483. si unì l'altro del Consolato (2). Si lavora per un piano della giurisdizione di detti due Tribunali uniti, ove non si dovrebbero perdere di vista le grandi prerogative, privilegj, esen-

(1) *Gatta raccol. di dispac. p.* 3.
(2) Lo stesso *Galant. t.* 1. *p.* 293.

esenzioni annesse dalla cura dei Sovrani predecessori (1) per non dirsi, che la Regia Corte fruisca nell' incorporazione meno degli altri concessionarj. Questo piano desiderato non avrà il suo spedito corso, se non si provvederà ugualmente a far rigenerare la carica, e dignità dei Vicealmiranti, altrimenti detti Protontini nelle Provincie. Questi a buon conto esercitar debbono nei loro distretti la Vicaria giurisdizione di detto Tribunale, ora massimamente che vengono eletti a drittura da S. M., quando prima si nominavano dal G. Almirante, con darsi però luogo all' appellazione in esso Tribunale: *sulle cause civili, criminali, e miste di tutte le persone, che vivono dell' industria del mare, come sono marinari, pescivendoli, naviganti, pescatori, patroni di nave e di barche, artefici di marina in qualità di Capitani, e Giudici Vicarj privativamente, e similmente per le cause di Nolegio, di Cambio marittimo, di Società marittime, di assicurazioni, di avarie, di naufragj* (2), anzi come Viceconsoli prendere in prima istanza conoscenza sulle cause fra gli esteri ed esteri, o fra forastieri e nazionali, e godere il trattamento degli Uditori di Provincia accordato da S. M. coi dispacci riportati dal Gatta (3).

 Po-

(1) *Sorg. l. cit. og. om. Frecc. de subf. e de Pont. de offic. M. Admirati.*

(2) *Idem Galant. loc. cit.*

(3) *Cit. part. 2. tit. de Consoli, & Vices.*

Pochi Protontini mantengono la Vicaria privativa giurisdizione suddetta, fra quali si numera il dotto e zelante Cavaliere D. Giuseppe Carcani in Trani. Gli altri sembrano coll' istesso carattere restringerla al solo caso di naufragio, e talvolta per incuria, o per l'avvilimento di tale officio resta lo stesso naufragio preoccupato dalle Corti locali, o dai Portulanoti. La giurisdizione di quest'ultimi, se non è posteriore, come si vede, a quella conceduta al G. Almiraglio, ed ai suoi Luogotenenti per lo meno è ristretta, e non attacca la privativa giurisdizione dell'Ammiragliato sopra coloro, che vivono dell'arte del mare e sulli naufragj.

Le altre Corti dunque non hanno ragione di sostenere l'attentato ora sovratutto, che questa giurisdizion è reintegrata alla R. C. cogli antichi jussi, e si esercita in nome di S. M. Il ricorrersi alla vendita fatta dalla Regia Corte, quando fossero fatte con iscienza, e colla clausola derogatoria, dovrebbesi per lo meno dimostrare il titolo da chi lo assume. Questa vendita, e pretesa cessione sarà un sogno, o non potrà essere generale sopra tutti li littorali del Regno. Che sia così nella lite vertiva tral fu G. Almirante col Regio Fisco leggesi nell'arresto portato dal de Marinis in data de' 3. Aprile 1582. *Quod naufragia omnia Illustri Magno Admirato adplicanda esse . . . verum si Admiratus voluerit deputare aliquas personas in locis maritimis Regni, ut curam, & intelligentiam habeant naufragorum, vel pro exercen-*

cenda ***JURISDICTIONE in locis, in quibus S.M. forte mandaverit, Regia Camera fuit voti, quod hæ personæ non gaudeant immunitatibus solutionum fiscalium &c.*** Da questo arresto, si vede benissimo, che li Protontini esercitavano la giurisdizione senza contrasto, e soltanto s' impedì, che fruisfero le godute immunità dei pagamenti fiscali loro concedute nei riportati Capitoli di grazie. Se si troncarono allora nella lite col Regio Fisco, potranno ora toglierfi detta immunità ai Protontini, che a drittura vengono costituiti dal Re, e trattano li suoi interessi, e non più del grande Almirante?

Il Regente Revertera nella *decis.* 77. al de Marinis riferisce, che il naufragio seguito allora nel Porto di Villanova sott' Ostuni di nostro carico fu applicato alla Corte del G. Almirante. Il Tappia *de jur. R.* attesta, che così si osservava a' tempi suoi. Il de Franchis concorda nella *decis.* 772., e l' osservatore de Luca sostiene di aver veduto esercitare la detta giurisdizione non solo nella Città di Napoli, *sed in nonnullis locis Regni exercetur officium Prothontini*, come avea predetto il Freccia nel trattato de' Suffeudi parlando dela giurisdizione ampia, e privativa della Corte del G. Almirante: *Et Admirato, & Vice Almirato creditur in ejus literis patentalibus, in quibus asseritur aliquem esse suæ jurisdictionis*. Che! si vorrà abolire oggi tale giurisdizione e prerogativa ora solamente, che si è incorporata alla Corona? Tanto potrà accadere, quando non si faccia

ci a revivere ne' Protontini destinati dal Re, e
non s' interessino nelle Provincie gli Officiali
Subalterni nella garanzia de' jussi, ed emolumenti della Real Corona.

Se si farà revivivere la giurisdizione de' Vicealmiranti, meglio si stabilirà l'altra del superior Tribunale dell' Ammiragliato, e Consolato, e si può sperare col mezzo de' primi una mappa generale esatta dello stato della marina di tutto il Regno, del numero de' marinari, delle imbarcazioni nazionali, de' generi de' trasporti, de' viaggi intrapresi, la qualità della pesca, l' individuazione de' Coralli, la capacità de' costruttori dei Vascelli, la qualità del legname, e la cognizione degl' individui, ove si possa contare ne' bisogni. In una parola lo stato della marina mercantile, il numero degli legni della nostra abondantissima Penisola, ed il commercio non si potrà meglio perfezionare secondo li sublimi disegni del Sovrano, che col mezzo di tali Luogotenenti dell' Ammiragliato, e Consolato, li quali siccome possono stabilire a tutta perfezione questo ramo delle Regie Finanze, così coll' opera degli altri Subalterni si potrebbero far prosperare gli altri differenti rami della Reale Azienda.

CA-

CAPITOLO XI.

Usanza, colla quale in ogni Città del Regno chiunque testava, doveva almeno fare qualche lascito a pro delle Chiese. Dalla soverchia divozione dei Provinciali provengono tante Parrocchie, Chiese, e Conventi, che si veggono edificate in ciascheduna Terra picciola, che fosse. Leggi del nostro Sovrano contro all' ammortizzazione, rinnovando quelle di Valentiniano, e di altri ben regolati governi. Le ricchezze degli Ecclesiastici avanzano per essere inalienabili, e perchè si pretendono esenti dai pubblici pesi. Leggi nostre, e ciocchè rimarrebbe a farsi sugli altri bisogni delle Provincie, che si enunciano.

SEnza esser nella necessità di ricorrere alla testimonianza di tanti Scrittori, oppure di visitarsi li testamenti de' provinciali, in cui non vi è almeno istituzione di erede senza il gravame di lasciti a pro della Chiesa, e de' Monasteri, nè si vede donazione, senzacchè li Preti, o li Frati non delibassero qualche porzione di terra, o rimarchevole somma di denaro, basta scorrere nelle Provincie, e Città del Regno per vedersi come anche in ogni Casale vi sieno più comode Parocchie, e dentro, ed al di fuori più Conventi di divers' Istituti colla loro convenevole dote. La pietà de' proprietarj, e l'eccedente loro divozione dovett' essere il risultato di

di queste particolarità, che non si veggono così magnifiche in altri Dominj.

Occorre sapersi, che li Monaci dei primi tempi non erano Chierici, nè stavano soggetti alla giurisdizione de' Vescovi; eppure possedevano beni, e vasti territorj assegnati dal Fondatore, od almeno vivevano delle vaghe oblazioni de' fedeli. S. Girolamo ci avverte, che qualche volta il Clero, ed il popolo sceglievano tralli Frati li più esemplari per farli ordinare. Dopo la pace data dal Gran Costantino alla Chiesa un fervore Cristiano spinse alcuni a ritirarsi nelle solitudini, ed altri per isfuggire la corruzione elessero li Cenobj, rinunziando alli comodi della vita anche onesta; donde si capisce, perchè li Monaci de' primi tempi non furono soggetti ai Vescovi. Verso li principj del VI. secolo fu permesso a tutti fondare Monasteri, che finivano per lo più colla vita degli Abati, che li avessero accreditati. Celebri sono le ricchezze di Montecasino, ove capitatovi un Abate di Clugni in vedere le immense rendite, e la qualità de' feudi posseduti, disse: *Mallem potius esse Decanus Cassinensis, quam Abbas Clugnensis* (1). Non sono men ricchi li Monasteri di Nonantola, del Vulturno, di Farsa, e tanti altri. Durava poi più quell'altro Monastero, ove si fosse custodito un corpo di Santo, come furono li Monasteri di S. Paoli-no

(1) *Murat. diss. 71. Ant. Ital.*

no di Nola, ove si riposero le reliquie de' Santi Felice, e Severo fondato da una ricca matrona (1). Simile fu la fondazione del Monistero di S. Vito di Polignano fondato dalla Principessa Florenzia, come si dimostrò nella detta Apologia nostra a pro del Regio padronato. Colla lettera di S. Gregorio (2) scritta al Vescovo di Squillace s' inculca la difesa de' privilegj concessi al Monastero Vivarense fondato dal rinnomato nostro Cassiodoro, e la restituzione di una Terra, che l' Abate donato aveva al detto Monastero, perchè gli abitanti pagassero l'annuo canone prestato a' Monaci. Non solamente li Monasteri possedettero vaste tenute, ma anche aquistarono paesi, e castella. Nella Città di Monturno il Monastero di S. Marco possedette la Terra di Massa.

Col Concilio Agatense fu proibita la fondazione de' Monasteri senza licenza del Vescovo; donde risorse la giurisdizione Vescovile sopra di essi, che toglieva a' Principi un' altra buona parte della loro insita giurisdizione sopra de' sudditi nati, ed il miglior midollo. Per certo non la donazione di Tertullo, nè quella di Giustiniano, nè l' altra supposta di Gisulso, di Carlo Magno stabilirono la gran signorìa di Montecasino, quanto la lnsinga di ottenersi il paradiso da coloro, che davano li beni a' Monaci, massimamente quel-
le

(1) *Mabil. an. lib.* 1. §. 85., *e lib.* 2. §. 22.
(2) 34. *lib.* 6.

le usurpazioni eseguite in tempo, che le indicate continue guerre fecero perdere la memoria *dei padroni dei territorj donati* (1): benchè gli Abati non avevano giurisdizione, che stava presso del Principe, e si cominciò ad esercitare ne' tempi de' Signori Normanni.

Dalle dovizie così pervenute alli Chiostri, ed alle Chiese le famiglie de' Cittadini dovettero a poco a poco diminuire li loro patrimonj, e vedersi nel punto della loro rovina. A questo male così avanzato fu dato opportuno riparo dalla giustizia del nostro Sovrano colla legge fatta nel 1769., e colle spieghe ripetite negli anni susseguenti rinnovò egli le leggi di Valenziano, e di Federico, e de' Principi Normanni, li quali riputarono sempre li beni delle Chiese, come dati in sussidio, e mai separati dai bisogni dello Stato, e non già per impoverirlo. Il Re Ruggiero anche vietò ai corpi morti nuovi acquisti, ed obbligò gli Amministratori chiesiastici fra un anno a venderli ai laici, quando l'avessero fatto sulla certezza, che gli Ecclesiastici facevano quasi a gara per fondare Chiese, e straricchirle in danno delle popolazioni (2), tanto compianto da S. Girolamo (3), e da S. Ambrosio (4).

Que-

(1) *Mabil. annal. lib.5. §.12. Annal. di Nap, t. 6. Epoc. 2.*

(2) *Galant. ibid. t. 11. p. 132.*

(3) *Epist. ad Nepont.*

(4) *Lib. ad Ret. Symm.*

Queste leggi per altro furono sempre in ogni stato inculcate. Si legge, che Chilperico nipote di Clovi annullasse tutti li testamenti fatti a favore delle Chiese, ed anche le donazioni dello stesso Augusto suo padre. Montesquieù nel *lib.* 31. dello Spirito delle leggi trascrive le lagnanze del medesimo Re di Francia in questi termini: *Il nostro Fisco è impoverito, le ricchezze nostre sono state trasferite alle Chiese, regnano li soli Vescovi. Essi trovansi in mezzo alle grandezze, e noi non più vi siamo. Chilperico fece in Francia quel divieto di Valentiniano, e di Federico ne' suoi dominj, ma Poentrano restituì alla Chiesa di Francia, e fece de' nuovi doni.* Veggasi S. Gregorio Turinese nel *lib.* 6. *cap.* 4. (1). Specioso sulla materia è il capitolare di Carlo Magno 811. *n.* 5. replicato dopo sua morte da Ludovico suo figlio per arrestarsi le cabale spezialmente de' Monaci in estorquere lasciti, e donazioni. Così sotto l' oscitanza de' Magistrati accadde nelle nostre Provincie, talchè disse bene il predetto gran Politico Montesquieù parlando delle ricchezze del Clero; *il quale ha sempre acquistato, ha sempre restituito, e seguita ad acquistare*, non ostante, che tutte le società ben regolate abbiano sempre giudicato, che tali beni sieno eventualmente sacri; di sorteccchè le proibizioni dei nostri Re Ruggiero, e Fe-

(1) *Greg. de Tours lib.* 7. *c.* 7. *in adnot. Murat. annal. & in dissert.* 37. *&* 78. *Legge di Valenziano, & Codic. Theod. tit. de Epis. & Cler.*

Federico non fecero, che la rinnovazione delle leggi degli altr' Imperatori. In Inghilterra ſtava proibito alienare *Viris Religioſis*, affinchè la poſſeſſione non cadeſſe in mano morta.

Ci ſovvenga, che la gran divozione profeſſata dai Provinciali a S. Pietro, da cui riceverono la fede (1), non ſolo fu la principale occaſione delle ricchezze delle noſtre Chieſe, ma dell' ingrandimento della Sede dei Romani Pontefici, che gli ſuccedettero: *Sedes enim Apoſtolica pro Sancto Petro uſurpatur, & e contra*, ſcriſſero li Benedettini della Congregazione di S.Mauro riferiti dal Febronio (2). Il primato dovuto a quella Sede era uno ſtimolo a'fedeli di offerirle delle larghe limoſine. Da noi ſi è oſſervato, che per la tradizione di eſſere ſtate queſte Provincie ſantificate colla preſenza del Principe degli Apoſtoli, quaſi tutte le Chieſe furono conſacrate ſotto al titolo di S.Pietro, e la maggior parte delle Cattedrali erette in ſua memoria, o per lo meno conſervaſi un altare, un benefizio incardinato al titolo di S. Pietro, maſſimamente nelle due Provincie di Bari, e di Otranto, come meglio ſi vedrà. Anche in Inghilterra vi fu il *Peter Pence*, oſſia il denaro di S. Pietro, e taſſa di un ſoldo ſolo ſopra ogni caſa pagata ai Papi da tutta l' Inghilterra, che ſi riſcuoteva nel giorno di S. Pietro ad

---

(1) *Pacicchelli in praef. Regni Neap. in proſpet.*

(2) *Cap.* 4. 5. 9.

ad vincula, che dai Sassoni si chiamò feudo della S. Chiesa: qual pensione fu introdotta da Ina Re d'Sassoni fin dall' anno 725., e sebbene in principio fu una tassa accidentale derivata dalla divozione inverso del Principe degli Apostoli, appresso divenne una tassa stabile, e dai Vescovi delegati da Roma si raccoglieva ogni anno. L'autore della storia Civile di Napoli fa risalire tal tassa ai tempi di Etechelfo Re d'Inghilterra, quando nell' 846. si fece confirmare il titolo di Re d'Inghilterra da Papa Leone IV. abolita da Errico VIII.. Inoltre in quasi tutte le Cattedrali li primi Vescovi portavano questo nome di Pietro, benchè fossero ne' primi secoli senza cognomi, leggendosi *Petrus I. II. &c. Episcopus &c.* dappoicchè li cognomi non s'introdussero che nel secolo IX. in avanti, come si dimostrò in detta nostr' Apologia; e ciò valeva lo stesso, che le Chiese dedicate a S. Pietro erano credute sotto la protezione della S. Sede, la quale con tal mezzo ingrandì molto la sua conoscenza, e la di lei potenza. A proposito non bisogna tralasciare, che nel Castello Lucullano, il quale secondo il Mazzocchi dovett'essere attorno al lago di Agnano, in quel paesotto, che formava la Villa di Lucullo, fralle Chiese ivi erette fin dal IV. secolo si fa menzione della Basilica di S.Pietro (1). Innumerevoli se ne troveranno, quando

 si

(1) *Annal. di Nap. Epoc. 2. tit. 1. p. 221. Chamb. V. Peter.*

ſi voglia ſcorrere nelle Terre delle Provincie.

Fu accertato parimente il pietoſo animo dell' ultimo glorioſo Re Carlo, che non era rimaſto preſſo delle famiglie del Regno neppur il terzo della proprietà dei loro antichi beni, mentre gl' intieri peſi fiſcali delle focolazioni, dei dazj, delle gabelle ſi portavano dai ſoli Laici; ed all' incontro li Preti, e li Monaci, le Chieſe, gli Abati, li Veſcovi godevano più di due terzi di beni in ogni terra ſenza ponerſi in commercio, e coll' avvantaggio di aſſere eſenti dai pubblici peſi; perciò nel 1751. colle nuove iſtruzioni cataſtali furono aſſoggettiti al pagamento intiero quei beni, che ſi acquiſtaſſero dopo la loro pubblicazione, e nella mettà li non pochi beni acquiſtati prima, eſimendone gli altri onnoſsj al peſo delle Meſſe, che formavano agli Eccleſiaſtici un' altra conſiderevole rendita, ed introito ſenza eſito. Le compre dei ſtabili dalli loro frutti avanzati, ed in altra qualſiaſi maniera furono a ſentimento del Signor Bergier ſempre oppoſte allo ſpirito Evangelico, il quale rotondamente preſcrive a tutti, *quodupereſt date pauperibus*, o come predicò il S. Veſcovo di Marſiglia Salviano: *Poſſeſſione, & uſu opium non ſuffulcitur Religio, ſed avertitur* (1), magnificandoſi certe divozioni contro allo ſpirito della Chieſa medeſima. Oggi creſciuti li comodi degli Eccleſiaſtici, anzi il luſſo dei Frati, quelle loro rendite ſono maggiormen-

(1) *Lib. 21. de avar.*

mente contrarie a quella perfezione, che in essi si ricerca. *Si vis perfectus esse, vende quod habes, & da pauperibus*.

Il S. Papa Gregorio Magno, quantunque seppe ingrandire la sua dignità su queste Provincie nell'occasione d'essere stato incaricato dagl'Imperatori di Oriente a sistemare in Italia li di loro interessi; e sebbene avesse custodito, ed ampliato li dritti della Chiesa, li quali in origine oltre le pene spirituali non si estendevano più in là della preghiera, e della persuasione, pure egli mai non permise di esentare li Preti, e li Monaci dai pubblici pesi; riputando cosa indegna, che li ricchi Ecclesiastici si esimessero dai pesi, colli quali si mantiene la pubblica sicurezza, ed il Trono medesimo. Gli Chiesastici dunque essendo le fiaccole, cui debbono guardare li Laici, ed essendo li banditori del Vangelo, da' quali dev' apprendersi la dottrina, debbono essere perciò li primi a concorrere al sollievo dei poveri, dispensando loro il superfluo. La S. Chiesa Madre pietosa permette di vendersi in di loro sollievo anche li Sagri vasi, e non già aggravarli, come accade pur troppo coll' uso delle subaste pubbliche, delle quali a simiglianza del Fisco si avvalevano gli Amministratori, massimamente nelli contratti delle locazioni. Tuttocchè queste subaste sieno state opportunamente abolite, li corpi si lasciano al più offerente, mercè un' altro più pericoloso metodo, che si tiene di riceversi fra venti giorni prescritti dall' autentica *Hoc jus porrectum &c.* le offerte

H 2 più

più vantaggiose, e forsi adoprandovi tutta l'arte.

Deriva da ciò, che le rendite delle Chiese sempre avanzano. Ma qual'uso dee farsi di loro? Vi mancano forsi opere di pubblica pietà? E pure taluni, per eludere la forza, e lo spirito della legge contro i nuovi acquisti pensano di convertire tali avanzamenti in compre di argenterie, ed altri di trafficargli in mercanzie, ed anche con cambj secchi. Oh! se tutti gli Ecclesiastici impiegassero il tempo non già in sollazzi, in traffich'illeciti, ed in nuove questue, ma istruissero gl'ignoranti, predicassero la parola di Dio, assistessero ai moribondi, soccorressero ai poveri, come fanno tanti degni Preti, e Regolari, tutti egualmente sarebbero cari alla Patria, ed utili allo stato.

L'Augusto CARLO III. alleviò li suoi fedeli Vassalli in buona parte dagli esposti aggravj: l'erede legittimo FERDINANDO IV. colla ereditaria giustizia ne li sottrasse maggiormente. Questi proibì gli ulteriori nuovi acquisti alle mani morte; paragonò li lunghi fitti delle Chiese alla natura dell'Enfiteusi laicale ad oggetto di restare li corpi locati in perpetuo allodio alli laici Conduttori; tolse le usate subaste, e ridusse gli alterati laudemj alla vigesima coi suoi generali dispacci in data de' 16. Luglio, e de' 17. Settembre 1774.; interdisse agli Ecclesiastici la scandalosa mercatura, ripetendone in conformità de' S. Canoni la proibizione con altro dispaccio del 1785. esecutoriato ai 20. Novembre dello stesso anno

dall'

dall'Arcivescoval Curia Tarantina col solito zelo del dottissimo Monsignor Arcivescovo Capecelatro, e con tali benefiche cure si andò contro un torrente impetuoso.

Restano nientedimeno li beni delle Chiese per un' altro aspetto fuori del commercio per le conosciute stravaganti de' SS. Pontefici, che ne proibiscono le alienazioni, ed anche li fitti più in là del triennio colle più sonore scomuniche, che si leggono nella stravagante *Ambitiosæ de reb. Eccles. non alienand.*, e nel Capitolo *Terrulas*. Prima si permetteva con licenza di Roma, o degli Ordinarj il fitto a lungo tempo, dovendosi ricorrere a Roma, quando l'estaglio oltrepassava li docati cento; ma dal tempo, che tali fitti furono nel Regno eguagliati all'enfiteusi, pel timore, che li beni non restassero in allodio presso dei laici Conduttori, si restringono di molto; anzi si contrastano le prelazioni agli antichi Conduttori.

La Sacra, ed Illustre Commenda di Malta di S. Giov. di Monopoli tralle altre tenute possiede la Difesa di S. Salvadore, sita parte in territorio di Ostuni, e parte su quello di Martina, che la contrastano. *Detta difesa termina verso Foggia di Sarlo, e rivoltando in su per sotto la Masseria di Vito la Regina, mediante una prossima pubblica strada, che dalle Grottaglie conduce a Cisternino, lascia a man destra fuori di difesa il territorio franco di Martina posseduto oggi da Paolotti, dagli eredi di Vito la Regina in parte, dal pizzolato di Sarlo oggi da Giancola Semeraro, e dal*

Dottor Signor D. Martino Recupero possessore dell' altra più estesa Masseria di Proscigliano, e da altri confinanti a detta difesa, ed esenti perciò questi dal peso della decima, cui è soggetto il territorio della difesa in esclusione dell' altro territorio di Martina, che deve frammettere tralla difesa, e quell' altro di Ceglie ancor franco secondo l' istessa erronea relazione fatta dal Tavolario Gallerano, giusta la quale l' Università di Ostuni n' ebbe anni sono il possesso; restando salve le ragioni all' Università, ed all' Illustre Duca di Martina nel petitorio per la maggior parte del pascolo in detta difesa, la quale pel terragio in tutta la sua estenzione fu nell' anno 1732. precedenti le debite solenità (1) conceduta dalla prefata Venerabile Commenda al fu Illustre Duca Francesco II., motivo per cui dall' attuale Signor Duca se ne riscuote la decima qual Concessionario di detta Commenda, la quale sotto varj pretesti ha inteso ripigliare li dritti della decima a dispetto della concessione, e degl' incontrastabili divieti di poter fare nuovi acquisti, e della chiara determinazione di dover restare in allodio presso dei possidenti le censuazioni dei beni fatte dalle Chiese a lungo tempo, ed a terza generazione (2). Mille altri esempj si potrebbero ad-

(1) Atti, e volumi presso lo Scrivano del S. R. C. Giuseppe Narducci.

(2) Gatta Raccolta de' dispacci de' 16. Luglio e 20. Agosto 1774. *p.* 1. *t.* 1.

addurre per vederſi quanto ſieno tenaci le mani morte fino a prevalerſi dei mezzi , ond'eludere le leggi dello Stato, come ſuccede nei fitti , ricevendoſi tante offerte nel corſo di venti giorni per laſciarſi il podere al più offerente col maggiore avanzo , che non ſi ſperava forſi nella ſubaſta ; anzi poco curando la minor rendita ſpeſſe volte , purchè non ſi mettino in libero commercio li beni della Chieſa . Le prefate ſtravaganti ſono il lor preteſto , benchè prima delle leggi di S. M. ſi proccurava a quelle facilmente la diſpenſa.

Biſogna per la verità confeſsare , che le citate precauzioni ſono degne di quei S. Pontefici della Chieſa, quando vietarono alienarſi li di lei beni; ma queſte precauzioni furono traſcurate per le Supreme Regalie inalienabili , delle quali ſe ne fece lo ſmembramento in pregiudizio della ragione di Stato. Se lodevole fu preſso dei Curialiſti Romani la legge di non poterſi alienare li beni una volta dati alla Chieſa, perchè non debbono eſsere egualmente plauſibili li mezzi , che ſi adoprano nel revindicare li beni dalla Sovranità intrinſecamente inalienabili , ed inſeparabili dalla Corona , ancorchè per malizia o traſcuragine foſsero ſtati confuſi colli beneficj , o per altra contigenza ſi trovaſsero preſso delle mani morte , o dei Miniſtri della Chieſa , la Morale dei quali li obbliga anche in coſcienza a reſtituirli alli Padroni , od in difetto dei legittimi eredi alla Regale Corona Padrona di tutti li be-

 ni

ni vacanti. Noi restassimo scandalizzati della manovra di un Prelato , con cui cercava eludere tali leggi fondamentali dello Stato. Mosè fin dai tempi suoi vietò ai Leviti per Divino comando di aver parte sulla eredità della terra promessa, in quell' istessa maniera come l' ebbero le altre Tribù . Quelli vivevano principalmente delle offerte si facevano a Dio . Nella di loro numerazione fatta da Salomone si contarono 38,000. Leviti capaci a servire , 24,000. de' quali furono destinati al Ministero generale sotto li Sacerdoti, 6,000. per giudicare sulle materie di Religione , 4,000. per le porte del Tempio, ed il rimanente per l' offizio di Cantori. Furono essi distaccati dal principio dai beni terreni per essere meglio dell' eredità del Signore , come troppo bene riflette l' Abate Martini nell' esposizione sul libro dei Numeri : qual cosa calza per giustificare da ogni parte la giustizia delle leggi rinnovate dal nostro Sovrano, e le reintegrazioni dei suoi Patronati , e degli altri diritti , de' quali faremo parola.

CA-

CAPITOLO XI.

L'introduzione de' Monaci, e dei Frati di tanti diversi Istituti nel Regno contribuì al disegno dell' ingrandimento della Corte Romana, ed alla maggior ricchezza delle Chiese, massimamente nelle nostre Provincie lontane dagli occhi del Principe, la cui presenza vantaggia la condizione della Capitale. Si propone l'esempio dell' ingrandimento della estinta Compagnia dei Gesuiti, le di cui rendite oggi sono destinate al bene dello Stato.

ALle ricchezze degli Ecclesiastici non solo contribuì moltissimo il predetto attaccamento de' Provinciali, ma influì assai più l'introduzione di tanti Monaci, e Frati di tanti divers' Istituti, li quali tutti erano intesi, e quasi spediti per l' ampliamento della Corte Romana, e per lo avanzamento temporale dei Ministri della S. Chiesa elevati fin dalla cuna dal portentoso braccio Divino sul tipo di un' esemplare povertà: che forma tuttodì il carattere più splendido, e più sicuro della Divina loro Missione, e Celeste Vocazione. Gregorio Leti (1) ci fa sapere, che non si danno nella nostra Italia quattro passi senz' incontrare un Convento, o li tan-

(1) *Ital. Regn. loc. cit.*

tanti beni ſtabili, che vi poſſedono. La perſecuzione, che fecero li Vandali nell'Affrica ai Cattolici, accrebbe di molto il numero dei Monaci, e dei Frati nelle noſtre Provincie, ma eſſi le maltrattarono di poi coi pregiudizj introdottivi (1). Lo ſpirito delle prime regole, con cui ſi accolſero gli Ordini dopo quaſi dodici ſecoli della noſtra Redenzione, preſentava una delle immagini di penitenza, o di un volontario ritiro per rimettere così la decadenza del Clero. Per altro l' impegno di predicare la parola di Dio, d' inſegnare agl' ignoranti, la Religioſa povertà, l' orazione, la mortificazione, la continenza, l' amor reciproco, l' ubbidienza furono li principali cardini degl' Iſtituti: che ſi diſſero copiat' in parte dalla vita dei *Copti* di Egitto (2).

Se nelle Capitali delle Provincie, e nella Metropoli del Regno ſi declama contro tale abuſo ſterminatore ſotto gli occhi ſteſſi del Principe, e dei ſuoi Magiſtrati, debbono compaſſionarſi gli avvenimenti nelli Caſali, nelle Terre, e nelle altre Città meno illuminate, e meno cuſtodite delle prime. Se ſi voleſſe fare un rapporto fedele, ſervirebbe a muovere la bile, e talvolta le riſa. Qual benefizio non apporta ai ſudditi la preſenza del loro Sovrano, e qual diſvantaggio non reca la di lui lontananza dalle Provincie? Si vedrà

(1) *Annal. di Napol. Epoc.* 2. *t.* 2. *p.* 201. *a* 205. *e ſeq.*

(2) *Chamb. Diz. V. Copti.*

drà nei seguenti Capitoli, quanto sia notabile tale infortunio; per ora ci sia permesso conchiudere, se nella Capitale taluni Preti, e Frati imitarono l' insegnamento di Zoroastro, che si legge nel libro intitolato *Zendar Vesta*, in quelle disgraziate Terre se ne fece come una particolare professione. *Insegnò egli Zoroastre: voi non potete ottenere il favor Celeste, se non pagando a questa guida della salute la decima dei vostri beni, delle vostre terre, del vostro denaro, e di quanto in una parola possedete. Se il Duster (cioè il Sacerdote) è sodisfatto, l'anima vostra eviterà li tormenti dell'inferno, sarete in questo mondo colmi di elogj, e goderete nell' altra di una eterna felicità* (1). Teodorico, monaco Greco Arcivescovo di Cantorbej autore del libro penitenziale, anche egli divulgò le massime di darsi cioè a ciascheduna colpa una determinata penitenza, ed introdusse la prattica dei Canoni penitenziali portataci dall' Oriente, li quali sebbene salutari, e diretti a buon fine, per la rilasciatezza dei Cristiani furono però trasformati in abusi, e surrogati de' nuovi mali, de' quali prese le misure opportune il Concilio Cabilonense nel Cap. V. e VI., perchè non solo gli Ecclesiastici vollero esimersi dalle pubbliche imposte, ma inventarono nuove tasse sopra dei Popoli, e se le facevano pagare per dritti leggitimi. Tali furono in origine le decime, delle quali faremo parola. In questo luogo basta sapersi

(1) *Filangier. Legisl. L. 2. cap. 3.*

persi, che coloro li quali posseggono grandi vantaggi nello Stato, e colle cariche possedono grandi beni, devono proporzionatamente contribuire con tutti gli altri membri ai pesi, ed alla gran massa dello Stato.

Gli Uomini per origine e per natura essendo simili, debbono avere ingenite eguali reciproche obbligazioni. Li Chiesastici, li quali faticano all'Altare, e vivono dall'Altare in mezzo alle ricchezze, perchè debbono essere trattati nei pesi inegualmente contro le leggi della natura, che fissano l'equilibrio? Delle pecore il montone è il duce, e non il lupo; ma il montone non esce dalla spezie, e razza delle pecore. Le immunità furono privilegj accordati dai Sovrani colla condizione, purchè non si abusi contro la salute dello Stato, ed illibatezza della Religione.

Fu facile in tal modo liberarsi li ricchi dalle colpe colla profusione delle loro ricchezze sotto titolo di scomputo di penitenze, per cui volentieri, ed a folla si videro offerire alle Chiese le loro proprietà per redimere la propria anima, e da tale impegno provenne quella immensità di beni stabili, che dai Secolari proprietarj passarono agli Ecclesiastici *pro remissione peccatorum*; onde quasi tutti li Principi di Europa moltiplicarono le loro offerte. Fin quì il Muratori (1); ma noi abbiamo letto coi proprj occhi molti legati *pro malis ablatis*, coi quali s'intendeva dai testa-

(1) *Murat. differt. 68. e 71. ant. Ital.*

testatori soddisfare , ancorchè sapessero le persone certe , cui correva l'obbligo di giustizia farne la restituzione.

Il nostro Roberto Guiscardo Duca di Puglia non fu meno liberale. Promise egli a Papa Niccolò II. un'annuo censo , quando s'intitolò *Ego Robertus Dei gratia , & S. Petri Dux Apuliæ , & Calabriæ , & utraque subveniente futurus Siciliæ &c.* Il mezzo per altro più efficace per espiare allora li peccati più gravi era il fondare Monasteri, e di già li più cospicui del Regno li dobbiamo alla consimile morale introdotta dai barbari Longobardi . Si permise di più *de rebus suis pro anima sua in sanctis locis judicare quid voluerit* , a relazione dell'Avvocato Galante (1) in conformità di tutto quello prima di lui avevano scritto Tomasino , Brussone , ed altri dotti Scrittori , sotto la scorta de' quali può sostenersi il nostro assunto , senza però ledersi gli atti di pietà, e di Religione, che rendono lodevoli li soccorsi opportuni alle Chiese, e più buone le limosine ai nostri simili più vicini delle anime de' trapassati , le quali anche ricevono suffragio per tali limosine, migliori le penitenze, ed ottime le riforme dei costumi per riuscire buoni Cristiani, e Cittadini, la cui perfezione consiste unicamente nell'imitare G. C., adempiere ai doveri imposti dalle leggi , e dalla Religione ; adorando Dio sopra tutte le cose , ed amando il prossimo con

(1) Descrizione delle Sicilie.

con quell' ordine di carità, con cui c'istruisce S. Paolo.

Traboccano perciò nell'altra estremità coloro, li qual' incolpano li S. Pontefici, quando si volle immaginare, che il solo punto dell'interesse temporale avesse fatt' onorare li vizj, che si ascrivono al gran Costantino nell' aver fatto assassinare Licinio suo fratello, morire Crispo suo figlio, e soffogare sua moglie Fausta, e fomentare gli altri vizj, che si attribuiscono al Re Clovis, ed altri a Pippino unto e coronato Re dal Papa, il quale andò a trovarlo in Francia, non ostante le pretensioni di Childerico III. chiuso nel Convento di S. Martino, e nelle Fontanelle di Normandia, secondo si esprime il famoso Elvezio (1); poicchè cogli atti della liberalità, e pietà usati da Costantino inverso la Chiesa potette egli, come ogni altro Sovrano al pari di Davide, pentirsi de' suoi falli, ed anche santificarsi. S. Agostino, e la sua Canonizzazione dopo una vita penitente potrebbe servirli di grand' esempio, e di miglior raziocinio.

Premesse tali proteste, ci guardi Dio dall' opinione, che la Chiesa, e li Sacri Ministri, li quali servono all' Altare, non dovessero avere il loro decente sostentamento. Se li Romani nel gentilesimo offerivano una parte del prodotto dei loro

---

(1) *Elvez. loc. cit. t.* 3. *cap.* 18. Vedi Jacuzio in Sacra *Constan. Histor.*, e *Ladocat. Diz. rer. art.* nei rispettivi nomi.

loro campi ai falsi Numi, e facevano un solenne giuramento prima di andare alla guerra, consacrando così colle promesse la decima parte di quello avrebbero vinto, come fece Camillo ad Apolline, e come usarono gli Greci, e le altre Nazioni, sarebbe per noi Cristiani troppo disonorante, se s'intendesse togliere alli Ministri del vero Dio gli opportuni sussidj. Sappiamo troppo bene, che fin dal loro istituto li Chiesastici ebbero per oggetto di aggiutare le famiglie, di consolare gli afflitti, di soccorrere li bisognosi, e di alzare a tal'uopo le mani al Cielo per attirarne da colassù le benedizioni, come rendere prosperato il Regno. E chi oserà contrastare queste verità, che fecero fra Gentili medesimi parte del jusso pubblico sotto il nome di Augurale, Feciale, e de' Pontefici. Li declamatori hanno gridato sull'eccesso, e sugli abusi, o per la seduzione fatta delli popoli trascinati alle profusioni, fino a dimenticare li proprj figli, ed a non perdonare al proprio sangue. S. Agostino rispose ai testatori che volessero lasciare erede la Chiesa obliando li suoi: *Quicunque vult, exhæredato filio, hæredem facere Ecclesiam, quærat alium, qui suscipiat, non Augustinum* (1). Questi sono li sentimenti di un Dottore della Chiesa opposti alla boria dell' Abate di Fulda, che tanto contrastò colle ricchezze la precedenza all' Arcivescovo di Co-

(1) *Serm. 49. de diverf. Cap. 5. Col. R. 5. tom. 2.*

Colonia nel congreſſo di Magonza riferitaci da Arnaldo Lubeca (1). *Mentior, ſi non vidi Abatem ſexaginta equos, & amplius ducere in ſuo comitatu* (2). Un eſempio così edificante datoci da S. Agoſtino, ſe ſi foſſe oſſervato ſino ai noſtri tempi ſenza ricedere dalle maſſime dei Chieſiaſtici antichi, non ſi vedrebbero certamente tante famiglie pitocchiare il pane, ed eſſere diſcacciate ſpeſſe volte dagli ſteſſi Religioſi, che gozzovigliano a loro ſpeſe.

Per toccare con mani queſta verità così notoria, cioè dello ſtraordinario ingrandimento delle Chieſe più in là del loro decente ſoſtentamento, baſta dare un'occhiata non già a tanti ricchiſſimi Conventi ſiſtenti nelle Provincie, ma alla ſola eſtinta Compagnia di Gesù. Queſta non ha molto, che fu abolita, e non ha troppo, che fu iſtituita da S. Ignazio; e pure la medeſima in queſto ſolo Regno aveva fatto in così picciolo corſo acquiſti di Signorie, e di groſſe tenute, e di proprietà conſiderabile di rendite ſignificanti, deſtinate oggi dalla pietà del noſtro Sovrano in buona parte al mantenimento di tanti Alunni nei Collegj per apprendere le ſcienze, e di tanti Profeſſori, che le inſegnano (3). Li Frati così be-

(1) *Cronic. Slow. lib.* 3.

(2) *Ab. di Chiarav. in Apol. Gulielmi.*

(3) Prammatica dell'eſtinzione ſeguita nel Dicembre 1773. coll'inſerta Bolla del Pontefice in data de' 21. Luglio 1773.

bene impiegati faranno cessare le doglianze di essere cioè stromenti inventati dalla immaginazione Orientale, e fatti per l'ozio, e per la pigrizia. Gli Ecclesiastici non saranno proprietarj assoluti, ma dispenseranno li beni, e possono, e debbono pel buon servizio dello Stato avere il salario, come li Magistrati, e li Soldati, che lo servono per altre vie.

CAPITOLO XIII.

Non si cerca l' abolizione di altre Religioni. Queste potrebbero non essere gravose allo Stato, quando il Governo obbligasse gl' Individui ad ajutare li Vescovi, e Parrochi per le S. Missioni, e nel predicare la parola di Dio al Popolo, ed istruirlo. Qual bene meglio si spera colle nuove leggi del Sovrano, che servono a prepararcelo.

Sia pur anche lontano da noi il sospetto di volersi quì indicare la soppressione di altre Religioni ad esempio della predetta estinta Compagnia. Si sa, che Alessandro III. *nel cap. relatum tit. ne Cleric. vel Monacæ* ordina l'espulsione dei Religiosi, che deviassero dal loro Istituto in conformità degli altri rimedj pensati da Clemente VIII., da Paolo V., e da Gregorio XV. colla Bolla *cum alias*, e che quest' esecuzione sia riserbata ai Principi, come Protettori della Chiesa, e come Sovrani vigilanti al restauramento della pu-

rità della disciplina nei proprj Dominj, a tenore anche del prescritto nel Canone *Principis dist. X.* Il nostro Re essendo giusto, e troppo Religioso conosce più dentro quali Religioni apportino allo Stato il maggior bene, ed utilità, secondo quel fine, per cui furono ricevute, ed i suoi ubbidientissimi Vassalli ripongono ciecamente nelle sue Sacre mani il loro governo, e la maniera, com' essere governati.

Le Religioni apportano vantaggi, e ce ne fanno sperare maggiori nel fondo del loro approvato Istituto. Verissimo, che molti Governi di Europa si applicano con serietà in alleggerire gli stati dal grave peso di tanti Religiosi inutili da una banda, mentre dall'altra proteggono quegli altr' Istituti, che sono utili alla Nazione, fra quali quelli di S. Domenico, altrimenti detti Predicatori, li Missionarj di S. Vincenzo da Paoli, o li Liguoristi. S. M. con dispaccio de' 10. Marzo 1789. uscito dalla Segretaria di Guerra erigette nella Guarnigione di Gaeta un Convitto, che dovrà esser composto di dodici figli di Militari, e di quattro di quei Nobili, fissando la dote di ducati 1600. sotto la direzione dei PP. delle Scuole Pie, *e di quell' Istituto, che in ogni luogo si distingue per l'attenzione, e per lo zelo, con cui si consacra ad allevare la Gioventù nella pietà, e nelle lettere umane*. Gregorio Leti (1) scrisse, che li monasteri delle Monache nascondono

(1) *Ital. Regn. part. 1. lib. 3.*

dono le bruttezze, nobilitano la povertà, conservano le case.

Li Provinciali nel vedere oggi restituito il dritto della Nazionalità ai Frati, e alli Monaci tengono tutta la speranza di vedere collocati, ed impiegati nei Capitoli, o nei Monasterj li loro figli, o fratelli per servire a Dio con tutto il comodo, il quale più non si fruisce dai Forastieri meno interessati, attese le nuove leggi del Sovrano, sulla esecuzione delle quali molto più confidano di ottenere tanto di bene, ora che non vi è più timore di sorpresa colla prammatica del 1788., colla quale le Religioni del Regno non debbono più dipendere dai Generali residenti fuori, ed ignoranti delle costituzioni Municipali, o meno attaccati ad esse; ma si bene dai Proccuratori Generali, che debbono stare sotto gli occhi del Re, il quale ha lasciato il governo economico ai Provinciali di ciaschedun' Ordine, dovendo poi li Priori dei rispettivi Conventi ricevere comunicate le facoltà spirituali dagli Ordinarj dei luoghi in conformità dello spirito degli antichi Sacri Canoni della Chiesa, e della polizia introdotta presso delle altre ben regolate Nazioni.

Resta solo, che tali Religiosi sieno chiamati, e non forzati a professare li voti, e lo spirito della Religione in età propria per riuscire così di edificazione alli popoli, e confortando li Vescovi, e li Curàti s'impegnino a riuscirvi più col loro esempio, che colle prediche, assistano con

pazienza ne' confessionali, e cooperino a dare l'opportuno pascolo spirituale nelle Provincie, secondando il fine del loro Istitutore, sotto del quale furono ricevuti, e sono tuttavia tollerati, preferendosi sempre però dalla vigilanza del Governo quella Religione, che abbia l'Istituto di predicare, e fare ai Popoli gli esercizj della S. Missione pel profitto delle Anime; sovvenendoci le parole di G. C. che coloro li quali ascolteranno li suoi Ministri, ascolteranno lui medesimo. Dovrebbe finalmente imponersi ai detti Predicatori, che nei Santi esercizj, come si costuma pregarsi Dio pel S. Pontefice, non si tralasciasse l'altra preghiera pel nostro Sovrano, nè si tralasciasse d'inculcarne il rispetto, e l'ubbedienza alle sue leggi non solo per timore, quanto per obbligo ordinato da Dio, che egualmente precetta l'attacamento alla patria, e di preferirsi l'interesse pubblico al privato, in atto che comanda la compassione allaumanità, e le altre virtù politiche le quali o s' ignorano da molti, o non si credono in obbligazione.

CA-

CAPITOLO XIV.

Li Religiosi delle Provincie potrebbero non essere gravosi, ma utili allo Stato, quando il Governo li facesse servire all'educazione e profitto della gioventù. Nelle Provincie vi è penuria di Scuole, ma non mancano Conventi, nei quali potrebbe lasciarsi una camera per luogo di scuola, o di Accademia per insegnarsi l'umanità, la filosofia, la morale, la politica, il commercio. Solletico, che si propone agli studiosi per lasciare l'ozio sempre detestato, e più frequentato nelle Provincie. Non si diano nell'avvenire ascenzi nelle Religioni, se non ai Lettori e Maestri pubblici, e che abbiano fatto il corso prescritto dal Governo. Le loro lauree, e gradi di Magistero non in Roma, nè dai privati Religiosi, ma dalla Sovranità debbano conseguirle. Importanza di erigersi nelle Città di Provincia le Accademie coll'approvazione e protezione Reale.

IN secondo luogo si mantengano, anzi si cerchino quei Religiosi, che sieno portati ad istruire la gioventù nelle scuole aperte di umanità, filosofia, di Teologia, di Morale, di politica, e di perfezionare il Cittadino nell'agricoltura, e nel commercio, e nello studio delle leggi. Nelle Provvincie, come si dimostrò, vi è una moltitudine di Religiosi, e di Conventi, ma si penuria di quest'altro pubblico importante bisogno. Nelle Provincie generalmente non vi

sono scuole pubbliche. Li genitori sogliono spedire li loro figli presso qualche Pedante, si dispendiano, e ciò non ostante hanno il dispiacere di vedere li figli ignoranti, ed oziosi, e le Città non si aspettano buoni Cittadini. Il nostro Religiosissimo Monarca, e li suoi grandi Ministri non giungono a vedere in qual maniera discapitano da giorno in giorno le Provincie per la scarsezza delle scuole, e per la mancanza dei Maestri. Non si ascoltano così da lontano li sospiri più profondi dei Padri di famiglia., massimamente di quegli altri, che non possono fare la spesa di mandare li figli nei Seminarj, o negli studj pubblici della Capitale, o di collocarli nelli Collegj di Provincia surrogati alle case di detta Compagnia estinta. In molti luoghi mancano li Seminarj, e mancano anche le scuole, benchè in niun luogo mancano li Conventi. L'educazione nientedimeno influisce moltissimo sulli costumi, e fu sempre un' occupazione del dritto pubblico.

Con infinita saviezza fu ordinato negli anni passati di non potersi tenere scuola da Maestri, che non fossero laureati, o per lo meno approvati nei Tribunali (1). Così si comprese, che quello si seminava si raccoglieva; onde si cercò provvidamente dare il riparo a molti mali, ma oggi a piè del Trono si umiliano li voti più fervidi dei Padri di famiglia di ciascheduna Terra, e Cit-

(1) Gatta raccolta de' dispacci.

e Città delle Provincie, ove non essendovi scuole pubbliche, sperano trovare tale indispensabile comodo nei Chiostri, e nella carità dei Religiosi, che sono a buon conto dalle pubbliche rendite sostenuti. Prevenne puranche il Clementissimo Sovrano tali giuste istanze, e perciò si compiacque ordinare (1), che nelle Comunità si fossero aperte le scuole, ma l'esecuzione fu negletta, quando S. M. pel maggior profitto introdusse le scuole Normali, come un'opera della Sovrana cura, che facilita gli studj alle necessarie cognizioni, ed in alcuni luoghi si sono destinate parte delle rendite dei Conventi in usi così proficui per l'educazione, la quale ci dimostra quali noi siamo sia nel fisico, che nel morale.

Le leggi dell'Educazione certamente ci preparano ad essere buoni Cittadini. Queste si apprendono nelle scuole, e si perfezionano colla pratica nel gran Mondo, ove al dir di Montesquieù bisogna calcolare nella virtù una certa nobiltà di costumi, e disinvoltura nella maniera di apprenderle, che cangiano spesso secondo il volere, e sapere di chi governa. L'istruzione è la molla la più potente sulli costumi, ed il Governo deve perfezionarla, togliendo gli ostacoli, che ne impedissero li progressi.

Quindi, se non vogliono li Religiosi locali castrate le loro rendite, destinino pure qualche camera nei loro Conventi, se non per un *Liceo*,

I 4 e for-

(1) *Idem*.

o formale Accademia, almeno capace a trattenere li giovani ſtudenti nelle debite ore; eliggano ancora fral numero dei Religioſi li più abili a fare le ſcuole per inſegnare agli altri le lingue, l'Umanità, la ſana Teologia, la pura Morale, l'elettica Filoſofia, le leggi Civili, e Canoniche, e la polizia municipale, anzi la ſcienza del commercio, e formino così la gioventù, facendole ſucchiare fin dalla prima età col latte li principj del buon coſtume, e dei doveri inverſo Dio, del Sovrano, della Patria, de' Magiſtrati, verſo di loro ſteſſi, e del proſſimo; ed in tal maniera alle benedizioni dei Popoli, che vedranno fruire li loro beni dalle mani morte così ben impiegate a pro de' vivi, ſi uniranno tantoſto le acclamazioni dovute ad un benefico Sovrano, che ne diſpone le ordinanze; e ſe ſi temeſſe, che li Frati aveſſero un'intereſſe contrario a queſto bene pubblico (ciocchè non è da ſoſpettarſi nei Frati Regnicoli, che ſpoſano l'iſteſſa cauſa) potrebbeſi prefigere, e deſtinare Maeſtri ſecolari per la legale politica, e commercio.

Carlo II. fece chiudere in Sulmona una ſcuola di dritto Canonico, ma dette ai PP. Domenicani, ed ai Franceſcani, ed Agoſtiniani la pubblica lettura della Teologia nei loro Chioſtri con aſſegnare il ſalario anche ſulle rendite Doganali, e preſcriſſe, che un Canonico di S. Niccolò inſegnaſſe la Canonica. Gli Angioini fecero del gran male, proibendo le ſcuole nelle Provincie, maggiore lo fecero gli Aragoneſi, che non s'im-

s' impegnarono a diffonderle: Federico però concedette gran privilegj agli fcolari. Se non fi vogliono quefti mettere in pien' offervanza, o rinnovare, un premio ai figli di famiglia ftudiofi fia dell' efenzione del foro, fia d'un diftintivo dell'abito, o di afcenfo agli onori militari, Chiefiaftici, o politici, anzi di preferenza alle cariche della fteffa loro Patria colla efclufione di coloro, che fuggiffero tali fcuole, farebbe il maggior folletico, come affezionare li giovini alle virtù, e così accrefcerfi con emulazione il numero de' buoni Cittadini, de' valenti profeffori, de' migliori Chiefaftici, e de' più bravi militari, e bandirfi l'ozio, che fu fempre giudicato il peggiore di tutti li mali, e la voragine di ogni vizio. Li titoli per altro, gli onori, e la ftima pubblica furono fempre le ricompenfe della virtù in oppofizione all' ozio. Preffo Plutarco leggiamo privati coloro, che non avevano potuto reggere alla pubblica iftituzione della Cittadinanza (1). Con ragione dunque il Signor Abate Genovefi nella fua Diocefina ful titolo del fine delle fcienze fi fcandalizzò del gran Socrate, fino a *ripurarlo o matto, od empio, quando fcriffe che la più ricca, e bella profeffione dell' uomo fia l' ozio*, fempre valutato il defolatore della vita umana, e della virtù: la quale folamente conferva gli ordini nelle Città, ed è il fonte di ogni bene, e l' indrizzo alla beatitudine. Il Sovrano avendo quafi l'onnipo-

(1) *Iftit. Laconic. & in Lygur.*

potenza ſopra gli ſpiriti de'ſudditi, può farli perciò divenire virtuoſi nel grado, che ſi vuole. Alla fede di Monſieur Fontanelle aggiungiamo l' altra, che coſtantemente ci preſenta la ſtoria. Li nuovi Licei da aprirſi in ogni Convento, il premio dell' aſcenzo da darſi nelle Religioni da ora innanzi a' Lettori autorizati dal Governo (ſenza pregiudizio del merito de'vecchi), le nuove Accademie fanno ſperare il riſorgimento de' Giovini, l' aborrimento dell' ozio, lezioni utili, e piacevoli; e che finalmente gli adeſcati Giovini di Provincia ſi prenderanno cura di eſaminare anche le derrate, e le arti del paeſe, e di accreſcere il commercio, come ſi è plauſibilmente incominciato a praticare in altri Regni.

Dracone non ſenza ragione volle punire colla morte gli oziosi. Li Greci ſopra di ogn' altro Popolo fecero tutti gli sforzi per dirigere l' educazione dalla banda della virtù, e le donne iſteſſe vi erano troppo ſavie, (1) impiegando tutti li mezzi per iſtabilire, ed invigorire la paſſione della gloria coi ſoccorſi alla iſtruzione pubblica. Potrebbeſi inoltre ad eliminare l' ozio incaricare a' Governadori locali, che nel favorire gli ſtudioſi Giovani, puniſſero per lo contrario eſemplarmente a richieſta dei parenti quei, che rinunziano a tali ſoccorſi anche con qualche pena ſenſibile, ed infamante. Il diſprezzo nelle Monarchie è il ſup-

(1) *Monteſquieù t. 1. p. m. 52. e 219. e t. 3. ediz. Napol. p. 25. Filangieri t. 7.*

supplizio il più ributtante, ed il più confacente a far detestare l'ozio, il quale se viene condannato nelle Metropoli, nelle Città di Provincia è assai più pericoloso. In quelle trovano gli oziosi occupazioni corrispondenti, e tralle miserie, che si preparano, impieghi di ogni sorte; ma datosi fondo al picciolo patrimonio delle persone Nobili, e Civili delle Provincie, non trovando impieghi corrispondenti, nè potendo adattarsi alle arti, che mai appresero, sono quasi costretti dalla necessità di commettere dei disordini, che disonorano le famiglie, e perturbano la pubblica quiete. Li Greci, e li Romani fecero portenti nei tempi prosperi, ed oppressi poi dal bisogno si diedero alle scelleragini. Solomone pregava il Signore di esentarlo dalla povertà (1). E Carlo Magno in un de' suoi capitolari previde, che gli oziosi, e bisognosi si darebbero alli furti.

Con tali bramati ripari, e soccorsi di pubblica Istruzione non si vedranno tanti oziosi nelle botteghe, e ne' ridotti, ma tanti germogli di virtù, che accresceranno il bene allo Stato, ove certamente non nuoce, che li Religiosi medesimi fossero li Maestri nelle pubbliche Scuole, nelle quali li Cittadini debbono apparare gli anzidetti doveri. In tal maniera non si dirà più male del monachismo, nato *cioè per l'inanizione in paesi caldi* (2); ed affinchè fossero per lo innanzi favori-

(1) *Proverb. cap.* 3.

(2) *Not. a Montesquiù ediz. Nap. lib.*14.*c.*7.

voriti dalla pubblica opinione , e protetti da Governo, non si permetterà loro ricevere la laurea divisa, o carica nella religione di pubblica ostentazione o graduazione , se non quella, che conseguissero nelli Collegj del Regno eretti dalla pubblica potestà senza poter giovare le altre ottenute fuori Regno, o da Frati particolari non ostante qualsivoglia mendicato privilegio, che mai può essere di sopra a quello dato alla sapienza di Roma ; e pure le lauree di quell' Inclito Collegio per li Dottori del Regno non valgono senza il Regio beneplacito, essendo state abolite le dignità, che vengono da fuori anche dall' impegno nazionale . Come dunque potranno tollerarsi tanti Maestri, Bacellieri , o Lettori di different' Istituti approvati ne' loro Conventi di Roma, di Bologna, o tra Frati Regnicoli , che concedono la beretta, l'anello, le divise di dignità, e preminenza pubblica nell' ordine , le quali si debbono dispensare dal solo Principe, che da lontano non vede la di costoro ostentazione nel Pubblico, l' autorità ne' Chiostri , la distinzione nelle Camere, e ne' Refettorj , come un premio , che meglio si debbe dare da S. M. a vista delle fatiche fatte nel solo Chiostro, ma assai più a pro del pubblico, in cui sta la Religione approvata, ed ove conviene più gettare ne'cuori de' Cittadini li germi delle passioni per le virtù fin dal loro nascere. Le Chiese e gl' Istituti sono nello Stato, e quindi gli onori, le dignità , li magisteri, le lauree, e privilegj ostentandosi nel Re-

Regno debbono accordarsi dal Sovrano, che tiene in suo potere la pubblica autorità, come quelle, che formano parte della Regalia. Perchè dunque li Monaci non debbono con più giustizia, e meno dispendio impetrarla dal Re, e piuttosto con distaccamento dal legittimo loro originario Principe cercarla altrove, ed ardire di esercitarla ne' suoi dominj? Sembrano cose da poco gli esposti abusi della Giurisdizione Ecclesiastica, e piccioli gli ostacoli a non poter prosperare le Provincie? E non sono ingiustizie anche quelle, che si fanno a' Soggetti piu meritevoli del numero de' Religiosi medesimi, quando per non essere a genio de' Padri dominanti sono esclusi da tali onori, o dal potere coltivare le scienze ne' Chiostri, e nelle Terre del Regno?

Questo spettacolo si presenta al Governo nella sua semplicità per gli opportuni ripari da prendersi, e per assicurarsi la felicità del più gran numero de' Cittadini, la quale prende le sue radici dalla buona educazione, le di cui leggi a conservarla furono sempre sacre per ogni Nazione impegnata a non farl' attacccare da qualsiasi nocumento. Infatti mai fu buona la grandezza di pochi coll' avvilimento, e danno del gran numero de' Cittadini, li quali tralli rimorsi di una santa emulazione protetta dal buon Governo potranno prepararsi la strada a conseguire gli onori dalla giustizia della pubblica autorità, che dovrà destinarli Maestri, o Lettori intesi li Diffinitori, e li Governanti del luogo, ove avranno eserci-

tato

tato lodevolmente la lettura, e gl'insegnamenti. Saranno da quì a poco li Monasteri tanti luoghi di bella educazione, la quale per sua naturale influenza avendo la maggior forza sull'animo, e meccanismo de' Cittadini, farà certamente tanto buona riuscita, quanto sarà protetta, e diretta dal Governo nell'ordine delle scuole pubbliche, le quali sogliono avere degli avvantaggi sulle private 1. nella salubrità de' luoghi, ove per lo più furono edificati li monasteri, 2. per la regola, e metodo, che difficilmente si osserva nelle scuole private, e molto si adatta ne'Chiostri, 3. per la emulazione, che si risveglia tragli studenti in vista de' premj, che si preparono dalla fermezza del Governo, e fra gli encomj de'pubblici Lettori. L'uomo per altro è un grande imitatore, se vede Cittadini virtuosi, ed onesti sotto li precetti uniformi, li raggiugnerà; anzi l'idea del merito, e della pubblica stima associerà l'altra dell'amore per la virtù. Gli antichi frateschi titoli, e graduazioni ruppero senza la pubblica approvazione l'uguaglianza tralli Frati precettata dalla Regola, introdussero un vassallaggio sopra degli alrri Religiosi, fomentarono l'ozio, e furono causa di tante doglianze nella Monarchia, che punto non conferì tali dignità, e titoli di nuova stampa distruttivi dell'umiltà, e dell'uguaglianza senza utiltà.

Chi potrà dubitare, che la educazione non interessi lo Stato sommamente, e che questi mezzi, che s'implorano dal Sovrano, non tolgano la no-

notoria decadenza, e tutti gli ostacoli, li quali arrestano la felicità di tante famiglie sparse nelle Provincie, ove le scienze sono spiranti, e si teme, che a lung' andare que' Cittadini potrebbero scordarsi di essere uomini? L'educazione fece sempre li virtuosi, e la di lei eccellenza sarà sempre proporzionata alla cura del Governo. Di là a poco si vedrà quanti grandi uomini di lettere, e valorosi Militari, quant'illustri Magistrati, quanti eccellenti Professori, quant'Artefici uscirono dalle Provincie anche ne' tempi prossimi alla barbarie.

Ora, che la più bella parte dell'Italia respira illuminatezza, perchè non introdursi nelle Provincie le Accademie sotto la Reale protezione in luogo di tanti privati Collegj Fratefchi, ed ivi spargersi il gusto più raffinato delle belle lettere sotto un medesimo codice, e disegno municipale, che presenti una istituzione, ed un metodo più agevole al corso degli studj? Li Religiosi medesimi sospirano questa riforma. Un dotto politico de' nostri tempi (1) sostiene, che fra gli abitatori nelle Capitali non conoscendosi gli uomini neppur fra di loro, senza la comunicazione fra di loro non possono prosperare nelle scienze, come se ne compromette nelle Città di Provincia, ove la conoscenza, la comunione, anzi la gara sarebbe più atta a fecondare li talenti con minore distrazione. Le Università

(1) *Francesf. Mario Pagano t. 2. p. 72.*

fità dell'Europa non tutte sono nelle grandi Capitali. La nostra Partenope l'ebbe dall'Imperatore Federico II. (1). Nelle Città grandi, ove capitano giovini senza l'occhio de' loro padri, si fomenta più la libertà del costume, e toglie loro quell'applicazione, per cui vi sono spediti.

Noi non abbiamo nè merito, nè volontà di decidere sulla superiorità del profitto; sosteniamo bensì essere indispensabile tale germoglio nelle Provincie. Il materiale più proprio senza troppo spesa si trova ne'Monasteri. Poche camere, che si tenessero vuote, formerebbero il Liceo, da autorizzarsi però pubblicamente per non insegnarsi dottrine segrete, o nocive allo Stato. La loro libreria potrebbe servire a tutti della Società, togliendosi l'interdetto, e fino le scomuniche per li Secolari, che vi entrassero. Le predette rendite avanzanti alle mani morte potrebbero supplire al miglior uso. Il concorso de' Religiosi, e dotti Secolari niente non incompatibile, potrebbe stabilirlo. Passò quel tempo di barbarie, ove li Laici non doveano sapere le cose de' Preti, perchè li Laici erano gl'ignoranti, per giustizia esclusi dal congresso de' letterati, che erano li soli Preti, e Frati (2). La comunicazione degli studenti, che li uniscono, sarà più prossima, e li Padri più scelti a fare scuola anche potrebbero essere li Rettori, e così senza discapito del-

(1) *Gian. Stor. delle Leggi.*
(2) *Murat. Giurisprud.*

delle rendite de' rispettivi Conventi si renderebbe al Regno da loro un offizio di pietà, che pria senza ordine si dava a' loro alunni soltanto, e si darebbe a' Religiosi medesimi un onore meritato per li loro ascenzi dalla pubblica autorità, e non dal vario capriccio de' PP. governanti. Sarebbero li Monasteri tante Università di lettere, e tante Accademie; e quando saranno animati colla Reale protezione, si vedranno presto li celeri progressi di questo importantissimo ramo di felicità, si seppellieranno gli ostacoli, che la impedivano. Fu creduto errore quello, che il gran numero de' Frati diminuisca l' altro de' Vassalli del Re. Questi Frati, o Monaci non cessano di essere Vassalli nella Religione, e ne' Luoghi. Il Signor Leti (1) dice, che ne' Paesi de' Protestanti, dove non ci sono Monasteri, non si vede maggior popolazione de' luoghi Cattolici; oltredicchè non il numero de' Vassalli, ma la qualità fa li gran Principi. Dieci sudditi commodi portano maggior benefizio allo Stato, ed al Sovrano, che cento mendici: e cinque virtuosi Cittadini potranno recare più utiltà, che ducento mal' educati.

(1)

CAPITOLO XV.

Si deve prescrivere dal Supremo Governo anche alli Religiosi un' obbligo più stretto di assistere ai Moribondi, e di professarne il metodo, giacchè quest' assistenza manca nelle Provincie. Si enunciano altre salutari Leggi fatte dal Sovrano, e con fiducia si aspettano le altre sugli esposti bisogni.

Finalmente, quando si abbia rimediato alla mancanza dell' educazione per li giovini delle Provincie, e provveduto dal Governo per farli vivere cristianamente, pascendosi li Cittadini colle prediche, e col Religioso esempio il loro spirito, rimane, che S. M. dia anche un' occhiata ai sudditi moribondi delle Provincie. Un solo Parroco, ed il sostituto de' Vescovi non puote attendere, ancorchè il voglia, e sappia per tutti li filiani, che si ritrovano in quel rerribile passaggio per l' altra vita. Nelle Capitali vi sono molte Parocchie, infinite Congregazioni, Ospedali di carità, altri de' PP. Serviti, e quelle delle Crocelle fondate da S. Camillo de Lellis spezialmente si distinguono nel modo, come assistere agli Agonizzanti. Questo vantaggio non è sperabile in tntti li luoghi delle Provincie. Quì non si pretende, che in luogo delle Religioni già ricevute, si surrogassero altre, che prestino tali utiltà per proprio Istituto. Crediamo debolmente che

che senza tali cangiamenti si possa conseguire il medesimo buon fine; quando il Supremo Governo prenda a petto proprio l'impegno di svellere da' Religiosi commoranti il pregiudizio radicato, che essi non debbono assistere, che in mancanza del Parroco; e perciò si obbligasse ogni Convento a mantenere soggetti stradati in questa carriera, e nella cognizione di tale importantissima pratica, la quale, quanto si crede facile, e si trascura, tanto è desiderabile, e riesce sul fatto ineseguibile, massimamente da coloro, che non ne hanno li principj, e molto meno il metodo.

Quando dunque la Sovranità penetrando ne' bisogni de' particolari Individui sparsi nelle Provincie esposti da noi più col cuore, che colle frasi rettoriche, procederà alla riforma degli Abusi delle Religioni, dimodocchè esse servano alla istruzione de' popoli sulli rudimenti della fede, e li conducano colle prediche, e buon' esempio all' osservanza del Vangelo, e colle plausibili lezioni gl' illuminino collo spaccio delle scienze atte a formare buoni Cittadini, e finalmente coll' assistenza a' moribondi facciano partire questi per l'altra Patria della vera felicità, e S. M. prendesse gli efficaci mezzi, come fare adempiere li loro doveri su tali negletti bisogni, li sudditi delle Provincie viveranno bene, e moriranno meglio: anzi Dio benedirà tutti coloro, che concorreranno a tale desiderata Riforma. Nelli luoghi poi, ove saranno stati edificati più Monasteri, gli avvantaggi si moltiplicheranno a proporzione, aprendosi in ogni Monistero una Cat-

tedra di ſcuole, e ſi raddoppierà l'aſſiſtenza, che manca a' moribondi.

In tale maniera lungi di eſſere tali Religioſi di aggravio, appena ſaranno così ben riformati, li Cittadini locali li mireranno, come unico loro ſollievo: ſono per altro queſti noſtri voti uniformi allo ſpirito delli riſpettiv' Iſtituti profeſſati, ed a quel generico diſegno, con cui furono ricevuti. Se poi queſte non foſſero le ſpeziali loro capitolazioni eſpreſſamente inite colle Univerſità, o le leggi appoſte dalli Fondatori, il noſtro Sovrano, unico leggittimo Interprete delle leggi, e delle volontà de' Fondatori, e pii diſponenti, le approſſimerà a' biſogni eſpoſti per farle riuſcire utili a' Cittadini, che ſomminiſtraranno li fondi per la loro ſuſſiſtenza, e tuttavia porgono loro gli alimenti. Il grande noſtro Sovrano abominando la crudele politica di coloro, che amano regnare ſopra Cittadini avviliti, come fece contribuire al cataſto, ed alli pubblici peſi nel diviſato modo li beni degli Eccleſiaſtici acquiſtati dopo della formazione del cataſto, come riſtaurò li Reggj ſtudj nella Capitale, e li rendette più ſontuoſi cogli edifizj, ſiccome ſtabilì le nuove manifatture, incoraggì tutti li generi d' induſtria, rendette più florido il Commerzio: così certamente non abbandonerà queſte ſue Provincie, ove dopo eſſerſi veduta la ſoppreſſione de' Collettori ſoſtituiti da' Nunzj Pontifizj ſugli ſpogli de' Veſcovi, e degli Abati trapaſſati, la rinnovazione delle leggi contro alle mani morte per im-

impedire gli ulteriori acquisti, dopo essersi rese perpetue le censuazioni de' beni Chiesiastici, e tolte le appellazioni alla Corte Romana in molte cause, e dismessa l'immediata Reggenza degli stranieri Generali degli Ordini, reintegrati li Nazionali di tanti benefizj prima conferiti a'forestieri, eretti tanti Collegj di Alunni, massime in que'luoghi ove furono espulsi li Gesuiti, dopo essersi aumentate le forze maritime, ed accresciute le milizie con più acconcia disciplina, introdotte nelli Tribunali nuove leggi, fondate altre Università, ed Accademie, in simil guisa sperano li Provinciali dalla sua istancabile e clementissima cura un benigno sguardo sopra di essi, per essere esauditi nella destinazione di tanti Collegj di Accademie, quanti sono li Monasteri, ed in essi tanti Predicatori, e Maestri, ed assistenti a' moribondi, quanti altri Conventi vi sieno edificati nelli rispettivi recinti, per coltivarsi in tal guisa meglio la vigna di G.C., ed accrescersi il bene pubblico.

CAPITOLO XVI.

Tradizione, che nelle noſtre Provincie fu annunziato il Vangelo da S. Pietro. La maggior parte delle Chieſe ſi edificarono ſotto al titolo di S. Pietro. Li pii legati de' teſtatori ſi confuſero co' benefizj ſagri maggiormente per l'abuſiva maſſima, che le donazioni fatte a S. Pietro eran lo ſteſſo, che fatte alla S. Sede. Pregiudizj, che riſultano contro a' dritti del Re, maſſimamente per la ſpedizione di Terra ſanta. Leggi noſtrali, e titolario de' Veſcovi.

ESpoſti di ſopra alcuni oſtacoli, che ſi oppongono alla proſperità delle noſtre Provincie, paſſiamo ora a conſiderare la lor particolare ſorte, quando predicatavi appena la fede di G. C. non più l'abbandonarono, e furono con modo ſpeziale legate alla vera unica Religion Cattolica Romana, nè fin a' giorni noſtri alcuna resìa potette rompere queſta ſanta Unità (1), da quanto S. Pietro Principe degli Apoſtoli, ſcorrendole, ve la piantò, e la impreſſe ne' cuori de' noſtri Maggiori. Queſta fu la coſtante tradizione paſſata da padre in figlio, e nel Bollario Vaticano (2) ſi magnifica la gran divozione de' Provinciali inverſo S. Pietro, la quale ſi praticò anche nelle più rimote Provincie Cattoliche colle frequenti obla-

(1) *Murat. Ant. Ital. diſ.* 56.
(2) *T.* 2. *p.* 96. *a* 109. *e ſeq.*

oblazioni fatte all'*Altare della confessione di S. Pietro* (1); tre parti delle quali appartenevano alla Camera Pontificia.

Celebre in antichità è il gran Monistero di S. Pietro eretto in Pistoja, e non men famosi sono tanti altri sparsi nell' Italia, e nelle nostre Provincie. Quivi non si è mai intesa interrotta la divozione al glorioso Principe, o che qualcheduno caduto fosse nello scisma, o negli errori; che anzi queste medesime Provincie debitrici alle istruzioni ricevute da S. Pietro col mezzo delle di lui Apostoliche fatiche gli eressero in memoria de' Tempj, e moltissime Chiese, ed infiniti Altari, li quali dedicandoli al Sommo Dio, li posero sotto la mediata protezione del glorioso Principe degli Apostoli colla congrua dote. Costantino nel dare la pace alla Chiesa diede il primo esempio, arricchendola colla trasmutazione ordinata de' beni de' Tempj de' Gentili in miglior uso di lei.

In conferma di ciò, e di quello fu scritto di sopra, è da osservarsi, che quantunque pel Concilio V. generale alcuni Patriarchi di Aquilea, e li loro suffraganei stassero molto tempo divisi dalla S. Sede Apostolica; nientedimeno non furono infetti da' dommi abominevoli; e tuttocchè per lo decorso del secolo IX., e X. le Città di Calabria, e di Puglia fossero state sottoposte alla

 Si-

(1) *Giornal. del* 1651. *In dissart.* 68. *Murat. cit. adnot.*

Signoria de' Greci, niuna però di esse ricedette dalla Unità della fede, anzi poco durarono nello scisma, come si dimostrò nell' anzidetta nostr' Apologia de' dritti di S. M. sulla Badia di S.Vito, il di cui corpo vi fu trasportato dalla nobile Florenza, uscendo a lei incontro Pietro Vescovo di Polignano, che allora era sotto l' Imperatore Greco. Alcune resie sparse fral rozzo popolo dopo al millesimo di nostra Redenzione furono subito colle comminate pene svelte dalle radici; sicchè sempre trionfò la fede ortodossa predicatavi da S. Pietro; dimodocchè li Longobardi quando si stabilirono in esse Provincie, si riscaldarono fortemente in difesa di nostra S. Religione, ed a pro de' S. Pontefici, da' quali si propagava.

Nelli primi tempi il maggiore sfogo della pietà consisteva nell' onorare Dio colla mediazione de' Santi, a' quali a gara si edificavano Tempj con pompose consacrazioni, e concorso di popolo, e più magnifici furono quelli, che si fondarono coll' assistenza de' S. Pontefici, che s' invitavano; crescendo allora la gloria del luogo consacrato coll' intervento del successore di S.Pietro, e fin d' allora corse l' adagio, che *l' istessa cosa era donare a S. Pietro che alla sua Basilica Vaticana* (1). Non si scorrono Città, o Terre delle Provincie, massimamente in quella di Bari, e di

(1) *Millot Stor. Filos. moder. t. 1. c. 3. p. m* 127.

e di Otranto, in cui per lo meno non vi ſia un Moniſtero, una Cappella, un'altare, che non foſſe dedicato a S. Pietro. Di più nella Provincia di Otranto vi ſono più Terre denominate di S. Pietro, cioè erette ſotto la tutela di sì gran Santo in picciola diſtanza fra di loro, come *S. Pietro della Macchia*, *S. Pietro in Galatina*, feudo della nobiliſſima, e grande Famiglia Spinola, *S. Pietro in Lama*, *S. Pietro Vernotico*, e *S. Pietro delli Bagni*, ove ſi dice, che aveſſe Egli la prima volta approdato, conſervandoſi con geloſia l'altare di pietra, ſopra del quale celebrò il ſacrifizio, ſcorrendovi al di ſotto le acque miracoloſe, che racchiude quel fiume, come una più ſicura teſtimonianza accreditata giornalmente dalla coſtante tradizione, che fa frequentare tal Santuario di S. Pietro, il quale colla ſua preſenza ſantificò quelle acque.

Li Padri, e Scrittori della Chieſa vi conſentono, e ributtano l'errore di Salmaſio, che negò il viaggio di S. Pietro per ben due volte in Roma. Legganſi le opere di Niccolò Sanſone *de itinere S. Petri*, e di Giovanni Ovveno (1) citato dall'autore della noſtra Storia Civile, che anche ha per dimoſtrato, che S. Pietro, ed altri Apo-

---

(1) *Lib. 1. Epiſt. 8. Iren. lib. 3. c. 3. Tertul. de præſ. c. 36. Ciprian. de Unit. Eccleſ. Euſeb. lib. 2. c. 25. Athanaſ. Arnobio adverſ. Gent. Lactant. 1. 4. c. 1. Leon. Allac. lib. 1. c. 2. Godeou, Fleurii Hiſt. Chieſ.*

Apostoli avessero predicato il Vangelo in queste nostre Provincie, ed anche fondate molte Chiese, ed istituiti li Vescovi assai prima, che dal G. Costantino si fosse abbracciata la nostra Religione, rendendosi chiaro tuttocciò dalli cataloghi antichi, e dagli atti de' martirj. Napoli prima di Costantino conta molti Vescovi, come pure Capua, Nola, Benevento, Atina, Pozzuoli, Bari, Otranto, Taranto, Salerno ec. Questa tradizione viene autenticata dalla leggenda dell' offizio di S. Cataldo approvato dal Papa Gregorio XIII. per la Diocesi Tarentina, e poi come cosa indubitabile ripetuta nelle leggende dello stess' offizio rinovato con Reale approvazione dal dottissimo Arcivescovo Capecelatro.

Da questa tradizione discende l' ereditaria divozione de' Provinciali inverso de' Papi rappresentantino per successione S. Pietro residenti in Roma. A questo riguardo si trovano fatte tante donazioni di beni dalli Provinciali, che dovettero essere antecedentemente de' proprietarj: e questa dovette essere la congiuntura, in cui dalla Corte di Roma s' introdussero le collazioni di molti legati pii trasformati in tanti benefizj chiesiastici il più delle volte senza l' erezione in titolo, le quali rimasero sempre della natura di legati pii da regolarsi colle leggi del Regno, e della Monarchia, e non colle regole della Cancellaria Romana in questo Regno proscritte (1).
Tral-

(1) Dispaccio de' 7. Marzo, de' 10. Aprile 1770.,

Tralle carte della Famiglia leggiamo una procura fatta dall' Abate Angelo Magnilio di Polignano da Roma ivi residente in qualità di Canonico della Basilica di S. M. in via lata, e come Agente della Regia Casa di Savoja per riscuotere le rendite di S.Pietro de' Greci in Otranto, di cui era Abate, come da testamento per Notare Giacomo Bernascone nel 1645.. Continuerà la collazione, come abusivamente corre sopra tanti altri legati pii senza numero dispersi nelle Provincie, spesse volte goduti anche dagli stranieri, cui da Roma si conferivano anche a titolo di benefizj *certo modo vacantia*.

Più si legge la esazione de' frutti de' beni donati a S. Pietro, la quale veniva affidata alli Chierici chiamati *Difensori*, o *Rettori*. Roma sceglieva anche *gli Azionarj*, e *gli Attori*, li quali differivano soltanto nel nome. Dalle lettere di S. Gregorio Magno apparisce, che la Chiesa di Roma possedeva *nell' Appia*, *nella Toscana*, *nella Campania*, *nella Calabria*, *nella Gallia*, *in Corsica*, *Sardegna*, *e fin nelle Provincie di Affrica varj patrimonj*, *e tenute donate a S. Pietro* (1); soggiugnendosi, che se nell' Affrica si fossero introdotti li feudi, sarebbe stata quella vastissima Penisola, che

---

1770., e de' 18. Luglio 1772. nella Raccolta *t.* 1. *tit.* 8.

(1) *Murat. Ant. Ital. disc.* 69.

che forma quasi la terza parte della Terra, anche pretesa per feudo della Chiesa, come avvenne alle nostre Provincie, ove ci furono sparse molte tenute donate a S. Pietro.

La milizia di Terra santa succedette alla divozione di S. Pietro, e fu la causa degli ulteriori acquisti agli Ecclesiastici. Per questa spedizione neppur si curavano le mogli, e molto meno le robe, e li beni. Li mariti abbandonavano tutto con ascriversi a questa sacra milizia, nella quale *si distinsero li Pugliesi, e li Calabresi, li quali sotto Beomondo, e Tancredi abbandonando le case, e li proprj figli, vendevano tutti li loro beni per soccorrere alla guerra. Li Pontefici per mezzo de' loro Brevi vi riceverttero sotto la loro protezione gli averi de' Crocesegnati; e questo apportò loro grande accrescimento, in qualità anche di Tutori, e Curatori delle vedove, e pupilli, ove il secolare Magistrato non poteva inserirsi senza incorrere nelle scomuniche. Papa Eugenio III. permise ancora alienarsi li feudi, contraddicendovi pure li padroni diretti, e di ripigliarsi dalla Chiesa, e chi non poteva andare in Gerusalemme, per la commutazione del voto, offeriva roba, o denaro, che si prestava anche dagl' inetti al servizio della guerra, come erano tutte le Dame, e li Vecchi.... Altri acquisti si facevano dalle introdotte decime, primizie, dalle funzioni, dalla prestazione de' sagramenti, e fin dalle donzaioni, e legati fatti dalle meretrici, e pubblici peccatori contro l' espresso divieto degli antichi S.Canoni*

noni (1), *ed anche dai mariti , che si congiungevano colle mogli nel tempo di Quaresima , o di Pasqua* (2); e come crescevano le ricchezze alla Chiesa, così gli Ecclesiastici si rilasciavano nella disciplina. *Giovanni Tritemio nell' omilia VII. sermon.2. ad Monac.: Opulentia elemosynarum reddit suscipientes remissos, & tepidos tum ad debita exercitia, tum ad sanctas mores*, scrisse il Cardinal Gaetani (3).

Il desiderio di compiacere alla Divinità per mezzo de' Ministri fece meritevolmente stimare li Sacerdoti, moltiplicarne il numero, anzi distinguerli come un corpo separato, e privilegiato; benchè dovesse essere sempre compreso nella Repubblica per non dirsi due Repubbliche e Nazioni dentro dell'altra. Dopo gli Egizj, li Persiani, li Greci, anzi li Romani medesimi assignarono le rendite al Sacerdozio. Quindi la divozione dovuta a' Santi della vera Religione Cristiana si dovette appò di noi distendere sopratutto inverso de' Ministri del Glorioso S. Pietro, da chi erasi ricevut' a dirittura la fede, e li veri lumi; onde li Cittadini fecero a gara di spogliarsi de' proprj beni per dotarne le Chiese, le quali nel

(1) *Gian. Stor. cit. lib. X. cap.* 12. *per tot. & seq.*

(2) *Nicol. Maest. in tract. de bon. & possess. Eccles. p.* 3. *lib.* 2. *c. V. Murator. disc.* 68. *R.C.S. t.* 2. *p.* 190.

(3) *Epist.* 2. *div. Paul. ad Corint.*

nel tratto successivo non poterono non divenire straricche: *Sed Custodia Regni est non permittere alium crescere ultra mensuram*, previde il sensato Aristotile nella sua Politica (1).

Come si esaminarono le ricchezze delle Chiese esorbitanti, così per lo contrario potressimo calcolare la decadenza, e povertà di queste Provincie, ove li Cittadini allora potevano vivere, quando nelle loro famiglie avessero avuti Chiesiastici. Fu anche generale il costume de' Cristiani de' mezzi tempi in fondar Chiese, Badie, dotare Cappelle, Monisteri, e di arricchirli da' proprj fondi. Li Longobardi, che prima occuparono il Sannio, indi fissarono il centro della loro potenza in Benevento, l'istessa professione fecero, e dalle loro mani si ripete il gran Monistero di Monte Casino, e l'altro della Cava. Li medesimi costumi, ed attaccamenti ritroviamo presso li Principi Normanni, ed a questi si attribuiscono li Monasteri di S. Anaceto in Lecce, di S. Maria di Atilea in Calabria, di Mileto, della Bagnara, l'ultimo de' quali fu dichiarato di Regio Patronato, e colla susseguente pietà degli Angioini oggi sono quasi innumerabili le Badie, e li benefizj nel Regno.

Il Papa Clemente V. fu il primo a riservarsi le provviste de' Vescovi vacati in Curia, Giovani XXII. si riserbò tutte le provviste vacande nel suo Pontificato, Benedetto XII. tutte le

(1) *Lib.* 5. *cap.* 8.

le Prelature, che farebbero per vacare in ogni tempo; e tali riserbe si estesero tacitamente sulli frutti delle Cattedrali, e delle Chiese vacanti (1). Prima li Capitoli della Diocesi eliggevano li loro Vescovi, li Monaci li loro Abati, e gli Eletti avevano la necessità della Reale conferma, senza di cui potevasi dal Re sostituire altri (2) sopratutto per le Chiese di Regio Patronato, il Vescovo, od Abate delle quali eleggevasi a dirittura dal Re, e talvolta senza intelligenza de' Capitoli, o de' Monaci. Si possono leggere la storia di Cosimo, il Concordato di Guglielmo I., la lettera di questi ad Adriano IV., le Bolle medesime di Celestino III. all'Imperatrice Costanza, le altre Bolle d'Innocenzo II. a Federico, li trattati fra loro raccolti da Rainaldo nella continuazione al Baronio accennati dal Muratori, e da Lung. Dovressimo menare a memoria li grandi disturbi passati tra Federico con Papa Onorio III., la risposta data a tre Vescovi diretti da Papa Gregorio IX. *Vacantes Ecclesias Dominus Imperator vult ordinare salvis privilegiis, & dignitatibus, quæ prædecessores sui habuerunt*. Gli Angioini non potettero pregiudicare gl'imprescrittibili, ed inalienabili dritti di questo Reame. Nel Concordato tra Ferdinando III. colla S.Sede, e dalle Bolle me-

(1) *Cap. 23. de Jur. Patron. Wanespen, Fravet sur l'abus de R. Pontef. c. 8.*

(2) *Bullario Celest. ad Cost. Imp. R. Sicil. penes Ray.*

medesime si legge: *Ubi antiqui Reges Siciliæ in dictis Regno, & Ducatibus, ac etiam Ducatu Calabriæ, & Apuliæ Duces jus patronatus in ipsis habeant.*

Non mancano Regalisti, che estendono il dritto Patronato Regio sopra tutte le Chiese del Regno. Nel Concordato tra Guglielmo con Adriano IV. si veggono per altro eccettuate dalle pretese Pontificie riserbe le Chiese, *quæ in potestate nostra sunt*. Gli atti di Federico sono più chiari. Col concordato tra Carlo V., e Clemente VII. restarono al primo le nomine di soli sette Arcivescovi, e 17. Vescovi senza gli altri di Regio Patronato, gli ultimi de' quali non potettero entrare nel Concordato, come di dritto incontrastabile del Sovrano. Risalendo in sopra si sa, che Ruggiero seppe esiggere il giuramento non meno da tutti li Baroni, che da tutti li Prelati del Regno, ed egli solo annullava, o confermava la di costoro elezione, e conferiva a drittura li benefizj (1). Evvi la Costituzione *de administr. R. Eccl. post mort. Præl.* Le contese fralli Papi, e gl' Imperatori di Occidente sulle collazioni de' benefizj, che a vicenda fecero una pretenzione della Corte di Roma or ristretta, or contrastata, non potettero avere la mira sopra le nostre Provincie, le quali, come sopra, furono parte dell'altro Impero di Oriente, e li Sovrani si sottrassero al Pa-

(1) *Filangier. Legisl., Pagano ne' suoi Saggi. Galante descriz. delle Sicil. t. 1. p. 29.*

Patriarca di Costantinopoli posteriormente, cui secondo taluni erano soggetti li Vescovi compresi nella parte orientale, fra quali si numerano li Vescovi di Puglia, e della Magna Grecia.

Quindi Anneo Ruberto nel suo libro delle cose giudicate, lasciò scritto: *præter Regiam collationem non requiritur alia institutio rationabilis sive tituli collativa, sed tantum institutio corporalis, sive immissio in possessionem* (1). Sergio III. Arcivescovo di Napoli nell'anno 1175. vi fu eletto colla sola autorità del Re Guglielmo, e s'intitolava *Dei, & Regia Gratia Archiepiscopus* (2). Non si capisce perciò la censura, e la forza della critica, che si è voluta fare al degnissimo Vescovo di Motola Monsignor Ortiz Cortez, quando ne' decreti da lui interposti nelle cause delegategli dall'Augusto nostro Re non si fosse servito del solito formolario *Sanctæ Sedis, & divinæ pietatis dignatione &c.*, ma *Dei, & Regis gratia Episcopus*, in qualità di Vescovo di Regia nomina. Giustino Febronio ci avvisa, che non prima del secolo XIV. s' introdusse da' Vescovi la formola *Sanctæ Sedis Gratia &c.* Dunque prima li Vescovi segnavano la grazia da colui, che l'avea dispensata, e li primi, che si servirono del titolario *Sanctæ Sedis*, furono gli Arcivescovi Pietro di Narbona, e Simo-

---

(1) *Brusson Abbas. Luitornand. in leg.5. t.2. Rer. Ital. Robert. Mircj de Episc. Costant. e Nilo Dissop. lib. 3. cap. 1.*

(2) *Cocchiarel. de Epis. Metrop.*

ne Formese, e tutti li controdistinti col pallio, che si dava da Roma, che non potendo negare l'istituzione de' Vescovi essere di dritto divino, non potrebbe innestare la grazia della S. Sede ad un Vescovo, che si ripete in origine da Dio, e di nomina Reale, come potette fare nel concedere il pallio; e sebbene pretendesi, che la S. Sede inviasse poi li Vescovi alle rispettive Greggi; non perciò può risentirsi col Vescovo di Motola, allorchè come Delegato di S.M., e Vescovo da lei nominato pronunziò un decreto nella causa delegatagli.

Innocenzo I. scrisse al Vescovo Terenzio: *Menifestum esse in omnem Italiam, Gallias, Hyspanias, Africam, atque Siciliam &c. nullum instituisse Ecclesias, nisi eos, quos Venerabilis Petrus, aut ejus successores constituerunt Sacerdotes* (1). *Et primos, qui hac forma, Dei, & Apostolicæ Sedis gratia in Gallia usi sunt, Archiepiscopos fuisse, auctoritas quorum dimanaverit a Primatu S. Petri super Episcopos; potestas vero Episcoporum juris, & instituti sit divini . . . Sedem Apostolicam pro S. Petro usurpari, & vice versa . . . Equidem Antistites se hodie plerumque scribunt Dei, & Apostolicæ Sedis gratia Episcopos. Sed hic mos non adeo antiquus dignoscitur, a sæcolo XIV. ne dum usitatus* (2).

CA-

---

(1) *Tomas. Antiq. & nov. E. Discipl. de benef. tit. 2. lib. 1. p. 60.*

(2) *Febron. loc. cit. cap. 4. §. 9. tit. 2.*

CAPITOLO XVII.

Chiese di Reggio Patronato. La Badia di S. Vito di Polignano sulla nostr' Apologia fu dichiarata di Patronato Reggio. Nuovo incarico per scriversi la difesa di altre Badie. Si produce l' aggiunta di nuove ragioni per la reintegra di queste altre alla R. Corona, nel qual caso si può riempire quel gran vuoto, che passa da Monopoli fino a Brindesi, di nuove Popolazioni, od almeno parte delle rendite possono servire alla maggiore fortificazione sull' Adriatico per accrescere la navigazione, ed il commercio.

NOi nell' Apologia del Regal patronato sulla Badia di S. Vito di Polignano, scrivendo di Real ordine per questa, ci fecimo un dovere di notare in essa molte altre, ed ivi riferissimo un lungo Catalogo de' Vescovati, Chiese, e Badie, che si conserivano a drittura da' Re. Notabile fu la novità fatta da Papa Onorio III., il quale senza saputa dell' Imperatore Federico II. aveva eletto li Vescovi di Capua, di Aversa, di Cosenza, e l' Abate di S. Vincenzo a Volturno.

La Costituzione *Pervenit ad audientiam* del Re Ruggiero di Sicilia chiaramente dichiara tutte le Chiese del suo Regno vacanti di Pastori, essere sotto la Real protezione, e li Baglivi Reggj avevano la cura sulle Mense, fintantocchè fossero eletti li nuovi. *Omnes Ecclesias Regni nostri in manu, & potestate nostra habemus*. Ne' tempi

 del

del Re Roberto moltissimi Monasteri furono convertiti in Commeude Prelatizie circa l'anno 1312. Inoltre, fuori delle pensioni sino alla somma di docati 20., che possono conferirsi dal S. Pontefice, oggi gli Arcivescovati, Vescovati, Badie ed altri beneficj chiesiastici pel *cap. IX.* del Concordato si conferiscono a' Nazionali.

Giovanni Simeca, il quale glossò il decreto di Graziano ne' tempi ultimi de' Re Svevi, lasciò scritto, che al Re di Puglia, e di Sicilia per Consuetudine spettava la collazione di tutti li benefizj del Regno. Qual ragione fu sostenuta da Ferdinando I. ne' contrasti con Innocenzo VIII. (1). Locchè non potendosi negare dalla Corte di Roma, si ricorse alli pretes' Indulti Pontificj, come si legge presso Baluzio (2). Celebre è la Bolla di Eugenio IV. ad Alfonzo I. in data de' 5. Novembre del 1449., in cui si parla della restituzione a pro del nostro Regno de' beni, e dritti occnpati dalla S. Sede per li generali errori di que' secoli, ne' quali per le infelici circostanze caddero li nostri Maggiori, dopo l'estinzione dell' Augusta Famiglia Stuffen di Svevia. Se non fossero stat' inceneriti li pubblici Archivj, con facilità sarebbesi il di più reintegrato al Real Patronato.

Ora con venerato Dispaccio de' 7. Febrajo 1789. fu ordinato alla Real Camera a ricorso di

(1) *Pancirol. Clar. Leg. Interp.*

(2) *Pag. 522. in Collect. Sevit. R. t. 12. p. 3.*

di D. Domenico d'Aversa: *che dinunzia per devoluti alla Corona li Benefizj di S. Angiolo de' Grecis, e di S. Stefano sistenti in quel litorale di Monopoli, e chiede incaricarsi l' Avvocato D. Giulio Recupero per la dichiarazione delle medesime, affinchè prese le debite dilucidazioni, ed inteso detto Avvocato Recupero informi col suo parere.* Occorre sapersi, che il Signor Marchese Palmieri, degnissimo Ministro Consigliere, e Direttore del Supremo Consiglio delle Finanze nella sua dottissima opera *delle Riflessioni sulla pubblica Felicità amerebbe riempito di Città il gran vuoto, che passa fra Monopoli, e Brindesi*. Devolute saranno queste altre due grandiose, e ricche Badie, si vedrebbe ben presto adempito il voto di si rispettevole Cavaliere, e valentissimo Politico, ed il costante nostro desiderio per la maggior grandezza del nostro Re.

La predetta R. C. di S. Chiara, ove la divina provvidenza mantiene in vita il meritissimo Signor Marchese Cito Presidente del S.C., benchè carico di fatiche, e di anni, e gli altri degnissimi Caporuota Marchese D. Stefano Patrizio, D. Teodato Targianni, D. Basilio Palmieri, splendore del nostro Foro, e D. Domenico Potenza, rinnomati per la loro giustizia, e saviezza ne' Regni più rimoti, la R. C., dissimo, sulle leggi fondamentali del Regno sembra essere contenta per la devoluzione di dette Badie a pro della Corona della sola deficienza delle loro fondazioni, e della erezione in titolo. Con tale stabilimento essa R. C. ne incaricò quell' Avvocato

 Fi-

Fiscale di Trani, il quale in dipendenza richiese li lumi de' fatti a quel Vescovo di Monopoli. La negativa riferita da quella Curia Vescovile, di non esserci cioè l'erezione in titolo, basterebbe per giudicarsi tali Badie per semplici legati pii. Noi però uniamo alla deficienza di detti requisiti, necessarj a costituire un benefizio chiesiastico, qualche cosa di più, che confermi la ragione del Regio Patronato sulle Chiese. Non bisogna dimenticarci, che questo patronato fu considerato, come un'effetto della Legge Civile, e non come un privilegio, che erroneamente si pensava dispensato da' S. Pontefici a pro de' Fondatori. La fondazione, e dotazione delli Tempj erano conosciute nel gentilesimo secoli prima, che s'introdusse fra Cristiani, e quando si dispensava da' Papi (1). Piuttosto la Chiesa colle leggi canoniche ne rinnovò l'uso, e la regola *Patronum faciunt dos*, *ædificatio*, *fundus* in ricordanza del disposto nella Novella 67. *c.* 2. 57., *e* 125. *cap.* 18.. Roberto Guiscardo in tal senso fu chiamato fondatore della Badia di Venosa, per averla dotata. Li Canoni in *Cap. quoniam*, *& in Cap. nobis de Jur. Patron.* chiamano Fondatori li dotanti, tuttocchè differissero spesso fra di loro, come si dimostrò in detta Apologia.

In

(1) *Gagliard. Istit. Canon. & de Jur. Patr. Vedi Collez. R. Scrit. t.* 2. *& L.* 19. *de pag. in Cod. Theod.*

In essa Badia di S. Angiolo sotto Fasano vi sta una lapide con iscrizione di lettere greche, le quali furono tradotte da un Professore di colà nella seguente maniera intesa dagli altri nello stesso significato .

Lacus, vinarii fracti les , domus vinorum implenda, finem consecuti sunt cura , & labore Nicodemi indigni Monasterii Casulorum Venerabilis Monachi. quo tempore ipse praerat Genitor omnibus monacis, currente anno sexies millesimo, cum aliis septingentis numeratis, simulque septaginta completis, quibus demum septem alii exacte adjiciantur. Oh qui mauducatis, & bibitis de iis, quae intus sunt, orate pro remissione peccatorum: Risolvendo lo stesso traduttore il verso Greco senario col calcolo delle Indizioni all' anno del Signore 1262.

Si deduce da questa lapide , che l' attuale Badia di S. Angiolo, che rende più in là di docati 4000. ogni anno all' Eccellentissimo, ed Eminentissimo Cardinal Carafa, per quanto si tiene in fitto da D. Onofrio Morelli di Luogorotondo, fosse stata prima dell' anno 1262. un Convento governato da quel fu P. Nicodemo superiore del Convento di Casole di Lecce poi soppresso , e come vacante col solito abuso conferito da Roma a' di lei Commendetori. E' pratica inconcussa degl' istessi Tribunali di Roma, autorizzata dal S. C. di Trenro nella *session*. 25. *c*. 9. *de Reform.* che in mancanza degli stromenti radicali della fondazione di qualche Chiesa si ammette qualunque pruova amminicolativa ,come sono le in-

ſegne di una famiglia, la coſtante tradizione, una lapide permanente: e così ſempre ſi è deciſo (1).

Non diſſimile in origine è la Badia di S. Stefano in vicinanza della prima, fruita queſt' ultima dalla predetta Venerabile Illuſtre Commenda di Malta, che poſſiede anche li Baliagi delle due coſpicue Terre di Faſano, e di Putignano, ove oltre de' Governatori riſeggono li Vicarj ſpirituali *nullius* colla giurisdizione delegata dal Gran Maeſtro nello ſpirituale ancora, in forza della quale ſpediſcono le dimiſſorie, e tengono luogo di Ordinarj, bensì per immemorabile coſtumanza li Chierici di Faſano ſi portano a ricevere gli ordini ſacri dal Veſcovo dell' antica Città di Polignano.

Per queſta Badia di S. Stefano è da ſaperſi, che nell' anno 1086. Uffredo Normanno, primo Conte di Converſano, edificò nella vicinanza di Monopoli un Monaſtero dedicato a S. Stefano, dotandolo di molte poſſeſſioni, fralle quali vi furono le dette Terre di Putignano, e di Faſano, ed in detto Monaſtero chiamò li Monaci Caſſineſi. Due anni dopo proccurò dal S. Pontefice, che all' Abate di detto Monaſtero foſſe data la giurisdizione Veſcovile, la quale gli venne benignamente conceduta da Pasquale, e dall' altro Papa Caliſto, e gli fu conſermata da Aleſſandro III.

(1) *Rot. Rom. Recent. dec.* 132. *Caval. dec.* 159. *Maſcard. de prob. v.* 2. *Conſ.* 958.

III. circa l'anno 1182.. Pel maggior lustro di esso Monastero vi contribuì l'Imperatore Errico IV., il quale nell'anno 1106. spedì in benefizio di detta Badia il privilegio della sua Reale protezione sopra tutti li beni. Essendo stata detta Badia nell'anno 1317. abbandonata da' Cassinesi, fu conceduta alla Sacra Religione di Malta col titolo di Commenda dal Papa Giovanni XXII. (1).

Si sa da tutti, che per li grandi servizj prestati alla Religione, ed allo Stato da'Cavalieri dell' Insigne specchiatissimo Ordine di Malta, S.M. prendendone conto, siesi benignata tollerare gli acquisti da lei fatti nel Regno, e di permettere il godimento delle Commende a piacimento del Sovrano, e ad ogni suo cenno amovibili; ma si sa puranche, che sieno stati proibiti li nuovi acquisti alla detta Sacra Religione, la quale perciò non può ripigliare le terre, come dissimo in altro Capitolo, concedute dal Sacro Ordine Gerosolimitano a perpetua Colonia, o contraddette, e molto più possono farle ritorno li beni censiti a più generazioni (2). Quindi venerando noi li Supremi stabilimenti, non osiamo rivolgere le mire contro un Ordine così rispettevole, Illustre, e benefico sulli beni acquistati pacificamente nel Regno, e lasciamo alla Sovrana considerazione,

se

(1) *Pratilli Via Appia lib. 4. c.14.*

(2) *Real. Dispacci nella raccolta di Gatta part. 1. Tit. 1. n.19. e supplement. tit. 1. n. 23. 24. e seguent. &c.*

fe a questa Badia di S. Stefano, od al di lui Baliaggio, che va unito col Priorato di Barletta, ed alla Commenda del Sagro Ordine Gerosolimitano, debba per li medesimi sublimi disegni di S. M. ulteriormente permettersi il godimento, come determinò pel Baliaggo di Fasano.

Noi intanto nell'aver ubbidito da fedel Vassallo al sopradetto Sovrano incarico ci abbiamo fatto un'altra gloria di aggiugnere alla mancanza della erezione in titolo, riferita da quella Curia, la vera storia dell'origine della detta Badia, da cui resta maggiormente rischiarato il Patronato di S. M.; imperciocchè li dritti de' Principi Normanni di lei fondatori sono passati indifficoltabilmente a S. M.: e qualora per falsa ipotesi si volesse contrastare un fatto così autentico, in grazia di colui, che tanto ardisse, dovrà darsi un altro Fondatore, di cui mancando oggi li legittimi eredi, ritorna sempre in seno della Sovranità per altro verso il chiaro Patronato sulla detta Badia, molto più se si considera, come un Convento soppresso, nel qual senso non si poteva dalla Corte di Roma dare in Commenda, come non si potette dare l'altra Badia di S. Angiolo senza ledersi li dritti della Corona, in forza di tutte quelle convincentissime ragioni dedotte, ed esaminate per la Badia di S. Vito occasionalmente, ma ragionate per tante altre Chiese ivi annotate, come dell'istessa natura, e spezialmente per dette Badie di S. Angiolo, e di S. Stefano.

E poi-

E poichè detta nostr' Apologia trovasi negli anni addietro umiliata al Trono per mezzo degli Eccellentissimi Segretarj di Stato, ed anche alcune copie di Regal ordine, rimesse all' illuminatissimo Regio Signor Consigliere Potenza meritissimo Consigliere della Reverendissima Curia del Cappellano Maggiore, ed anche alla R. C.; così per non ripetere quanto ivi lungamente si dedusse, stimiamo riportarci a quella laboriosa dimostrazione distribuita in cinque capitoli. Nel primo si dimostrò il Reggio Patronato, sia per mancanza degli eredi del Fondatore, e del dotante, che per ogni altro titolo appartenente a Sua Maestà. II. attesa la fondazione fattane da' Principi Sovrani, e per le precedenti nomine fatte degli Abati sulle dette Badie nominate Regie. Infatti le Terre di Putignano, e di Fasano non si sono potute dare colle giurisdizioni, e con altre Regalie al Baliaggio di S. Stefano, che dalla mano degli antichi Sovrani: altrimenti vacillerebbe la tenuta, se non si ricorresse alla concessione di detti primi dotanti. Onde il Patronato sopra di esse è il risultato della Regia dotazione. III. Per essere dette Badie tanti Conventi soppressi restarono devoluti alla Corona, anche in forza delle Sovrane decisioni, spezialmente per l'ultima emanata nell'anno 1785, *con cui restò risoluto, che malamente Roma usurpasse le Badie, che erano Monasteri soppressi, e per ogni altra buona ragione devolute a S. M.*, anche per l'altro motivo, che la elezione degli Abati,

e de'

e de' Prelati fu sempre de' Sovrani del Regno. Col Concordato tra Guglielmo I. fu accordato al Papa la sola facoltà di consacrare, e benedire gli eletti. Onorio III. volle provvedere da se cinque Chiese del Regno, ma per la opposizione del Re restarono vacanti, e le posteriori invasioni furono colorite colla clausola *salvis juribus Ecclesiarum Regii Patronatus*. IV. Per evitarsi il danno, che si cagiona allo Stato, quando S. M. non revindicando dette Badie tollerasse ulteriormente, che le loro rendite uscissero fuori Regno con detrimento del Commercio. V. Perchè manca ai possessori il valido titolo, come possederle; o se l'avessero, è così difettevole, che non si potè mai prescrivere senza un espresso consentimento del Re: *non bastando neppure il Regio exequatur sulle Bolle di Roma di unione, o traslatazione, e tanto meno un exequatur implicito, ma essere necessario l'assenso in forma specifica solennemente emanato dal Trono; qual Regio assenso non possa supplirsi nè per tempo, nè per congetture, nè per altra equipollenza; ma deve essere solenne, e nella forma specifica, e vedersi ocularmente, e nudo*. Così per punto generale fu stabilito con Dispaccio de' 10. Febrajo del 1772. per la Segreteria di Stato diretto al fu Caporuota D. Carlo Paoletti, il quale fu posto nella intelligenza: *che coll' occasione del Baliaggio di S. Stefano di Putignano, il quale essendo da principio un Monastero di Reggia Fondazione, trovavasi con una Bolla Pontificia unito alla Religione di Malta, e che pretendesi confirmato dalla Sovranità*, *di-*

dichiarò S. M. con dispaccio de' 8. Agosto 1771. per la Segreteria di Stato, che vedeva il Re una Reggia Fondazione, vedeva una traslazione non Reggia, vedeva la massima della Sovranità di non potersi supplire per equipollenza, e congetture al necessario atto della Sovranità, ma doveva tale atto essere chiaro, espresso, pensato, ed emanato solennemente dal Trono per punto generale &c. Una Sovrana decisione di questa fatta in casi analoghi contiene tanta giustizia, e savIezza, quanto se ne potrebbe in più volumi allegare in difesa de' Patronati Regj: di cui siamo stat' incaricati farne altra difesa.

Noi dunque come in Novembre 1788. vidimo esaudite le nostre istanze, e dalla predetta Reverendissima Curia già si trova dichiarata di Reggio Patronato la Badia di S. Vito di Polignano, e poco dopo le altre di S. Vito del Pizzo, e di S. Maria in Galaso su quel di Taranto anche notate nella nostr'Apologia nel foglio 140.; tanto vero, che il nostro Clementissimo Re diede il frutto di quest' ultimo a beneficio della Diocesi di Taranto con dispaccio de' 27. Agosto 1788., colla riserba soltanto di otto piazze per gli Offiziali benemeriti; così sull' istesso piede e fondamento di quelle medesime ineluttabili ragioni, su cui si formarono, come tante basi, le prime decisioni, con maggior congruenza di giustizia si spera quanto prima vedere incorporate le altre Badie alla Real Corona, e dalla pietà del nostro Monarca convertite le

loro

loro rendite in usi più benefichi, ed a vantaggio del pubblico bene.

Ci resta da dire, che tali ricche Badie potrebbero popolarsi in forma di tante altre Terre, o Casali, di cui ne hanno il territorio, e l' apparenza, regolate colle medesime salutari leggi fatte da S. M. per S. Leuca; e quando non si pensasse a popolare maggiormente il suo Regno, essendo dette Badie situate presso al littorale dell' Adriatico, potrebbero munire tante Castella, e fortezze su quella spiaggia troppo necessarie al nostro Regno, il quale come una penisola sta in seno del mare; quindi se non si voglia riempire quel gran vuoto, che si trova fra Monopoli e Brindisi, di nuove popolazioni, si darebbe per lo meno un sicuro ricovero a'Sudditi nelle fortezze, ed un maggior presidio al Regno; non incontrandosi da Monopoli fino a Brindisi, che pochissime Torri di ricetto a pochi Soldat' invalidi, li quali a tutto potere possono dare il segno dell' avvicinamento de' nemici, ma non fare una valida resistenza. Presso detta Badia di S. Stefano in picciola distanza s'incontrano tuttavia le vestigie della celebre antica Egnazia, la quale fu garante con Taranto. Il Pratilli citato, ne porta la descrizione e la pianta in voler descrivere il transito della via Trajana, e sei miglia in sopra s'incontra la torre di Canna, indi l' altra di S. Lonardo, e dopo tre miglia la Torre, ossia Castello di Vallata, altrimenti detto Villanova di nostro carico; il quale Castello giu-

sta

fta la tradizione fu una Cittadella, donde poi fi vuole dalle fue rovine edificata la nobile Città di Oftuni, che fiede fopra l'eminenza di un colle, e li Cittadini conducono le merci nel porto di Villanova, quando vogliono imbarcarle a relazione del citato Pratilli.

Potrebbonfi rinnovare li Cafali in memoria, fare li tentativi dello fcavo, e dello fpurgo dell' erbe nocive, e darfi lo fcolo alle acque ftagnati, le quali col fetore ammorbano quel deliziofo tratto, e fanno la ftrage de'foldati, e della gente, che vi fi fpedifce; quindi coll'attraffo del Commercio rimangono quelle terre nella più bella parte dell' anno incolte, e derelitte; temendo non folo li Padroni, che gli fteffi bracciali di rifchiare la vita. La popolazione accrefciuta aumenta li tefori dello Stato, l'agricoltura moltiplica le derrate, un' aria mal fana tralle mofete di que'riftagni di alghe ammaffate appefta il mondo, e riduce derelitte le ifteffe poche fortezze difpofte sul lido.

Tutti confentono in teorica fopra gli anzidetti affiomi, ma in pratica l'efecuzione è ritardata nelle Provincie. Sembrano di picciola confeguenza queft'altri oftacoli alla pubblica felicità? Le paduli pontine diffeccate renderanno eterna la memoria del Regnante Sommo Pontefice Pio VI.; ma il litorale, di cui fi parla, non è della eftenzione delle paludi pontine. La eftenfione è picciola al confronto di quelle, e la fpefa non calcolarebbe neppur una frazione paragonata coll'altra occorfa per diffaccare dette

palu-

paludi: parte delle rendite di dette Badie potrebbero disporli per vantaggi così grandi. Il piano sta nelle mani del Supremo Governo, l'oggetto dell'accrescimento alle fortezze ben munite è oggetto della marina. E chi meglio dell' Eccellentissimo Signor Cavaliere Tenente Generale, e direttore della medesima D. Giovanni Acton potrebbe co' suoi superiori talenti proporre li mezzi più giusti, ed ingrandire li deboli nostri voti, che scappano dal cuore nell'impegno di vedere felicitati li nostri simili, e sempreppiù prosperato al di dentro, e meglio custodito al di fuori il Regno? Ricordiamoci, che li sitibondi Saraceni trovarono la maggior resistenza nelle Castella de' nostri litorali, e perciò non riuscì loro d'impatronirsi di Telese, se non dopo fatta la preda del Castello di S.Vito presso Isernia (1).

CA-

(1) *Annal. di Nap. Ep. 2. tom. 5. pag. 336.*

CAPITOLO XVIII.

Dalla esposizione fatta di queste Provincie deducesi, che quando vi si predicò il Vangelo, vi erano de' Proprietarj, che fecero le donazioni alla Chiesa. II. Che le maggiori donazioni furono fatte alla memoria di S. Pietro, massimamente da' Principi. III. Che da queste presero li Papi l' occasione di dilatare la loro potestà, e dignità. Si descrive qual fosse stata questa in origine, e fra quali limiti sia al presente.

DAlla chiara esposizione delle nostre Provincie, e dall' esposto di loro fervoroso attaccamento alla S. Sede possono dedursi conseguentemente tre cose. Primo, che anche ne' tempi prossimi alla predicazione fattavi dal Principe degli Apostoli, ed anche da S. Paolo, il quale fu in Reggio, in Pozzuoli, e in Napoli per indi penetrare in Roma (1), li Cittadini, e Provinciali conservarono l' originario dritto alla proprietà sulli loro beni, de' quali per effetto del medesimo dritto ne disposero con atti di pietà, e di munificenza a pro delle Chiese. II. Che le maggiori donazioni, e le maggiori rendite furono date in memoria del Glorioso S. Pietro, sovratutto da' Re, e Principi Cristiani anche

(1) Tradizione, che si ha nel citato offizio di S. Cataldo, e nelli viaggi di S. Paolo, e presso al citato Sansone.

colle distrazioni delle Regalie, delle Terre, e Castella fino a farne restare smunti li ristretti, e li contadi, secondo la frase del Muratori (1).
III. Che di tante donazioni ne avesse preso occasionalmente un certo regolamento la Corte Romana, e quella S. Sede, la quale fu venerata non solo come la prima Cattreda di S. Pietro, centro dell'unità della Fede, Maestra ed interpetre della Religione rivelata, ma anche perchè col fatto ebbe tutta l'influenza negli animi de' Sovrani, e più su gli altri de' Magistrati, e Cittadini delle Provincie; dimodocchè ne' medesimi bisogni temporali si ricorreva alla interposizione e possanza de' S. Pontefici, li quali per siffatta opinione imponendo sugli spiriti de' divoti, seppero dilatare il loro potere sul temporale massimamente coll'accennata introduzione de' Monaci, e de' Frati, da' quali si spacciavano le massime, tendentino all' ingrandimento dell' autorità temporale de' Papi.

Dissero, che li Sovrani dovevano imitare Carlo Magno per lo meno, il quale non si sa quali amplissime donazioni avesse fatto a' Pontefici, quando più veramente li lasciò soltanto in pace in Roma. La giurisdizione temporale accordata alli Vescovi si deve alle idee di Costantino, quantunque altri coll' autorità di Bonifacio VIII. *in Cap. cum Episcopus 7. de offic. ordinar. in 6.* la ripetono colle Diocesi dal dritto Divino, ed umano, e spezialmente dal cennato gran Costantino,

(1) *Antich. Ital. dissert.* 21.

no , nel qual tempo cominciarono le intraprese sopra la giurisdizione laicale, onde l'una, e l'altra sono state sempre mai in continuo flusso , e riflusso, ancorchè la giurisdizione Reggia avesse sempre spinto in dietro li limiti avanzati della Ecclesiastica (1). Per verità sulle prime l' Imperatore commetteva alla cognizione de' Vescovi li gravi delitti de'Clerici; indi da Costante furono deputati ad ascoltare le accuse contro de' Clerici colla *l.* 12. riportata nel C. Teodosiano . Gl'Imperatori Valente, e Graziano delegarono alli Vescovi la cognizione de'delitti , riguardantino la santità violata della Religione, e con tali concessioni di mano in mano si dilatò la giurisdizione Chiesiastica : *Clericos immunes , liberosque esse permisit, judicium, jurisdictionem, quæ in eos Episcopos mandavit* (2).

Intanto nel Vangelo si leggeva in latino *Regnum meum non est de hoc mundo* (3), e nel volgare s'insegnava, che Pipino avendo fatto alla Chiesa di Roma altre amplissime donazioni , e non si sa qual'altre concessioni al Papa Stefano, era perciò Roma divenuto un Regno temporale . Per altro il suddetto Pontefice cominciò ad ostentare la grandezza temporale verso la mettà del secolo VIII. sull'Esarcato di Ravenna conquistato

 sulle

(1) *Montesquieù spir. delle LL. t.* 3. *p.* 39. *e* 287.

(2) *Gagliardi Ist. Canonic. t.* 3. *n.* 15.

(3) *Joh. cap.* 8. *v.* 36.

sulle rovine dei Longobardi, e dei Greci. Cristo nostro Signore ricusò far da Giudice sulle istanze di un Cittadino, che intendeva dividere il retaggio paterno col suo fratello: *Quid vultis amplius? Venite ad Regnum, quod non est de hoc mundo: Venite credendo, & nolite servire metuendo* (1). Quì all'opposto si esagerava la dottrina, che le potestà dello spirituale, e temporale fossero indipendentemente cumulate presso dei Papi Sommi Sacerdoti, e Monarchi della terra, armati perciò di due spade. Se Bonifacio VII. scrivendo al Re di Francia, Filippo il Bello, lo avvisò a drittura: *Scire te volumus, quod in spiritualibus, & temporalibus nobis subes*: potremo immaginarci con qual maggior franchezza si poterono imprimere nelli sudditi di queste Provincie le pretese soggezioni nel temporale. Cristo agli Apostoli, che discettavano fra di loro, fece sentire; *Reges gentium dominantur earum, & qui potestatem habent super eos, benefici vocantur, vos autem non sic; sed qui major est in vobis, fiat sicut ministrator. Num major est, qui recumbit, aut qui ministrat? Nonne qui recumbit? Ego autem in medio vestrum sum, sicut qui ministrat* (2). Quivi s'insegnava, che la potestà temporale contenziosa, o la giurisdizione esterna non era presso de' Sovrani, ma in mano dei Papi, li quali potevano darla coi Regni, e levar questi a loro piacimento, decidere ogni controver-

---

(1) *In Luc.* 3.

(2) *Luc. cap.* 22. *v.* 25.

troversia di stato, arricchire un pretensore, e con un moto proprio detronizare l'altro, che ne fosse nel pacifico possesso. L'eterno Sacerdote riconobbe in Pilato una potestà, quando da lui fu interrogato, e crudelmente condannato: *non haberes potestatem adversus me ullam, nisi tibi data esset desuper*, ma li corteggiani di Roma assordirono l'aria, fino a decidere, che si potevano dai Papi prosciogliere li sudditi altrui dal giuramento di fedeltà dovuto ai Monarchi, e quindi dissobbligarli dalla naturale sommissione ai loro Sovrani. Gli Apostoli predicarono in tutto il Mondo, *quod omnis potestas est a Deo; & omnis anima subdita sit potestatibus sublimioribus . . . Qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit . . . Qui autem resistunt, ipsi damnationem acquirunt* (1). *Subjecti igitur estote omni humanae creaturae propter Deum, sive Regi quasi praecellenti, sive Ducibus, tamquam ab eo missis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum*. E l'Apostolo a Tito *Admone illos Principibus, & Potestatibus subditos esse, dicto obedire, ad omne opus bonum paratos* (2). S. Pietro altrove prescrisse *Deum timete, Reges honorificate*, senza eccettuarne da tal debito gl' istessi Ministri del Santuario.

 Tan-

(1) *S. Paol. ad Rom.* 13. v. 1.

(2) *Apost. ad Ebr. c.* 5. v. 1. *& S. Pietro* 1. 2. v. 13. *e* 17.

Tanto si era prima comandato nelli' Proverbj (1): *Time Dominum. fili mi, & Regem*. Non altrimenti la sentirono il gran Padre S. Agostino (2), S. Leone (3), S. Gregorio (4), S. Bernardo (5), Tertulliano (6), S.Gelasio (7), ed uniformemente tanti altri; dimodocchè la Corte di Roma, sempre rispettevole per la Sede de' Vicarj di G.C., e per la massima Dignità annessavi nel governo della Chiesa universale, fondata sopra del fondamento di G. C., ove poggiano le colonne, cioè li Vescovi, non ignora, che la Chiesa nel suo nascere non ebbe beni, nè giurisdizione temporale dal medesimo suo Istitutore G.C., ed in conseguenza dovette dopo farne l'acquisto o mercè la concessione dei Principi Cristiani, *cor quorum in manu Domini*, o dovette proccurarseli da se con minor leggittimità. Il secondo mezzo era inefficace, e quas' impossibile, dapoicchè è bastantemente noto, che la giurisdizione le venne comunicata dagl' Imperatori, come si osserva nelle *LL. 1. C. de Epis. Cod. Theod.*, che Giacomo Gotofredo sospetta essere aprocrifa, 12. *de Epis. & Cler.*

---

(1) 24. 20. 21.
(2) *In Tob. cap.* 18. *trac.* 115. 19.
(3) *Epist.* 32.
(4) *Epist.* 59.
(5) *De Cons. ad Eug. III. lib.* 2.
(6) *Tract. de Idol.*
(7) *Epist.* 4. *ad Anast. Imp.*

Cler. l. 23. di Valentiniano *l.* 1. *de Cleric. cap.* 28. *lib.* 10. dello ſteſſo *Cod. Teod.* in corriſpondenza alle altre, che ſi leggono nel Codice di Giuſtiniano.

Criſto noſtro Signore per altro non diede alla ſua Chieſa armi carnali, nè il potere coattivo. Queſta luminoſa verità ſi dimoſtra nella ſeconda piſtola di S. Paolo ai Corinti (1); altrimenti la Chieſa di Criſto, e la ſua Religione ſimigliarebbe a quella fondata da Maometto ſulle armi, e colla forza, e non già ſi ſtabilirebbe ſulla umiltà, ſul fondamento della carità, e ſopra armi tutte ſpirituali, che ſgombrano le inſidie del demonio, le tenebre, e conducono al Regno Celeſte anche li traviati colle caritatevoli ammonizioni, e ſalutari avvertimenti, e colla penitenza vagliono a riconciliare li criminoſi, li quali quando foſſero incorrigibili, ſi riducono col terrore degli anatemi nell' ultima oſtinata perfidia: *quoniam propter hæc crimina, non propter poſſeſſiones accepiſti claves Regni Cælorum*, ci avviſa S. Bernardo (2).

La commiſſione data agli Apoſtoli fu in queſti termini *Paſcite oves meas* (3): *Ite, docete gentes, predicate Evangelium univerſo Mundo*. Quantunque G. C. aveſſe pricipalmente diretto il paſcolo di tutti gli ordini a S. Pietro in precedenza,

(1) *Epiſt.* 2. *v.* 4. *e* 7.
(2) *Lib.* 1. *de conſid. cap.* 6.
(3) *Joh.* 20. *v.* 15.

za, pregando, che la ſua fede non venga meno (1). Quindi il nutrimento degli uomini convertiti doveva eſſere perſuadente, e non forzoſo. *Omnis enim Pontifex ex hominibus aſſumptus, pro hominibus conſtituitur in iis, quæ ſunt ad Deum ... Et nemo militans Deo negotiis ſe implicet ſæcularibus* (2). *Ex ſcripturis nihil habemus, niſi datas Petro claves Regni Cœlorum. De clavibus Regni Terrarum nulla fit mentio* diſſe il Cardinal Bellarmino (3), in conformità di quello avea predetto Geremia: *Ecce conſtitui te ſuper gentes, & Regna, ut avellas, & diſſipes, ædifices & plantes* (4) *&c... Et cum nominentur gentes, & Regna, omnis qui divina verba ſuſcipit, nolo corporaliter intelligere Regna, & gentes, ſed conſiderans animas hominum regnatas a peccato*, Origine interpetrando Geremia (5). E S. Geronimo *pro his avulſis deſtructis, & perditis, & in inferiora detractis ædificatur, & plantatur Eccleſia Dei* (6).

Per l'eſercizio di queſta iſpirituale poteſtà, che ſi ſente data alli Paſtori da Dio ad oggetto di regolare le coſcienze, e le altre coſe prettamente ſpirituali, devono eſsi impiegare, ſe occorreſse,

---

(1) *Luc.* 22.

(2) *S. Paol. ad Ebr. c.* 5. *v.* 1. *& ad Thimot. capit.* 2. *&* 4. *ne Cleric.*

(3) *Lib.* 5. *de Rom. Pontific. c.* 4.

(4) *Cap.* 1. *v.* 10.

(5) *Homil. in Hyerem. t.* 1.

(6) *Ibid. ſup. Hyerem.*

refse, la propria vita. *Bonus Paftor animam fuam dat pro ovibus fuis* (1). *Pafce ideft ipfis, non tibi, confule, fuade, non coge oves, non tuas, fed meas.* Se non piacefse un tale commento di Grozio, deve venerarfi certamente la fentenza di S. Pietro, il quale eforta così li fuoi fratelli: *Pafcite, qui in vobis eft, gregem Dei providentes, non coacte, fed fponte fecundum Deum, neque turpis lucri gratia, fed voluntarie, neque dormientes in Clericis, fed forma facti gregis ex animo* (2). Li veri caratteri del Vefcovo ci fi defcrivono da S.Paolo, fcrivendo a Timoteo, a Tito, ed ai Corinti. La mifsione degli Apoftoli, non fu giammai fatta coll' Impero, e colla fpada temporale, ma sì bene in quefti termini; *Mitto vos, ficut oves in medio luporum; eftote prudentes, ficuti ferpentes & fimplices ficut columbæ. Tradent enim vos in Conciliis, & Sinagocis fuis, flagellabunt vos, & ad Præfides, & Reges ducemini propter me in teftimonium illis, & gentibus.*

Eſſendo dunque il carattere più fplendido del Sacerdozio la manfuetudine, e divenendo anche irregolare chiunque di loro faceſſe mutilare li membri (3), non potè unirfi di confeguenza l'Impero, e la poteftà del gladio temporale alla dolcezza

(1) *Joh.* 20. *v.* 5. *&* 8.

(2) 3. *v.* 1. 5. *ad Tit. c.* 1. *v.* 7. *ad Cororr. v.* 4.

(3) *Cap. Prelat. de Romic. in* 6. *Mar c. lib.*8 *Concord. Sacerd. & Imp. c.* 9.

vezza sempre congiunta alli Ministri dell' Altare, come la va dimostrando in più lettere il defunto Papa Clemente Ganganelli. Quindi non potrà dirsi ingenita ai Vescovi la giurisdizione coattiva, ma loro commessa fino a certi gradi; sapendosi, che gli Eretici, anzi li Vescovi sono stati giudicati dagl' Imperatori, come rilevasi dal leggendario del Concilio Romano V. sotto Damaso, il quale voleva essere giudicato dagl' Imperatori Graziano, e Valentiniano per la sua legitima elezione contro al suo avversario Ursicino; o come accadde al Papa Silveno, allorchè fu richiamato dall' esilio dall' Imperator Giustiniano, che giudicò false le accuse di aver voluto dar Roma ai Goti. Costantino Pagonata, come fautore del Papa Agatone, esentò questi dal pagamento di sua consagrazione solito prestarsi da tutti li Papi eletti dal Clero, e dal Popolo Romano, riserbandosi però l' approvazione scritta dei medesimi, da cui si sottrassero dopo li Pontefici (1), li quali dalla divisione fatta da Costantino amministrarono solamente l' interno della Chiesa, cioè le controversie del Culto Religioso, e degli ordini, perchè l' esterna amministrazione la manutennero li Principi per tutte quelle cose appartenenti allo Stato, o alla questione di disciplina esteriore della Chiesa istessa, sulle contese dei Ministri, e loro privilegj, e sulla convocazione

---

(1) *Annali d' Italia Epoc. 2. t. 4. p. 92. Petrus de Sandin. vit. Pontif.*

cazione dei Concilj (1), onde a Valentiniano si riferisce l'aver accordato al Vescovo di Roma il giudicare delle cause degli altri Vescovi (2).

Infatti il Papa in qualità di Primato nei tempi di Costantino M. estese la sua giurisdizione sulle Provincie Urbicarie, ed ai tempi di Teoderico Re d'Italia magnificò la sua dignità sopra li Vescovi d'Italia per una concessione, che si ripete dall'Imperatore Graziano, quando nell'anno 378. confirmò lo stabilimento del Concilio Romano, con cui si accordò al Papa la cognizione delle cause dei Metropolitani; motivo pel quale fu chiamato dal Re Atalarico il capo dei Patriarchi in sede di Cassiodoro (3). Se li Papi seppero dilatare la giurisdizione sopra gli altri Vescovi, con ragione si pensò di ergere un nuovo Impero nella desolazione, nella quale erano le Provincie, e nella rovina, ove si trovava l'Imperio Romano. Queste nostre Provincie niente di meno erano ripiene di Vescovi, come si osserva nell'Italia Sacra dell'Ughellio, li quali col Papa istesso si riconoscevano sudditi dei Re d'Italia, e dipendenti dalle leggi dello Stato, eccettocchè nell'esercizio delle cose spirituali, nelle quali li Re non prendevano ingerenza, come s'ingerivano nell'esteriore

(1) *LL. Imperiali nel Codice Giustinianeo, e nel C. Teodosiano presso Gotofredo Cod. tit. 6.*

(2) *Idem Mosem. Stor. Chies. colle note di Maclain. part. 1. tom. 2. p.* 473. *a* 479. *e seg.*

(3) *Variar. lib. 9. epist.* 5.

riore disciplina della Chiesa, confirmavano l'elezione dei Pontefici, e dei Vescovi, decidevano le controversie sull'elezioni, pubblicarono le leggi contro ai Simoniaci, stabilirono li gradi proibiti per le nozze, confirmarono li Canoni dei Concilj. Leggesi, che Odoacre Re d'Italia ordinò non potersi eliggere il Papa senza il consenso dei Re d'Italia; e Teoderico decise la questione insorta fra Simaco, e Lorenzo, tanto vero, che col Concilio Romano III. s'intese abrogare questi jussi Regj (1).

Dalle lettere di Papa Gregorio chiaramente si vede, che la sua autorità sopra queste Provincie, e massimamente sopra Napoli dipendeva dalla generale commissione avuta dall'Imperatore di Oriente sia nel politico, che nel militare, e ciò per contropporre agli sforzi de'Longobardi; ed è degno di riflessione, che la elezione delli Vescovi di Napoli si facea da'Napolitani: così fu confermato Passagio dopo la morte del Vescovo Fortunato. Circa l'anno poi 847. per la morte del Vescovo Giovanni Sergio Duca di Napoli elesse il suo figliuolo Atanasio, ed il Conte di Capua fece eliggere colà il Vescovo Landolfo suo fratello, come Ademerino Principe di Salerno elesse Pietro suo figlio in questa Cattedra (2). Queste notizie, come più vicine a'nostr'interessi, ci con-

(1) *Annal. di Nap. 2. t. 1. Murat in anno 526. e seguent. p. m. 552.*

(2) *Idem ibid. t. 5. p. m. 552.*

condurranno più facilmente allo scoprimento dei proposti ostacoli alla felicità del Regno.

Si legge inoltre, che per la morte di Papa Gregorio IV. essendosi eletto nell'anno 844. in successore Sergio, perchè si volle questi consacrare senza l'approvazione dell'Imperatore Lotario, a punire questa disubbidienza mandò egli in Italia Ludovico suo figlio con poderos'armata, ed allora cessarono le ostilità, quando non solo furono date le scuse, e li doni per placarlo, ma si permise di non più consacrarsi li futuri Pontefici senza il permesso Imperiale, e così pacificate le cose, Papa Sergio fece la solita cerimonia di ungere Ludovico dal padre dichiarato Re de'Longobardi, e dell' Italia. La prigionia del Papa Martino V. fatta dall' Esarca Giovanni Galliopa nel 653. quando proferì la sentenza contro al monotelismo a dispetto del tipo dell' Imperatore Costante, come produsse uno disgusto universale nell' Italia, ed indebolì il dominio Greco, così ci presenta per lo contrario l'autorità grande degl' Imperatori sopra de' Papi considerati nel temporale, come sudditi.

Rimane da osservarsi, che in tutte le turbolenze, che afflissero l'Italia per le guerre fra li Longobardi, e Greci, sempre è ammirevole lo sviluppamento successivo della politica della Corte di Roma, con cui sottraendosi dalla suddetta dipendenza, dilatò la sua grande autorità. Il Papa Gregorio II. ne fece come una spiega, scrivendo all' Imperatore Leone: *Scire debes Pontifi-*

tifices, qui pro tempore Romæ extiterunt, conciliandæ pacis causa sedere, tamquam parietem interinum, septumque medianum Orientis, & Occidentis, ac pacis arbitros, & moderatores, quique ante te fuerunt Imperatores in hoc componendæ pacis certamine desudarunt (1).

Giustiniano Imperatore esentò gli Ecclesiastici dalla giurisdizione Reggia nelle sole cause pecuniarie *Novel.*83. & 123. *cap.* 21. Li Longobardi tale esenzione la negarono loro *lib.* 2. *tit.* 56. Carlo Magno, e i Normanni deputarono li Vescovi in Giudici delle cause leggiere, e di poco momento fra Chierici 1. *lib.* 3. *tit.* 27. e per li beni chiesastici furono sempre giudicati da' Magistrati laici competenti per la Costituzione *si quis Clericus* confirmata dall' Imperatore Federico II., e dagli Angioini divoti del Romano Pontefice, che esentarono gli Ecclesiastici, fuorchè nelle cause feudali *Cap. Item statuimus* 94.. Dopo tanti avvenimenti S. Gregorio gettò le fondamenta della Signoria innalzata dalle cure di Gregorio IX., di Alessandro VI., di Giulio II. per un arcano della provvidenza, che meglio spicca sulli tratti dell' umana politica, anche nel vedersi, che detto Papa Giulio II. si oppose a' tributi, che volle imponergli Leone Imperatore. Il terzo Concilio Romano intese abrogare tutti li dritti degli Imperatori, e de'Re, ma non abolì l'idea che la giurisdizione esterna dovette da que-

(1) *Annal. di Nap. Epoc.* 2. *t.* 4. *pag.*22.

questi essere conceduta; e nacquero di là li maggiori contrasti fra le Corti de' Principi, e quella di Roma, spesse fiate concordati. Sorge chiaro la giustizia della rinnovazione delle leggi del Regno nel far sottoporre gli Ecclesiastici a' Giudici laici in tutte le cause reali, e l'altra spiegata nel Concordato fra il gran Re Carlo col Papa Benedetto XIV. *cap.* 3. *n.* 1. ove si esentano li Chiesastici dalle cause capitali, fuorchè dalla fellonìa, assassinj, mercimonj vietati, e per le cause feudali, per la garanzia delle giurisdizioni da Dio distinta: *Inter Regnum, & Sacerdotium propria cujusque distinguuntur officia, ut & Rex armis utatur sæculi, & Sacerdos accingatur gladio spiritus, qui est Verbum Dei*, secondo le parole di S. Pietro Damiani (1). Più meglio viene a spiegare ciò S. Gregorio Nazianzeno. *Ita nobis etiam præscribitur, ut sublimioribus potestatibus pareamus, non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam, ut qui reddendo tributo simus obnoxii &c.*

Per convalida del presente capitolo rimane osservarsi, che ne' popoli, li quali non ebbero Religione rivelata, ne' Ministri divinamente istituiti, l'autorità de' Sovrani si estese sulli Sacerdoti, sulli tempj incessantemente. Nella Romana Repubblica ancora pagana il Collegio degli Au-

(1) *Epist. ad Oderic. Firm. homil. 2. in Dom. 2. Advent.*

(2) *Orat. 17. ad Cives Nazianzenos R. S. C. t. 2. p. 200. ad 239.*

Auguri, li Pontefici, li Sacrifizj, le feste furono sottoposti alla Sovranità. Il Regno istesso del nostro Salvatore G. C. non fu temporale, come ben si dimostra dal gran Bossuet nella difesa del Clero di Francia, ed anche dal Dupin. La Chiesa Cattolica nell' Inno dell' Epifania ce ne dà la maggior certezza, *non eripit mortalia, qui regna dat cœlestia*. Li Cristiani nel regolamento della Chiesa guardano alli Codici Santi, e si presenta loro il Sacerdozio fondato da Cristo indipendentemente nel Sacro Ministero, ne' Sacramenti, ed in tutto quell' altro, che costituisce la santità del Sacerdozio, il quale ripete li suoi dritti da Dio, dal quale nacquero gli altri dati alla Sovranità sul temporale, e nel regolare esteriormente tutto quello si trovò annesso alla spiritualità, come sono le tasse de' sacri patrimonj, le fabbriche de' tempj, l' esercizio degli Uffizj de' Chiesastici, in quanto facciano armonia col corpo civile: quindi il Sovrano esamina chi sia quello predica la parola di Dio, e l' altro, che si voglia distinguere nella Religione colla laurea, o con titolo di pubblica stima, o si legga al pubblico, dove, e con qual convenienza si amministrino li Sacramenti, si celebrino le feste, il numero de' Preti, e de' Religiosi, li nuovi riti, quanti Tempj, dove, e per qual causa si eriggono, allontana le superstizioni, vigila sulla impietezza di qualche suddito, e che non si rovesciassero indirettamente li Sovrani dritti, qual custode de' S. Canoni, e difensore della Chiesa, e rappre-

pre-

presentante tutto il Sommo Impero sopra de' Vassalli credenti in Cristo, li quali fecero le oblazioni, e le doti temporali, di cui li Ministri dell' Altare sono depositarj, se non vogliano altrimenti fare un furto allo Stato. *Quid quid de altari retines, præter simplicem victum, & nudum vestitum, furtum est, rapina est, sacrilegium est*, disse S. Bernardo colla stessa frase del Concilio di Cartagine, e dell'Ecumenico Concilio di Trento. Quindi li Teologi insegnano, che un benefiziato ben agiato in sua casa, non possa prendere cosa dalle rendite del benefizio. Nel rilasciamento della disciplina Chiesiastica, che si deplora da' medesimi Sacerdoti, il Sovrano non può trascurare l'osservanza de' Sacri Canoni, e di non far servire il superfluo al maggior bene dello Stato, come ne' casi di guerra, di peste, nel sortito terremoto in Calabria, nella erezione de' Collegj degli Alunni, per dilatare il Commercio, ed impedire così, che il denaro avanzante, che oggi non si può mettere in compra scoperta, non si dia a mercenaria usura di cambj secchi contro le leggi, o non si tenga ozioso; ma si applicasse a' bisogni dell'annona delle Università sprovviste, od in altri benefici usi pubblici ed a pro della umanità, come meglio si esaminerà, e sarà per istimarsi.

CAPITOLO XIX.

Li testamenti de' Provinciali pel riguardo de' legati pii valsero ad ingrandire indirettamente la giurisdizione Chiesiastica, con cui si attentò spesse volte spedirsi dalle Reverendissime Curie li decreti di preambolo sull' eredità anche de' laici, ed a far valere, contro al disposto del dritto comune, e del Regno, il Capitolo Cum esset X. de testamentis, *e per fino ogni fede del Parroco, o di un Frate per testamento del defunto, cui si fosse assistito.*

LI Vescovi dunque dilatando le predette giurisdizioni s' inserirono in moltissimi affari temporali con pregiudizio della Sovranità, e molto più in altri, che avevano un rapporto indiretto colla Religione, come furono li matrimonj a motivo del Sagramento annessovi, li testamenti a riguardo di tanti legati pii, che facevano li disponenti per l' anima, od a favore delle Chiese fino a vedersi con abuso spedire li preamboli anche dalle Curie foranee de' Vescovi, e darsi da queste l' immissione sulli beni ereditarj ai laici eredi; non ostantecchè gli stessi Preti per le cause di eredità, divisioni de' beni ereditarj, fedecommessi devono essere convenuti innanzi a' Magistrati laici, come per ogni altr'azione reale (1). Li riti della G. C. e la clausola *salvo jure*

(1) *Real Dispaccio presso Gatta part.* I. *tit.* 64. *n.* 4. 5. 7. 11.

jure cujuslibet , appofta ne' decreti de' preamboli rende ciò incontraftabile.

Per cominciare dalli teftamenti, non è fcorfo il fecolo, quando fi fece prevalere ne' noftri Tribunali fupremi il Capitolo *cum effet X. de teftam.*, in forza di cui fi condannarono dal S.R.C. nell'anno 1714. D. Orazio Pietro Filomena, ed altri Gentiluomini della famiglia Semeraro, difcendenti da D. Maria Filomena, a rilafciare la eredità fpeziofa, che poffedevano quali eredi inteftati del fu Canonico D. Pietro Antonio Mite, a pro del Rev. Capitolo della fteffa Città di Martina, il quale anni dopo alla morte portò in teftimonio il Teforiere Rodio, un altro Frate Cofimo Cappuccino, ed altri incapaci a far teftimonianze, d'aver cioè intefo di bocca di detto Canonico Mite, *che voleva lafciare erede la Chiefa nel teftamento, richiedendo il Notajo Gemma, che poi non fece*. E pure una tale velleità di volontà non fiffata, in grazia di quei inteftabili fu foftenuta col folo favore della pia caufa, col quale non fi potè mai rendere il poffibile teftamento da farfi per teftamento già fatto, nè derogare alle leggi delle Genti, e municipali, le quali ricercano nel teftamento oltre della volontà deliberata del teftatore, la manifeftazione dell' erede innanzi fette teftimonj rogati ad intervenire in un atto così folenne e non mica interrotto (1),

 che

(1) *R. Difpac. Rac. lib.* 1. *tit.* 155. §. 3. *Iftit. de teftam. ord.*

che sempre si regola dal dritto pubblico; benchè questa volta fu regolato anche impropriamente dal detto Capitolo *Cum esset*; perchè li Sommi Pontefici non possono fare leggi temporali fuori dello stato della Chiesa, ed in pregiudizio della Sovranità: *Nemo potest in testamento suo cavere, ne leges in suo testamento locum habeant. Et testamenta privatorum pactis mutari nequeunt* (1).

Se Costantino abilitò agli acquisti li Collegj de' Cristiani, non permise, che per la causa pia facesse validare una disposizione nulla. All' autorità di Voet si unisce Grozio: *testamenta ad pias causas a reliquis solemnibus apud nos elogiis houd esse discernenda* (2). Veggasi il Pecchio *de testam. cons. c.* 14., onde il nostro Manfrella (3) scrisse *præfatum jus Canonicum in Curiis Sæcularibus non esse receptum* con altri Canonisti, e forensi, fra quali lo stesso Chiosatore Bernardo di Botone: *Papa hoc statuit tantum in his locis observandum, in quibus habet jurisdictionem, quia quantum ad illos potuit derogare*, con quel di più dedotto dal Fabro nel *lib.* 12. *tit.* 3. *defin.* 2. nel suo Codice.

Il

(1) *L.*15. *ff. de legat. & LL. de pactis conv.*; Vedi gli atti di detta causa presso dello Scrivano di Consiglio Michele Priscolo in Banca d' Isaia Priscolo. *Rac. di disp. p.* 1. *tit.* 1. *c.* 55. *lib.* 1.

(2) *Manuduct. Juris Holl. lib.* 2. *cap.* 19.

(3) *Obs. ad Cap. Lat. lib.* 3. *n.* 61.

Il fascino, con cui si riguardavano li pii legati anche in vita, fece strappare di mano l'eredità di Mite posseduta dai Filomena, non ostante la loro riclamazione, la quale bensì aprì alli loro eredi ultimamente la strada di avvalersi delle leggi contro l' ammortizazione, atteso una contraddizione continuata, ed originaria al possesso, che rende quel Rev. Capitolo sempre incapace dell' acquisto della ricca eredità di Mite: e pende tuttavia l'esito della chiara contradizione. Un esempio fatale sortito in una sola Città può esser una sicura Interpetrazione di tanti altri fatti, che accadono in tante altre Terre, o Casali delle Provincie; ove non solamente l'idea della pia causa fa mettere in disusanza le leggi pubbliche (colle quali li testamenti si debbono ordinare) in massimo danno de' sudditi, ed in pregiudizio delle leggi della Sovranità; ma anche estollendosi il credito ne'Chiesiastici si fanno valere per disposizione de' defunti li semplici detti di un Parroco, di un Frate, e loro si dà cieca esecuzione: Quali abusi si devono eliminare con proscrivere l'uso del detto Capitolo *Cum esset*, e ripetere ne' sudditi delle Provincie le massime, che li Parrochi, o Frati fuori del loro Sagro Ministero, non possono essere alla peggio, che testimonj della disposizione de' testatori, e non già li loro attestati testamenti de' medesimi. Li Preti sono utili allo Stato, quando esercitano le sagre funzioni, non quando s' intrigano in affari secolareschi, contraddicendovi la polizia del Regno, la quale proibi-

bisce loro la tutela (1), ed il fare da Avvocati, molto più la proibizione si estende nel fare da Notaj, che anzi sono nulli li testamenti, od atti fatti da' Preti, ancorchè avessero la qualità di Notai, o Protonotarj Apostolici, di cui ne abbondava il Regno, finchè furono ultimamente dalla Sovranità privati, ed aboliti.

CA-

(1) *Tit. de Epis. Et Cleric. Costit. Clerici. Capit. Regni 159. Pram. unic. de Ecclesiast. person. Costitut. Instrument. robur. Rac. di dispac. p. 1. tit.* 47.

CAPITOLO XX.

Il Giuramento, che si fece entrare in tutti li contratti, e ne' giudizj, le frequenti assoluzioni accordate dalle Curie Ecclesiastiche alli spergiuri, servirono ad ingrandire per quest' altro mezzo l' autorità de' Chiesiastici, ed a rendere impuniti li frequenti spergiuri, li quali meritano l' attenzione del Supremo Governo, perchè provocando l' ira di Dio, formano uno de' potenti ostacoli alla prosperità delle Provincie, una violenza alle leggi, che proibiscono le obbligazioni de' Minori, e le rinunzie forzate da' Padri, massimamente delle figlie novizie, per le quali il Governo dovrebbe anche stabilire un' età convenevole.

IL giuramento, che suol' entrare in ogni contratto, e ne' giudizj, fu l' altra concausa dell' ingrandimento dell' autorità de' Vescovi. Il giuramento secondo Scipione Gentile (1), seguendo Apuleo sulla natura de' Dei sagrati, fu detto appo li latini *jusjurandum*, *quasi Jovis jurandum*: qual cosa non piacque a Giovanni Vossio nell' etimologia, credendo, che *juro* sia detto *a jure*. Cicerone meglio definì il Giuramento, *Adfirmatio religiosa. Religio porro, ut Nonius ait, est Deorum cultura, & metus* (2). Ulpiano vi aderì nella *L.* 8. *de condict.*, anzi tutte le Genti considerarono sem-

(1) *Lib. singul. orig.*
(2) *Lib.* 3. *de offic.* 2. *p.* 47.

sempre il giuramento, come un'inviolabile pegno della fede, perchè fu giudicato un'interesse della Repubblica il verificarsi li fatti necessarj a rendere la giustizia col mezzo de' testimonj, ed a tal'effetto il Giudice poteva costringere coloro ricusavano deporre. *L. 16. C. de testib.*; onde pel rispetto dovuto sempre alla Religione, si fece precedere al di loro esame il giuramento, per aversi così più esatto, e più fedele.

Valse di poi l'uso di confortarsi ogni convenzione col giuramento, anzi di scioglierla ben presto colle formole di assoluzione introdotta nelle Curie Vescovili; onde al dire del Politico Robertson l'autorità de' Preti per quest' altro mezzo del giuramento crebbe oltre misura, fino a pregiudicare li dritti imprescrittibili stessi della Sovranità, e la Corte di Roma nonne trascurava le occasioni, e molto meno li Vescovi lasciavano l'altra del loro ingrandimento.

Nel decorso si farà vedere, cosa sia la sagra Persona del Re, e quale la sua potestà; per ora basta sapersi, che li Re da' Sagri Canoni sono chiamati Custodi della Religione, e vengono interessati sulla vigilanza del culto dovutosi, come Protettori della Chiesa: *Principes Ecclesiæ nonnunquam potestatis culmina tenent, ut per eamdem potestatem disciplinam Ecclesiasticam muniant* (1). *Rex solio justitiæ insidens oculis suis ventilat omne malum*

(1) *In can. Principes distinct. X. Caus. 23. quæst. 3. cap. 20.*

lum (1). Di più S. Agostino , *in hoc Reges , sicut eis divinitus præcipitur, Deo serviunt , in quantum Reges sunt , si in suo Regno bona jubeant , mala prohibeant , non solum , quæ pertinent ad humanam societatem , verum ETIAM, QUÆ PERTINENT AD DIVINAM RELIGIONEM* (2).

Lasciamo per ora le viste de' primi tempi presentateci da' medesimi sagri libri, e quando li Re erano Sacerdoti ; questo divorzio di potestà più chiaramente s'introdusse tra Mosè, ed Aronne primo Sacerdote , e Pontefice sulli Leviti ; contuttocciò Mosè riprese Aronne , quando gli Ebrei si costrussero il saputo vitello d'oro , e li figli di figli di Mosè vengono chiamati li figli di Aronne . Cristiano Tomasio nel principio della storia della contesa fral Sacerdozio coll'Impero, chiamò il governo del primo di sapienza, e l'altro di somma potestà , e di prudenza . Il Sacerdozio si fa consistere nella maniera d'illuminare, e nel diriggere , il secondo nel comandare , e nell'eseguire colla forza . La Chiesa , egli dice, è un bambino, che ricerca la vigilanza della nutrice, alla quale paragona la somma potestà dell'Impero, improntandosi la similitudine adottata da Isaia nel *cap.* 4.

E qual peggiore di tutti gli abusi contro alla Religione frequentissimo nelle Provincie, che lo spergiuro? Il Sovrano dunque per obbligo del suo

(1) *Proverb.* 20. *v.* 8.
(2) *In lib.* 3. *cap.* 51. *contra Crescent.*

suo supremo carattere deve rimuovere un male così grande. Lo stesso S. Agostino (1) *sicut servivit Nabuccodonosor, de quo jam diximus, omnes in Regno suo positos a blasphemando Deo lege terribili prohibendo, in hoc ergo serviunt Deo Reges, cum ea faciunt ad serviendum illi, quæ non possunt facere nisi Reges.* Nelli primi governi fu in sommo conto di religione il giuramento: a questo fine Luitprando vietò li giuramenti in Italia, dopocchè Carlo Magno, e Ludovico Pio aveano fatto lo stesso in Francia, ove subito restò in in disusanza, perchè ivi la Sovranità avea tutta la forza; ma non così si avverò in Italia per la debolezza di Luitprando (2).

Li latini frequentarono il giuramento *per Jovem lapidem* li nomi di Ercole, e di altre false divinità. Gli uomini giuravano *per Pollucem*, le femmine *per Castorem*, adattandosi ciascheduno alla venerazione del proprio Nume. Presso li Romani con istravaganza di gentilesimo li patti nudi non producevano obbligazione civile; dapoicchè non volevano essi colla facile inosservanza sporcare la loro onoratezza, e la imbrattarono poi colli giuramenti, co' quali vestivano li patti, col destinare in tal maniera le Deità istesse vindici

dici

---

(1) *In Epist. ad Bomb.* 185. *n.* 19. *S. Lione in epist.* 75. *S. Isyd. Hispal. sentent. lib.* 3. *cap.* 51.

(2) *Annal. di Napol. Epoc.* 2. *t.* 7. *pag.* 277.

dici degli spergiuri: *Pejura ultores habere Deos* (1). *Et ab hac fide forsan Herculem Deum fidium colue-re, & per Herculem jurare soliti* (2).

E' stato un quesito antico, se li giuramenti fossero sempre leciti in tutti li casi, ma sempre se n'è dubitato; poicchè se gli uomini fossero virtuosi, direbbero sempre il vero anche senza giuramento; e quando agli uomini, che giurano, appena si ci crede, questo non è, che confessare assai più l'anzidetta di loro perfidia (3). Le cavillazioni susseguentemente introdotte, e le restrizioni mentali, e dolose inventate dopo, sono un altro ramo, con cui si rendono tali giuramenti inutili, e ci fanno perdere di vista l'onore dovuto all'ineffabile nome di Dio, l'amore al prossimo con più facilità ingannato, e ci portano alla maggior depravazione de' costumi. Le sottigliezze del Gesuita Toleto nelle Istruzioni a' Sacerdoti sono di scandalo, quand' opina, che se ingiustamente si dia il giuramento, possa colui, che giura, equivocare. E chi sarà il Giudice per conoscere, se giusta, od ingiusta sia la delazione del giuramento, mentre si permette il male dell' equivocazione contro l' intenzione di chi ne cerca il giuramento (4)?

Nel-

(1) *L. 2. C. de reb. cred.*
(2) *Vico Philolog. p.* 31.
(3) *Heinnec. ad Puffend. lib. 2. n.* 52.
(4) *Idem Heinnec. loc. cit.*

Nelle cause criminali con ragione il giuramento non si deferiva dall'accusatore al reo, nè da questi all'accusatore, nè dal Giudice ad uno di loro, come contro alla giustizia, ed alli buoni costumi, che vietano far dipendere l'assoluzione e la condanna dal giuramento, che l'interesse, o la passione potrebbero rendere falso. La forza del giuramento era già diminuita presso dei Longobardi nostri Dominatori; onde vi fu bisogno invigorirla con pene contro coloro, che spergiurassero, e quando non fossero li spergiuri in istato di pagare le multe, si vendevano, come servi, anche li seducenti, e consulenti al falso (1), ed in difetto delle pruove in materia grave non bastava il proprio giuramento, ma si obbligava una delle parti al giuramento di più persone, che chiamavansi *Sacramentales de prima secunda, tertia, & quarta manu, aut juratores*: li quali attestavano essere vero ciocchè dall'attore si era con giuramento deposto (2).

In questi tempi ancora lo spergiuro portava grande infamia, ed orrore, per cui non era così facile commettersi, come oggi. Si giurava prima con gran solennità sulle armi consagrate, cui si sostituivano le reliquie de' Santi, e le armi decidevano per lo più la mentita, dapoichè que' Bar-

(1) *Annal. di Nap. Epoc.* 2. *tom.* 4. *pag.* 145. *a* 151.

(2) *Pecchia stor. della Vicaria lib.* 2. *Chamberes diz. v. giuramento*.

Barbari erano persuasi, che Dio assisteva in questi giudizj, favorendo alla verità, mentre la vittoria era la pruova della giustizia; onde poi si disse, che gli Ecclesiastici dichiararono empia la legge, la quale permetteva tali combattimenti, e li duelli, sulla cui origine scrisse bene Giovanni Adamo. Le leggi de' Borgognoni riputavano sagrilega l' ordinanza, che stabiliva il giuramento in pruova della giustizia (1). Ci sovvenga, che il giuramento ebbe tanta forza sul popolo Romano, che nulla vi fu di più potente per obbligarlo ad osservare la legge. Quinto Cicinnato con tali mezzi levò l' assedio contro gli Equi, e Volsci a dispetto de' Tribuni, che spacciavano lo scioglimento; onde il popolo non ascoltò le dissenzioni de' Tribuni, ma ritiratosi sul monte sagro, si trattenne unicamente dal giuramento fatto a' Consoli di seguirl' in guerra. Dopo la battaglia di Canne lo stesso popolo Romano voleva rifuggiarsi in Sicilia, ma col solo giuramento Scipione li fermò in Roma (2).

Il giuramento intanto non è, che un atto di Religione, con cui si chiama Dio in testimonio della sua fedeltà in ciocchè si promette, e una maggiore sicurezza per avvalorare un' obbligazione, o per dar forza allo esame, e ricavarsi così

---

(1) *Galant. descriz. delle Sicil. t.* 1. *pag.* 89. *Millot. Stor. Modern. t.* 1. *pag.* 132.

(2) *Montesquieù Spirit. delle Leggi lib.* 8. *cap.* 13.

così la verità sulla fiducia, che chiamatosi Dio in testimonio, non si manca ad un dovere così sagro; vendicandosi per lo contrario lo spergiuro da Dio medesimo, che si assume per Giudice della infedeltà: *Sit Dominus inter nos testis veritatis, & fidei* (1). *Ego sum judex, & testis; dicit Dominus* (2). Questa cautela siccome fu inventata sulla velleità degli uomini, ad oggetto di rincorarla in affari rilevanti, così poi l'uso divenne tanto generale in tutti gli atti, in tutti li contratti li più minuti, in tutte le obbliganze, in tutti li giudizj anche minimi, che divenne ben presto una prevenzione inutile, una occupazione del foro Ecclesiastico, ed una occasione prossima, e pericolosa per ispergiurarsi: *Non invento juramento ad hoc, ut homo aliis obligetur ad dandum, aut faciendum, sed ut Deo teneatur pœnam, si sciens fallat*. La convenzione valerebbe da se senza giuramento, e se non vale da se, col giuramento non si convalida: *Et contra conventio non habens vim obligandi, non tenebit promittentem, etsi accedente juramento*, insegnò cogli altri il Giureconsulto Noodt (3). *Et juramentum semper regulatur secundum naturam actus, super quo interponitur, & recipit omnes illius conditiones, quas ille actus de sui natura habet ex L. final. ff. si quis satisd. cogat. &* ex

(1) *Jerem.* 42. 5.

(2) *Eod.* 29. *n.* 23. *& ex titul. ff. de jurejur. & in tit. Cod. de reb. credit.*

(3) *Ad lib.* 2. *tit.* 2. *pag. m.* 39. *t.* 3.

ex L. fin. de non num. pecun. (1).

La corruttela de' ſpergiuri ſi è ſparſa troppo in detrimento della vera Religione; e li Miniſtri della Chieſa devono più di noi declamare contro li frequentiſſimi ſpergiuri, che ſic ommettono ſotto li loro occhi, piuttoſtocchè facilitargli indirettamente colle frequenti aſſoluzioni, che ſi diſpenſano nelle Curie, pagandoſi un picciolo dritto, con cui ſi abilitano nel foro eſterno gli uomini ad agire, ſenza più temere altra pena dell' ingiuria fatta non già ad Ercole, od a Polluce, ed a Caſtore, ma al vero, grande, unico onnipotente Dio, che con tanta facilità, e ſenza neceſſità ſi chiama in teſtimonianza. Il Sommo noſtro Pontefice Pio VI. felicemente Regnante sul Vaticano, come vero ſucceſſore a S. Pietro zelantiſſimo Capo della Chieſa Cattolica Romana, in atto, che da noi ſe gli bacia il piede, egli inſieme colli Veſcovi di queſto Regno dovrebbe sull' avviſato diſordine impedire queſto gran peccato, e parimente ſi prega il feliciſſimo noſtro Sovrano per la gloria dell' onnipotente Dio a porgere un convenevole riparo, ad oggettocchè non ſi oltraggiaſſe di vantaggio la Divinità.

Criſto proibì tali giuramenti: *Omnino non jurandum* (2). Egli ſe non aſſolutamente proibì ogni giuramento, vietò gli altri, che a caſo, e ſenza grande neceſſità, anzi ſpontaneamente ſi fre-

(1) *Bertozol. Repet. n.* 282.
(2) *In S.Matth. v.* 34.

frequentano. Tutti li buoni Giureconsulti, e gli illuminati Filosofi hanno cercato l'abolizione di tanti giurament' inutili, che si esiggono dall'accusato, che ad altro non servono nella processura criminale, che a moltiplicare gli spergiuri, ed indebolire un vincolo così sagro, e prezioso: il quale non è forte per gli uomini, se non quando è con economia adoprato. Si abolì è vero dalla pratica l'altro giuramento, che li litiganti espressamente nel principio del giudizio davano per non cavillare (1), come una occasione di spergiuro per ambedue le parti; ma pochi, e forsi niuno, alzarono la voce per la frequenza degli spergiuri nelle cause civili, e per tanti giuramenti inutili in altrettante sorti di contratti stipulati spontaneamente nelle Corti locali, nelle Corti della Bagliva de'rispettivi luoghi, e presso li Notaj, li quali talvolta sono più ignoranti ne'formolarj, che le persone istesse de'contraenti; sicchè con facilità ricevono giuramenti, rinunzie giurate a favore delle leggi ignote a' medesimi Notaj, e Mastrodatti, da cui si trascrivono senza neppur capirne la sostanza della cosa: Eppure in tutti gli atti si vede reciprocamente giurato l'adempimento di tante assunte obbligazioni, e rinunzie. Il Signor Domat nell' ordine delle leggi scrive, che ciò addivenne una precauzione inutile, anzi una occasione di spergiurare; e perciò quest'uso è stato abolito, e li contraenti oggi non giurano, an-

(1) *L. 2. C. de jurejurand. propt. Calum.*

ancorchè negli obblighi si facesse menzione del giuramento (1). Lo stesso giudizio di Dio usato anche fra Cristiani per tutti li giudizj straordinarj, ne' delitti occulti colli mezzi chiamati *Ordeal*, delle armi, de' duelli, col fuoco, o ferro rovente, immersione del braccio nell' acqua bollente, e tutto il corpo nell' acqua fredda, sulla speranza, che Dio oprando ogni volta un miracolo, non permetteva l' ingiustizia, o che altrimenti la verità restasse seppolta, è andato in disusanza. Luitprando Re de' Longobardi biasimò la costumanza, con la quale a capriccio degli uomini si forzava Dio a manifestare la verità (2).

Molto più deve recare orrore nel vedersi nelle Corti locali deferire il giuramento ad un reo convenuto, ad un attore stizzito per la pretensione di una gallina, o di altra picciola cosa, che si negasse, o la facilità, colla quale dalli Governatori si accorda, e si prende dagli appassionati litiganti, toccando la carta. Abbiamo inteso più volte dopo tale funzione dagli attori di essere rimasti con tale mezzo più contenti di aver mandato al diavolo il reo negativo, che se avessero ricuperato la gallina, lo spedo, o qualche altra picciola somma datagli in imprestito a quattr' occhi. L' utiltà di disciogliersi dalla lite

O fu-

(1) *Ordine delle Leggi Civil. lib.* 3. *tit.*6. *sezion.* 6.

(2) *Chiamb. dic. verb. giudizio. Storia Filosof. Modern. tom.* 1. *cap.* 3. *pag.* 218.

ſuperò in tal guiſa la timidezza per lo ſpergiuro.

Nelli tempi antichi era meno temerario il timore; ma, oggi li Cittadini avvezzi a ſentire quella formola, ed aſsuefatti a toccare la carta, qual' ultità ſe ne ricava, eſsendo rilaſciato il timore, ed un atto così grande della Religione? L'uſo del giuramento già ſi vide eſſere una invenzione per una cautela contro alla velleità, e cattiva fede degli uomini; ma oggi la facilità, e frequenza di tale uſo la rende più eluſoria, e peccaminoſa, e l'abito cattivo agli ſpergiuri rende meno ſicure le obbliganze medeſime roborate dal giuramento, il quale è l'atto più ſolenne della Religione, per cui ſi prende Dio, come teſtimonio di qualche coſa, che ſi proteſta taluno di fare. *Non aſſumes nomen Dei tui in vanum*. Or con quale riverenza ſi preſta da' caloroſi litiganti, e dagli affacendati contraenti in ogni genere di contratti, quando neppur ſe ne comprende il ſignificato delle coſe, per cui ſi giura l'oſservanza col toccamento della carta? Con qual decenza poi ſi riſchia in giudizio pel contraſto di una gallina? Con qual tremore ſi riceve, ſe ſi è reſo giornaliero, ed uſitatiſſimo colla frequenza degl' impuniti ſpergiuri? Certamente ſi potrebbe dire ad ognuno: *Redde Domino juramenta tua* (1).

Nel Capitolo V. dell' Eſodo ſta proibito anche ad ognuno di eſsere teſtimonio del falſo giura-

(1) *Diz. Teolog. V. Giuramento.*

ramento altrui; quindi anche li Giudici, e li Notaj imprudentemente facendo uso de' giuramenti, nel dare agli altri causa di eterna dannazione, non sono esenti da grave colpa. Ricordiamoci opportunamente, che l'ineffabile nome di Dio *JEHOVAK* non si manifestò agli antichi Padri prima di Mosè, *& nomen Adonai non manifestavi eis* (1). Alli Giudici era proibito sotto pena della vita il pronunziarlo; sicchè il solo Sommo Sacerdote poteva una volta trall' anno proferirlo nella festa di Espiazione. Godebaldo Re de'Borgognoni autorizò piuttosto il duello, purchè li Sudditi non giurassero poi sopra fatti oscuri, o non ispergiurassero sora fatti certi. Se per cose di poco valore si spergiura, con maggior prudenza si temerebbe darsi il giuramento per cose rilevanti in difetto delle pruove; piuttosto si dovrebbe assolvere un reo non convinto da pubbliche scritture, o da' testimonj, che rischiara una perdita sì grande dell' anima nell' occasione prossima di oltraggiarsi la Divinità. Perchè farsi uso ne' giudizj de' giuramenti decisivi, quando possono terminarsi colle pruove? perchè sostituirsi li giuramenti suppletorj in ogni causa nella opinione, che un testimonio reca in mezzo pruova semipiena, quando più veracemente vi manca all' intutto. *In ore duorum vel trium stat omne verbum* (2). *Et actore non probante reus est absolvendus*

O 2

(1) *Esod.* 5. v. 3.
(2) *Ex Capit.*

dus . . . Hoc juramentum ſuppletorium juri Romano, & rationi repugnare docuit (1). Perchè darſi una tortura alli rei, eſtorquendo le loro confeſſioni, quando all'Attore incumbe di fare le pruove ſenza prenderle mai di caſa del reo? Imputi egli a ſua colpa, ſe diede a mutuo quella tale ſomma, ſe fece quell'altro contratto ſenza la preſenza de'teſtimonj, o ſervirſi di altre cautele. Perchè permetterſi l'altro giuramento di non calunniarſi in quel giudizio, che colle maggiori calunnie ſi proſiegue a diſpetto di tanti decreti in contrario fino all'ultimo inappellabile?

Oh! Se il Supremo Governo foſſe preſente a tali, e tanti frequentiſſim' inſulti alla Santa Religione, ſi armerebbe di quel ſanto zelo per l'onor di Dio, per cui ſcriviamo; giacchè anche coi lumi della S. Fede un tale diſprezzo cagiona uno de'principali oſtacoli, per cui le Provincie non proſperano. In fatti qual biſogno di neceſſità vi è di frequentarſi li giuramenti in tutti li giudizj, e ſopratutto nelle Corti Eccleſiaſtiche nella preſente corruttela, quando piuttoſto ſi debbono credere cimenti proſſimi allo ſpergiuro, il quale è grave peccato innanzi gli occhi di Dio, non già agli occhi del Magiſtrato, e del Popolo aſſuefattoſi per la facilità della ſperanza del perdono, e per la lontananza delle pene dell'altra vita. Le Corti tuttavia hanno altri mezzi più ſicu-

---

(1) *Gerardo Noodt loc. cit. Heinnec. in ſyllag. opuſcul. de lubricitate juramenti.*

ſicuri, come giudicare ſulle liti ſenza farſi abuſo de' giuramenti. Inoltre qual'altra neceſſità vi è di celebrarſi tutti li contratti col giuramento, il quale per verità non aggiugne, nè toglie coſa alla ſoſtanza de' contratti? Un contratto di vendita, di locazione, di ſocietà reſta perfetto col ſolo conſenſo de' contraenti. Gli altri contratti reali, o letterali ſi perfezionano col conſenſo, ed intervento della coſa, o delle lettere: *Jusjurandi obligatio eſt ſemper acceſſoria, adeoque præſupponit, nos jam ante ad aliquid obſtrictos eſſe: quomodo enim poſſum in me vindictam divinam provocare, niſi prius ad præſtationem obſtrictus eſſem? Pœna vero præſupponit delictum e.g. Cives præſtant homagium, tunc ſane non obligari primum incipiunt ex homagio, ſed jam ante obligati erant; eamque obligationem tantum majorem efficiebant, præſtito illo juramento.* Falſo perciò, che il vederſi tutte le convenzioni accompagnate da un ſegno di Croce, o da un giuramento ſopra di una reliquia di Santo, ſieno ſtate l'opera della intiera riſorſa della Chieſa Romana, in quanto ſi è fatto Giudice di tutti gli atti giurati, come al ſolito delira l'autore delle queſtioni ſull'Enciclopedia nell' articolo *Loix*, perchè ſi è provato prima dello ſtabilimento della Chieſa eſſere in pratica li giuramenti, li quali hanno potuto contribuire moltiſſimo all' ingrandimento ſoltanto della di lei autorità.

Il celebre Capitolo *Quamvis pactum de pactis in 6.* eſteſe maggiormente l'uſo di eſſi giuramenti nel Foro. Quante altre ſcene ſi aprono da' Cau-

 ſidi-

fidici fulli contratti giurati? Giambattifta Ploto fece un trattato compito sul giuramento nella lite, un'altro più voluminofo ne compofe Serafino de Seraphinis; e pure gl' intrighi del Foro, le caufe prolungate per tanti rami, non fono per uno Stato florido. Si tolga dunque l'occafione agli fpergiuri, fi faccia un' interdetto alli giuramenti inutili, e li contratti potranno effere affiftiti dalle fole leggi, e garentiti da' Magiftrati contro li controvvenienti. In tanti contratti di compre, di vendita, e di annue entrate, offieno di cenfi bollari, li venditori, e debitori promettono ogni dì con folenne giuramento pagare le convenute annue rifpofte nel tale giorno, e nel tale luogo; eppure coll' attraffo delle terze, e con tante falfe affertive, colle mentite ipoteche, e colle folite dimande dello sbafsamento, fareffimo per dire, che niuno offerva li patti giurati, e quindi fe fi voleffero calcolare li tanti fpergiuri, che fi commettono in quefti foli frequentiffimi contratti, ognuno fmarrirebbe il calcolo. Intanto li contratti potrebbero ridurfi alla dovuta offervanza colla ftipulanza, o come fi perfezionano in loro fteffi, fenza li giuramenti acceffori, che fono caufe piuttofto di liti. *Jusjurandum, eft vinculum acceſſorium, & non immutat naturam actus . . . . Non obligat circa res illicitas, nec quæ impediunt majus bonum* (1).

All'

(1) *Puffendorf. de jur. nat. & gent. lib. 4. c. 10. L. 2. C. de reb. credit.*

All' oppoſto dalla frequenza degli ſpergiuri ſono derivati nelle Provincie li diſaſtri, le penurie, come caſtighi della Divinità oltraggiata col mezzo di eſſi, che provocano la ſuprema giuſtizia, trapazzano la S. Religione, ed inducono con facilità la violazione delle leggi del Principe terreno, quando ſi diſprezza così impunemente il Re de' Re, la ſua Religione, e ſi attraverſa la pubblica felicità; motivo per cui li Sovrani devono intereſſarſi ad eliminarne gli abuſi. Si sa, che ogni Giudice nel quaſi poſſeſſo della ſua carica giura di fedelmente amminiſtrare la giuſtizia, e di oſſervare la pandetta locale, ed in difetto l'altra della G. Corte; che ogni Amminiſtratore giura di fedelmente curare le robe de' pupilli, del pubere, delle Chieſe; che ogni vaſſallo giura fedelmente ſervire alla Sovranità; nientedimeno li Giudici ſenza tali giuramenti ſono Miniſtri Eletti, e ligati alla giuſtizia, gli Amminiſtratori al Pubblico, ed utiltà de' pupilli come il vaſſallo per debito naturale è tenuto al ſervizio del ſuo Re: *Patet igitur jusjurandum non tollere obligationem; acceſſorium enim non tollit principale. Sic abſurdum eſſet, debitorem ideo denegare ſolutionem, quia juravit, ſe non ſoluturum* (1). Gli ſteſſi Canoniſti conſiderarono inutili, e peccaminoſi li giuramenti ſenza neceſſità, maſſimamente, quando ſi preſtano ſopra coſe proibite dalle leggi Civili, che lo ſteſſo Dio vuole oſſervate. Se do-

O 4 po

(1) *Heinnec. in Puffendorf. loc. cir.*

po esserſi deciſo, ſi foſſe introdotto giudizio criminale contro li falſarj, queſti non avrebbero con tanta facilità ſpergiurato.

Se dunque il giuramento non muta la natura della convenzione, e de' patti, o del giudizio ed azioni introdotte, perchè eſponerſi li Cittadini alli pericoli proſſimi dello ſpergiuro, abuſando di inutili giuramenti, ſia che riguardino le coſe paſſate, col nome di giuramenti *aſſertorj*, ſia il futuro col nome di *promiſſorj*. Più inutile è l'aſſoluzione, che ſi dimanda alle Curie Chieſiaſtiche, la quale ſuppone il peccato; e la via, che apre ad agire, è perniziosa nella ſocietà, in quantocchè gli ſpergiuri ſi rendono più frequenti.

Ecco come la forma de'giudizj civili in buona parte fu alterata dal dritto Canonico, or ſotto il preteſto di dichiararlo, or di ſupplirvi. Ne' teſtamenti v'infilzò il Capitolo *Cum eſſet* coll' altro Capitolo *Quamvis pactum de pactis in* 6. Si reſero validi li giuramenti dati contro al diſpoſto delle Leggi Civili, e ſi obbligarono li Minori, quando ſi coſtituivano, come maggiori, non ſolo in forza dell'autentica *Sacramenta puberum*, ma anche per li Capitoli 14. 15. 22. *quæſt.* 5. e pel Capitolo 1. 10. *de delict.*. Si convalidarono per fino le rinunzie delle figlie di famiglia fatte ſotto l'Impero paterno contro al diſpoſto della *L.* 4. *de Reg. Jur. Velle non creditur*, *qui obſequitur imperio Patris*, e ſi ſoſtennero tante altre rinunzie di coloro, che entravano ne' Monaſteri.

ſteri . Il Governo dovrebbe per queſte cercare una età più matura delle novizie , che gli atti fatti in età ſenza giudizio; onde il giuramento ſuſſeguente non altera la natura di un' atto violento.

Guardiamoci dunque di azzardare li giuramenti ſopra doveri, che naſcono dalla giuſtizia, perchè nuoce più alla felicità di un uomo uno ſolo ſpergiuro, che giovino cento confeſſioni, che facciano male. Lo ſpergiuro rompe il vincolo della Religione, della ſocietà , della fede pubblica, ed è il più grande delitto, che ſi poſſa commettere . Li Barbari temevano , e riſpettavano il giuramento. Preſſo li Poeti ſi legge ſpeſſo : *Jurare timent, & fallere* (1). Ora è prima la obbligazione di giuſtizia, come l' è la fedeltà , e la ubbidienza dovuta al proprio Re , che il giuramento . Quella è una legge eterna , ed una immutabile volontà di Dio ; queſto è un' obbligo volontario . Se dunque non ſi poſſono da chiunque diſſobbligare li ſudditi da tale naturale debito dovuto a' Sovrani (come ſi vedrà meglio nel decorſo), come ſi potranno ſottrarre da tale obbligazione, che non foſſe convalidata col giuramento, o ſe foſſe giurata , molto più potranno liberarſene col preteſto dell' aſſoluzione , la quale a buon conto, ſi ſarebbe ſervire in offeſa della giuſtizia, e de' ſuoi precetti negativi eternamente da Dio preſcritta, eſſendo la giuſtizia, ſecondo

(1) *Omer. Illiad.* 15. *n.* 37.

do lo ſteſſo Concilio di Toledo, la regola del giuramento. Queſto è nullo ogni qualvolta ſi oppone alla giuſtizia inculcataci dalla Religione, la quale ci uniſce a Dio, genera nella civile Società la mutua confidenza, la letizia, gli effetti della Sovrana protezione da ſperarſi dal vero Cittadino, il quale realmente ipotega la vita per la ſua Patria, come ogni ſoldato al Re per ſentimento univerſale: adunque ogni promeſſa, che ſi faccia di altro, che di virtù, diſcorda dall' eterna volontà di Dio. L' iſteſſo debbe dirſi delle promeſſe, che violaſſero li noſtri primitivi dritti, e que' degli altri, maſſimamente di coloro, che Dio ci ha deſtinato per noſtro governo, in qualità de' ſuoi rappreſentanti; riputandoſi iniquo, e ſtolido, chi penſaſſe di diſobbligarſi da tali doveri, perchè in tale maniera ſi verrebbe ad indebolire il rappreſentato, ed a farſi poco conto del giuramento; aprendoſi la ſtrada a tutti coll' aſſoluzione di que' debiti, da cui a patto alcuno non poſſono eſſerne diſpenſati, ſopratutto quando tali obbligazioni foſſero confortate dal giuramento, che diceſi la baſe del buon coſtume, della Religione iſteſſa, e l' eſempio da ſeguirſi da coloro, la cui autorità è riſpettevole; imperocchè la Gente popolare di rado opera per ragione, e ſempre per eſempio; onde diſſe troppo bene Eduardo Re di Caſtiglia, *che la buona, o mala morale dipende dalla Corte* (1). Si

(1) *Thamadcran. offician. Hiſtorii vol.* 33. *in not. ad Dioceſin. Cap.* 6. *pag.* 89.

Si ſtupiſce perciò, come in tempi così illuminati ſienſi chiuſi gli occhi alli ſpergiuri così frequenti, e che gli abbiano chiuſi li Veſcovi, e loro Vicarj, li quali debbono eſſere li primi ad umiliare al Trono li loro riſentimenti per darſi freno, ed impedire a tutto potere li progreſſi di un male così grande, che inonda le Provincie, ſenza più facilitarlo colle pronte aſſoluzioni, le quali ſe non ſorgono dall'avidità de' dritti, poſſono figurarſi avanzi, come eſtendere l' autorità Chieſaſtica sul temporale, ed ampliare, come diſſimo, indirettamente la giuriſdizione ricevuta, indebolendoſi la Religione in maniera, che ſi viene preſſo a poco a togliere la regola più coſtante alle azioni umane per dirigerle alla vita felice.

CAPITOLO XXI.

Li mezzi, come impedire li frequenti ſpergiuri, ed allontanare li cavilli ne' giudizj, la mala fede ne' contratti, ſono nelle mani del Sovrano. Le moltiplicità delle miſure nelle Provincie è un fomento della frode, e degl' inganni. Si aſpetta vedere in una Monarchia un modo di vivere, una cieca ſommiſſione di tutti, una legge per tutti, una miſura comune di tutte le coſe a tutti.

PEr corollario delle premeſſe ſi deſidera ſempremai impedire, che li cavilloſi, o li calunniatori non ſpergiurino nell' avvenire, ſoſtituendoſi altri mezzi a quel giuramento, che S. Paolo ne' termini abili, ſcrivendo agli Ebrei, chiamò, *quod terminat omnem litem* (1). E chi mai negò, che queſto giuramento prudentemente dato, e nelle debite circoſtanze potè ſenza dubbio eſſere *maximum remedium expediendarum litium* (2), è per lo contrario un grande indizio del torto, che ſi abbia da parte di colui, che ricuſaſſe ſia il giuramento *deciſivo* deferitogli, che il *neceſſario* dato cioè dal Giudice, altrimenti detto *purgatorio*? Li rimedj ancorchè grandi non operano in tutti li compleſſi, ed egualmente in tutt' i luoghi, od in ogni circoſtanza, mentre il

---

(1) *Ad Ebr. VII. v. 16.*
(2) *L. 3. ff. de jurejur.*

il male degli spergiuri diviene incurabile , e di cattivo esempio. Ogni altro rimedio si può sperare dalle leggi provvide, o dal miglior ordine, che il Governo dasse a' giudizj, ed alli contratti.

Oggi li savj legisatori con serietà si applicano a stabilire questo buon' ordine in sollievo de' Popoli; quindi se queste Provincie sono troppo debitrici all' eterna memoria del gran Carlo III. Monarca prima nostro, e poi delle Spagne; in quantocchè unendo egli nella sua sacra Persona tutte le virtù, risormò ancora li Tribunali di questo Regno colla celebre Costituzione dell' anno 1738. , il di lui degnissimo Infante Ferdinando IV., che forma la nostra gloria, calcando le pedate paterne non pochi stabilimenti aggiunse per migliorarli. Egli dunque, il nostro Re, ci fa sperare la nostra intiera risorta, e le maggiori felicità, sicchè senza l'esposto pericolo prossimo degli spergiuri li contraenti sieno più esatti, meno seducenti, o circonvenuti, e li litiganti più riservati nel chiedere, o prestare li giuramenti ne' giudizj, ove la necessità, e la somma prudenza li conoscesse indispensabili. Possibile, che ne'contratti nati sulle prime da' bisogni inseparabili dagli uomini, portati a vivere in società con tali mezzi, non si debba professare fra di loro la verità, sia nell' indicare fedelmente le cose, che vengono in contratto, che nel convenirsi il corrispondente prezzo, o la giusta mercede?

Id-

Iddio impose a tutti *sit fermo vester est est, non non* (1). Il Filosofo più aggradevole Platone nel libro XII. delle leggi escluse dall'uso del giuramento tutti coloro, che avessero interesse nella causa; eccettuò a buon conto li Giudici, e li testimonj imparziali. Nelle cause, e ne' giudizj l'interesse de' litiganti non è dissimile da quello possono avere li contraenti. La differenza si trova nel modo, con cui li primi si portano forzosamente a contendere, quando li secondi trattano il loro interesse di loro volontà. Li mezzi dunque, come allontanare la mala fede, li cavilli, gl'inganni, sono, e debbono essere egualmente suggeriti, ed imposti dalla suprema Potestà costituita da Dio, il quale invocato non lascerà di non ispirare de' lumi, come darsi freno, e termine agli spergiuri, e ristabilire gli atti solenni di nostra S. Religione, rettificare l'ordine ne' giudizj, e rassodare li contratti nel loro vigore.

Per radicare la buona fede ne' contratti senza il ricorso alli giuramenti, tra tanti espedienti, che si possono prescrivere, sarebbe necessario togliere di mezzo le occasioni della frode, e degl' inganni, fralle quali dopo li frequentissimi monopolj usati anche da alcuni Ecclesiastici, reca il maggior peso la moltiplicità delle misure introdotte nel Regno sul medesimo dato genere di cose

---

(1) *In S. Giac. Epist. c. 5. n. 25.*

cose fungibili. Il rotolo di Calabria, per ragion d'esempio, non è lo stesso di quello corre nelle altre Provincie. Le mezzette per le vettovaglie a stenti si possano eguagliare. Le misure dell' olio sono tante, per così dire, quante sono le Città del Regno. Le caraffe, o le quarte del vino sono tante, quanti mai li venditori.

Gli ambiziosi Greci arrogarono alla loro Palamide l'invenzione de' pesi, e delle misure necessarie pel commercio, e ne givano fastosi per tale utile scoverta. Per misura in senso legale non si denota, che una quantità, o porzione di una cosa comprata, o venduta, o commerciata. Il commercio di poi esigge la cognizione perfetta di tali misure, le quali per ogni buona ragione non devono essere complicate anche nel modo, come perticarsi li terreni, o farsi gli scandagli delle moggiate sulli terreni del medesimo Regno, ove un tomolo di una terra, neppur corrisponde alle opere, od alle vigne secondo le diverse voci, ed usanze, delle quali si avvalgono in altre Città. Il quartiere della vigna, li quarantali dell'altra non portano l' istessa numerazione delle viti, li passi istessi quadrati di un tomolo, non sono egualmente intesi da tutte le medesime popolazioni del Regno; anzi si esita nell' istesso recinto, se la misura moderna corrisponda all' antica. Vi sono perciò differenti nomi di misure, più intrigate bilancie, più rimarchevoli disuguaglianze; dimodocchè, se alli commercianti si reca incomodo grande nell' apparare la scien-

za

za di tanti pesi, e misure; più si arresta conseguentemente il commercio, si soggettisce alli dubbj, alle interpetrazioni, agl' inganni, ed alle liti, quando le misure soprattutto sieno ineguali per uno stesso dato genere, e fralli terreni di una stessa Provincia. Chi mai crederebbe, che lo stajo dell'olio di Bari non è quello di Mola di Bari, quello corre in Mola, non è lo stesso di Polignano? In Monopoli diminuisce, in Fasano cresce, in Taranto differisce, in Gallipoli diversifica. Chi non ismarrirebbe in così breve giro di Città unite per l' adjacenza de' territorj per conchiudere piuttosto sensatamente un contratto? La società non può sussistere troppo senza commercio; questo poi conduce maravigliosamente alla felicità delle popolazioni; ma il Cittadino talvolta si prepara colle sue mani l' infelicità, convertendo li benefizi della natura in modi più implicati, come accade colla diversità delli pesi, e delle misure.

L' Imperatore Giustiniano colla sua Costituzione indiretta al suo Generale Duca Narsete nelli Capitoli IX. e XX. previde gli effetti risulterebbero dalle irregolarità de' pesi, e misure di queste nostre Provincie cambiate nel governo de' Goti, e ne comunicò gli ordini opportuni; anzi per un più esatto ragguaglio circa l' anno 554., e susseguentemente ne' tempi de' riferiti Normanni li Baglivi ebbero la cura sulle misure; ma non perciò ogni Università non ebbe il potere di costruirsi tante misure, quante ne inven-

tava

tava il capriccio. Sotto gli Angioini tal cura fu incorporata agli Offiziali di Dogana, e si eresse in Napoli il Tribunale della Zecca, ove si mercano le misure, e li pesi. Li Commessarj, che spedivansi per li luoghi introdussero ben presto un'altro rame di estorsione, e di aggravio, che recava maggiore impiccio. Varj provvedimenti furono dati nell'anno 1554. colla prammatica sotto al titolo *de ponderibus*, ed indi furono con più saviezza gli proventi, e li dritti venduti alle Università del Regno coll'aumento di grana venticinque sopra ogni fuoco a pro del fisco; quali diritti così legittimamente trasfusi alle Università talvolta si sono usurpati da' Baroni ne' feudi, tuttocchè li pesi si portino dalle Università, cui nientedimeno sta proibito di non potere costruire nuove misure, e così aprire la porta ad altre varietà, che si devono sempre impedire per facilitarsi il commercio sotto l'aspetto della giustizia, e vedersi in tal fatta maniera una Monarchia, un metodo eguale di viversi sotto un legislatore, con una cieca sommissione di tutti li sudditi, con una legge fatta per tutti, e con misura comune ne' contratti da servire di regolo a tutti.

CAPITOLO XXII.

Le processioni, e le pompe esterne del Sagro Culto servirono di occasione anche a Roma di dilatare la giurisdizione. Nuovi stabilimenti del nostro Sovrano, coi quali ripigliando li suoi dritti, determina la precedenza tralli Regolari, e Confratelli, proibisce li battenti nella settimana santa, le processioni dopo pranzo, e li pubblici spettacoli delle pubblice soldatesche: e non permette ai Vescovi nuovi Officj di Santi, e Calendini nelle Diocesi, se non precedente esame, e regale approvazione, togliendo ogni altro abuso in contrario.

LE sagre processioni altro non erano, che preghiere date a Dio con certo rito esterno, camminandosi da un luogo sagro ad un altro, secondo l'ordine prescritto dalla Chiesa per impetrare qualche dono celeste, od in rendimento di grazie; *Religiosa ambulatio præcudandi agminis certo cum ritu* (1). Tali sono le processioni generali usate dalla Chiesa Romana dette anche *Giubilei*, le rogazioni, le altre pel corpo di Cristo &c. (2). Dal principio del Mondo si praticarono alcuni manifesti dei doveri degli uomini inverso Dio col mezzo di certi riti. Il Signor Picart gli ha posto sotto gli occhi di tutti in tante

(1) *Serra in opus. lib.*1. *Quarto de procession.*
(2) *Charub. Diz. v. Processione.*

tante carte di prospettiva (1), come il Signor de la Porrea con altra più scrupolosa ricerca ha proccurato indagare l'origine di cadaun rito, il decadimento, e l'abuso, che se ne sia fatto (2). Quasi tutti li riti furono presi in prestanza dalli Giudici, che nella loro Teocrazia riguardarono il Cerimoniale, come una parte della loro legge positiva (3). Possono consultarsi il Marsamo nel suo Canone Cronico, lo Spangero nel trattato delle leggi degli Ebrei, ed il Cristiano istruito nei sacri riti per risolvere il quesito, se il maggior numero di questi riti si adottarono dalli Gentili. Tutti sanno li trasporti delle feste nella Grecia, in Roma (4), e negli altri antichi Popoli d'Italia (5); ma ognuno sa come fin dai tempi di Mosè si trasportava in trionfo l'Arca del Signore dai Sacerdoti, precedendovi la vera soldatesca. *In num.* 10. *v.* 33. vi è di particolare, che Mosè nell'espugnare li Madianiti spedì 12000. Israeliti coi vasi sagri, o come accadde nell'assedio delle mura di Gerico, quando si portò l'Arca colle trombe sonore, e coll'acclamazioni del Popolo, che la seguiva. *Jos. c.* 10. *v.* 8.

 Più

(1) *Traitè Cerimonies & costum. de tout le Peupl. du Mand.*

(2) *Trait. des ancien. Cerem.*

(3) *Gagliard. Istit. Canon. t.* 1. *tit.* 12. §. *ult.*

(4) *Liv. lib.* 7. *c.* 5.

(5) *Murat. An. Ital. dis.* 29.

Più magnifica fu la processione ordinata dal Re Davide, quando trasportò la detta Arca dalla Regia nel Tabernacolo, cosicchè fuori di dubbio queste processioni passarono ai Cristiani colle pompe esterne convenienti al Sagro Culto dato anche ai Patroni principali di ogni Popolazione, presso di cui furono non solo in gran pregio, ma fecero puranche la maggior occupazione della Corte di Roma, la quale richiamava le cause circa il modo, come eseguirsi, e chi fralli Capitoli, e Regolari dovesse avere la precedenza (1).

E' a notizia di tutto il Mondo Cattolico li massimi dispendj provati dalli Capitoli, e dalli Regolari per fissare le precedenze or dalla nascita dell'Istituto, or dalla fondazione locale. Nella Rota Recensi si possono leggere infinite decisioni, e li differenti casi, non menocchè presso altri trattatisti. Memorabile è la tradizione della causa attitata fra due Conventi sulla pretensione, chi dovesse di loro sonare prima la mezza notte, e più convenevole fu la decisione di doversi cioè sonare la campana in precedenza da chi si levasse prima da letto. Il nostro Sovrano nientedimeno ripigliando li suoi dritti sul culto esterno, per togliere le frequentissime liti, e per introdurvi la decenza, proibì li battenti nella settimana Santa dinanzi al Santo Sepolcro, e nelle Chiese

(1) *Concil. Trident. sess. 25. c. 13.*

se (1). Come pure tutte le processioni nel dopo pranzo, avvertito degl' inconvenienti, che nascevano (2), e stabilì nel suo Regno per punto fisso circa la precedenza dei Regolari da regolarsi dall' antichità delli proprj Istituti (3), in cui furono legittimamente approvati dalla Chiesa.

Indi dettò altre regole, con cui debbono marciare le tante Insignite Confraternite, ordinando, che la precedenza di queste si regolasse dall' assenso impetrato non meno sulle regole, che sulla fondazione (4). Proibì finalmente nelle sagre funzioni le finte soldatesche, e gli altri pubblici spettacoli, che se di tutto punto, non distoglievano li fedeli dalla vera divozione, non facevano per lo meno onore alla santità della Cerimonia per quelle ragioni, accennate nel Dispaccio in data dei 21. Marzo 1789. per la Segreteria di Guerra indiretto al Signor Mar-

 chese

(1) *Dispaccio rinnovato, e rimesso alla Corte di Martina.*

(2) *Dispaccio de' 26. Gennajo 1767.*

(3) *Dispaccio de' 31. Gennaro 1778. al Vicario di Lucera, e de' 22. Maggio 1779., e dei 31. Ottobre 1779. diretto alla R. Cam., e de' 29. Settembre 1781. all' Udienza di Catanzaro per la controversia fra' Domenicani, e Conventuali di Seminara.*

(4) *Raccolt. de' Dispac. t. 1. p. 3. pag. 266. e seg. Dispac. dei 4. Gen. 1777. alla R. C. per la Confraternite di Martin., e de' 13. Giugno 1778.*

chese d' Arezzo, ed ai rispettivi Presidi delle Provincie. La finta soldatesca, come non professava le ordinanze militari, non poteva, che per azzardo produrre un buon'ordine. Li calunniatori della Chiesa Romana ripetitamente deridono la festa dell' asino celebrata in molte Chiese della Francia per onorare con tale semplicità, mai non approvata dalla Chiesa, la fuga di MARIA SS. in Egitto colle indecenti cerimonie, colle qual' introducevasi nella Chiesa l' asino per assistere colla donna, che lo cavalcava, alla Messa; ove il Sacerdote in luogo dell' *Ita Missa est* ragghiava tre volte col Popolo. Se si declama contro di questa farsa poco decente nata nell' ignoranza, e simplicità di que' abitatori, che rappresentavano un mistero, quanto più il nostro Religoso Augusto Sovrano sarà benedetto, perchè vegghia a non far introdurre, e mescolare spettacoli profani senz'ordine, e senza decenza colli sagri? Sacrificate a Dio, dice un Profeta, *un cuore umile, e contrito*, e per mezzo di un' altro. *Mi sono in odio le vostre feste, ed i vostri sacrifizj; chieggo la vostra giustizia, le vostre virtù, non quei doni, che sono miei, nè ve l' ho dati, che per sostegno della vostra vita. Che potete voi darmi di questa Terra, che non sia mio?* Altre frasi di analago senso sono frequenti in Ezecchiello. Lo spirito del Vangelo è l' istesso. Dio è spirito; bisogna dunque adorarlo in ispirito, e verità col cuore, e colle virtù, piuttostocchè con profanazioni esterne, che macchiano il candore. *Non*

placet

placet illi, *nisi sola innocentia*, disse Lattanzio (1). Con ciò non si rigetta il culto esterno introdotto dalla Religione. Il salterio, le trombe, li cantici, e le processioni istesse sono di rito antichissimo; ma soltanto il Sovrano, come custode de' Canoni, e Protettore della Chiesa, ributta l'indecente, distrugge gli abusi, e determina come l'esterno culto debba corrispondere alle virtù interne; e finalmente con tali caratteri reintegrò li Vescovi di loro autorità nel riformare li calendini, e gli ufizj dei Santi delle feste delle proprie Diocesi, quando precedente consulta dei suoi Magistrati ne impetrassero l'indispensabile Real permesso, come si fece nella Diocesi di Taranto con Dispaccio dei 9. Febbrajo 1788., allorchè fu approvato il nuovo uffizio di S. Cataldo disposto dal dottissimo e meritissimo Arcivescovo Capecelatro.

(1) *In Diocef. Genov.*

CAPITOLO XXIII.

Li matrimonj considerati come sagramenti servirono all' ingrandimento della giurisdizione Ecclesiastica. Questioni sulla competenza del foro. Stabilimenti presi nel nostro Regno anche dopo del Concilio di Trento.

LI matrimonj furono considerati come contratti fra due persone capaci a congiungersi insieme per procreare figli, quali contratti ebbero fin dal principio una istituzione divina sul modello dei nostri protoparenti Adamo, ed Eva, li quali furono benedetti nella congiunzione, che precedette al peccato commesso nello stesso Paradiso Terrestre. Gli Eretici soli encratici fecero professione di continenza, rigettando l'uso del matrimonio, egualmentecchè del vino. Unitesi successivamente le famiglie isolate nelle società Civili, le nozze, che erano prima di mero dritto naturale, divennero sottoposte alle modificazioni delle leggi dell' Impero, come tutti gli altri contratti, e di conseguenza il dritto delle nozze fu riputato di dritto pubblico Civile, col quale si è vegliato sulla sicurezza delle famiglie, e sopra l' educazion della prole, ritenendo esse li primi caratteri d' una istituzione divina come preparativo ad essere celebrate nella maniera degna della santa primiera Istituzione.

Nel Cristianesimo adunque non solo non vengono li matrimonj vietati, ma sono stati santificati.

cati. *Honorabile connubium in omnibus* (1), e maggiormente renduti indissolubili da G.C., il quale onorar volle le nozze di Cana colla sua presenza, e innalzarle alla natura di sagramento cogli ajuti soprannaturali ai conjugati per meglio adempiere ai loro doveri in sopra de' matrimonj degl'Infedeli. La Chiesa ha quindi prescritto alcune regole utili alla società, ed ha preso l'occasione di farc' inserire gli Ecclesiastici, e così riempito il vuoto della smoderata ambizione di taluni, ancorchè dagli altri si confessi, che li divorzj nella società servivano a perturbarla, come d'incentivo ai vizj, e di disvantaggio alli figli. Il matrimonio rappresentato come contratto, e come sagramento è stato più volte di occasione di disturbi tralle due Supreme Potestà; e li concordati stabiliti in diversi tempi, e luoghi confermano vieppiù li reciproci contrasti.

Li nostri Longobardi nella dieta tenuta, come sopra, in Pavia dal Re Lutiprando confirmarono li decreti fatti dal Concilio Romano intorno alli matrimonj illeciti, e ne' gradi proibiti. L'anzidetto Re passando tutta l'amicizia col Papa, lo riconobbe in essa Dieta: *Papa Urbis Romæ, qui in omni Mundo est Caput Ecclesiarum, & Sacerdotum, per suam epistolam adhortatus est, ut tale conjugium nullatenus permitteremus* (2). Allora l'osservanza de'Concilj per le cause matrimoniali s'im-

(1) *Lutibrand. lib.* 5. §. 4.
(2)

s'impetrava dai Principi; ma in appresso vollero li Papi comandare sopra di queste cose, che pria ottenevano con preghiere (1). Il potere dei Preti, la loro scienza sulla ignoranza, in cui lasciavano li laici con quel terribile divieto *nesciant laici, quod faciunt Præsbyteri*, valsero non poco a confondere li dritti fralle due Potestà, ed a sconvolgere l'ordine politico; non ostantecchè *laici* si dicevano, non già tutti li secolari, ma li sol' ignoranti (2). Basta riflettere, che sotto al Governo degli Angioini le concubine dei Preti godevano l'esenzione del Foro, leggendosi, che il nostro Re Roberto nell'anno 1317. ordinato avesse il castigo di tali concubine alli Prelati delle Chiese (3). Ecco come si avanzava a dire, che la giurisdizione esterna degli Ecclesiastici non derivava dalla liberalità dei Principi, come diversa dalla grande autorità del Sagro Ministero data loro da G. C. per legare, sciogliere, benedire, santificare sulla terra, per essere benedetto, ligato, santificato, o sciolto in Cielo, ove ci conduce la Religione, la quale nientedimeno inculca, che si rispettino le leggi, e li rapporti, che si abbiano nello stato sociale. Taluni perciò sono di avviso, che per ripigliarsi le giuste

---

(1) *Annal. di Nap. di Grimal. Ed. c.2. t.4. pag.* 148.

(2) *Murat. Giureprudenz.*

(3) *Cocchiarell. M. S. di Giurisd. cit. da Giannon. Storia delle LL. lib.* 19. *c.* 5.

giuste misure dei dritti della Sovranità, si debba ritornar ai tempi della prima disciplina della Chiesa, allorchè comparisce tanto più pura, quanto era più vicina al Santissimo Istitutore G. C., il quale separò troppo bene le due Potestà tralli confini del Sacerdozio cogli altri dell'Impero; distinse le pie oblazioni dagli obblighi, li consigli dai precetti.

Il dritto di giudicare sul contratto matrimoniale in questo aspetto è de' Sovrani, e da molti si sostiene, che G. C. coll' innalzarlo al grado di sagramento, non lo sottrasse totalmente dalle viste di coloro, che vi giudicavano precedentemente alla istituzione di Sagramento, perchè non tolse a Cesare quello era di Cesare. *Nei primi secoli della Chiesa li Principi presero sempre cura dei matrimonj, essendo cosa chiarissima, che le leggi de' matrimonj, li divieti, le dispense furono tutte stabilite dagl' Imperatori; e finocchè le leggi dei Romani ebbero vigore, tali giudizj ai Magistrati secolari appartennero, come si dimostra dai Codici di Teodosio, di Giustiniano, e dalle di costui Novelle; anzi nelle formole del nostro Cassiodoro* (1) *vi sono memorie dei termini usati nelle dispense de' gradi proibiti; essendosi dopo ingeriti gli Ecclesiastici parte per commissione, e parte per negligenza de' Magistrati, benchè ora non lice più dubitare delle determinazioni del S. Conc. di Trento nella sessione XXIV. c.12.* (2). L'in-

(1) *Lib.* 7. *c.* 48.
(2) *Giannon. in lib.* 19. *c.* 3. *loc. cit.*

L'innesto del Sagramento al matrimonio fece prendere una veduta più nobile, e da questa nacquero le questioni per le competenze. Ruggiero I. colla Costituzione nell'anno 1140. *Sancimus &c. tit. 22. de matrim. contrah.* ordinò doversi li matrimonj dopo li sponsali celebrare con un rito solenne, e colla benedizione Sacerdotale, nella quale consiste la forma del Sagramento, secondo l'opinione più vera di coloro, che *nubunt in Domino*, proscrivendo egli li matrimonj clandestini, e riputando illegittimi li figli nati da matrimonj proibiti, ad esempio di Teodosio, e di Giustiniano Imperatori, cui si uniformò il nostro Ruggiero nell'altra Costituzione *Honorem nostri diadematis*; ove riputò cosa troppa propria de' Principi stabilire le leggi intorno a' matrimonj, perchè da' Pontefici non si era totalmente invasa questa giurisdizione; come accadde ne' tempi di Papa Innocenzo III. e de' suoi successori (1). Oggi dagl'increduli si vogliono giustificare li matrimonj clandestini (2), e che il concubinato istesso non ha niente in se, che meriti riprensione (3). Il Sacrosanto Concilio di Trento finalmente ricercò ne' matrimonj la presenza del proprio Parroco, e di due o tre testimonj presenti al-

---

(1) *Cap. Inibitio de Clandest. dispensat.*

(2) *In conformità del Capitolo 16. X. de offic. deleg. c. 1. consag.*

(3) *I costumi 2. part. 2. c. 3. in Berger. tom. 4. pag. 370.*

alla dichiarazione facienda dagli Sposi di volersi congiugnere. Così il matrimonio legittimamente contratto diviene rato colla susseguente benedizione, che non si accorda senza fare precedere in Chiesa ne' giorni festivi le tre dinunzie per iscuoprirsi gl' impedimenti; purchè l'Ordinario per giuste cause non le rimetta.

Colla prammatica unica *de contrah. matrim.* in data de'17. Ottobre 1718. ad istanza del Cardinal Pignatelli Arcivescovo di Napoli fu confirmata la soprascritta pratica colla pena di docati mille contro li nobili, e della carcerazione contro gl' ignobili controvvenienti, impegnandosi così la potestà Sovrana per la decenza del matrimonio, e per la riserba degli effetti civili, per li quali a' 20. Marzo 1742. espressamente fu rinnovato l' obbligo del necessario assenso col Regio *exequatur*, impartito sulla Enciclica del Papa Benedetto XIV., risguardante la maniera, come celebrarsi li matrimonj segreti, o di coscienza, poicchè posti da lato gli anzidetti effetti civili *Ecclesia declarabit constare, vel non constare de objecta nullitate matrimonii* (1), come rescrisse Alessandro III. al Vescovo Abiense con queste parole: *tui officii interest, matrimonia illa, adhibita gravitate, dissolvere, quæ cita contracta noscuntur*. Nel Concilio di Trento fu poi stabilito: *Si quis autem dixerit causas matrimoniales non spectare ad ju-*

(1) *In conformit. del cap. 16. de offic. deleg. e presso S. Cipriano.*

judices Ecclesiasticos anathema sit (1). E finalmente nel Capitolo 6. del Concordato fra il Re Carlo III. coll'anzidetto Papa Benedetto XIV. si legge, che appartenga al Giudice Chiesiastico conoscere la validezza, od invalidezza del matrimonio (2), ed in conseguenza fu ordinato Sovranamente che nelli delitti di bigamia, ed in altri casi misti procedesse il Giudice laico, restando al Giudice chiesiastico il punire la mancanza della fede; molto più, perchè cogli ordini circolari dell'anno 1746. fu proibito a' Vescovi imporre pena di sorte alcuna contro gli Sposi, che prima del matrimonio coabitassero insieme; appartenendo la cognizione di tali pene al Giudice secolare.

In tutti li tempi si vede, che li Principi Cristiani favorirono l'onore dovuto a questo Sagramento colle leggi proprie. Vi rimase qualche differenza, che si osserva tral dritto Canonico, col Civile. Questo riputava giuste le nozze, che contraevano li soli Cittadini Romani, *Istitut. de nupt.*; ma la legge Canonica vi riconosce lo stesso matrimonio e sagramento fralli servi *ex cap. & tot. tit. X. de conjug. servor.*, fralli quali si diceva contraere *conturbernium ex l. 14. §. idem ff. de nupt.*: e così si osserva ne' Stati de' Principi Cristiani. Il dritto Civile permetteva le nozze fralli cugini *§. duorum 4. Instit. de nupt. & ex l. 3. ff. eod.*; il Canonico computa li cugini in se-

con-

(1) *Sess. 24. de matr. c. 12.*
(2) *In cap. 6. n. 3.*

condo grado, ed estende la proibizione delle nozze fino al quarto grado *c. ad sedem c. parentelæ* 35. *q.* 5. *c. non debet X. de consang. & affinit.* . Per dritto Civile può stare il matrimonio senza dote, la quale da niuna legge viene prescritta, che dalla sola volontà de' dotanti *L. ult. C. de donat. ant. nupt. & ult. de repud. Auth. præterea C. unde vir., & uxor.*; il dritto Canonico per l'opposio non permette celebrarsi il matrimonio senza dote *c. nullum* 6. *c.*30. *q.* 5. *Giphan. in l. de dot. promiss.*, qual cosa diede motivo a molti, e spezialmente a *Pietro Martyr.* 2. *loc. com.* 10. di ammirazione; perchè la Chiesa Sposa di G.C. non gli portò dote, come tante altre donne di probità si unirono a' mariti senza dote. Per dritto Civile non si possono contrarre le nozze da' figli di famiglia senza il consenso paterno, *princip. Instit. de nupt. l.* 2. *ff. ead.*; per legge Canonica non è necessario *C. sufficiat* 27. *q.* 2. *c. cum causam X. de raptor.*, e così fu stabilito dal S. Concilio di Trento *de reformat. matrim. c.* 1. *sess.* 35.. In Francia si osservò la legge Civile, mentre fra noi tali matrimonj non si annullano, benchè oltre del grave peccato, in cui incorrono li figli di famiglia, possono essere deredati da' Genitori, li maschi cioè, se contraessero le nozze prima degli anni trenta, e le femmine di anni venticinque in contraddizione de' loro padri (1). Per drit-

---

(1) *Dispaccio generale de'* 10. *Aprile* 1771.

dritto Civile era permeſſo il concubinato *argum. ex §. ult. Inſtit. de nupt. l. 3. & tot. tit. ff. de concub.*; per legge Canonica ſta il concubinato proibito; anzi li figli nati da tal concubinato ſi reputano illegittimi, o baſtardi, togliendo a' padri ſopra di loro la patria poteſtà, che avevano prima d'introdurſi li precetti della Chieſa, ed il Sagramento nel matrimonio, il quale più preciſamente provide alla maniera, come fra laici devono celebrarſi gl' indiſſolubili matrimonj cogli effetti diſtinti dagli altri contratti, ſpecialmente in ciò, che le doti non ſi debbano, ſe non quando le nozze ſieno celebrate dinanzi al Parroco e due teſtimonj *c. nemo c. dicat aliquis* 32. *q.* 4. *c. ſicut X. de cohab. Cler. Giannon. Stor. delle leggi. Domat leggi civil. nel lor. ordin. t.*2. *p.*184. *c.*224 *& t.* 1.*p.*50. 48. 51.. Per dritto Romano li Padri di ſolo piacere erano privati della patria poteſtà sulli figli concepiti ſenza le nozze, ma non già su quelli procreati dalla concubina ritenuta in caſa, come matrona; ma non così avvenne dopo eſſerſi introdotta la benedizione ſagramentale. Si reputò ingiuſtizia rendere li figli concepiti ſenza nozze incapaci di ſuccedère alli genitori, e ſotto la ſcuſa di frenare così li vizj paterni (1) ſi fece un danno alli figli innocenti, fino a privarli degli onori della famiglia ſotto il preteſto d'impegnare li Genitori a congiungerſi fra

(1) *L. ult. C. de nat. liber.*

fra loro secondo le leggi, ed avere il piacere di legittimargli, e quegli effetti civili si estesero anche sopra li figli delle concubine ritenute senza il Sagramento, ancorchè l'equità de' Canoni ributtasse la severità delle leggi civili in quella parte, ove negavano gli alimenti a' figli adulterini, ed incestuosi *Novel.* 89. *c. ult.*, che poi come un dritto portato dal nascere alla sussistenza furono accordati dalla legge Canonica *ex c.* 5. *de eo, qui dux. in matrim.*. Per dritto Civile il padre non poteva lasciare cosa alcuna col testamento a' figli illegittimi, essendoc'i figli legittimi; e questi mancando, potevano sperare il restante *Novel.* 18. *cap.* 5.. Alli bastardi potevasi donare la vigesima da' Genitori, anzi tutto, non essendoci altri figli legittimi *l.* 1. *C. de nat. liber.*; quando per equità Canonica si permette a detti bastardi donarsi tutto, purchè si lasci la legittima a' soli figli legittimi, che sono soltanto quei nati dalle nozze celebrate colla benedizione sagramentale (1). Anastasio permise a' padri legittimare li figli coll'adozione; Giustino, e Giustiniano l'abrogarono pel timore, che tal'indulgenza non autorizzasse il concubinato. Onorio, ed Arcadio vollero, che nella morte intestata de' Genitori, essendovi altri figli legittimi, dovessero gl' illegittimi succedere nella sola duodecima parte da dividersi colla madre; ma Giustiniano

Q dopo

---

(1) *Domat tom.* 4. *p.* 352. ***Wanespen. Gonzalez.*** *ne' proprj luoghi*.

dopo diede altre soprascritte ordinanze per la successione loro in forza di testamento (1).

Cambiati così gli effetti stessi civili coll' introduzione della sagramentale benedizione nelle nozze, e confusi tra bastardi li figli nati dalla concubina ritenuta senza sagramento, come per una parte furono attrassati, così per altro rapporto si permise a detti bastardi di portare l'armi della Famiglia. Li bastardi delli Re di Francia sono Principi, e quelli di ogni altro Principe sono gentiluomini (2), e per generale Consuetudine sono riputati nobili, se fossero di famiglie illustri, così attesta Filippo Pascali osservarsi presso di noi citando (3) *Raynal. tract. de nobilit. t. 2. q. 5.: Neviz. cons. 8. n. 19. Guidon. Papa dec. 58. Ber. decis. 127. Tiraquel. de nobilit. c. 15. Royas tract. de success.*; tanto vero, che nella Spagna possono possedere li maggiorati, perchè godono della nobiltà de' parenti: *Bastardi Nobilium de generali Consuetudine reputantur nobiles, præsertim si sint familiarum insignium . . . gaudent nobilitate parentum, & armorum insignia portare possunt secundum l. 1. tit. 12. part. 7. per Jo. Sotore de jur. jud. lib. 2. & 7. & per alios in addent. ad Molin. de primog. sup. c. 14.* Onde Gregorio Leti nella Italia Regnante (4) attesta, che nell'Italia li ba-

(1) *Ch amb. V. Bastardi.*
(2) *Chaberes l. cit.*
(3) *De patr. potest. part. 4. cap. 2. p. 547.*
(4) *Lib. 2. p. 1. p. m. 88.*

bastardi non sono odiosi; e si trovano in tutte le compagnie onorate, essendovene stati Vescovi, Cardinali, e Papi, e non pochi Principi Sovrani, fra quali noveransi in Napoli Tancredi, Manfredi, e Ferdinando I.. Dicono in favore di questa equità, e della natura li medesimi Canonisti, che Gesù Cristo medesimo, come uomo, non isdegnò venire dalla stirpe di Davide, che risale a Fares, e Zara figli concepiti da Giuda Patriarca con Tamar moglie di suo figlio, il di cui scettro uscì dalla sua Tribù colla venuta di esso Messia; onde con minor ingiuria si trova Arnolso bastardo di Carlo Magno, che da Generale ebbe il Regno di Germania, Arnola Re di Baviera, e per lasciare tanti altri Sovrani, ed attenerci a' nostri vicini, ci sovvenga D. Giovanni d' Austria naturale di Carlo V. nostro Imperatore, D. Ferrante di Ribera Vicerè, naturale del Duca d' Alcalà, D. Cesare Borgia figlio naturale del Papa Alessandro VI. Arcivescovo di Valenza, e Cardinale, e poi lasciato lo stato chiesiastico, Duca del Valentinese: la di cui grande autorità ha fatto scrivere tanti sull'istesso di lui motto *aut Cæsar, aut nihil*. Pier Luigi Farnese bastardo di Paolo III. chiamato Alessandro di tal Illustre, e Real Famiglia, nella quale entrò D. Margherita d'Austria, altra naturale di Carlo V., in isposa di D. Ottavio Farnese circa l'anno 1534. . Lasciando per ora tale consuetudine introdotta da' cambiamenti tralle leggi Civili colli Canoni, non si può senza lesione degl'inviolabili dritti della

Corona leggere presso li Scrittori, che il Papa possa colla sua grandissima autorità legittimare li sudditi degli altri Principi, come si è creduto da tanti; e perciò nelle dispense, che venivano da Roma sulli gradi delle consanguinità, si sono riserbati sempre da' Regnanti gli effetti civili, tra quali si computa la legittimazione degl'incestuosi.

Il dritto Civile apprezza la pubertà dagli anni quattordici ne' maschi, e di dodici nelle femmine, mentre il dritto Canonico la computa dall'abito, e dalla costituzione del corpo, avvenendo spesso, che la malizia supplisca all'età *Instit. civil. quibus mod. tut. vel curat. es. des. & cap. puberes X. de sponsalib.*. Tra questi cangiamenti introdotti dalle leggi chiesiastiche ne' matrimonj elevati a sagramenti, anche li Sovrani più accorti hanno badato agli effetti civili. Sono a notizia di tutti gli stabilimenti fatti dal Gran Duca di Toscana Leopoldo ora Imper., e dal fu Imper. di lui fratello Giuseppe II., e gli altri presi nella deliberazione del Consiglio Ecclesiastico di Venezia *detto dei diece* sotto li 20. Aprile 1788.: *ove fu riconosciuto il matrimonio base della civile società, e per toglierſi li frequenti divorzj con iscandalo della Religione fomentati dagl' interessi, vi prese il Governo li stabilimenti più proprj, alli quali si acquietò quel rispettabile Patriarca* (1).

Nel

(1) *Gazzette Politiche sulla detta data.*

Nel nostro Regno si compùtano per regola degl' impedimenti li gradi di consanguinità secondo il dritto Canonico fino al quarto grado, paragonati dal Cardinal Bellarmino ai quattro elementi, che scorrono nei quattro elementi del corpo umano (1): ma le cause de' divorzj sono nel nostro Regno di privativa cognizione del Magistrato, *perchè il matrimonio di sua natura è contratto, accessoriamente è sagramento. Per quanto è contratto l' ispezione è del Magistrato secolare, per quello riguarda la qualità sagramentale la pertinenza è della potestà Ecclesiastica = che le cause del matrimonio simolate sono di cognizione del Giudice laico = che le cause della sussistenza de' matrimonj clandestini, o della sussistenza, od insussistenza degli sponsali sono di privativa cognizione del Giudice laico = che il matrimonio principalmente essendo di sua natura contratto, accessoriamente elevato da Cristo a ragione di sagramento, nell' esame delle cause matrimoniali appartiene alle Curie Ecclesiastiche la cognizione degli impedimenti Canonici, ossieno quelli, che assolutamente dipendono dal dritto Canonico, non già la cognizione degl' impedimenti Civili, che si debbono conoscere dai Magistrati laici*. Questi sono gli ultimi stabilimenti di S. M. raccolti dal Gatta (2) non tralasciando di riferire, che Gualtieri Arcivescovo di

(1) *De matrim. c: 20. Vissemb. dissert.56. in Instit.*

(2) *Raccolta de' dispacci p. 1. tit. 22. 23. e seq. & t. 2. 3. 4. della stessa parte 1.*

di Palermo in congiuntura d'esser gito ad incontrare Giovanna figlia di Errico II. Re d'Inghilterra sposa del nostro Re Guglielmo II., cercò in grazia, che li delitti di adulterio de'Preti fossero castigati nelle Diocesi da' Vescovi, e che da' proprj Prelati fossero conosciuti li delitti de' Chierici, come si rileva dalla Costituzione *de adulteris coercendis* riferita dal Giannone (1).

Dichiaratosi finalmente dalla Curia Arcivescovale di Napoli nullo il contratto matrimoniale fra due magnati del Regno, si appellò da una delle parti al Re N.S.: *il quale trovò fondato in fatto, ed in legge la sentenza della nullità del matrimonio del Duca di Maddaloni con D. Maria Giuseppe de Cardenas interposto da V. S. Illustrissima destinato giudice di appello in tale causa, e l'ha trovato conforme non meno a' voti consultivi de' tre intervenuti, che all'altro del defunto Teologo di Corte P.M. Marone, li quali da S.M. furono destinati per lo esame della causa suddetta. Lo rescrivo a V.S. Illustrissima per sua intelligenza, e perchè dasse a tale sentenza il corso regolare. Palazzo 9. Agosto* 1788. *A Monsignor Ortiz Cortez Vescovo di Motola*. Passata la sentenza in giudicato, fu data l'esecuzione nel primo Settembre di detto anno, e fu cassato il matrimonio suddetto dal libro parocchiale, e spedito alla dama lo stato libero in data de' 6. dello stesso mese. Questa esecuzione diede motivo di grandi doglianze alla Corte di Ro-

(1) *Storia delle LL. lib.* 17. *c.* 1.

Roma, che aspettava ivi la causa in grado di appellazione, quando ci era stato tra gli altri esempj lo scioglimento del matrimonio cinque anni prima fra D. Nicolò la Torre con D. Maria Gonzaga, in cui fu destinato Giudice di Appello Monsignor Arcivescovo Sanchez de Luna, alla di cui decisione uniformatosi parimente S.M. avvenne, che la detta Gonzaga si rimaritò con altro. Quantunque stia definito nelli Concilj, ed in più Canoni, che le cause della invalidità de' matrimonj spettino agli Ordinarj, niente si legge di preciso per le appellazioni. Il dritto Episcopale era riguardato, come quello, che non poteva estendersi sopra gli altri Vescovi (1), e l'appellazione non usciva dal suo recinto, massimamente fuori Regno stranio al luogo, ove nacque il primo giudizio. Questa fu almeno la prima antica disciplina della Chiesa ne' canoni detti Apostolici (2), secondo li quali era sconosciuto il richiamo anche in Roma, perchè non si dava autorità di una Chiesa sopra di un'altra; essendo la Chiesa una, divisa però in più parti, distribuite in solido alla cura de' Vescovi uniti sotto un capo visibile colli legami della unione della stessa Chiesa fondata sulla pietra angolare di G.C. Ne' primi secoli il richiamo fu portato alli Concilj, e le scommuniche fatte da' Vescovi si esaminavano nel Concilio Provinciale, ove li Me-

 tro-

(1) *Febron. cap.* 11. *&* 8. §.3. *de jur. Episc.*
(2) *Can.* 38. *e* 39.

tropolitani confirmavano li Vescovi conprovinciali (1).

Coloro poi, che accordano al S. P. l'originaria giurisdizione sopratutte le Chiese, ricolgono tale dottrina dal dritto dell'appellazione, che gli compete da tutte le parti del Mondo Cattolico; ed il dottissimo Papa Benedetto XIV. nel suo tratttato *de Synodo* (2), la dimostra così insita al capo della Chiesa, che toltagli questa, si toglierebbe il Papato, ed il Giudice Supremo di tutta la Chiesa. Il Febronio nimicissimo della Corte Romana scrisse in opposizione: *Vereor, ne doctissimus Pontifex suam sententiam potius ex praeconceptu Monarchico desumserit, quam ex antiquis, verisque monumentis promserit* (3). Egli allega la Novella 123. di Giustiniano *Cap.* 22. in contrario, ove si stabilisce; che tutte le istanze Chiesiastiche si terminassero dal Vescovo nel suo Sinodo, od al più ne' Provinciali Concilj dinanzi a'Metropolitani, o Patriarchi, e terminate così: *Nulla parte ejus sententiae contradicere valente*, adduce il Concilio di Lione II. dell'anno 567., riferisce li Capitoli dell'anno 785. di Adriano Papa dati ad Igilvalno Vescovo di Metz in questi termini: *Prudentissime, justissimeque Nicaena, & Africana decreta definicrunt negotia in locis suis, ubi orta fuerint, ibi finienda, maxime, quia unicuique* con-

(1) *Can.* 6. *Nicen.*
(2) *Lib.* 4. *cap.* 5.
(3) *Cap. V.* §. 6. *tit. de legibus.*

concessum est, si judicio offensus fuerit cognitorum, ad Concilium suæ Provinciæ, vel etiam Universale provocare.

Da questo porisma si credette non potersi il richiamo estrinsecar fuori Regno. Niente ostarebbe al caso proposto, che il Vescovo di Motola fosse di grado, e dignità inferiore all' Arcivescovo di Napoli, perchè colla delegazione assumendo la figura di Giudice di Appellazione in Napoli, ove la lite era stata introdotta, potè divenire superiore a discutere il proposto gravame. Si dubiterà poi della potestà del Delegante? Questo sarebbe troppo, perchè sebbene la S. S. più volte ha contrastato a' Principi tali delegazioni, pure questi stessi contrasti riferiti da Pietro de Marco, come non estinguono li dritti de' Sovrani, così non assodano gli altri della S. Sede (1). In termini più forti si adducono il Concilio di Francfort dell'anno 794., e le parole di Niccolò all' Arcivescovo Raims.

Altri si brigano a dimostrare, che il Sinodo Sardicese non possa essere il fondamento della primaziale giurisdizione de' Pontefici, e conseguentemente dell'Appellazione, come si legge in Natale d' Alessandro (2), perchè la necessità portava supporsi, che prima di questo Concilio li Pontefici godessero tale dritto. Ne' primi tre secoli

---

(1) *In concord. Sacerd. cum Imp. lib.* 1. *cap.* 11. *n.* 3. *& lib.* 7. *capit.* 19. *n.* 5.

(2) *Tom.* 9. *Epist. adv. Heref. lib.* 1.

coli non ſi ritrovano negli atti della Chieſa tali richiami, e ſoltanto con lettere ſinodali ſi dava notizia alle altre Chieſe degli ſcommunicati, per non ammetterli alla comunione. Tutte le cauſe ſi terminavano ne'Concilj, e ſi rivedevano, ed eſaminavano da un altro Concilio generale. Così ſi porta terminata la cauſa di Marcione (1), di Montano (2), della celebrazione della Paſqua (3), di Noezio, di Berillo, di Privato, di Novato, di Fortunato, di Baſilide, di Paolo Samoſatene, e di altri Reſiarchi (4). Le parole del medeſimo Oſio, che preſedè in Sardica, dinotano una nuova diſciplina propoſta a' PP. del Concilio, la quale non dava altra giuriſdizione di più al Papa Giulio ſull'appellazione della ſentenza profferita dal Concilio, ma lo eſame iſteſſo ſi dovea fare a piacimento de' ſudetti Padri: *Si vobis placet S. Petri honoremus memoriam, ut ſcribatur ab his, qui cauſam examinarunt, Julio Romano Epiſcopo, et ſi judicaverit renovandum eſſe judicium, renovetur, & det judices*, e così ſcriverſi alli Veſcovi delle Provincie, *& judicium renovetur* (5): Quindi deducono li Regaliſti, che il giudizio da rinnovarſi dal Concilio, eſclude quello del Papa, ed alla peggio ſoſtengono, che li Canoni di Sardica, ſe fu-

---

(1) *Tertull. in Marciom.*
(2) *Euſeb. lib.* 5.
(3) *Idem cap.* 8. *&* 24.
(4) *In Fleur. & Rac. Stor. Eccleſ.*
(5)

furono economici per altri luoghi, non si adattarono per tutte le Chiese fino a' tempi delle decretali attribuite al falso Isidoro Mercatore, quando si preclusero le querele de' Vescovi colle Costituzioni de' Papi Clemente VIII., Gregorio XV., di Urbano VIII. di Benedetto XII., e finalmente di Benedetto XIV., il quale epilogò le precedenti nel 1742., chiamando le querele de' Vescovi *inanes, nec ulli innixas fundamento*. Quali Costituzioni da' Regalisti in materia di dette appellazioni si chiamano ripugnanti co' S. Canoni, coll' equità, e prudenza Cristiana, e come quelle, che sovvertono la buona disciplina, li dritti de' Sovrani, le fortune de' litiganti obbligati a comparire fuori Regno; e con maggiore impegno dimostrano, che le pistole di Gelasio, di Niccolò I. non istabiliscono un nuovo punto del dritto dell' appellazione a pro della S. Sede, ma sono soltanto rimessive a' predetti Canoni Sardicesi; e molto meno l' assodano le provocazioni fatte da S. Attanasio, S. Crisostomo, Flaviano di Damaso eseguite dopo il Concilio nelle celebri loro traversie.

Nell'anno 1438. il Concilio di Basilea nella sessione 31. col decreto *Ecclesiasticæ sollicitudinis* moderò l' istess' uso dell' appellazione introdotto in Roma, e stabilì, che si terminassero ne' luoghi distanti quattro diete da Roma tutte le cause, all' infuori delle maggiori contenute nel corpo delle leggi. Quasi uniforme fu il Concilio Romano, che venne confirmato da Graziano nel

1378.

1378., con cui l'autorità del Primato di Roma ne' tempi del Re Federico si era estesa sopra tutti li Vescovi d'Italia nelle cause de' Metropolitani, chiamandosi il Pontefice da Atalarico Capo de' Patriarchi d'Italia, e de' di lei Vescovi, che lo riconoscevano per tale (1); benchè li nostri Re dall'altra parte pretendevano di eliggerli, e decidere sulle controversie, come Teodorico decise sulla elezione di Simmaco (2). Sopra questi Concilj furono dopo fissati, li Concordati nella Francia, in Germania, ed in altri Regni, ove neppure fu accettato in questa parte il seguente Concilio di Trento, quando si cercò restringere l'appellazione in Roma per li soli decreti definitivi (3). Ma qual decreto interlocutorio de' Vescovi non si esaggerò dall' appellante per irreparabile (4)? Da ciò nacque che Fimiano nella Diatriba *de ortu, & progressu Metropolitan.*, avvisò, che tutti li Vescovi del nostro Regno riconobbero il Papa in loro Metropolitano, e col fatto esercitò tutti li dritti annessi alla sua Dignità, finocchè essi Vescovi della Calabria, e della Puglia, e Sicilia per ordine dell'Imperatore non si sottomisero al Patriarca Greco, per cui furono li Papi

(1) *Cassiod. var. lib. 9. Histor. scrip. Reg. Neap. & Sic. t. 1. cap. 15.*

(2) *Session. 24. cap. 20.*

(3) *Annal. di Nap. Epoc. 2. t. 1. p. 286.*

(4) *Vanespen. 1. c. 5. e 3. tit. 20. cap. 1. Brusson. Abus. de R. Giuris.*

Papi in sommo disturbo, quando videro da questo Patriarca ben tosto onorati li Vescovi del Regno col titolo di Arcivescovi. Questa materia dunque dell'appellazione in Roma ha patito li suoi contrasti, e l'ecclissi, come di causa giurisdizionale, la quale non offende li dommi, e le dottrine della Santa Chiesa.

La storia della Chiesa presso Fleurì (1), e dell'epitomista Racine ci somministra altri esempj della suddetta nuova disciplina Chiesiastica introdotta dietro al Concilio di Sardica, non senza una non interrotta opposizione a' Papi anche ne' Concilj occidentali, come avvenne nel V. Concilio di Orleans nel 549., nel Concilio di Averne II., nel Concilio II. di Lione, nel Concilio di Parigi nel 614.: e Carlo Magno sebbene avesse al pari di Graziano, e Valentiniano l'impegno di corredare la Capitale del suo Impero di privilegj, pure l'appellazione data alli Papi sulle decisioni delli Metropolitani fu riposta in arbitrio del gravato, e li loro rescritti non avevano forza in queste Provincie a loro non soggette; anzi si dubitò, se ne' tempi di detto Concilio di Sardica fossero queste Provincie state soggette al Patriarca di Roma, oppure al Vicario d'Italia ne'tempi posteriori al prelodato Patriarca di Costantinopoli. In tutti li tempi era solito ricorrersi al Principe, e quando li gravati volevano proseguire l'appello, si rimetteva al Concilio generale.

(1) *Discurs.* 4. *n.* 9.

rale. Nelli Canoni 11. e 12. Antiocheni si trova un bel tipo: *Si quis a proprio Episcopo, Præsbiter, aut Diaconus, aut a Synodo fuerit forte Episcopus damnatus, & Imperatoris auribus molestus extiterit, oportet ad majus Episcoporum converti Concilium.*

La disciplina esterna della Chiesa, in cui sono compresi li giudizj dell' appellazione fu sempre affidata alla custodia, protezione e vigilanza de' Sovrani. Li Canoni per conseguenza del Concilio Niceno, la prima disciplina della Chiesa possono essere a' Sovrani oggetti, come insistere per l'osservanza, e come difensori riparare a' danni de' sudditi, a' pregiudizj della suprema potestà; come sembra essere l' appellazione fuori Regno, la quale cagionerebbe tanto nella esecuzione, che nel volersi concedere, una nullità di atto per riflesso della inalienabiltà de' dritti della Sovranità; checchè ne scrissero in contrario li difensori della S. Sede in dipendenza de' Canoni del detto Concilio di Sardica, e della Costituzione di Benedetto XIV. *ad militantis Ecclesiæ* riferiti dal Cardinal de Luca, da Monsignor Gagliardi nelle sue Istituzioni Canoniche, e dall' anonimo Conventuale, confutatore del citato Febronio dietro Natale d' Alesandro nella *dis.* 48. del secolo IV.

Per detta causa dello scioglimento del matrimonio del Duca di Maddaloni sono comparse alla luce l' opera dell' Avvocato Nesti, e l' altra del P. Calvi Domenicano, del Canonico Litta, e si fece girare la pastorale del Vescovo di Pistoja,

ſtoja, e da ognuno ſi cercava tirare acqua al ſuo molino; niente di meno li vaſſalli devono ſempre riſpettare le leggi del Sovrano, ed ubbidirgli ciecamente *non ſolum propter iram, ſed etiam propter conſcientiam* (1); nè ſono in dovere di eſaminare li di lui ſtabilimenti, ſe non per riconoſcerli ſempreppiù congruenti alla ragione. Le anime ſcrupoloſe deſiderarebbero in queſta materia, ad eſempio degli altri punti giurisdizionali, un concordato tralla S. Sede coll'Auguſto noſtro Sovrano primo figlio della Chieſa. Li curioſi poſſono leggere per la maggiore cognizione la diſſertazione pubblicata in Faenza ſotto il titolo *de Epiſcoporum in diſpenſationibus ſuper matrimonii impedimentis, poteſtate adverſus libellum* 1781., per altro un vincolo di matrimonio tanto eſſenziale alla ſocietà, ed alla Religione ſembra richiedere egualmente l' attenzione di ambedue le poteſtà. Tutta l'Europa è informata della Religioſità del noſtro Sovrano co' manifeſti veridici. Si sa fin dal ſettentrione, che per lui non è mancato di effettuare un concordato, e da noi ſi deſidera, ove ſi accertaſſero que'dritti, che ne'fermenti ſi poſſono adombrare con turbamento della pubblica utilità, e ſcoragiramento delle maſſime fondamentali del Criſtianeſimo, che conſiſtono nel procurare a tutto potere la felicità de' popoli, come inſegnò S.Gio: Criſoſtomo nelle ſue Omilie: *Hæc eſt Chriſtiani regu-*

(1) *S. Paulo.*

regula, hæc illius exacta definitio super omnia eminens, publicæ utilitati consulere. In fatti anche nelle nostre Provincie sortiscono casi analoghi a que' riferiti, ed accaduti in Napoli. Non ha guari, che s' introdusse nella R. Camera la causa dell' invalidità del matrimonio contratto, e consumato frall' Avvocato Luperto di Lecce con una bellissima Schiavona in forza dello stato libero da lei ottenuto dal suo Protopapà. Stordì il povero, e dotto Avvocato, quando vide comparirsi dinnanzi il marito ripudiato dalla medesima; onde dovette separarsi dopo la scienza, che ivi il repudio si permetteva non solo *quoad torum*, ma coll' abilitarsi ancora a nuovi contratti. La causa forma uno de' belli romanzi tanto più grazioso, quanto era saputo l' Avvocato Luperto, il quale non si portò a discuterlo in Roma, ma ne' Tribunali Laici. Tanti altri casi ricercano per punto fisso uno stabilimento universale che si aspetta dalla munificenza del nostro Re.

CA-

CAPITOLO XXIV.

Come il Matrimonio fu un Sagramento proprio de' laici, il Celibato dovett' esserlo dei Sagri Ministri per la di costoro perfezione. Vane declamazioni contro al Celibato, il quale giova allo Stato, quando si regoli colla polizia, ed economia dettata dal Governo, che dee vigilare, perchè la Santità annessa al Sacerdozio non si profanasse, nè si avvilisse, come sono li bisogni delle Provincie.

SE il Matrimonio fu un Sagramento proprio de' laici, il celibato fu propriamente unito all' altro de' Sagri Ministri, conducendo questo molto bene alla di costoro perfezione, e giova allo Stato. Se la Religione è il fondamento dello Stato politico, e la prima non può stare senza li di lui Ministri, quanto questi saranno più perfetti, tanto più risplenderà la Religione, e per conseguenza si renderà più stabile lo Stato.

Ora non leggiamo patto alcuno inito universalmente fra gli uomini di dover tutti prender moglie. Tale dritto ingenito sentesi più veracemente, quando taluno il voglia; sicchè ricusando le nozze, non si fa ingiuria, nè male agli altri uomini. L'altra obbligazione poi del mutuo soccorso resta sospesa dalla condizione, purchè non portasse male a noi stessi; e qual maggior male di sagrificare la libertà, e tutti

noi stessi per sostenere li pesi del Matrimonio forzosamente, e di educare, e mantenere li figli, che non si sono voluti, e privare finalmente il genere Umano di un maggior bene, che gli apporta il Celibato; a riguardo del quale sarà sempre lecito cedersi alle nozze.

Non perchè Aronne ebbe figli, e li Leviti si ammogliarono, nè perchè la maggiore Popolazione siasi creduta, come un bisogno di prima necessità, ed una delle prime cure politiche, perciò debba tanto declamarsi contro al Celibato; che rende più perfetti li Sacerdoti di G.C.. Concediamo, che gli Ebrei sotto le leggi dettate dalla Sapienza non esentarono li Leviti da questo bisogno, chiamando eziandio li loro discendenti al Ministero, onde prese occasione di far dire al dotto Seldeno (1), che egli non vide altro Popolo così moltiplicato, come questo. Giuseppe Ebreo lo descrive nel maggior aumento (2). In fatti la numerazione, che si fece dei figli d' Israello ascese al numero di 603,550, senza computarvisi gli altri della Tribù di Levi (3). Nel libro de' Paralepomini (4), si contano 1,570,000 combattenti senza quelli di Levi, e di Beniamino. Si assoggettirono per lo innanzi all'infamia coloro, che trapassavano senza figli. Più, dalla Storia

---

(1) *De Jur. Natur.*
(2) *Lib.* 29.
(3) *Num.* 32. *c.* 12.
(4) 21. *v.* 5. *e seq.*

ria siamo accertati, che li Persiani, gli Egizj, li Greci, e li Romani davano premj grandi a coloro, che avevano più figli; ma tutto questo non vale a conchiudere, che tutti gli uomini debbano ammogliarsi, e che il Celibato non convenga ai Sacerdoti di Cristo.

Mosè scrisse più dappresso alla Creazione; poteva quindi meglio di noi sapere, se quel *crescite, & multiplicamini*, fosse stato un precetto successivo, o più veracemente una promessa di fecondità, e non già un' ordine imposto a tutti irremissibilmente. Fu ordinato ad Adamo, perchè in unione di Eva perpetuasse la razza degli uomini, fra quali il maritaggio doveva esser libero; altrimenti seguirebbe l'assurdo, che colui, il quale non voglia maritarsi, ancorchè non voglia farsi Sacerdote, commetterebbe un peccato, e disubbidirebbe al precetto. Un Filosofo nel contemplare il mondo conosce benissimo, che Dio destinò certi uomini per popolare la Terra, e coi lumi stessi della ragione vede nei rastri degli eterni Consigli altri destinati per la loro santificazione, e come tanti operarj a condurli più speditamente al prescritto fine della Eterna felicità; conosce, che come li Principi hanno raffrenati gli uomini licenziosi colle leggi dei maritaggi, così si sono migliorate le altre, che costituiscono la santità dei Leviti.

Se fuori di tali congetture filosofiche, si vogliano pruove più forti di rivelazione per autenticare l'assunto, porteremo, che Mosè nel Capi-

tolo sesto dei Numeri ci parla delle obbligazioni dei *Narci*, li quali con voti rendevano più perfetta la loro vita. S. Gregorio Nazianzeno, Basilio, Gregorio Magno, riconobbero nei Nazarei perpetui una figura di Monaci, che poi formarono uno stato così distinto nella Chiesa, e furono il buon odore di G. C., e li prescelti da Dio per la loro virtù (1). L'Abbate Martini Turinese nella sua esposizione sulla Scrittura Sagra, è di sentimento, che il voto dei Nazareni, od era perpetuo, come quello fatto da Samuello, da Sansone, da S. Giov. Battista, o temporaneo in occasione di molestia.

Essendo poi le Repubbliche accresciute di bastanti Cittadini, si dovè badare alla maggiore perfezione del Sacerdozio, che trovasi nel Celibato. Cristo Sacerdote secondo l'ordine di Melchisedecco fondatore della Chiesa Cattolica ne diede il miglior esempio, perchè il Celibato fosse nei suoi Ministri il più decente, il più convenevole carattere della santità Vangelica, ed il mezzo più efficace, come perfezionare li suoi Ministri, distaccandoli così dagli attacchi terreni per innalzarli di spirito, e col cuore a Dio, senza quell' intrighi, che portano li Conjugati. Il supponersi, che Gesù Cristo nell'istituire il Sagramento dell'Ordine, non avesse fatta una istituzione perfetta, semprecchè dopo si richiede il Celibato per magiore perfezione, è una solita igno-

(1) *Diz. Teol. e del Chamberes*

ignoranza di Elengo dei declamatori, li quali vorrebbero provato, ciocchè l' è in questione; perchè per lo contrario non solo G. C. professò il Celibato, ma per illustrare il suo esempio si dichiarò Sposo delle Vergini (1), volle ancor nascere da una Vergine, consagrò col suo stato, e colla sua condotta la Verginità; anzi colla sua predicazione ne propose li vantaggi, promettendo cioè premj ai suoi Discepoli, se rinunziassero volontariamente al Matrimonio, con una grazia particolare = *Non omnes capiunt verbum istud, sed quibus datum est* (2). S. Paolo, il quale si fa una gloria di spiegare l' intenzione del suo Maestro in quelle parole, *qui potest capere capiat* (3), come in un enimma, parlando del matrimonio, consiglia il Celibato, e lo preferisce al Matrimonio, che porta inevitabile dispiacere, imbarazzi nella famiglia, intrighi nel Secolo per una fragile bellezza (4), che divide puranche li cuori; quando li celibi servono meglio con più purità a G. C., il quale promise il centuplo agli Eunuchi, che volontariamente abbandonassero lo stato del Conjugio.

Gli Apostoli in seguela di tale dottrina Celeste lasciarono le loro case, gli averi, e per fino le loro mogli per esercitare decentemente l'

 Apo-

(1) *Matth.* 19. 1.
(2) *Matth. ibid.*
(3) *Lar.* 7. *v.* 15. *e* 50.
(4) *Ibid. ad Corinth.* 7. *v.* 1.

Apoltolato , in cui furono chiamati . S. Pietro disse a G. C. *Noi abbiamo abbandonato tutto per seguitarvi*, e Cristo rispose: *Io vi dico in verità, che chiunque avrà abbandonato la sua casa, li suoi Parenti, li suoi Fratelli, la sua Moglie, e li suoi figli pel regno di Dio, riceverà molto più in questo Mondo, e la vita eterna nell' altro*. Con tale volontaria perfezione dello Stato elettosi , non si esigette una cosa impossibile , ed insopra alle forze dell' uomo , come si assume dagli Profanatori di tale Santità; quasicchè l' uomo non possa combattere contro all' appetito, e trionfarlo. Cristo sapienza infinita non cercò cose impossibili , allorchè desiderò li suoi Ministri casti col simbolo di Eunuchi fatti pel Regno de' Cieli, li quali niente sono paragonabili agli Eunuchi del Serraglio, secondo l' empia derisione di Woltaire. Come! gli uomini non sono capaci di praticare virtù , e vincere il pendio delle proprie passioni? Non hanno forse riflessione, lume di ragione, esperienza, ed esempj, come frenarle? Manca loro l' attività a travagliare per innalzarsi sopra la condizione delle bestie, o perfezionarsi per conseguire la felicità , che si anela dalle anime Spirituali , ed immortali? Li Deisti di tal fatta avviliscono troppo la Natura umana, mentre spacciano d'ingrandirla. Che si direbbe poi, se questi Preti, deboli per natura , li ravviseremo fortificati dalla grazia, che conferisce il Sagro Ordine? Si vorrà negare anche questa , che si sperimenta , quando s' implora , e non si ricusi dai sensuali , li quali

non

non voleſſero ſpendere neppure una preghiera ? Se ſi diſſe male del Celibato anche nel Concilio di Gangra nell' Aſia minore , ſi condannò Euſtazio, che malediſſe il Matrimonio.

Allorchè nei primi periodi della Chieſa ſi trovano Sacerdoti ammogliati , ciò accadeva , perchè allora non ſi trovavano facilmente al Miniſtero Celibi avanzati di età pronti ad eſercitarlo ; ma la ſtoria ci fa ſapere , che li medeſimi appena fatti Sacerdoti laſciavano le loro mogli . Un dotto Scrittore ultimamente ci fa ſapere di non aver ritrovato un'eſempio in contrario, quanto dire , che li Sacerdoti aveſſero avuto figli dalle mogli dopo conſeguito il Sacerdozio (1) : ſicchè ritorna la pruova , che il Celibato fu uno de' primi regolamenti preſcritti dalla Chieſa, tantocchè il Concilio II. di Cartagine lo comandò eſpreſſamente , come un punto inſegnato dagli Apoſtoli, oſſervato in tutta l' antichità. Nel Concilio di Milano ſotto S. Ambrogio ſi condannò Giovanni ſoprannomato l' Epicuro de' Criſtiani , perchè inſegnava non eſſervi maggior merito nel Celibato, che nel Matrimonio (2); onde avvenne , che li ſteſſi Greci fecero preſſo di loro più conto dei Religioſi , che dei Sacerdoti ammogliati.

La incompatibilità della moglie col Sacerdozio nel ſenſo di una maggior perfezione, che ri-

(1) *Bergier in Apolog.*
(2) *Diſtinct.* 84. *c.* 3.

cerca, diede causa alli Canoni della Chiesa di Affrica, li quali vietarono ai Vescovi le mogli (1). Quindi ciocchè riferisce Thuan, che gli Apostoli, all'infuori di pochi, fossero stati ammogliati (2); non vale a conchiudere, che gli Apostoli fatto avessero uso delle mogli nel tempo del loro Apostolato, e molto meno potrà esser vero, che li Matrimonj ai Sacerdoti furono liberamente permessi fino ai tempi di Papa Callisto, purchè non s'intenda prima di esercitare il Sagro Ministero (3). In tale senso si è potuto scrivere, che a riserba di S. Paolo, e di S. Giovanni gli altri Apostoli fossero stati ammogliati. Nei tempi seguen-

---

(1)

(2) *Histor. lib.* 36. *n.* 38.

(3) In Cujacio si legge, che Callisto II. meritò li rimproveri per aver voluto introdurre il Celibato in Francia, e porta li sequenti versi = *O bone Caliste, nunc omnis Clerus odit te, olim Præsbyteri poterant uxoribus uti: Hoc destruxisti tu, quando Papa fuisti; Ergo tuum festum, nunquam celebretur honestum* = Prima di Callisto era generale il divieto in Occidente. Gregorio VII. fu zelantissimo per farlo osservare. Qualtiero Mapes Arcidiacono di Oxfort in tempo di Errico II. rimò anche egli contro al Papa così = *Prisciani regula penitus cassatur, Sacerdos per hic, & hæc declinatur; sed per hic solummodo nunc articulatur, cum per nostrum Præsulem hæc amoveatur. Chaberes verbo rima.*

guenti si trova Valente prete di Filippi, di cui fa menzione Policarpo, Chiamone Vescovo di Nilo, Novato di Cartagene, più il Sacerdote Celio, Numidio di essersi ammogliati. Questi, ed altri esempj, ancorchè non si vogliano contrastare, pure non hanno tanta forza da persuadere, che si fosse fatto uso delle mogli, dalle quali si separarono appena esercitarono l'assunto Ministero, come opina il Pagi nella Critica al Baronio circa l'anno 248.; e se Novato volle proseguire a convivere colla sua moglie, ne fu ripreso acremente da S. Crispiano (1). Il Concilio IV. di Toledo obbligò nell'anno 597. gli Ecclesiastici ad osservare esattamente il Celibato.

Per altro la Santità del Celibato era stata proposta nel Concilio di Nicea, ove si oppose Pafnuzio Vescovo Egiziano inutilmente, ancorchè meritava tutta l'autorità, e stima, che se gli dà da Ludovico Bail nella somma dei Concilj. Pirito Vescovo di Grosso in Candia, volendo restituire la legge del Celibato alli sudditi, gli scrisse Dionisio Vescovo di Corinto, perchè riflettesse prima sulla debolezza umana, la qual lettera non prova l'uso delle mogli a coloro, che avessero eletto il Sacerdozio. Li Concilj Occidentali di Elveria, di Arles, di Turone ammisero il Celibato, benchè non lo condannassero assolutamente a coloro, li quali volontariamente non volevano subirlo; tuttavia il Concilio di Oranges

ges

(1) *Bingam. de orig. Eccl. lib. 4. c. 15.*

ges ordinò , doverſi deporre coloro , che non ſi aſteneſſero dalle mogli . Gregorio VII. comandò con legge eſpreſſa il Celibato, e nel Concilio di Trento ſi tentò metterſi il Clero in libertà dall' obbligo del Celibato , e queſto fu parimenti un' articolo dell'*Interim* di Carlo V.; ma il Papa non volle permetterlo . S. Girolamo , e S. Epifanio oſſervano , che niuno ai tempi loro ſi ammetteva al Sacerdozio , ſe non quando foſſe Celibe , o ſi asteneſſe dalla moglie, ſe non come un precetto oſſervato ne'primi tempi, almeno come un gran conſiglio di ſcelta, e di requiſito al Clero. Socrate lo Storico riferiſce , come in Teſſaglia erano ſcommunicati que' Preti, che convivevano colle mogli avute prima dell' ordinazione, teſtificando , che in tutte le Chieſe dell' Aſia oſſervavaſi il Celibato (1) . Il Concilio di Trullo nell' anno 692. ſebbene permiſe ai Preti di convivere colle mogli , la Chieſa Romana però punì molti Veſcovi ; benchè gli altri dell' Affrica all' oppoſto vivevano colle mogli (2) .

Oggi queſta lodevoliſſima Conſuetudine del Celibato ſull' eſempio di G. C. ſi è reſa nella Chieſa Occidentale obbligatoria , sì per riguardo dell' eſpoſta Santità , che per effetto della giuſtizia riſultante dal voto volontario di Caſtità , che

(1) *Hiſtor. Eccleſ. lib.* 3. *c.* 12. *Valſ. diſcorſ. ſul Celibato del Clero* §. 20. *Chamberes Dizion. univ. V. Celibato* .

(2) *Chamb. diz. loc. cit.*

che si professa dai Suddiaconi in sopra nel Clero Secolare, e da tutti li Religiosi indistintamente; la quale promessa sarà assistita dalla grazia, che conferisce il Sagramento dell'Ordine, sopratutto quando tale professione si faccia dai veri chiamati a coltivare la Vigna del Signore, osservino le regole dell'Istituto, ed evitino le occasioni secolaresche, mantenendo con maniera edificante il decoro del Sagro Carattere. Per questi motivi Papa Niccolò II. nel Concilio tenuto in Melfi dispregiò le istanze umiliategli dai calorosi Pugliesi. Si adempirà al voto con santità corrispondente dai Sagri Ministri, purchè s'impieghino al servizio della Chiesa, alla predicazione del Vangelo, all'assistenza de' Moribondi, ad insegnare gl' ignoranti da buoni Chiesastici, e da migliori Cittadini secondo li dettami della pura disciplina Chiesastica pel bene dello Stato, vindice della quale è sua Maestà *D. F.*: cui umilmente dimostreremo lodevole la Consuetudine del Celibato, e vantaggiosa per le Provincie del suo Regno, ove debbesi preferire il Celibato come più tranquillo del pesantissimo giogo del Matrimonio; e se il primo fu vergognoso nell'antica età presso qualche Nazione men popolata, ciò avvenne, perchè non èra ancora munito della Santità delle nostre leggi, nè dall'adozione de' nostri costumi. Sembra perciò fallare il Dottor Halley sul calcolo della mortalità, quando vorrebbe imporre alli Governi una necessità di reprimersi il Celibato. Cristo ci lasciò in libertà

di

di vivere celibi , o conjugati . L'Apostolo consigliò , che facciano bene le figliole maritandosi , ma facciano meglio non maritandosi . Le leggi Civili quantunque favorissero colle costituzioni li conjugati , ad esempio del *jus trium liberorum* fralli Romani , e fra noi li Padri onusti arricchiti di tanti privilegj nella mira di popolare lo Stato ; tuttavia non violentarono mai li Celibi per darsi a marito , nè convertirono gl' interessi politici in distruzione degli altri avvantaggi, che porta il Celibato annesso al Sagro Ministero.

La maggior giustizia nel celibato si conosce nella volontaria elezione dello stato celibe, e dal professato voto di continenza, il quale se l'è libero da principio , diviene poi obbligatorio , e sempre corrispondente alla santità del carattere. Ogni uomo ragionevole sceglie sempre per prudenza il migliore dei partiti. Questa elezione costantemente professata dai Preti , e dai Religiosi determina molto più la di lei bontà, e la virtù del voto . Anche nel Battesimo si rinunzia al mondo, al demonio, ed alla carne, e questa rinunzia si richiede da chiunque voglia professare la Religione Cristiana ; ma questa rinunzia non si fa , che volontariamente da coloro , che vogliono adottarla. Un Sovrano non commette ingiustizia, se pel buon regolamento delle sue truppe prescrive , che li Militari non debbano prendere moglie . Coloro , che volontariamente si ascrivono alla Milizia così condizionatamente ordinata , non possono chiamare ingiusta la legge del

del Celibato attaccata a quell'altro Ordine. La Sagra Religione de'Cavalieri di Rodi, oggi fissata in Malta, sarà sempre l'ornamento dell'Europa; e niuno per questa parte ardì chiamarla ingiusta, perchè esigga in dato tempo dai Cavalieri lo stesso Celibato. Sarà dunque solamente ingiusta la legge della Chiesa Cattolica Romana per que' pochi, che non reggono nella continenza? Se costoro sono così fiacchi; non sono per lo meno veramente chiamati al Sacerdozio, e quindi possono non professarlo. Le gravi turbolenze surte in Milano nell'undecimo Secolo derivarono in maggior parte dal cuore guasto dei Preti, che a guisa dei Greci si diedero a prendere moglie; onde ne avvennero guerre, ed assedj formidabili riferiti da Ludolfo Seniore citato dal Muratori (1).

Li veri Ministri dell'Altare oltre de' soprascritti beni ne recheranno colla loro continenza maggiori alla società col loro più perfetto Ministero, col quale placano l'ira di Dio, facendo nelle pubbliche calamità piegare la di lui misericordia. Di più le famiglie dello Stato si manterranno nel loro piede senza quel discapito, e rovina, che avverrebbe, se tutti li membri della famiglia prendessero mogli, e si assoggettissero al grave peso del Matrimonio, che li distoglierebbe per lo meno di servire all'Altare. Si piange, che nella maggiore popolazione di una Nazio-

(1) *Antich. Ital. dissertaz.* 45.

zione li beni sono talmente suddivisi fragli proprietarj, che appena vi resta per la loro sussistenza; cosa mai ne avverrebbe di maggior pianto, se tante altre famiglie si aprissero dai tanti Preti, e Religiosi del Regno, cui si permettesse la moglie? Nel nostro Regno si numerano li Preti a 44,419, li Frati al numero di 20,682, le Monache a 15,826, sicchè li beni si dovrebbero impiccolire fralli proprietarj 80327 volte quanto è il totale dei Celibi, e successivamente suddividere nei figli. Sembra bagattella da poco, che possa trascurarsi dalla sana Politica, che veglia a proccurare alla popolazione i maggiori comodi per la sua migliore sussistenza, a riflesso della quale giova più la divisione delle Classi, e dei divers' impieghi, che l'aumento di una sterile produzione. Per questa ragione molti Legislatori odiarono una illimitata Popolazione; di cui favelleremo dopo.

Li disordini della incontinenza non derivano dal Celibato, ma dall'abuso della Santità, e modestia del carattere, esponendosi volontariamente li Monaci nei ridotti, nelle feste di ballo, ed uscendo dai Monasteri in tutte le ore, come pure cimentando li Preti la loro gravità in tutti li pericoli prossimi. In questo senso avrà potuto parlare il Papa Pio II. di casa Piccolomini sotto nome di Enea Silvio, preso per così dire da un Santo Entusiasmo, allorchè disse, *che il Matrimonio per buona ragione fu levato ai Preti nella Chiesa Occidentale; ma per ragione più po-*

potente conveniva renderglielo . Al Platina si attribuisce tale referenda, benchè nel nostro Stampato in Venezia nel 622. coll' aggiunta di Panvinio non si legge punto tale concetto attribuito al Papa suddetto (1).

Il nostro Sovrano adunque può sempre richiamare colla sua suprema potestà li celibi volontarj all' osservanza de' voti, e delle regole professate nel loro istituto, ed invigorire la rilasciata disciplina; cosicchè se colle leggi del Regno tolse ai Preti gl' imbarazzi delle cure pubbliche, quanto dire il peso delle tutele, l' altro dell' Avvocazia, e per fin il voto nelle Elezioni degli Offiziali delle Confraternite Laicali, e proibì la mercatura, che scandalosamente si esercita nelle Provincie dai Frati, e dai Sacerdoti nelle pubbliche Fiere, potrà prendere le giuste misure, come allontanarli da quei pericoli, che fomentano la loro continenza.

Inoltre quando il numero de' Religiosi, e de' Preti sia circoscritto, e limitato dal Governo fra que' pochi, che sieno chiamati, e non forzati a professare, la Popolazione del Regno non diminuisce, e la elezione del Celibato non diviene vaga, e disordinata. La saviezza del Governo previde questi salutevoli mezzi, quando prescrisse doversi scegliere, e promuover dai Vescovi fra cento anime un Ordinando colle regole della pru-

(1) Riflessioni sul discorso Storico Politico *pag. m. 24. tit. 1.*

prudenza, e con preferirsi li più meritevoli. Col Concordato fralla S. Sede, e l'Immortale Carlo III. il Grande si badò alla necessità, ed alla utilità delle Chiese, allorchè si proibì nel Regno una indeterminata Ordinazione de' promovendi, e s'inculcarono le regole, come fissarsi, e tassarsi li Sagri Patrimonj, e le altre posteriori ordinanze date relativamente a questa materia possono leggersi nella raccolta dei Dispacci (1).

Resta da dirsi, che tutte le società Civili sono in debito di proccurarsi gli avvantaggi, ma non debbono cercare soltanto li temporali. Queste Provincie per una segnalata grazia sempre fedeli a Cristo, ed alla sua Religione sono nel dovere in sopra delle altre occuparsi nella ricerca delli mezzi, come giugnere alla Patria Celeste. Quivi ci conducono li Ministri dell'Altare colla predicazione delle dottrine, colle preghiere, colla Santità dei loro esempj, e colla virtù della loro castità utilissima per chi l'osserva, ed edificantissima per gli altri.

Falso finalmente che la virtù della continenza diminuisca la Popolazione nei Regni. La Frigia è stata popolata più dello Stato presente, e li Sacerdoti della Dea Cibele erano Eunuchi (2). Li Siri furono popolatissimi, tuttocchè la moltitudine dei loro Sacerdoti si amputava la virilità per ministrare con più decenza al loro Priamo. Quan-

(1) Gatta parte 1. *tit.* 1. *c.* 2.

(2) *Filanger. legisl. t.* 2 *pag.* 65.

Quanto è popolata la Cina? E pure quanti Bonzi racchiude in seno? Nel nostro Regno poi non si ammettono indistintamente nella Milizia li Conjugati, essendo il nostro Sovrano informato, che l'attacco alle mogli, alli figli, ed agli altri non lievi imbarazzi dimestici distoglierebbe li Militari dal buon servizio. Per qual ragione dunque li Sacerdoti, e li Religiosi ascritti alla Milizia Celeste dovranno ammettersi con minor purità, e meno distolti dagli Altari del Secolo? In fine, se con troppo savviezza furono li Ministri dell'Altare esentati dal peso delle pubbliche Cariche, con maggiore speranza si aspetta, che senza aggiugnere peso a pesi nello Stato, si astringano alla osservanza de volontarj voti; e quindi si tengano lontani dai pubblici spettacoli, dalle sordide mercature, e da tutti quelli pericoli, che sono di maggior fomite alla loro predicata debolezza, di modocchè tutte quelle ordinanze, che si fanno osservare alla Milizia terrestre, possono essere l'occasione della desiderata analoga riforma nella disciplina Chiesastica. La pigrizia per altro, la miseria, la momentanea divozione sono figlie del capriccio de' parenti, che facessero la vocazione forzata de' Celibi. Questi certamente non lasceranno il loro carattere, cambiando soltanto vestito, ed in questo senso lo Stato perde molti sudditi, e guadagna pochi buoni esempj; ma non così discapita pel celibato de' veri chiamati. Perchè dunque si cerca dai medesimi Preti celibi per volontà un carico di peso più

grave nello Stato Civile, da cui si sequestrarono per elezione, e disbrigarsi dal servizio di Dio, e della Chiesa, ove furono chiamati, anche colla pretensione di uno Stato carnale, meno perfetto, e disconvenevole alla decenza, e santità del loro carattere?

Il Celibato volontario, scelto cioè per perfezionarsi nella carriera, caggiona utiltà grandi, massimamente quando li veri chiamati si asterranno dalle facende temporali. Si allontanino perciò da queste; e non vi saranno gl'inconvevienti, che si temono. Possibile, che non si possa trattare un matrimonio nelle Provincie senza l'ingerenza di un Frate, il quale non dovrebbe uscire dal suo Monistero; non si dà conversazione di casa senza l'intervento almeno di un Prete, non succede spettacolo senza concorso degli uni, e degli altri; non si dà festino, che non ne partecipassero li Celibi; nè vi esiste partito ne' luoghi di Provincia, che non sia da essi sostenuto, e fomentato maledettamente. Non sarebbe bello vedersi danzare con donne un Cappuccino, o saltare un Zoccolante, ed eseguirsi dagli altri Frati giochi li più indecenti anche alli Secolari nel divertimento delle vigne, e nei tempi baccanali? E finalmente non reca orrore vedersi un Religioso azzardare gran somma di denaro, (che per la professata povertà non dovrebbe avere) sopra di una carta di giuochi proibiti, o nei ridotti? Sembra così, per non dirsi altro, potere star saldi nella loro debolezza, e forti nei

loro

loro voti? Il Concilio di Narthaufen in Alemagna condannò la incontinenza del Clero. Coll' altro Concilio di Roven fi ftabilì meglio il Celibato dei Preti.

Appartiene ora alla fomma poteftà dare il taglio alla radice di tanti mali, e reftringere le funzioni efterne dei Miniftri della Chiefa nei termini del tipo della profeffione elettafi, ed adattarle alla meglio al bene dello Stato, come avverrà, quando li Celibi fi tengano cogli opportuni mezzi, che prenderà il Governo, lontani da tutte le occafioni fecolarefche, in cui fe non pericola la loro continenza, almeno la vicinanza è caufa di ammirazione, che ofcura la decenza, e la fantità del carattere de' Chiefaftici, e fi rende motivo di cattivo efempio, unica forgente perchè fi maledice, e fi diferedita quel Celibato virtuofo, che fu un'antico ftabilimento fra Cattolici rifpettato, non menocchè giovevole allo Stato, e con ragione coftantemente ritenuto nella Chiefa Occidentale.

Quì fi è tolta la Chinea;

CAPITOLO XXVI.

Opportunità di parlarsi della Sacra Persona del Sovrano. Importanza d'imprimersi la giusta idea nei cuori dei Popoli sudditi, con doversi allogare il ritratto decentemente nelle Chiese, e nelle pubbliche Adunanze, o Residenze dei Magistrati; perchè da taluni s'ignora, che esiste nella Capitale un Padre amorevole, ed un Sovrano di tutti. Necessità di una Sovranità sulle società Civili. Questa si stabilisce da Dio, perchè le sommissioni, le vittorie non sono, che mezzi, coi quali si manifesta la volontà di Dio, e la chiamata.

Eccoci giunti opportunamente a dover dare la vera idea dei caratteri, che costituiscono la Sovranità, e delle relazioni, che passano coi sudditi. Li Principi dal sublime posto, loro dato da Dio, sono in figura di tanti pianeti destinati a ben regolare li sottomessi, governarli, e felicitarli per quanto sia possibile senza dipendenza da altri. Il Sole per verità coi suoi benefici lumi rischiara, e dissipa le tenebre della notte, e reca del bene sul suolo, a proporzione della distanza, e della influenza: negli antri, e nelle caverne o non vi penetra, o lentamente agisce. Fortunate Capitali! Voi colla permanente residenza dell'amabile Sovrano trallo sblendore della Corte attraete così da vicino le maggiori beneficenze: disgraziate Popolazioni, le quali appena lo sentono nominare da lontano!

Li

Li Popoli sotto dei poli della Terra nella maggiore latitudine dall'equatore (se ve ne fossero nella distanza di novanta gradi) avendo sei mesi di notte, e circa quattro di dense tenebre, si rallegrano appena spunta l'Aurora, o col favor dei Crepuscoli, che li favoriscono per due mesi; ma punto non si annojano nella lunga durata di altri sei mesi, in cui veggono girare orizontalmente il Sole nella posizione di una sfera parallella (1). Non senza ragione li Politici figurano il corpo Morale di una Nazione simile al nostro Automa informato dall'Anima, la quale sebbene attuasse in ogni parte, pure non si nega la precedenza alla di lei Sede. Nelle Provincie di questo Regno vi presiedono li Presidi cogli Uditori, nelle Città li Maggistrati, come simulacri del Principe; ma questi ritratti più al naturale si veggono nelle Capitali, o nelle Metropoli, e sono svisati in altre Terre, o Ville, ove appena si sa, o si sente il Sacro Nome di FERDINANDO IV., ed il ritratto, o non vi capita, o vi giugne sotto un'ammanto men vivo. Popoli vi sono, che ignorano eziandio di esservi un Padre comune, il quale ascolta tutti con clemenza, altri onorando con tratti di sua beneficenza, ad altri, che lo invocano, compartendo una imparziale giustizia; e che nella sua Persona possono, e debbono riponersi con confiden-

(1) *Wolfio in Mathes. tom. 4. Varenn. Geograf. Manfredi Astron. Gram. Geograf.*

denza li scambievoli bisogni per esserne sollevati, come in un Tutore dei Popoli preso per difesa, e protezione, e per vegliare alla loro sicurezza; o come un Pastore, che non mangia il gregge, ma bensì lo difende dai lupi, esponendo la sua vita nel condurlo fra gli ubertosi pascoli, e nelle migliori felicità (1).

In moltissime Popolazioni non si veggono, che offiziali delli Baroni; non si sentono, che bandi, o comandamenti del Barone, editti in nome de' Vescovi; e fin dentro li Tempj non si mirano, che li di costoro ritratti, genuflessorj, strati; ed anche toselli preparati per questi. Tale politica, lungi di far innalzare il pensiere dei rappresentanti al presentato, e figurato Sovrano per un maggiore ossequio, distacca piuttosto in pratica li Vassalli dalla venerazione in grado superlativo dovuta al comun Padrone, di cui se ne fa perdere la rimembranza. Questa poco intesa osservanza ha preparato un' altra meno innocente occasione, colla quale si discacciano gli uomini de' Feudi dal prossimo servizio del Re, e dagli ascensi militari, non si fa per qual' altro studiato aredervieno; mentre tale rifiuto indebolisce li loro sforzi nel volersi segnalare al travaglio del bene dello Stato, e conduce a mettere in dimenticanza gli obblighi dovuti al proprio Sovrano, all' immediato Signore, e Protettore, all' unico sollievo de' poveri, degli Orfani, e degli

(1) *Aungue. tom.* 3. *pag.* 311.

gli oppressi tutti, come meglio si diluciderà dappresso.

Pria dunque di rinnovarsi da noi l'idea di tal sublime carattere, che come ingenito ai sudditi si dovrebbe saper da tutti, converrebbe togliersi gli ostacoli nelle Provincie, e pel contrario proccurarsi tutti li mezzi, come imprimerlo nei cuori, e sgombrare ogn'ignoranza di fatto. Tra questi mezzi sarebbe espediente ordinarsi, che ogni Università nei luoghi delle Concioni, detti anche Parlamenti, o Sedili, come pure nelle Residenze dei Governatori, e nelle Parocchie debba far allogare decentemente il ritratto de' Clementissimi nostri Sovrani, per eccitarsi negli animi de' sudditi la memoria delli doveri, della dipendenza, e della confidenza nei bisogni, ed altresì del filiale timore per la giustizia. Non è nuova la polizia di mostrarsi li Re in effigie alli Popoli sotto le Residenze (1). L'Autor dell' Emilio *tom.* 3. *p.* 213. Esagera questa importanza, quando dice, *che certi contrassegni di dignità, il Trono, lo Scettro, la Corona, erano tante cose Sacre, e rendevano venerabile l'uomo, che ne vedevano ornato, e senza soldati, subitocchè parlava, era ubbidito: Ora che si proccura abolire questi segni con dispezzo; la Maestà Reale si cancella da tutti li cuori, e li Re non si fanno più ubbidire, se non a forza di truppe, e col timore del gastigo*. Onde sempre l'è vero; che li riti esteriori istruiscono gli uomi-

(1) *Chamberes Dizion. univ. v. Effigie.*

uomini con una ſcuola muta (1). Inoltre dovrà comandarſi, che tutti li decreti, bandi, ordinanze, editti ſi doveſſero ſcrivere, pubblicare in primo luogo in nome di S. M., e nelle ricorrenze almeno della naſcita del Re, della Regina, e dei Reali Principi, debba ciaſcun Governo portarſi in Chieſa, e pregare l'Altiſſimo per la loro conſervazione, ed eſaltazione; con ingiugnerſi alli Veſcovi, Parrochi, e Curati, che ad eſempio delle preghiere diſpoſte dal dotto Monſignore Capecelatro Arciveſcovo di Taranto, e più meglio ordinate Sovranamente per la Popolazione di S. Leuca, doveſſero li Dioceſani riſpettivi nelle pubbliche funzioni recitare le preci per la ſalute, e per li lumi ſuperiori in colui, che regna in nome di Dio, ci cuſtodiſce, e provvede alla ſalvezza di tutti. Poſſibile, che ſudditi così obbligati non debbano pregare Dio nelle pubbliche funzioni per un Padre comune, e non iſpendere una parola per chi veglia per noi in tutto l'anno? Le Nazioni Selvaggie fin dalla prima età venerarono li Genj e li Dii tutelari. La Religione Criſtiana con miglior modello ci preſcrive tali doveri alla Sovranità, e la Chieſa Cattolica ci da nelle Sagre liturgie le preci particolari, anche nei giubilei per colui, che ci governa e tiene le redini del Regno.

Non ſi può però amare qualſiaſi oggetto, ſe non ſi conoſca troppo bene la ſua bontà, e l'utiltà,

---

(1) *Berger. tom.* 4. *p.* 27.

tilità, che ci apporta. Il Dottor della Cina restrinse li caratteri di un Supremo Governo ad essere giusto, e benefico. Li dritti di Maestà, e di superiorità si numerano nell'opere di Zieglero, di Beclam, di Giov. Tider, di Hornio, li quali sono, come in opposizione ai sudditi, allorchè questi cessarono di essere in quella eguale libertà di natura, ove più con essa non potevano vivere, per non divenire altrimenti schiavi del più forte a vicenda; quindi gli uomini per conservarsi nella miglior maniera si unirono in società regolate, e confidarono alle leggi dettate dal Governo, dalla cui santità sperarono tutto il vantaggio col freno delle pene contro gl'inobbedienti. *Tolle periculum; jam vaga prosiliet frenis natura remotis* (1). Con queste redini di un Governo si ottenne la socievole tranquillità, l'onore ai Sacri, la sicurezza agli uomini, la fede fralli Conjugi, ed il pacifico godimento sulli proprj beni: in che consiste secondo Valleo Patercolo l'oggetto del Supremo Governo in rapporto alle cose private, e pubbliche. Da ciò deriva, che non siasi ancor veduta una Nazione Acefala, cioè senza capo, e senza Governo.

Dio colla sua eterna sapienza, e provvidenza donò la terra agli uomini, ponendogliela sotto li piedi, e dagli Empirei con una condotta ammirevole, ed a noi impervia regola il bene dell'

(1) *Horat. Satir. 3. cit. in Hein. de J. Nat. sup. Puffendorf.*

della umanità, e ci regolerà fino al finir de' secoli. L'ordine di questa provvidenza stabilì le società, come un sollievo agli uomini isolati, che sissattamente sarebbero privi dei soccorsi necessarj dispensati dal Creatore. *Melius est duos esse simul, quam unum . . . . . Si unus ceciderit, ab altero fulcietur* (1). Onde non essendo durato troppo il favoloso secolo d'oro nello stato di natura primiero, si sentì tosto la necessità di unire sotto una Dominazione Suprema gli uomini sparsi, e sovente fra di loro nemici, per addolcire così li loro costumi, e chiudere fra giusti cancelli la loro libertà naturale, prevenendo gli abusi.

La natura aveva designato gli uomini eguali fra di loro, giusta le parole del testo (2); ma il Creatore dopo la loro mortale caduta per mostra della sua sapienza, e de' suoi infallibili disegni occorse ben presto al riparo, distinguendo alcuni per meglio servire al grand' ordine coll' utiltà, che apporta la Gerarchia terrestre. Dio certamente è l'autore di ogni Potenza, ed egli solo ha potuto permettere le Sovranità della Terra per dar legge ai Popoli loro soggetti; e non vi ha, che Dio, che possa giudicare conseguentemente di queste, e darne le regole col freno salutare di un interno timore nel dover' esse dar poi conto al Padrone comune, il quale a tutta

 ragio-

(1) *Cicceron. de legib. lib.* 3. §. 2. *& in Deutoromon.* 17. *in Calmet.*

(2) *In l.* 32. *ff. de Reg. Jur.*

ragione si chiama *il Re dei Re*, come il predisse il prelodato Orazio (1). *Regum timendorum in proprios greges, Reges in ipsis imperium & Jovis*; onde praticamente si è veduto, che in ogni Religione li stessi Principi, anche idolatri, siansi sempre raccomandati pel buon governo alle Deità, cui con timore sapevano doverne dar conto.

Dio dunque dispose, che quelli da lui destinati al Governo, ed a figurarlo in Terra colla Potenza vi fossero chiamati in seguela di quelle concatenazioni di successi da lui previsti, e sempre a lui presenti; benchè precedano fin dall'eternità in abbozzo, e come in disegno l'elevazione dei chiamati al governo in grazia della natura depravata degli uomini col peccato, li quali in questo stato di decadenza non saprebbero più fruire gl'innocenti piaceri, e molto meno vivere da per loro stessi secondo quelle santissime leggi di natura; quando l'esercizio, o l'applicazione di queste non fosse deposto nelle mani di un Governo destinato a tal'uopo da Dio, e da lui sempre assistito. Dicono li Teologi, che Dio volle la pace, e l'eguaglianza fragli uomini assolutamente, ma ipoteticamente ordinò la guerra, e l'Impero; quando cioè perduta l'innocenza trovò nell'Impero un freno agli sregolati appetiti, e punì colla guerra, e colli gastighi li perturbatori della comune salute. Se gli uomini furono chiamati alla società, questa dovett'essere di con-

(1) *Lib.* 3. *Oda I.*

conſeguenza regolata , ed ordinata all' utiltà de' membri , e queſt' ordinanza , e regolamento non ſi può trovare fuori di un Supremo Governo.

La Sovrana ragione frenar dovette le creature nei loro traviamenti, allorchè non potettero eſattamente profeſſare la giuſtizia fomentata dalle paſſioni, dall'ambizione, dall' avarizia, dall' amor proprio : che ſono le ſorgenti di tutti li diſordini . Iddio ſi ſervì dell'iſteſſo amor proprio degli uomini , come di un mezzo per condurli, in ſocietà ſotto un miglior Governo , e la giuſtizia non nacque, che dall'ingiuſtizia iſteſſa. *Atque ipſa utilitas juſti prope mater, & aequi* (1); poichè le leggi di natura ſempre approvavano l'equità , e gridavano contro dei vizj ; onde per la riſorſa alla felicità ſentivano gli uomini quaſi uno ſtimolo per unirſi in ſocietà , ed una ſpinta ad eſſere governati dalle regole (2) , in forza delle quali ſi manteneſſero meglio ſotto la Maeſtà di un Governo, che aſſicuraſſe ciaſcuno , e tutt' inſieme colla poteſtà comunicata della morte contro alli felloni , e perturbatori di queſto ſtato preferibile al naturale . Il lume iſteſſo della ragione , che nello ſtato di natura faceva conoſcere agli uomini li loro doveri in relazione alle leggi intimate nei cuori di tutti , lo ſteſſo gli

 av-

(1) *Horat. Satyr. 3. lib. 1.*

(2) *Senec. 4. de benefic. in Domat leggi civil. nel loro ordine tom. 1. p. 83. ad 87. not. ad Uber. de Civit.*

avvertì, che li primieri dritti dell'uomo, di essere cioè Signore di se stesso, eguale agli altri simili, ed a niuno suddito, coll'accennata depravazione divennero più incerti, ed esposti alla continua invasione di tutti, e questa guerra sopravveniente faceva conoscere la perdita della precedente pace, e della primiera giustizia; per cui vi fu bisogno di una mediazione Celeste, per essere gli uomini sottratti dalla gran miseria, in cui caddero, e posti nella grazia; e vi fu parimente bisogno di un potere Sovrano, che in questa vita li raddrizasse nei doveri cogli altri uomini per vivere civilmente tralle genti con minori bisogni, e con avvantaggi più sicuri.

Dio Creatore amando l'ordine, distribuì con eterno consiglio tutte le cose *in numero*, *pondere*, *& mensura*, e per portarlo al fine prefisso, dovette confidarlo a qualche Capo, Condottiere, come suo Ministro immediato al Governo. Questa misura dei doveri dell'uomo rintracciata nell' ordine della Divina provvidenza sarà l'unica spiega, che ci condurrà alla vera cognizione dell'origine, e costituzione della Sovranità. In fatti l'uomo si dice essere il Mondo piccolo, che abita nel Mondo grande. La di lui intelligenza, come fu data a comandare sulle passioni, e sugli appetiti del picciol mondo, così sembra esser l' immagine più naturale di quell' autorità Suprema, che regola, ed anima il mondo grande, nel quale tutti gli abitatori, sieno coltivatori di Campagna, Artefici, Gentiluomini, Sapien-

pienti, o Nobili, devono eſſer di pari governati ſotto di un Governo viſibile pel buon ordine del corpo politico, come dopo Socrate dimoſtrò Platone ſuo diſcepolo nella ſua iſtruttiva *Republica*.

Per altro l' antico ſtato di natura non ci preſenterebbe ora, che quello di orrore, di fierezza, e di licenza. In eſſo l' uomo ſarebbe aſſolutamente libero, e conſeguentemente ſenza freno, ſimile, anzi peggiore delle beſtie; e la ſua malizia lo traſcinerebbe in inuditi eccesſi, a guiſa di una nave ſenza piloto, ſenza vele, e ſenza ſarti, urtata dalle tempeſte. La ſteſſa ragione dettò doverſi abbandonare dagli uomini la loro naturale depravata condizione eſpoſta ſempre ai timori, ed agl' inſulti, per meglio fortificarſi in una unione ſociabile regolata ſotto di un Supremo Governo, ed in tal maniera aſſicurarſi con miglior ſorte li beni, la vita, anzicchè l' iſteſſa libertà fralli limiti di una legge, che punto non la toglie, ma la determina ſenza violenza. Dio fece l' uomo, ma non creandolo ſolo, in quella compagnia di Eva gli diede un ſollievo, ed una dimeſtica Sovrintendenza ſopra di lei (1). Più gl' iſpirò il deſiderio di congiugnerſi, e con tale accoppiamento ſi formò la prima ſocietà; indi colla ſopravvenienza de' figli ſi formò l' altra più eſteſa della famiglia, ove li figli erano governati dalli Genitori; e finalmente ſopra tante fami-

(1)

glie cresciute , ed accozzate in società in forma di una grande famiglia , dovette naturalmente darsi un Supremo Governo pel ben' essere della medesima , nelle di cui mani ogni membro sembrava , che avesse depositato il particolar suo potere per conservarsi contro a tutte le temute intraprese con miglior successo , quando l' autorità Sovrana dall' altro canto impiegasse tutta la forza così unita per la esecuzione di tutto quello ciaschedun membro volle assicurato , vegliando sempre al bene pubblico , e rimediando ogni volta colle buone sanzioni a tutti quelli mali , che potevano essere nello stato della natura corrotta, ove ognuno sarebbe stato giudice nella propria causa . Un sol capo si erge sul corpo umano , e domina sugli altri membri ; onde per ragione di analogia un' altro uomo deve innalzarsi sulla condotta delle private famiglie , che formano il corpo morale , il quale sia propenso alla loro conservazione , e difesa , e vantaggio , e valga a formare una più stabile, anzi durevole prosperità dei Popoli, giudicando a proposito sulle loro differenze , e proteggendoli , e difendendoli dai nemici , e mantenendoli nel pacifico godimento de' loro beni ; riunendo in somma tutti gl' indifferent' interessi ad un' interesse comune ; sicchè si trovi tutta la compiacenza nel Supremo Governo , come in un Padre il più savio , in un Giudice il più equo, in un Superiore il più umano, in un Legislatore il più prudente, che governi colla pronta ricerca del bene del pubblico e della sicurezza dello Stato .

Un'

Un' opera così grande, un disegno di Sovranità così sublime, chi oserà mai non riconoscerlo da Dio? Basterebbe ravvisarne le antichità di quella. Ella comincia il suo nascimento dal primo Re Adamo, e termina fino alli presenti Governi. Così certamente debb' essere, quando il ritratto della Sovranità si prenda dalla misura dell' indispensabile bisogno, con cui fu avvolta l' umanità. Durò poco in Adamo la scienza infusagli, e l' attività per ben governarsi. Li suoi discendenti ebbero maggior bisogno di scuola, di educazione, e di governo. Dio distrusse gli uomini a riserba della sola famiglia del giusto Noè; la quale benchè suddivisa in tante nazioni dai tre rami, pure tutte queste riconoscevano per tronco, e superiore Noè. Seguita poi la di lui morte, li di lui figli Sem, Cam, e Japhet, conservarono fra essi l' unità dell' origine di religione, e di governo. Dio senza dubbio è il primo motore di tutte le forze, la prima causa di tutto l'ordine, ed è senza fallo la molla di tutti li governi del Mondo. A tutta ragione perciò l' Ab. della Pluche colla solita sua grazia nella politica scritta nel tom. XIV. dello spettacolo della natura giudicò, che Dio solo fa il gran Re, infondendo loro un grande amore verso li loro sudditi.

Lasciando per ora li chiari testi della rivelazione, dando un' occhiata a questo vasto teatro del Mondo, osserviamo, che Dio fa il grande, il ricco, il povero, il superiore, il suddito, il

Sovrano, li vaſſalli, e tutti quegli altri, che la fortuna con diverſe vicende ha poſto al di ſopra della neceſſità nei primi poſti, e che poſſono migliorare ſecondo le forze dei dati talenti, e dei diverſi patrimonj. Queſta varietà di condizioni fu ſparſa ſulla Terra per eſſer più bella in ogni età, ed è ſufficientiſſima ad indicare li raggiri della eterna Provvidenza, la quale in conformità della ſteſſa legge di natura preſcrive riſpettarſi a titolo di giuſtizia la vita, la ſalute, e li beni iſteſſi dei Cittadini ſotto la regola di un Supremo Governo, il quale riduca a concordia li figli di tante famiglie coll'autorità; la quale concordia rare volte ſi vede uſata tralli ſteſſi fratelli.

L'uomo eſſendo padrone delle ſue azioni, vorrebbe a ſuo piacimento ciocchè poſſiede; ed ogni coſa, che ſconcerta il ſuo dominio, moleſta la ſua libertà, e la reputa una ferita agli eſpoſti primi diritti: onde a prima faccia guarda il Governo diſcordante dal noſtro primiero deſtino, ma accertato dalla corruttela del ſuo cuore nella ſeconda veduta non può non giudicarlo neceſſario per li vantaggi della ſocietà, che ſarebbero annientati dai malvaggi, ſe la ſocietà non foſſe mantenuta dalla forza, e saviezza del Governo, nel di cui riposo li Popoli reſtano ſempreppiù convinti della neceſſità della lor ubbidienza, li limiti della quale ſono ſtabiliti da Dio; onde ai Re ſiano ſottomeſſi sì per la loro forza, che meglio dall'intima perſuaſione del dovere,

vere, che à lui ci attacca la ragione, e la nostra utilità.

Gli anzidetti eterni disegni, tuttocchè non si comprendano appieno, formano nientedimeno lo stupore, e la maggior bellezza dell'ordine, e la gloria del Creatore, con cui il grande proteggerà il piccolo a lui affidato, e questi gli servirà in di lui ajuto. Il ricco attenderà in Città maneggiando la politica, mentre l'operario gli porterà dal campo il bisognevole, e riscuoterà la giusta mercede dalle terre coltivate. Il Padre coll'amore educherà li figli, e questi coi frutti della ubbidienza diverranno il di lui sostegno. Se tutti fossero eguali di forze, di autorità, e di condizioni, come gli uni potrebbero frenare gli altri? In questo stato si vedrebbe la guerra di tutti contro a tutti, che l'empio Hobes immaginò contro all'umanità essere il primiero stato degli uomini, sostituendolo a quella conversazione ove troverebbero dolcezza, e li maggiori comodi della vita sotto la sicurezza di un Supremo Governo. In questo ipotetico stato di eguaglianza la sola ragione non farebbe li suoi progressi, quando un Giudice imparziale rivestito di tutta l'autorità, non imponesse la pace col suo potere (1). Con tale mezzo lo stato di natura corrotta fu migliorato, perchè l'istessa ragion di natura non permette agli uomini distruggersi da loro

(1) *Montesquieù nello spirit. delle LL. t. 2.*

loro stessi, o corriggersi, ed ammaestrarsi senza direttore, e molto meno di nuocere agli altri, come avverrebbe nel figurato caso di eguaglianza. Questa verità contestata dall' uniforme sentimento di tutte le Nazioni, puo anche riguardarsi, come dimostrata nel dritto in forza di detti principj incontrastabili, coi quali evidentemente si vede, che niuna società potrà esser ferma, e felice senza una Potenza Sovrana, che in nome di Dio non regolasse tutti li di lei membri; e questa necessità di governo è troppo conforme alla natura degl' istessi uomini, sembrando richiamata dalla loro istessa natura, come una conseguenza della legge naturale spiegata loro dalla ragione, ed autenticata colla costante esperienza.

Con questi lumi si sottoposero gli uomini di buona voglia ad un governo per regola della loro libertà ad un miglior uso, e per far rispettare la medesima legge di natura colla giustizia senz' offendere la vita, la roba, l'onore, e li beni altrui dalla natura preparati sotto questo bell' ordine, il quale ben presto richiamò a sua perfezione le alleanze, e le confederazioni per viversi in pace fralle genti: quali augusti stabilimenti non si potettero conseguire senza li voti de' Popoli ristretti nei loro legittimi rappresentanti chiamati da Dio a presiedervi. Con ragione perciò Carlo VII. proibì al Conte di Armagnac di chiamarsi nell' avvenire *per la Dio Grazia Conte ec.* con termini esclusivi di dipendenza in

pre-

pregiudizio della Sovranità, la quale soltanto rappresenta immediatamente Dio in Terra (1).

Quindi si vede molto bene, quanto malamente l'autore del proscritto dizionario filosofico (2) ideò sull'eguaglianza di tutti gli animali, biasimando ancora l'ineguaglianza introdotta fralli soli ragionevoli, fino a considerarli come tanti schiavi sulla Terra. Soggiungendo, che non è una disgrazia reale la ineguaglianza, ma bensì la dipendenza; e camminando da errore in errori pensa, che niuna cosa è capace a sottomettere gli uomini alle potenze, fuorchè il loro consenso; e passandosi al contratto sociale, conchiude, che il governo debba durare finocchè il Sovrano tratti la loro felicità, altrimenti possono ribellarsi (3). Ambedue le ipotesi non reggono, e si oppongono all'ordine architettato da Dio, cui con empietà la più esecranda si vorrebbe far la scuola. Falsa è chiaramente la prima tesi, perchè con evidenza fisica siamo accertati di non esserci punto di eguaglianza fra gli animali irragionevoli, sia se si attenda alla diversa loro organizzazione, alla forza di agire, e alla moltiplicità grandissima della loro spezie, quanto sono differenti anche nell'istinto. Chi è formato di laminette, chi tiene attaccato il corpo ad un filo

(1) *Daniel. stor. di Franc. t. 2. pag. 262. in Camberes verb. Feudatario.*

(2) *Artic.* 81.

(3) *Enciclop ed. art. Governo.*

filo, chi sdrucciola sopra tanti anelli sul campo, chi camina con due, chi con quattro piedi, chi sguizza nelle acque, chi si pasce soltanto di erba, chi l'è carnivoro, chi svolazza colle ali nell'aria, chi è solitario, chi è familiare, chi serba la natural fierezza, chi si addimestica, rendendosi fedele all'uomo con provvederlo del bisognevole; chi domito, chi indomito, chi sanguigno, chi esangue, chi crostaceo, chi testaceo, chi unghiato, chi turbinato, chi ovipero, chi vivipero, e tralle istesse conchiglie chi unalva, chi bivalva; anzi nella stessa generazione stupendi per li diversi mezzi, che vi adoprano, e colli quali si producono. Nella conservazione altrettanto ammirevoli per la varia difesa, e maniere, che usano, chi si avvale delle zampe, chi della proboscide, chi dei steli spruzzando il veleno, chi fiuta, chi ha un particolar odorato, chi dorme la mettà dell'anno, come li ghiri, chi all'opposto veglia, chi in picciolo dimostra una straordinaria scaltrezza, e chi in grande vien vinto negli agguati. Queste creature di rango assa' inferiori all'uomo sono prive di discernimento, e di ragione, ancorchè avessero l'anima, come si dimostrò nel citato nostro compendio delle pruove della di lei spiritualità, e perciò non possono desiderare fra loro quel bene, che si deve agli altri simili, nè avere quell'affezione, con cui sono stati sociati gli uomini. Li pesci grossi sono nudriti dai piccioli, e gli altri animali erranti si veggono per istinto soggetti agli altri ne'bisogni del loro vi-

vere.

vere . Non si capisce adunque , come ad un uomo di tanta intelligenza sia sfuggita di vista una diseguaglianza così straordinaria , ed al contrario non abbia osservato le tante differenti spezie di animali , che vivono in truppe , come li pesci , gli anfibii , li mostri marini nell' acqua , le brigate delle grui , la compagnia dei corvi , la conversazione delle scimie , l' unione delle mosche , lo stuolo degli uccelli , il governo particolarmente delle pecchie , che ci presentano una regolare società governata dai rispettivi offiziali sotto del capo dello sciame , ed ogni animaluccio riconoscente alli suoi genitori , almeno ne dimostrano li segni analoghi al governo , con cui per ragione di natura vivono gli uomini ; checchè ne dica Plinio , il quale non volle riconoscere il Re degli Api , ma lo considerò soltanto marito di esse (1) . Li colombi puranche coi loro gemiti ossequiano li genitori , che portano loro il cibo , e questa analogia del governo naturale delle bestie , le quali osservano per istinto un regolamento , e nel regolamento un ordine , e nell' ordine un Capo , forse avrà data occasione ad Ulpiano di definire il dritto di natura , *quod omnia animalia docuit* (2) , massimamente nel contemplare questi animali dimestici , che prestano più , o meno servizj all' uomo ; come dopo l' Abb. de la Plu-

---

(1) *Llin. & l. 4. c. 16. & in not. ad Uber. de Civit. c. 7. p. m. 79.*

(2) *In l. 1. §. 3. ff. de justit. & jur.*

Pluche li va esaminando il Baron de Buffon nella parte degli animali. La lana di fatto cagionerebbe la morte alle pecore, se l' uomo con accorgimento tosandola, non si servisse di quella. Si è fatto una digressione fisica sì per rilevare l' avanzata proposizione dell' autore, che per guardare al destino degli animali irragionevoli, ove non può certamente il copista di Bayle ritrovare la spacciata eguaglianza sia per preferirli alla sorte dell' uomo, che per togliere con maggiore stravaganza l' ordine stabilito da Dio. Che! si vorrà sostenere, che la ragione non deve avere preferenza sull' istinto, che Dio dirige questo, e l' uomo la ragione (1)?

Torna di conseguenza sotto gli occhi l'altro svarione dell' autore dell' eguaglianza, previsto da Aristotile. Questi avvertì, che quello si osserva dagli uomini si fa colla ragione, a differenza dei bruti, che operano per lo istinto. *Quæ bruta faciunt incitatione naturali, ea si homines, ratione faciunt, jure Gentium faciunt* (2), secondo Cujacio, benchè l' Einneccio avrebbe voluto piuttosto *prælucente ratione faciunt* (3). L' uomo per altro isolato non basta a se stesso; posto poi in società molto meno senza legami, coi quali si provvede delle altre cose, che sono in poter degli.

(1) *Pope Essay sur l' homme.*

(2) *Et in not. ad Vinn. Instit. lib. 2. tit. 1.*

(3) *In not. ad Istit. p. 1. & de J. Nat. cap. 1. §. 20.*

gli altri , e così supplirsi al bisogno reciproco ; onde gli uomini sebbene eguali nell'essenza, non possono nell'armonia convenire in tutto quello ricerca l'interesse pubblico col privato , ed ove li consigli di taluni non possono esser legge agli altri . L'uso della parola , come dato privativamente agli uomini, mostra, che sono nati per comunicare le loro idee , e li reciproci soccorsi in una società, ove si sollevano col concorso dei diversi offizj, che si prestano nei diversi posti, condizioni, ed impieghi. Questi vantaggi non si possono ottenere nell'eguaglianza, ed in una società senz'ordine, e senza Capo. Quindi sempreppiù si ammira la gran provvidenza del Creatore , in quantocchè dalla necessità dell'associamento degli uomini ne ordinò le leggi del loro governo relative a questo stato , e dalla combinazione di tant'istituti comuni , e particolari ne formò una generale ordinanza, colla quale si governa la pluralità degl'individui , li quali dovettero essere diretti dalle leggi morali , e politiche per conservarsi per lunga durata in essa società , nella quale la nudità dell'uomo per provvidenza divenne così la risorsa di nostr'abbondanza.

Falso perciò l'altro parere , *che dall'Epoca quando il Cristianesimo divenne Religione dominante, si fosse cominciato a credere, che Dio stabilisca l'Impero, e chiami li Sovrani*. Come taluni si fan lecito di scrivere, a dispetto della verità, la quale risale l'origine del Supremo Governo alla prima nascita degli uomini sociati , che furono legati

gati più strettamente colla disuguaglianza consigliatamente disposta da Dio. Forse si vorrà dire, che la Religione Cristiana è l' unica , che conferma assai meglio questa conoscenza della Sovranità, come di origine Divina per impedire le rivolte? Non vi è chi possa ciò contrastare. Dispiace ai Repubblicani rivoltosi vedere questa massima inculcata dal Vangelo ; ma si dovrebbero arrossire , che anche fralli Gentili si credette da Dio destinato ogni posto, ove ognuno travagliando per la felicità comune, e degli altri, aumentava realmente la sua , e salvando se stesso viene a salvare gli altri, entrando a parte de'beni, che non ha, ma sono nelle mani altrui, operando sempre colla ragione , e mica prendendo il disordine, e l'agitazione delle passioni per lo stato naturale, da cui è consapevole esserne già decaduto. Le inaugurazioni, li ringraziamenti dati alla Divinità, li riti professati nelle prime età su tal particolare sono sufficienti a convincerli della credenza di tutti li Popoli , che Dio, se non isceglieva talora immediatamente li Sovrani, pure col mezzo de' Ministri della Religione , o con altri segni manifestava la sua volontà, e parlava nei cuori dei Popoli colle vittorie fatte riportare sulli vinti. Queste voci dei Popoli, queste testimonianze delle nazioni debbono prevalere alle novità inette, pericolose, e sedicenti, ed in questo vero aspetto dagl' istessi spiriti rivoltosi (che per altro non sono costanti nelle idee) si credette un'atto adulante quello di Papa Stefano, quando

do consagrò Pipino, o nel paragonarlo al Re Davide, perchè nel mettergli la Corona in testa *si diede ad intendere*, *che Dio allora lo chiamasse al Supremo Governo*, *ove era asceso pria coll' acclamazione*, *e colle vittorie*. Ma di grazia queste acclamazioni, e queste vittorie non sono li mezzi, de' quali si servì Iddio a mantenere l'ordine? Il loro velenoso argomento potrà valere ad escludere il Papa da quella tale manifestazione della volontà di Dio, col mezzo della consagrazione, che a parer comune aggiunse a Pipino nuovo lustro, ma gli altri mezzi la includono benissimo, e presuppongono quell' ordine di Provvidenza, e di Governo, che a buon conto si vorrebbe negare, o farlo odiosamente derivare dalla sola Religione Cristiana (1). In questi tempi di soverchia libertà non visse Quinto Curzio, il quale nientedimento *consigliò ai Popoli di avere del Re quella stessa venerazione di una Divinità*.

Per meglio conoscersi l'altro errore del perverso cuore di Bayle, conviene avvertire, che non ogni ineguaglianza sia *schiavitù* fra gli uomini, se non quando la dipendenza degli uni fosse portata agli eccessi colla degradazione degli altri simili renduti così infelici: fuori di tale abuso di autorità questa ineguaglianza conduce il più delle volte l'uomo alla sua conservazione, ed alla

(1) *Raynal. prospet. di Europ. p.* 12. *Millot stor. filos. con Condill. t.* 1. *pag.* 173. *a* 193. *Bossuet stor. tom.* 27. *pag. m.* 40.

la maggiore prosperità (1). In fatti, che ne avverrebbe, se li membri di una società non convenissero sopra di un punto interessante, e ragionevole? Tutti conoscerebbero doversi ubbidire alla ragione; ma il punto sta, che ognuno la crederebbe dal canto suo, e vorrebbe superiorizzare, ed eccoci al pericolo di distruggersi fra di loro, e non si vedrebbe, come spesso succede, un servitore di casa essere più felice del Padrone, nè un suddito più agiato del suo Signore, nè un povero più contento dello straricco concittadino. Il Ricco certamente non è solamente, chi deve soccorrere il povero, ma il povero ha nelle mani ciocchè manca al ricco, e con tal cambio ognuno nella società resta provvisto: *Magnas inter opes inops . . . & semper inops quicumque cupit.* Leggasi l' opera del P. Bartolo per apparare la povertà contenta, ed osservare in questo mondo un continuo contrappeso, ove un' uomo quanto più si eleva, tanto più si farà di sotto, e dipendente dagli altri per la forza dell'equilibrio, il quale è desso, che mantiene gl' inferiori con minor obbligazione de' grandi; onde il partaggio de' beni, e l' ineguaglianza degl'impieghi non possono essere l' opera di un' azzardo, ma sibbene dell' infinita Sapienza, che mantiene così l' unione delle società, e la violazione è una bestemmia contro alla Provvidenza. Li naturalisti, che scon-

---

(1) *Bergier contro gl' Increduli tom. 3. pag. m.* 368.

ſconvolgono la ragione ; e l'ordine predetto , quando cercano di migliorare gli uomini coll'eguaglianza , li vogliono a buon conto rendere li più meſchini degli eſſeri viventi , cioè ſenza difeſa , e col pericolo di far loro per lo meno perdere la vita , e li proprj beni ; come è avvenuto ai Popoli , che per un momento non voleſſero riconoſcere un Supremo Gaverno , il quale faccia loro giuſtizia in tutte le inevitabili liti.

Si ſa da per tutto col canale dell'intimo ſenſo , che non ſi può vivere , ſenza giuſtizia , e ſenza l'idea della Divinità , e dei di lei rappreſentanti in queſto Mondo ; ſicchè nella preteſa eguaglianza niun ardito Filoſofo per ora ha potuto aſſicurare alli Popoli la loro ſalute , o gli ha liberati dalle altercazioni . Se l'uomo nell'eguaglianza per la depravata natura non potrà far tanto bene , chi obbligherà mai gli altri all'oſſervanza delle ſteſſe leggi di Natura ? Che ! non obbligano queſte all'oſſervanza ? La moltitudine forſi nell'eguaglianza prenderà queſt'offizio , o l'Anarchia crudele , ove li conduce preſto l'eguaglianza , e la indipendenza , ſempre riputata la più nociva alla ſocietà ? La moltitudine nella confuſione neppur ſaprebbe deſignare nelli caſi un Giudice ; li litiganti molto meno ſapranno cercarlo nelli tumulti delle ſteſſe loro paſſioni : dunque , ſe il Governo non deputerà li Magiſtrati con autorità per decidere le liti , tutto ſarà in confuſione orribile .

Taluni perciò riflettendo sulli salutari effetti, che produce il Supremo Governo, anche nella distribuzione dei posti fralli Cittadini di disegual condizione, pensarono, che tutte le società unite sotto tale ordinanza Divina non ebbero altro principio, *che la maggiore sicurezza sotto una Potenza Dominante* (1) da S. Pietro chiamata *humanæ Creationis*, *sed ordinationis Divinæ*, come soggiunse S. Paolo, cioè uno stabilimento fatto da tutti gli uomini per la loro conservazione, e felicità, uniforme però all'istinto morale, ed alla ragione, meglio approvato, e designato da Dio, che presiede a tutto il Genere umano, e che volle doversi ubbidire a coloro, cui ha dato lo Scettro, come disse lo stesso Grozio, veggendo gli uomini, come tanti strumenti visibili, per cui tal somma Potestà s'innalza, secondo la Divina Istituzione. Così prima il Popolo acclamava, ed eleggeva li Vescovi; ma la potestà del loro Sagro Ordine nel legare, e sciogliere fu data da Dio, e mai dal Popolo. Nell'istessa maniera, quando il Popolo, come mezzo, viene a designare li Re, o la forma del Supremo Governo, non conferisce loro la somma Potestà ordinata da Dio, perchè questa mai non potette risultare dall'impegno degli uomini nell'unirsi in società, ma fu un frutto ricavato dai mezzi, col quale vollero assicurarsi la vita, e li beni sotto la protezione del Supremo Governo. La simili-

(1) *Baynal. cit. prospet. p.* 12.

militudine è troppo precisa: tanto più che li Re, e li Supremi Rappresentanti furono sempre considerati Sacerdoti inviolabili non meno nella Religione de'Gentili (1), che e assai più nella vera Religione Cristiana (2). Dionisio, e Livio ci avvisano, che sebbene Numa avesse istituito in Roma un gran numero di Sacerdoti, pure molti ordini li disimpegnava da se medesimo. Nei tempi di Repubblica si creò il *Rex Sacrorum* per le funzioni Sacerdotali, che convenivano alli Re, ancorchè se ne aborriva nel temporale ancora il nome. Adamo si dice il primo Re, e Sacerdote, e queste potestà furono unite fino ai tempi di Mosè, giusta il comun sentimento, quando ne seguì la divisione per un reciproco vantaggio. Se dunque l'istituzione Sacerdotale è immediatamente da Dio, il Principato annessovi ripete l'istessa origine Divina; e perciò si legge, che tanti furono per lo innanzi li Re, quante le Città (3), e li Re istessi furono unti a similitudine de' Sacerdoti coll'olio Santo: ciocchè diede motivo a Grozio di dire, che fossero veri Sacerdoti (4), per essere così li Re più rispettabili agli occhi dei Popoli sudditi. Se gli uomini hanno avuto sempre un costante rispetto per l'antichità, dovremo conveni-

(1)

(2) *Chamb. Diz.*

(3) *Deutoror.* 17. *Clamet in* 1. *Reg. c.* 10.

(4) *Citat. Chamber. verba Unzione*, *Bergier tomo* 4 *p.* 26.

venire, che l'innalzamento all'indiſpenſabile antichiſſimo Governo ſi diſpone da Dio, qualunque ſieno li mezzi, che vi adoperi. Un altro eſempio renderà più chiara la teſi. Adamo, ed Eva col matrimonio formarono la prima ſocietà; perciò ſi potrebbe conchiudere, che il matrimonio non fu d'Iſtituzione Divina (1)?

La ragione definita da Cicerone (2) *jus non ſcriptum, ſed natum, quod non didicimus, accepimus, legimus, verum ex natura ipſa abripimus, hauſimus, expreſſimus, ad quod non docti, ſed facti, non inſtituti, ſed imbuti ſumus* = ci ſcuopre beniſſimo la neceſſità degli eſpoſti biſogni degli uomini con due caratteri, uno comune a tutti, il ſecondo, come una naturale rivelazione manifeſta la volontà di Dio. Per verità, ſe tutti gli uomini foſſero in iſtato di conoſcerla, non vi ſarebbe biſogno di altra legge; ma la malizia, e l'ignoranza li menò nella neceſſità di altro ſoccorſo, ed alla preſtanza di altre regole, che non ſi leggono a prima viſta nel Codice della Natura, ove l'iſteſſe parti componenti li ſolidi, neppur ſono eguali fra di loro, ma talune preponderano alle altre ſenza occupare il medeſimo luogo, e grado, nè tutte fanno l'iſteſs' offizio, ed agiſcono colla medeſima forza. Il corpo politico raf-

ſigu-

---

(1) *Zeigl. ad Grot. l. 1. c. 3. e 4. relat. in Uber de Civit. lib. 1. cap. 28. pag. m. 279.*

(2) *Pro Milon. c. 4., in Heinnec. de Jur. nat. cap. 1. not. ad §. XI.*

figura il corpo umano : or come è impossibile, che tutte le membra del corpo di un' uomo sieno egualmente capo, e principali nell' attuarsi, così è impossibile, che tutti gli uomini del corpo politico abbiano eguali forze, eguali talenti, eguale capacità, eguali meriti, sicchè possano unirsi nel luogo ove sono allogati, il capo, gli occhi, l' udito ec. Li piedi sostengono questa base, ed ogni membro, che porti da se il minor utile, unito poi al capo colle sue subalterne funzioni lega mirabilmente tutta la macchina. Con tal linguaggio Menennio persuase alla Plebe Romana irritata contro a' Nobili, perchè si ritirasse dal monte Sacro in Roma, facendole conoscere, che la indispensabile disuguaglianza veniva dalla stessa costituzione della società, senza della quale il corpo politico non poteva reggersi, nè conservarsi.

La sopradetta ragione ci mostra la giustizia, come un frutto della indispensabile dipendenza in opposizione alla impossibiltà della pretesa eguaglianza, e c' istruisce per altra via a riguardarci come fratelli, ed a soccorrerci scambievolmente nei reciproci bisogni; e malgrado la necessaria differenza delle condizioni, e bisogni, rimangono gli uomini nella loro essenza eguali agli occhi dello stesso Creatore. La ragione prescrive in quest' ordine incessantemente il rispetto ai Superiori, e la di costoro dolcezza inverso dei minori. La natura accorda al Padre la superiorità sulli figli, ed un' amore verso la di lui immagi-

ne; e per lo contrario riconcilia l'ubbidienza filiale, concede alli ricchi la maggior potenza, ai poveri il braccio, e la pazienza per la fatica, la saviezza di esperienza ai vecchi per consigliare li curiosi, ed inesperti giovini; e così di mano in mano si osservano dei vincoli nel Genere umano, restando sempre permanente l'analogia tral governo domestico col politico; onde si ravvisa nei Padri di famiglia, e nei Padroni una bontà, ed una pronta protezione per li figli, e per gli affidati. La Natura formò dei piani fra gli animali, sopra de' quali fu preposto l'uomo; l'istessa fece altri piani fragli uomini nel corpo Civile, al di sopra de'quali si estolle la Sovranità. Il rispettare li piani superiori, e guardare con amore gl'inferiori è l'essenza di ogni Stato, nel quale gli ultimi sostengono li primi, mentre questi proteggono, e dall'alto illuminano, e regolano gl'inferiori; dimodocchè tolti questi rapporti crolla l'edifizio intieramente.

Si conosce col solo lume di ragione, perchè gli uomini sieno portati nei bisogni alla scelta del più forte, ed alla ricerca del più potente Governo, nella mira appunto di prepararsi, col deposito in esso di tutta l'autorità, la maggiore possibile felicità, e sicurezza, e riguardarsi così come fratelli, e discendenti di una medesima famiglia. Ed o li disegni sempre ammirevoli della Divina Provvidenza *ludens in Orbe Terrarum*! Essa dalli stessi bisogni, e passioni dell'uomo decaduto stabilì in soccorso la più ferma società legata dalli

reci-

reciproci nodi di una indispensabile dipendenza degl' inferiori verso de' superiori nell' ordine sempre conforme agl' impresentabili, e sublimi Divini disegni di Dio, coi quali a similitudine del governo dato ai Genitori pel bene dei figli, sembra d'avere designato, ed istituito l'altro Supremo Governo sulle società, nelle quali, essendovi, come dissimo, varj piani, framezzar di pari debbono li doveri di giustizia, di onestà, di lealtà reciproca fra gli uomini, che non nascono dal fango, come le ranocchie, o come li compagni del favoloso Cadmo dai denti, cioè, dell' ucciso mostro; quanto dire di una egual taglia, e fortezza (1).

Giovanni Bollare nientedimeno con disegno Cinico maledisse similmente l'ineguaglianza, che si osserva fralle condizioni degli uomini in tant' impieghi, nel lusso, nelle arti, nelle professioni, ed in tutti li posti; come se tale verità non formasse l'opera la più bella della natura. Il dotto Rossau si fissò sopra principj generali, e non guardò più oltre, quando disse, *che la natura non produceva, nè ricchi, nè poveri, nè nobili, nè plebei* (2); perchè doveva esaminare, se fosse possibile ulteriormente nella moltiplicazione del Genere Umano, decaduto, come dissimo, dall' innocenza, potersi vivere più in comunione con una perfetta eguaglianza di beni, e di condizioni. La nuova Repub-

(1) *L'Advocat. Diz. stor. Portatil. voce Cadmo.*
(2) *In Diocesin. Genovesi.*

Repubblica di Platone, la Città del Sole di Campanella, la Eusopia di Moro, ed altre belle invenzioni di tavolino, non si ritrovarono in pratica in alcun angolo di questo Mondo; ove sebbene gli uomini sieno di una medesima spezie, egualmente nell'anima immagini della Divinità, capaci di un medesim'onore; niente di meno non è loro incompatibile una regolata subordinazione. Gli Angioli sono egualmente spiriti, che vedono Dio da faccia a faccia, ma fra di loro vi è una Gerarchia, ove gl'impieghi del ministero sono differenti. Quindi non bisogna declamare tanto, se gli uomini differiscono per li talenti, e per le altre qualità personali, e sulle maniere di vivere. La saviezza, la virtù, li genj, il valore, l'attività non sono eguali in tutti. Essendo intanto la legge naturale fondata sulla ragione, e questa comandando a tutti, ne deriva, che per legge di Natura agli uomini più savj, e più virtuosi si debba maggior rispetto, tutta la preferenza, ed il merito ad essere prescelti al comando. Alla superiorità, nascente dalle qualità personali, suole come di riverbero unirsi l'altra della generazione, la quale fa riconoscere li Parenti come stromenti di nostra esistenza più, o meno qualificata, in quantocchè furono più savj, e come sperimentati nostri protettori; che hanno dritto sulla discendenza, e di governar gli altri con minor gelosia di quella si aspetta da nuovi eletti al Governo, che non fosse ereditario. Che! si volesse affidare il Governo anche

ai

ai fatui , ai pazzi , agli scimuniti per natura ? Ma che governo sarebbe mai questo, che si proporrebbero li difensori della eguaglianza ? Le Donne saranno le Amazoni , che assaliranno le fortezze , il carro trascinerà li buoi , li rustici ignoranti consiglieranno gli Avvocati , li ragazzi governeranno li vecchi, gl'infermi ricetteranno la medicina ai Medici . Ed ecco il Mondo a rovescio.

Questo stato è inconcepibile , ed il Signor Leibnizio , che nell'analisi , e nella filosofia non è d'inferior merito del Rossau , facendo giocare il suo principio della ragion sufficiente nella natura, non seppe ritrovare generati due individui eguali fra di loro in forze , ancorchè avessero iscritte nel fondo del loro cuore una medesima legge . Per verità vi è maggior ragione perchè gli uomini sieno ineguali fra loro, che eguali negl' impieghi , e nei posti . Le locazioni di opere di una classe, le arti dell'altra , le scienze , le Signorie, le Sovranità furono, e dovettero essere conseguenze dell'istessa legge naturale , perchè gli uomini vivono meglio al lume delle scienze , di una savia politica , fral comodo somministrato dalle buone arti, che se restassero nel bujo, nell' inquietezza , nella confusione , e nella scarsezza dei primi vantaggi . Si trovano da pertutto uomini di forze , e di animo più eccellenti degli altri . Perchè la natura si è dilettata di questa varietà ? Affinchè gli uni comandino , e gli altri ubbi-

ubbidiscano. Quanti stupidi si veggono! Si vorrà dire, che questi sieno chiamati dalla natura egualmente al Governo?

Quindi si capisce meglio il motivo, perchè le famiglie sociate in un corpo si sottoposero volentieri, e di accordo alla Maestà del Governo con tutti li loro diritti reali, e personali, li quali furono per Divina ordinanza (per così dire) ipotegati alla salvezza della Repubblica, divenendo da quel momento il Supremo Governo moderatore di tutti li loro beni, Governatore, e legislatore sopra tutte le Persone dello Stato indistintamente con un altro dritto eminente, con cui può far servire così le persone, come li beni al sostegno della Maestà, ed alla pubblica felicità, senzacchè niuno se ne possa sottrarre, quando non si voglia dissociare il corpo dal Capo. Questa verità conforta per corollario l'altra massima dei Politici accennata nel primo Capitolo, che li beni, li quali furono sempre in proprietà dei possidenti, divennero con giustizia soggetti a due ipoteche, cioè al bene delle Città, e dei Cittadini del distretto, ed al bene della Maestà del Governo; onde si dedusse l'altro assioma, che le ricchezze di un Sovrano non possono essere, che quelle dei suoi sudditi. Con questi eroici sentimenti si legge, che il nostro Re FERDINANDO I. protestò, che egli non avrebbe mai fatto servire li tributi allora imposti su queste Provincie, che in vantaggio dello Stato, come si leg-

ſi legge nei Capitoli , e privilegj conceduti alla Città di Napoli (1). E con maggior vigilanza ſi dovrebbe badare , che li beni dei Cittadini non foſſero altrimenti invaſi , perchè il loro detrimento forma il danno della Maeſtà del Governo, come meglio ſi vedrà nel ſecondo tomo.

Per ritornare al punto , che ſi eſaminava nello Stato di Natura , che oggi forma l'occupazione dei dotti , ancorchè tutti gli uomini aveſſero avuto l'eguaglianza di libertà , niuno però aveva la licenza di non amarſi cogli altri ſimili ſcambievolmente, o di fare quello non ſi vorrebbe per ſe. La ragione , e l'equità impreſſe , come tanti fanali, nel cuore di tutti, dovett'eſſere ſicuramente la norma delle operazioni, ed ognuno nello Stato di Natura dovett'avere il dritto di farle riſpettare , anzi di punire il colpevole; altrimenti il dritto di Natura per lo meno ſarebbe ſtato inutile , quando mancava l'eſecuzione, che l'è appunto quella, che con miglior ordine riſiede nella Suprema Poteſtà; imperciocchè il potere di cadauno non era aſſoluto , ed arbitrario , quaſicchè aveſſe potuto punire il ſimile colle paſſioni, ed in mezzo alla vendetta: a buon conto ſi dava la pena proporzionata al fallo, ed impedivaſi, che non ſe ne commetteſſe più . Gli uomini non potevano condurſi altrimenti ſenza divenire irragionevoli, come accader dovette ſpoſando l'amor proprio, che li faceva ſempre piegare

(1) *Fol. m.* 85. *in Grimald. ſtor. cit.*

gare verso li proprj interessi. Quest' inevitabil'inconvenienti sopravvenuti agli uomini colla perdita della innocenza si scansarono coll' anzidetto stabilimento della Sovranità: ma il Governo Civile rimediò presto agli altri mali, quando tutti gli uomini non ebbero più gl' istessi sensi per la giustizia. Un Supremo imparziale Governo fu tosto desiderato per evitare tali disordini, e vi si evitano, tra perchè, se dalla ingiustizia degli uomini appassionati si dovesse appellare al resto degli uomini vaghi, ed incerti (secondo opinano taluni) (1), con maggior proprietà, e fiducia si deve ricorrere al trono di colui, che rappresenta tutti, e tiene appò di se collo sblendore della Maestà una residenza fissa, e conosciuta col deposito della giustizia, la quale con incertezza si anderebbe mendicando dagli altri eguali, destituti di autorità Suprema tralle confusioni, e quasi con un ripugnante processo in infinito *sulla ricerca del resto degli altri uomini*: contuttocciò l' interesse particolare, o l' amor proprio potranno mai essere principj del dritto Naturale?

Quindi si ricoglie, quanto vadino errati coloro, i quali rifondono tutta l' autorità Sovrana in quel semplice consenso espresso, o tacito dei Popoli, nei quali credono radicata la Maestà, o la cessione libera, che si facesse dalla moltitudine di essi senza la dipendenza della Divina scelta, e senza l' ordine delle cause precedenti all' accetta-

zio-

(1) *Lok. Gubernem. Civil.*

zione, ed alla insormontabile necessità del Supremo Governo dimostrata colla ragione, e colla esperienza; quasicchè il Governo non nasca, che dalla convenzione volontaria di un Popolo in darsi un Padrone; imperciocchè la moltitudine, o la maggioranza dei voti solo valerebbe per Divina permissione ad aver parte fino a certo punto nella scelta, ed ad introdurvi il modo, o la forma del Governo, il quale poi sempre l'è anteriore al consenso dei Popoli, che non possono neppur per un momento esistere senza leggi, e senza Governo, nè possono unquemai essere perfetti, o felici, senza l'idea, che ogni Potenza sortisca da Dio. Tanto ciò l'è vero, che talora sono li Popoli obbligati a riconoscere le leggi di quella Sovranità contro loro voglia, a motivocchè questa è Vicaria dell'Onnipotente Dio, il quale così, e non altrimenti fece consistere li doveri della legge naturale nell'ordine, cioè, del bene generale, e non già nell'interesse particolare, dispensando alla Maestà, che lo rappresenta in Terra, parte della Sovrana immensa pienezza dell'altissima sua potenza.

Adunque li contrarj non solo sembrano irragionevoli; ma urtano al sentimento uniforme di tutti li Teologi, e Politici di prima Classe, che mostrano essere Dio l'immediata causa delle Supreme Potestà, le quali *in fieri* si reputano una ordinazione umana, *sed in facto esse* la loro costituzione, e santità l'è da Dio, che ne prescrive alli Popoli una irrevocabile ubbidienza; tanto vero,

vero, che la Sovrana Maestà della Terra non riconosce nell' ordine Civile al di sopra di se, che il solo Dio. Questo gran disegno, benchè si appari nello studio della legge di Natura, o nel fondamento del dritto Civile, nella Storia, o nella leggenda dei costumi delle Nazioni predette, meglio senza paragone ci si scuopre nelle idee della perfezione di Dio: il quale sapendo appieno la gran debolezza dell' uomo, così lo istruisce, e così gli parla nelle sagre pagini, che sono il più solido fondamento della sana Politica. *Data est a Domino potestas vobis* (1). *Per me Reges regnant, & legum conditores justa decernunt* (2). *Videte quid facitis, non enim hominis exercetis judicium, sed Domini* (3). *Non enim Rex sine causa gladium portat; Dei enim Minister est* (4). *In unamquamque Gentem proposuit Deus Rectorem* (5). *Non est potestas, nisi a Deo . . . Ergo dixi Dii estis, & filii excelsi hominis* (6). *Diis non detrahes, & Principi Populi tui non maledices* (7). Non è da tralasciarsi quì l'articolo XVI. della famosa confessione fatta in Augusta per assodarsi da ogni banda questo esposto domma di Politica. *Ivi le Ordi-*

(1) *Sap.* 6. v. 4.
(2) *Proverb.* 8. 15.
(3) *Paralepom* 19. 7.
(4) *Rom.* 13. 4.
(5) *In Esod.*
(6) *Splam.* 81.
(7) *Exod.* 22. 28.

Ordinanze Civili sono intitolate le opere eccelse di Dio, come predissero gli antichi Filosofi, e Giureconsulti nel chiamarle benefizj, e doni di Dio, che possono contrastarsi soltanto da coloro, che sono perversi di cuore, quando per un principio di orgoglio, e di sregolata vaga libertà vorrebbero col loro dissenso annientare ogni Governo, mutarne la costituzione, e levarsi d'avanti le immagini, e li Ministri di Dio, e con essi ogni Religione, e li legittimi rappresentanti. Questo branco di sediziosi si dovrebbero isolare nel ritiro dei mattarelli, ove ritrovar possono nella loro mania il potere di reintegrare all' uomo la primiera scienza, ed innocenza, e facendolo risorgere dalla ferale caduta esimerlo da ogni subordinazione, e Governo, che furono dati in sollievo, e riparo di tutti gli uomini sociati.

Si persuadano una volta li declamatori della eguaglianza, e della entusiastica libertà, che essi non potranno così sociarsi, che nel mondo delle chimere, e non già sopra questa Terra, ove non potendo li beni acquistati dai Cittadini rientrare più nella pretesa comunione negativa, durerà sempre a loro marcio dispetto la disuguaglianza nelle condizioni, e nei posti, sopra de' quali sarà più permanente un Supremo Governo. Imperciocchè se gli uomini per viver meglio si sottrassero dall'eguaglianza, e dalla ipotetica comunione, facendosi dai liberi pensatori di nuovo in esse rientrare, qual' altro pro ne ricoglierebbero, se non quello di vederli uscire di nuovo dalla

pretesa comunione (per fatto impossibile) a fin di renderfi col fatto istesso nuovamente diseguali, e subordinati ad una Suprema Potestà, sotto la quale unicamente troverebbero la loro sicurezza, sieno li pigri, che li laboriosi, sieno li proprietarj, che li poveri, sieno li robusti, che li milensi, sieno li Celibi, che li Padri onusti, sieno gli ignoranti, che li Filosofi del rango dei liberi pensatori: li quali con tali consigli contraddicono apertamente ai loro principj istessi, e tralli turbini del loro cervello s' imbattono a voler moltiplicare gli enti senza necessità, ed ad erigere li piedistalli ai non enti.

Non vi è argomento più persuadente di quello, che si legge in un saggio contro agli Antirealisti. Eccolo: Supposto, che il Mondo non sia, che una gran Repubblica, ché ogni Nazione sia una famiglia, si sente la voce dei Repubblicani in questo tuono. Li Re non sono, che depositarj dell' autorità del Popolo, cui gli antenati non poterono pregiudicarvi, onde dicono essi di volerne far la reintegra al Popolo, del quale si fanno valorosi garanti: ed in tale positura il ladro dirà alli proprietarj con egual forza, tutti gli uomini sono Cittadini di questo Universo, gli antenati nel convenire la divisione delle terre, o prevenirla coll' occupazione non potettero nuocere ai diritti dei posteri, a molti de' quali neppur' è rimasto da vivere. Più si sentirà, che il dritto ereditario delle Terre, e della Corona non è che una chimera, la quale non toglie il drit-

to

to ai più degni , ed avanzando li paralogismi, entreranno a scuoprire li cuori dei trapassati, dicendo che questi non intesero lasciare li posteri miseri , nè pregiudicare alla umanità ; quindi ognuno sarà in libertà di riputarsi degno, e contendere la preferenza . Dirà taluno, io ripiglio, come più degno, la Corona, e l'altro vorrà ripigliare per lo meno li beni altrui , facendosi il ladro colle sue mani quella giustizia , che gli Antirealisti sulla base de' loro istessi principj vogliono, che si facesse dai Principi . Ecco la bella conseguenza, derivata dai principj di eguaglianza. La rivolta universale sarà l'Etica la più stupenda . Ecco dove conduce il sogno dell'ebrietà , il delirio della vaga libertà, cioè all'Anarchia, anzi alla desolazione, che produce il bramato ritorno della legge del più forte.

Inoltre li Popoli poterono conferire al Supremo Impero li divisati dritti eminenti per sostegno della Maestà, ma non gli altri della vita, e della morte, che non si potettero comunicare, che dall'autore della Natura. Niuno in fatti può distruggere se stesso , od altrimenti disporre di sua vita, nè qualsiasi patto fralli Popoli , che si concepisca, può estendersi sulla distruzione di cadaun membro, quando per lo contrario vi è l'obbligo naturale di conservarlo . Ogni patto , che si finga di tal maniera sarà sempre contrario alla retta ragione, la quale ci dimostra, che la vita, o la morte sta nelle sole mani di Dio , da chi si potette cedere ai suoi Rappresentanti , come

 chia-

chiamati da lui ad eseguire la sua volontà. Ci si oppone, che come ognuno del Popolo cedette al Governo sottoponendo la libertà, così potette cedere l'autorità sul suo corpo, ed il dritto della vita. Se non si voglia negare il falso supposto, il paragone istesso non regge fra cose di diverso genere, e dispari. Non passa nella scienza dell'Analisi, e della Mattematica ragione tral punto, e la linea, tra questa, ed il corpo (1); e perciò non si sa neppur ritrovare tralli precetti affirmativi, ed i negativi, negli ultimi de'quali sta il divieto di potersi taluno uccidere. Insistono li contrarj con nuovi sofismi. Dicono, sebbene cadaun membro non abbia sul suo corpo il dritto di uccidersi, questo può esser però inerente nella moltitudine, ad esempio delle voci, o dei tuoni, li quali uno per uno non formano armonia, benchè nasca bene dall'unione di più voci, e di più tuoni. Il paragone semprepiù è infelice, ed irregolare; poicchè la conservazione della vita essendo precettiva per tutti, come niuno può cedere alla propria, così tutti gli uomini non possono cederla universalmente. Di più in cadaun tuono, o voce vi è l'articolazione, il suono, il significato, benchè non formi una gustevole armonia, ed un senso completo, ma come niun uomo ha dritto sulla sua vita neppur imperfettamente per disfarsene, così tutti uniti neppur l'avranno, e molto meno potranno communi-

(1) *Euclid. in definiz. lib. 6. Geom. plan.*

municarlo alli Sovrani, li quali perciò esercitandolo, lo debbono riconoscere da Dio, che loro accorda questo sommo Impero, allorchè li chiama al Trono.

Che sia così, esaminiamo le cose sotto altra veduta. Ogni Cittadino non è, che un membro di questo Universo. Benissimo. Ma può mai egli muovere da se un cenno senza la volontà di Dio? Tutti gli uomini adunque dovettero fra loro conservare l'eguaglianza, finocchè non avesse egli altrimenti comandato, sia col mezzo della rivelazione, che anche conducendo l'uomo coll'uso della ragione su questo punto. La ragione c'insegna, che tutte le creature sono inviate in questo Mondo per servire sempre agli eterni disegni coll'opere della giustizia, come, e finchè piaccia al Creatore. Ora non essendo gli uomini destinati ad altro fine, ciascuno di essi dovrà conservare il suo posto assegnatogli, e con questa ordinanza si conserverà il resto degli uomini. Passando ad altri raziocinj saremo convinti, che se uno di essi sia colpevole, chi de'suoi eguali potrà rimetterlo nell'ordine stabilito dal Creatore, se non un di lui Vicario? Chi fra gli altri socj avrà mai il potere di far eseguire la legge della Natura dettata da Dio in favore dell'innocenza, e per gastigo al contrario di colui, che facesse il male, se non un di lui visibile Rappresentante? Un'uomo non può far leggi a se stesso, nè sopra degli altri, se non colui, che dalla Onnipotenza abbia ricevuta tal preeminenza; e come

 niu-

niuno in particolare ha tale autorità, così tutt' insieme non possono investirne un'altro, che non l'avesse avuta da Dio, come un'emanazione parziale della di lui immensa ed assoluta Potenza. Il consentimento perciò de' Popoli potett' essere mezzo, o stromento come determinarsi la qualità della Sovranità, o nominarla, presentando, per dir così, quelli, che debbono governare: ma essa fu costituita molto prima colle regole di anteporsi sempre nella sua costituzione il bene pubblico al privato. In tal maniera nelle Monarchie Dio chiama alla Corona il Re eletto colle leggi della Monarchia elettiva, e Dio stesso sceglie la famiglia Reale, quando il Regno sia ereditario. Rimane a fare un'altra osservazione. Carlo Magno, quando fu chiamato all'Impero, porta la storia, che riprese la spada da sopra l'Altare Sacro, e gli altri Re nel fars' investire dai Sommi Pontefici, od ungere coll' olio Sacro, dimostrarono bastantemente con tali cerimonie di esser persuasi d'aver ricevuto immediatamente da Dio il supremo comando.

Sembra però avanzata questa proposizione, *che il semplice timore delle potenze invisibili fu l'origine della Religione, ed il timore della potenza umana fosse stato l'unico principio del governo del Mondo terrestre* (1); di cui l'istesso Dio n'è l'assoluto moderatore, ed il Padre comune, perchè ci potrebbe condurre in nocive conseguenze. Bayle istes-

---

(1) *Raynal. cit. prospett. d'Europ. m. p.* 12.

isteſſo ſcriſſe, che tutti convengono in queſta propoſizione, *che biſogna onorare il Supremo Padrone di tutte le coſe, il quale diſpenſa ſulla Terra li beni, e li mali, ſecondo il ſuo beneplacito* (1). Per verità non ſi può temere qualche oggetto, ſe prima non ſi conoſca potente, e degno di amore, ſicchè dal di lui diſguſto ſi concepiſca poſteriormente il timore. Oggi è il ſecolo della filoſofia, e perciò conviene filoſofare, bensì con buone regole di loica. Di una coſa, che non eſiſte, non ſi poſſono avere certamente paſſioni; quindi, ſe gli uomini non aveſſero conoſciuto l'eſiſtenza di un Creatore immenſo, onnipotente, infinitamente provvidentiſſimo, e giuſtiſſimo, che prende cura di tutti gli eſſeri ancorchè minuti, non avrebbero ſentito l'obbligazione di adorarlo, di amarlo in grado eminente, nè di onorarlo com'Ente perfettiſſimo, nè di temerlo come giuſtiſſimo. La Religione perciò non nacque *dal ſolo ſentimento dei mali dell'uomo, o dal timore delle Potenze inviſibili*. Queſti ad un di preſſo furono gli errori di Macchiavello, e di Tollando, che ardirono definirla *un'invenzione dei Principi per tenere più a freno con eſſa li ſudditi*. Li caratteri del timore non poſſono derivare, che dalla precedente cognizione della certezza di eſiſtere un giuſto legislatore, e dalla eſtenzione della ſua potenza, ſenza delle quali idee non può ſopravvenire

(1) *Riſpoſta al Prov. to. m. 5. cap. 23. in Bereger. t. 5. p. 223.*

nire il timore. Trabocca quindi in altro peggiore assurdo l' Autore del Cristianesimo svelato, *che non si può amare un Dio, che si teme*. Chi non crede colla fede, perde anche la speranza ben presto, in un Dio di tutta bontà, e d' infinita misericordia (1).

Questo timore dunque agli uomini è sempre salutare, ma posteriore alla cognizione di Dio, anzi la conseguenza del mancamento, che siasi fatto agli obblighi imposti dalla Religione, perchè non si abbia adorato, ed amato, accusandoli la coscienza, ed il rossore sul volto. Di pari il timore della Sovranità dovette ingenerarsi posteriormente negli uomini, che deviarono dalla loro condotta, li quali dovettero prima indispensabilmente conoscere la necessità di un Governo Sovrano colla sorgente della ragione, che li guida all' idea della di lui Maestà costituita da Dio colla potenza di rendere in suo nome giustizia: se pur non sia vero che il desiderio piuttosto del bene, che il timor del male introdusse il governo secondo le ordinanze del Creatore. Questa Sovranità, che da taluni si chiama di provvidenza conosciuta nella dedotta origine, porta, che dai sudditi si debba sempre rispettare, ed ubbidire, ancorchè fosse presso di un' usurpatore, che per dritto, come dicono, non tenesse le redini del governo. Confessiamo esservi differenza ubbidirsi al Re di semplice provvidenza, e riconoscere

(1) *In Bergier t. 4. p. 345.*

re li dritti legittimi, perchè non tutto quello da Dio talor si permette si approva per giusto; ma li sudditi non possono giudicare della illegittimità della tale Sovranità permessa da Dio, bensì saranno sempre adoratori dei suoi disegni, e nel preciso dovere di pregarlo, affinchè nelle tempeste introduca la calma, facesse cessare la tirannia, o la gravezza delle imposizioni, e tutto quello si crede discolezza; imperciocchè come Dio solo costituì le Sovranità, e fece passare li scettri da una mano all' altra, così egli può togliere li flagelli della Popolazione. Dal canto degli uomini ogni altro tentativo è peccaminoso, e od ingiurioso alla Suprema autorità, la quale propriamente si dice Sovrana, perchè l'è sopra di tutti, e per conseguenza non può essere per lo meno alterata dal giudizio de'sudditi, senza cangiarsi l'ordine, o portarsi per legge una forza. A questo effetto li gabinetti dei Principi si sono riputati impercettibili dalli più bell'ingegni, massime a riguardo, che la Sovranità vien assistita da Dio, che la costituì indipendente dai sudditi. Onde ogni buon Cittadino dee riguardare le risoluzioni, che quella facesse, come un risultato della Divina provvidenza.

Vero l'è altresì, che il posterior timore, l'avarizia, e l'ambizione degli uomini rendettero necessario il Supremo Governo, dacchè gli uomini deviati dalla ragion di natura non fecero più per amor della virtù, ciocchè, si fa pel timore dei castighi, ma questi timori sieguono

sem-

ſempre la conoſcenza della perdita fatta della virtù, e di quello Stato detto del ſecolo d'oro. E chi potrà contraſtare l'abuſo fatto dai Popoli della legge di natura? Allo ſteſſo Platone s'imputa di aver voluto ſtabilire la comunione delle donne, a Licurgo l'approvazione della proſtituzione, agli Ateniesi la permiſſione di uccidere li proprj figli, alli Sciti, e dopo agli Hottentoti di mangiare la carne umana, ai Batriani di far commerciare le proprie mogli, per far così una galanteria per li foreſtieri, alli Spartani il furto, ai Romani l'innoſſervanza dei patti nudi, l'ingrandimento della poteſtà paterna, fino a permettere la vendita degl'infanti, dandoſi ad ogni Cittadino il dritto di vita, e di morte ſopra la ſua famiglia, ed aſſai più l'abuſo dell'altra poteſtà, che fecero li Padroni ſulli ſervi. Catone il Savio fece commercio della proſtituzione dei ſuoi ſchiavi (1) contro alla umanità, trasfigurata poi nella Polonia, e nell'Italia ſulle Signorie, ed infeudazioni ſenza veriſimiglianza; e l'iſteſſi Creditori Romani furono accuſati di barbarie nel poter togliere in pezzi li loro debitori impotenti; checchè ne dicano altri in difeſa della loro umanità, come fece ultimamente Giacomo Jacuzio in una ſua dotta diſſertazione. La ragione bandita dagli uomini; perciò fu quella una chimera? Queſti, ed altri abuſi della legge di Natura,

(1) *Plutarco in Catone. Tacit. annal. lib.* 14. *c.* 48. *Seneca Epiſt.* 122. *m. Berg. t.* 4.

tura, tra quali possono numerarsi li spettacoli dei Gladiatori, le oscenità dei Pantomimi, l'infamia dei giuochi florali, e li sacrifizj stessi del sangue umano (1), data con immutabiltà alla natura intelligente portar dovettero gl'uomini sotto la protezione della Sovranità ordinata da Dio per assicurare li loro bisogni, e l'ordine della Generazione; dimodocchè, come l'essere sociabile l'è un carattere essenziale all'uomo, così nella stessa società sono indispensabili il Governo, e la Religione, e non possono più li Popoli disfarsene, come si permette per un contratto liberamente inito, quando non se ne ricavi più profitto. Questi semi di vera politica si ritrovano meglio dilucidati nei dommi della Religione, che condanna apertamente questi novelli Naturalisti, li quali diventano sovente Deisti, tolgono al Creatore la provvidenza di Governo, quasicchè non s'interessi per gli uomini. *Si hæc sententia vera* (esclama Cicerone) (2) *quæ potest esse pietas? quæ sanctitas, quæ religio? . . . quibus sublatis perturbatio vitæ sequitur, & magna confusio . . . . fides etiam, & societas humani generis, & una excellentissima virtus tolluntur.*

E' indegno di ogni Filosofo prevertire l'ordine delle cose, e fare il timore l'unica causa della Sovranità, che fu l'effetto della indispensabi-

(1) *In Ovid. hist. lib. 2. Jovenal satir. 6. Senec. lib. 1. epist. 47.*

(2)

ſabile ſua primiera coſtituzione. Come potrà mai crederſi, che tutti gli uomini di differenti Climi foſſero ſtati ſorpreſi da un eguale, e contemporaneo timore per ſottometterſi in un medeſimo punto? Inoltre non vi è ragione ſufficiente, perchè gli uomini ſpinti da un tal timore ſi foſſero ſottopoſti chi ad un Re, chi a pochi Ottimati, e non già alla forza di molti, che avrebbero incuſſo maggior timore. La ſtoria non ci preſenterebbe inconveniente maggiore di queſto: biſogna dunque rivolgerſi al vero barometro di quella legge eterna, ed immutabile, la quale dirigendo colla ſua provvidenza le creature al fine propoſtoſi, ci preſenta ſenza dubbio il Governo derivato, ed architettato dalla volontà di Dio: cui perciò ſi dee ciecamente ubbidire, e come propoſto dalla Provvidenza ſempre riputare degno di maraviglia, ſenza di cui l'azzardo, od il caſo non potettero così utilmente introdurlo preſſo tutti li Popoli. Li Scandinavi del Nort furono bellicoſi, ed intrepidi più dei Deiſti, e Repubblicani, e pure ſenza li dettami di queſta ragione non avrebbero rinunziati alli loro prezioſi dritti di eguaglianza nelle mani del primo loro Re Gomer nipote di Noè, ed agli altri ſucceſſori nella Maeſtà del Regno; ed all'oppoſto li Popoli li più deboli non avrebbero a coſto del proprio ſangue neppur ceduto alli ſpazioſi dritti dell' uomo, che ſi vogliono diſſeppelire colla ricerca quaſi della di lui reintegra dalla ſua perdita dopo la ceſſione fattaſene dai più rimoti ſecoli in

pote-

potere del governo, che pacificamente l'efercita in conformità dell'ordine di provvidenza raggiunto dalla ragione; fenza la quale non può concepirfi, come Popoli di differenti climi, temperamenti, e coftumi in tutte le quattro parti del Mondo, aveffero concordemente convenuto ful bifogno di un governo Civile, ove ciafcuno fece la rinunzia ai naturali dritti con egual intenzione, e fopra un medefimo comune intereffe. Quefto univerfale confentimento non fi deve avere per una legge di natura, altrimenti chiamata ordine immutabile della volontà, e provvidenza di Dio? Legganfi la dichiarazione del Clero di Francia del 1765., la cenfura del Belifario fatta dalla Sorbona, il Mandement di M. Arcivefcovo di Parigi contro quefto libro per non più dubitare, *che la poteftà dei Sovrani vien da Dio, e che fono li fuoi Miniftri.*

Si averta quì, che le varie modificazioni date alli Governi per li maggiori, o minori inconvenienti in una, o nell'altra forma, che fiafi eletta, o data, non impedifcono punto, che il governo nella foftanza non derivi dalla Divina forgente, la quale unicamente potette annunziare l'importanza del governo, e mirabilmente acquietare li dritti di tutti gl'individui, che ora fi vorrebbero efaminare. Senza quefto prodigio di provvidenza era impoffibile, che tutti gli uomini fi foffero fottomeffi alla Sovranità, niente non oftantino le diverfe di lei modificazioni: appunto come alcuni traviamenti dei Gentili, e le

fuper-

ſuperſtizioni de' Speudo-Criſtiani non tolgono, che anzi confermano gli atti della vera Religione. Il miglior' eſempio ſi deduce dalla locuzione di S. Paolo all' Areopago di Atene, quando l' illuminò, che il vero Iddio era quello, che da eſſi ſi cercava con vani culti. Si vorrà finalmente credere, che la poteſtà data da Dio alli Sovrani ſuoi Vicarj debba riputarſi ampliſſima, ed indipendente per li ſoli Sovrani Cattolici? Un cuore guaſto correndo da errori in errori, non potrà che vomitare beſtemmie contro Dio, o contro la Religione, e per conſeguenza contro la Sovranità; ma li delirj dei farnetici libertini non potranno cancellare la verità, che ci fa conoſcere la vita Civile eſſere nella ſocietà, queſta mantenuta dalle leggi politiche e di commercio, regolata dalla economia, e dalla morale ſotto al freno di un Supremo Governo, il quale finalmente conſiſte in un dato ordine di comando, e di corriſpondente ubbidienza; ſe non ſi voglia altrimenti reſiſtere alla chiara volontà, ed ordinazione di Dio. *Sine Imperio nec domus ulla, nec Civitas, nec Gens, nec hominum univerſum Genus ſtare, nec rerum natura omnis, nec ipſe Mundus poteſt* (1).

Dall' Impero ſenza fallo, come dall' unico fonte, ſcaturiſcono la pubblica felicità, il vincolo dell' unione fralli Popoli ſottopoſti a queſta ſferza Circea, che ſuol cicurare anche le beſtie fero-

(1) *Ciceron. de legib.*

feroci, ed ammansire gli uomini li più selvaggi, accustamandoli, e rendendoli ubbidienti. Senza la volontà di Dio non si capisce, come tutti gli uomini uscendo dalla naturale eguaglianza, si fossero d'accordo sottomessi colla ubbidienza, e colla sola forza del timore; e tanto basta a convincerci, che la Sovranità non sia un Governo libero, ed uno stabilimento umano. Questa sovranità trovasi inerente, o nella Sacra Persona del Re nella Monarchia, o presso degli Ottimati e Consiglio de' Nobili nell'Aristocrazia, o presso del Popolo nella Democrazia, che eligge li Magistrati, o li muta, quando non è contento di loro amministrazione; essendo impossibile, che ciascun del Popolo abbia voce deliberativa, ed egual potere nel Governo. Ecco esposti li tre Governi conosciuti in Europa, talora misti dell'una, o dell'altra forma. *Cunctas Nationes, & Urbes Populus, aut Primiores, aut singuli regunt* (1). Senz' alcuna forma di questi Governi non può stare qualsiasi società a sentimento di Seneca. Queste differenti spezie di Governo si ripetono dallo spirito degli uomini, dalli particolari costumi, e modi di vivere dei Popoli, che l'adottarono in quella, od in questa maniera (2), benchè ciascu-
no

(1) *Seneca de Clement. lib.* 1.

(2) Notabile fu la Democrazia de' Tarantini commendata da Aristotile nel libro della Repubblica, il quale attesta essere stata governata
pria

no di esfi è così fisso, che non è soggetto a cangiamento dei capricci dei membri; come meglio si vedrà nel seguente Capitolo, ove si esaminerà qual di essi sia il miglior Governo.

CAPITOLO XXVII.

Il Governo Monarchico è il più antico, ed il migliore, ed è il più spedito per la pubblica sicurezza. All' autorità, ed alla ragione si unisce la pruova di esperienza. Stabilita una volta la forma di un Governo non lice ai Popoli mutarla. Caratteri del Sovrano, doveri dei sudditi in relazione a que' de' Principi.

QUal fosse dei sopradetti Governi il migliore, si è molto disputato. Tacito ne forma un quesito, e così lo risolve: *Dilecta ex his, & constituta Reipublicæ forma facilius laudari, quam invenire, & si evenerit haud diuturna esse potest* (1). Aristotile l'è più chiaro: *Primus, & Divinissimus Prin-*

pria dai Nobili, che periti essendo nella battaglia coi Iapigi, si cambiò tosto l' Aristocrazia in Democrazia, ed allora li beni dei defunti Nobili si distribuirono fra gli altri Cittadini proprietarj Tarentini.

(1) *Senec. de Clement. lib.* 1., & *Tacit. in lib.* 3.

Principatus (1). Cicerone vì concorre molto bene: *Omnes antiquas Gentes paruisse Regibua* (2). Che bella spiega della Natura fu sempre il consentimento dei Popoli; quell'appunto, che è l'interpetre più sicuro fralli costanti usi! Sallustio ci dice: *in Territoriis nomen Imperii primum fuit* (3). Fu per altro comune opinione, che il Principato sia stato al di sopra delle altre forme di Governo. Adamo ritorna sotto gli occhi il primo uomo, ed il primo Monarca. Dopo al diluvio gli Europei discendenti si vantano di quel Re Japhet figlio di Noè, cui in divisione toccò in sorte l'Europa, e più da vicino li Popoli del Settentrione si gloriano derivare da quelli Re Gomer, e Magok figli di Japhet, ai quali spettò in retaggio il Governo sulla Scandinavia, e propriamente sulla Danimarca, e la Norvergia (4). La Teocrazia degli Ebrei non ci presenta miglior modello della Monarchia istituita da Dio, il quale dopo li Giudici ispirò al Popolo Ebreo di cercargli il Re Samuele per esser sotto tal particolar nome, e custodia meglio governati, costituendolo suo Vicario. Prima Mosè fu dato in luogo di Re (5), ma dopo Dio stesso stabilì una legge Regia = *Cum tibi Regem, ut cæteri Popu-*

li,

(1) *Politicor.*
(2) *De legib. lib.* 3.
(3) *In Catilin.*
(4) *Busching in Geograf.*
(5) *Deutoron.* 33.

li, *creare voles*, *Civem creabis* ≍ (1); nè più gli Ebrei vollero li Duci, e li Giudici, ancorchè teneſſero il luogo di Re, chiamati altrimenti Meſſia (2). Si cercò la Monarchia, come una forma di Governo la più ſemplice, la più ſicura, la più maeſtoſa, cui gli uomini della prima età del Mondo ſi erano accoſtumati, a ſimiglianza dei figli amorevolmente governati dal loro Padre, che in ſoſtanza era un Re di ſua famiglia, il quale proccurava loro li beni, e colla ſua vigilanza li difendeva dalli mali. Li Re per verità tengono con maggior proprietà il primo poſto ſopra dei Popoli col carattere di diſpenſatori di giuſtizia, e della beneficenza. Eſſi ſi preſentano qual luminoſo ſole, che nell'apparire ſull' Orizonte attrae le noſtre viſte, e punto non ſi diſperde fralle coſe le più minute, e ſembrano in origine elevati pel loro ſuperior coraggio, virtù, e ſaviezza a tal culmine.

La di loro autorità è grande nel far leggi, nel battere privativamente monete, nel punire le violenze, ed anche colla morte li ſudditi facinoroſi, e nemici dello Stato: qual poteſtà fu loro comunicata da Dio per conſervare l'ordine, ed impedire le violenze alla legge. Intimano eſſi la guerra alli nemici di fuori, e ſono in Dignità innalzati ſopra di tutti, ricevendo da Dio la pienezza di ogni potere, e di autorità; anzi le redi-

(1) *Ibid.* 17.

(2) *Judic. c.* 19. *Samuel. lib.* 2. *cap.* 12.

redini del governo sono tutte nelle loro mani, sia sulle persone de' sudditi, che sulli loro beni; quando il bene pubblico ne debba essere preferito. Sono in una parola immediati dopo Dio, e li primi sulle Creature, su cui esercitano il comando o per se, o col mezzo dei Ministri: e questi caratteri di sublimità convengono meglio ad uno, che a molti, acquistando tanto di forze, che tutta la società in comune.

Ritornando nella Teocrazia: veggiamo inviato Mosè al Re Faraone, ancorchè il primo fosse Duce, e tenesse il luogo di Re, coll' imbasciata di liberare dalla schiavitù il Popolo Ebreo. Leggiamo inviato un Profeta di Dio al Re Davide per rinfacciargli il doppio suo fallo, ed egli il Re rivolto a Dio in atto di pentimento disse: *Tibi soli peccavi &c.* quasicchè (secondo S. Girolamo) *Rex erat, & alios non timebat*, non dovendo dar conto, che al solo Dio per la maggioranza del suo posto sopra gli altri uomini menzionata ne' sacri libri, e spezialmente nel Cap. *totum* 24. *de pæn. dist.* 2., che diede occasione ad Andrea di Raviello di comporre l'opera *de his, quæ ab optimis Principibus agenda sunt*. Si legge ancora inviato il Profeta Natan al detto Re Davide per ispiegare, chi mai volesse per successore al Trono: quali trattamenti così magnifici Dio non li fece usare ai Giudici, ed ai Duci della Repubblica Ebrea, appunto perchè li Re meglio, e più maestosamente spiegano la Viceregenza dell' Altissimo. Chi meglio di Dio, e del suo predi-

letto Popolo potrà apprezzare, ed indicare la miglior forma della Sovranità?

La Monarchia fu sempre appresa, come il migliore di tutti li Governi, come quella, che con tale idea si presenta agli spiriti, e s' insinua nei cuori degli uomini, li quali la vedrebbero deviare dal suo original tipo, quando l' indispensabile autorità fosse in più mani, contro quella idea semplice, con cui l' adottarono dal nascimento del Mondo, e la giudicarono necessaria al buon Governo. Vi sono alcuni mali inevitabili in questo Governo, come la morte è indispensabile alla umanità; ma non perciò fu inutile la medicina alle malattie. La Monarchia moderata dalle leggi, ove non vi sia autorità senza limiti, è la medicina più spedita del corpo Politico. In questa si formano gli uomini buoni Cittadini, amanti della Padria, coltivatori dell' onore, e delle virtù, sottoposti in una parola alla correzione di un Padre, ed alle ordinanze senza essere schiavi. Questa legge di subordinazione meno dura non ha potuto essere certamente una invenzione umana, ma l' opera dell' eterno Consiglio, come la guardò Cicerone (1). L' essersi li Popoli quasi tutti uniformemente rassegnati a questo modo di vivere è l' altra pruova della Divina volontà. Le predette quattro gran Monarchie del Mondo esposte nel primo Capitolo calzano troppo bene al caso. Gli Assiri, li Medi, li Babilo-

(1) *In lib. 1. de leg. & 4. de fin.*

bilonesi, e gli altri antichi Popoli non c'istruiscono altrimenti. La Grecia ubbidì alli suoi Re, e nel suo seno s'innalzarono li Regni di Corinto, di Argo, di Lidia, di Macedonia, di Ponto di Bitinia. Gli Egizj furono soggiogati dai Re Arabi, Idumei, od Ismaeliti, altrimenti detti Re Pastori (1); dopo delli loro Re Faraoni ubbidirono alli Tolomei, li Siri alli Seleuci, li Sciti, e li Tartari alli loro Kam, li Medi ai Zoroastri, li Parti, li Celti, gli Arabi, gl'Indiani, gli Etiopi, li Galli alli loro rispettivi Sovrani, li Persiani a Filotero, e successori; li Cinesi formano la genealogia più stupenda dei Re; li Moscoviti ai loro Gzar, gli Affricani, li Brettoni, li Peruviani, e Roma istessa ebbe il suo nascimento dal Re Romolo, che ammazzò suo fratello Remo, non tanto per aver questi trasgredito al divieto di saltare le fosse, quanto più probabilmente perchè due Re non erano tollerabili (2), e Roma vi ritornò sotto l'Impero di uno per lo computato spazio di circa *mille* anni. Li Moloscì non sapendo, come limitare la Sovrana Potenza, fecero due Re, e così presto indebolendosi il comando, ebbero due nemici. Li Cappadoci pel contrario non vollero accettare lo stato di Repubblica loro offerta dai Romani, perchè lo considerarono meno utile, e meno libero di quella liber-

(1) *In. Berg. t. 4. p. 137.*

(2) *Rosin. Antich. Rom. Liv. Neuport. de ritibus, e Montesquieu sur la decadans de l'Empire.*

libertà politica, la quale si trova in una ben regolata Monarchia: intendendosi per libertà, non già la indipendenza, ma quella facoltà di fare quello si dee volere a norma delle leggi, e di non essere costretto a fare ciocchè non si debba volere; dimodocchè se un Cittadino potesse far quello dalle leggi vien proibito, non avrebbe più libertà, massime quando gli altri avrebbero l'istessa potenza (1). In questa positura la passione animerebbe la sua ragione, e non questa domerebbe la prima.

Confutate alcune voci male intese, ritorniamo alla dimostrazione, che la Monarchia fralli Governi sia il più antico, ed il più desiderabile. Protestiamo però non esser nostro disegno dispregiare alcuna forma di Governo; che anzi fu nostro scopo nell'antecedente Capitolo di farle rispettare tutte, come Sacre; bensì non potendosi cangiare la forma del Governo stabilita, ci crediamo in debito di venerare più la Monarchia, sotto la quale sono le nostre Provincie, per le quali scriviamo, essendo quella la più antica di tutti li Governi, e per noi soprattutto la migliore.

Il gran genio, il Cancelliere Chatallux nelle sue considerazioni sopra la sorte dell'Umanità nel tomo 3. di supplemento alla storia antica, e moderna delle nazioni numero 53. ci avvisa *quello essere il miglior Governo, che mantiene meglio la pace interna, ed esterna . . . Le Monarchie*

(1) *Montesquieù spirit. delle LL. t. 2. lib. 2.*

chie sono per l' ordinario più pacifiche nell' interno, e più attive nell'esterno . . . Tutti gli sforzi sono inutili alla ricerca, e l' evento giustifica l'assunto, ed il pro, e contra. Se l' è così; ricordiamci, che queste Provincie da Repubbliche (1) provaron la miglior sorte nella descritta Monarchia; e gustandone gli avvantaggi con la costante piacevole assuefazione, ne ostentano senza menomo cangiamento la preferibiltà di questo Stato. Queste Provincie non solo hanno trovata la sorte più preferibile, ma nel fatto ne sentono il giovamento. Tutte provano la dolcezza d' esser sottoposte al Re, come in un Padre.

Antiquas Gentes primum Regibus paruisse avvisò Tacito (2). *Et principio rerum Gentium, Nationumque Imperium Regis erat ex Justino* (3). Oltre dello Storico Dionisio Alicarnasso nell' antichità di Roma, Pausania unico, che insegnò la politica, e la consigliò ai Principi, come una scienza differente dal dritto pubblico, fu dello stesso sentimento (4). Lipsio apertamente sostiene (5) la Monarchia essere più atta alla natura del Governo, ed alla ragione. Sorino predisse, *si duo soles velint esse, periculum adest, ne incendio*

Gg 4 *omnia*

---

(1) Come dopo la nostra dimostrazione ne fa fede Robertson nel suo prospetto in *not*.12.*defin*.80.

(2) *Lib.* 12.

(3) *Lib.* 1.

(4) *Lib.* 1. *c.* 1.

(5) *Politic. cap.* 2. *lib.* 1.

omnia perdantur : in concordanza di quello altrove avvertì Tacito , *discordantes sæpe Patriæ* , *non aliud remedium fuisse*, *quam si ab uno regerentur* (1). Il primo destino di Roma seguito per altri due secoli sotto li Re , ed il progressivo di più lunga durata sotto gl'Imperatori deciderebbe rotondamente il caso , massimamente sulla decadenza della Repubblica . Legganſi Omero (2) , Erodoto (3) , Platone (4) , Aristotele (5) , Senonfonte (6), Filone Apollonio (7), Tianeo, Girolamo Ciriano in Filostrato . *Pacis intereſt omnem poteſtatem ad unum conferre* (8) : non altro vollero significare Platone , quando scrisse *Deus quiſpiam humanus eſt* , e Callimaco coll'altra espressione *a Jove ſunt Reges* , ed Omero *a Jove educatos Reges* ; veggendosi li Numi nei primi tempi chiamati Re, e Giove istesso era il Re dei Re . Epigrafe colle favole tolta al vero Dio , che nelle scritture si fa intitolare *Rex Regum* , *& Dominus dominantium* (9), ed altrove si legge *unum corpus*, *unus baptiſmus*, *unus Deus Pater* , *qui ſuper omnes* , *& in*

(1) *In annal. & Hiſtor.*
(2) *Lib.* 1. *Iliad.*
(3) *Lib.* 3.
(4) *Politic.*
(5) *Lib. ult.*
(6) *In cap. prædia.*
(7) *In lib. Creat. Regni.*
(8) *Idem Tacit. ibid.*
(9) *In lib.* 1. *Reg. p.* 2.

& in omnibus nobis (1), in altri luoghi *unus Deus una fides , unus baptismus* . Belli topici per conoscere qual debba essere il migliore fralli diversi rappresentanti la Divinità , e l'eccellenza della Monarchia sopra gli altri Governi ; quando li Re chiamati da Dio per suoi Vicarj sulli Popoli , abbiano tutta la potestà sopra di tutti ; benchè niun potere gli ultimi abbiano sopra li primi.

Lo stesso Macchiavello , volendo restituire alla nostra Italia l'antico sblendore, giudicò, che ciò non poteva rendersi , che dal solo Monarca , o dal Papa (2) ; benchè colla solita incostanza variato avesse sentimento , scrivendo per la Repubblica di Venezia . Dovrebbe leggersi Bartolo nel trattato *de Regimine Civitatis* (3) . *Monarchicum enim perfectius docuerunt Aristotiles , & Plato , caterique Philosophi , ac' divus Thomas , & natura ipsa docuit in Apibus, dum ab uno reguntur ; & pariter grues unam sequuntur , & hæc directio unius ab omnibus fuit adprobata , & ab ipso genere humano, ut ex lib.* 1. *Reg. c.* 8. *ut judicet nos , & universæ habeant Nationes* , come di corollario lasciò scritto Montano (4).

Al costante sentimento di scelta adottato dai Popoli , ecco aggiunta l'autorità dei più rinomati Storici , e Filosofi per accertarsi ognuno, ech

(1) *Ad Thimot. cap.* 6. *n.* 15.
(2) *Lib.* 1. *Princip. c.* 9.
(3) *N.* 10.
(4) *De Regalib. in pref. & princip.*

che il governo più felice, e preferibile sia la Monarchia; e ciò si avvera senza fallo, quando il Sovrano sia illuminato, e giusto, astenendosi di privare li sudditi delle loro proprietà, e conducendogli al bene pubblico colla via della persuasione. Tutti li Regnanti di Europa chi più, e chi meno, sono di questa portata, e ve ne furono per lo innanzi. Un Imperatore Romano disse = *La vera Maestà del Sovrano non si manifesta giammai più degnamente, che allora quando egli riconosce altamente, che il suo potere è limitato dalle leggi, sottomettendosi al loro impero: questa è qualche cosa di più grande, che l'Impero medesimo* = Giovanni II. di Portogallo sull'invito fattogli da Ferdinando il Cattolico per una lega contro alla Francia rispose = *Penso bene ad ingrandire il mio stato; ma li Regni s'ingrandiscono con promuovere la vera pietà, il buon costume, la giustizia, le arti, il commercio; e questo fu, e sarà il mio studio* = A questi eroici sentimenti corrispose il Delfino di Francia, quando disse al Duca di Berry = *mio figlio, se voi montate sul Trono, sovvengavi, che non vi sarà altra differenza tra voi, e li vostri sudditi, che quella accordatavi dalla provvidenza, di occuparvi cioè a contribuire alla loro felicità* = Non dissimili furono li regolamenti lasciati da S. M. Cattolica il gran Carlo III. a Ferdinando IV., quando lo deputò per nostro Padre. Massime sono queste, che strappano le acclamazioni dei sudditi, li quali provano con tali caratteri dei Sovrani, in preferenza degli altri

tri

tri Governi, un Padre dei Popoli, un amico potente degli uomini, ed un protettore del genere umano, che si affacenda a proccurare sempre ai sudditi le maggiori felicità: quali sentimenti nel Supremo Consiglio Aristocratico, o Democratico non possono in retaggio lasciarsi a tutti, nè da tutti eseguire con egual celerità, ed amore (1).

Montesquieù nei Capitoli 11., e 12. del suo libro dello Spirito delle Leggi *dà il gran vantaggio alla Monarchia . . . . . E come vi sono sotto al Principe molti ordini, che formano la costituzione, lo Stato è più fisso, la costituzione è più facile, e coloro, che governano, son più assicurati. Un solo capo considera l'affare, come per conto suo. Li capi temono per se medesimi, ed hanno paura di esser abbandonati. Il Principe si mantiene unito all'ordine; e questi non vogliono, nè possono rovesciare il Principe . . . ., ed a' medesimi è poco sospetto. E come li Popoli, che vivono con nn buon regolamento, sono più felici, così anche li Monarchi, che vivono colle leggi fondamentali dello Stato son più felici dei Dispotici. Nella Monarchia la gloria sfolgoreggia fra' sudditi, che circondano il Sovrano, e danno all'Anima non una indipendenza, ma una vera grandezza.*

Oggi

---

(1) *In lib. 4. C. de leg. citat. da Aghesò in Sag. drit. pub.*

Oggi per altro si vede risoluto quel problema politico, se facciano più male li Principi trascurati di quei, che fossero crudeli; perchè Roma non vide, che un Tiranno, regnandovi Tiberio; ma ne vide molti sotto Claudio, il quale si conta di non aver impiegato incessantemente la sua potestà in sollievo dei sudditi. Raccontasi per un Celeste presagio dell'innalzamento al Trono di Pipino la proposta fatta fare al Papa Zaccaria, se più li Francesi dovevano, cioè, ubbidire all'insensato Childerico; e si loda il consiglio del Papa in doversi abbandonare un'uomo inutile, ed ubbidirsi non a colui, che aveva il solo nome di Re, ma a chi ne faceva l'offizio (1). Oggi tutti li Sovrani sono premurosi, e fanno quasi a gara per meglio prosperare li loro vassalli. La Monarchia per ciò anche coll'esperienza raffigura meglio il corpo umano, ed è più conforme alla Natura. Li piedi, che la reggono sono il Popolo basso, li mercatanti, li benestanti, li gentiluomini sono le sue gambe, e le coscie, li Giureconsulti, li Medici, li virtuosi nelle lettere, o nelle armi sono il busto, li Magnati il cuore, e li sostegni più prossimi del capo (Emblema del Principe Sovrano) con una concatenazione maravigliosa di tanti pezzi diseguali, ma che formano una veneranda unità.

Sap-

(1) *Bossuet oper. omn. tom. 27. pag. 37.*

Sappiamo , che Puffendorfio ; e Budeo (1) abbiano dato il loro parere sulla preferibiltà degli avvantaggi, che porta la Monarchia sopra gli altri Governi . Prima di loro v' interloquirono altri Filosofi, e Platone fu di avviso altrove, quella forma essere la migliore, ove regna il più savio governo, ed in cui li Regnanti, e li privati possono essere meglio educati , e rispettivamente più felici. Questa ignoranza di elengo disonorarebbe la sublimità delle idee di Platone, se altrove non avesse dato il preciso suo sentimento. Il Signor Abate Genovese, che così monca il passo di Platone , lascia ancor egli indeciso il problema, e fa un torto ai suoi rari talenti (2). Noi però unendo alla riferita costante adozione dei Popoli, ed autorità dei più celebri Filosofi, e Politici , la maggior pruova dell' esperienza del dolce dominio , che proviamo in confronto dei mali gradatamente sofferti prima di stabilirsi la Monarchia , ci siamo fatti arditi di dimostrare, che questa fosse fralli governi il migliore , ed il più vantaggioso , ed ove la vera grandezza dei Rappresentanti la unisce con più solidità l'amore de' Popoli , il quale si conviene più ad un solo, che possa concentrarlo , che a più Senatori di diversi temperamenti, e talor di diverse inclinazioni . L'amore lega li conjugi nelle nozze , e quest'

---

(1) *Lib. 4. de Repub. p. m.*
(2) Nella Diocesina.

quest' amore sincero aborisce maledettamente la poligamia, o la poliviria.

Di più la voce di Padre, che si riscuote dai Popoli sottomessi, non si adatta, che ad un solo cuore ben fatto, senza potersi moltiplicare in altre persone, le quali, se per finzione si riputano una voce, pure la finzione dee cedere il primato alla naturale compiacenza, che si trova nel solo Padre con minori sbagli, ed incertezze, che sogliono incontrarsi più nelle Democrazie, meno nelle Aristocrazie, e quasi niente nella Monarchia, la quale perciò sempre fu più lontana dall' Anarchia, e dal pericoloso disordine; perchè sulla testimonianza di un Principe VVisigoto (1) dalla mansuetudine, e paterno amore de' Principi nascono le buone leggi, e dalle buone leggi osservate dallo stesso Capo, e dagli altri membri, li buoni costumi, e dai buoni costumi la concordia fra Cittadini, e'l trionfo sulli nimici, e la gloria istessa de' Principi.

Credete voi, disse per esperienza Belisario, che un Senato, od un Popolo riunito insieme sia più giusto, ed infallibile di un Re? Li Camilli, e li Temistocli, gli Aristidi furono forsi proscritti sotto il Regno di un solo (2)? Gli Efori di Sparta, li Decemviri di Roma non furono secondo la storia men crudeli di Nerone. Li trenta tiranni, che surfero nella Democrazia di Atene,

(1) *Lib. l. t. 2. LL. Wisigot.*
(2) *Marmontel. in Bellis.*

ne, aſſociarono ben toſto 3000. altri al loro conſiglio con una tirannia, che fu il terribile maſſacro de' Cittadini. Baſta rivolgere gli occhi ſulli trattamenti, che l'iſteſſa Repubblica fece a Milziade, ed a Pericle, braviſſimi Generali. Le fazioni, le brighe per le elezioni rendono il Popolo iſteſſo incoſtante, ed inſolente, ove ciaſcheduno vuol divenir diſpota, e lo fan divenire più violento del Monarca. La gloria all'oppoſto di ben governare ſe la procura meglio, e con più ſemplicità un Sovrano, che più Senatori. Egli di fatti è più ſpedito a dar buon eſempio di virtù. Memorando sarà in tutti li tempi l'atto di pietà pratticato da Rodolfo di Asbourg, quando incontratoſi con un Sacerdote, che portava in campagna il SS. Sagramento, nell'atto, che pioveva, e tral fango, ſmontò ſubito da cavallo, ed avendo fatto cavalcare il Prete, accompagnò il Santiſſimo a piedi ſino alla Chieſa. A queſta pia azione edificante per ogni ſuddito, ſi attribuiſce la ſua elezione all'Impero, che l'è continuato nell'Auguſta Caſa Reale di Auſtria (1), di cui n'eredita la pietà S. M. la noſtra Sovrana Maria Carolina, che Dio ſempre proſperi con tutta la Reale famiglia. Il Re proccura meglio, ed in ogn'incontro il bene pubblico, ancorchè da niuna legge del Mondo ſia forzato a darne conto ad altri, fuorchè a Dio. Senza dirne di più:

Popoli

---

(1) *Boſſuet compendio di ſtoria di Francia m. 27. p. 185.*

Popoli dei Regni delle due Sicilie guardate il gran modello dei Principi, il vostro Re, e confessate meco, se possa darsi soggezione sì dolce, e più benefica di questa, e se poss'aspettarsi un'altro miglior Governo. Se voi tralli sospiri di tenerezza non saprete darne il più sicuro attestato, gli faranno giustizia le Nazioni estere, e l'Europa tutta, che lo ammirano per un' Eroe magnanimo.

Conforterà la nostra dimostrazione il gran Consiglio preso dai grandi di Persia, quando cercarono scegliere un miglior Governo dopo la morte di Cambise, e dietro al gastigo dato al Mago di Persia, che sotto al pretesto, che Smerdì fosse figlio del gran Ciro, usurpò il Trono; quando questi in realtà era stato ucciso assai prima da Cambisi suo fratello. Il racconto è in Erodoto, il padre della Storia. Quivi si leggono delle declamazioni di Ottone contro al Governo di un solo, si rammentano gli eccessi di Cambise, e le maggiori insolenze esercitate dal Mago suddetto, e le altre crudeltà, che si temevano dalla fantasia di un solo, il quale avendo un'autorità senza freno, non potrebbe essere corretto; essendosi veduto il Re favorire li colpevoli adulatori, e malmenare coloro, che indicavano gl' ingiusti disegni. Un' uomo (soggiunse) non può avere gli occhi aperti sopra tutti li sudditi. Si esagerò, che molti Regnanti attaccarono l'onore delle case, fecero morire per capriccio gl' innocenti, ed altri delitti nell' arringa si addussero

per

per farli abolire la Monarchia. Otanne, che con neri caratteri parlò contro di questa, era figliò del Giudice Sisanni, il quale per le sue ingiustizie fu fatto scorticare dal Re Cambise, facendo coprire della pelle il Tribunale, sul quale sostituì Otanne; che parlando contro al Monarca in quest' incontro, ravvivava l'odio, e senza indifferenza il suo malcontento, e la passione, tacendo la esemplare giustizia di Cambise (1).

Queste solite ragnatele non valgono troppo. Ognuno conosce dall'altro canto non potersi dare praticamente un eguaglianza di beni, di talenti, d'ingegno, di potestà, anzi di libertà istessa. Se questa stasse bene nella Democrazia, non avrebbe più bisogno di altre leggi, molto meno di Magistrati; quando all'opposto quivi se ne abbonda, le rapine, gli ambiti, li peculati, gli abigeati sono più frequenti in fede di Senofonte, il quale nel libro della Repubblica scrisse = *Ego statum Atheniensium probare non possum, quod eam Reipublicæ formam amplexantur, in qua improbi, ac flagitiosi meliore sunt conditione, quam boni ac innocentes* = In consonanza Platone chiamò le Democrazie *Nundinæ Populares*; imperciocchè chi comanda nella Democrazia, si aspetta sempre il consiglio de' furiosi, e della cieca moltitudine, da cui può aspettarsi la sola rovina, che in breve

 tem-

(1) *Advocat. Dizz. stor. Portatile. Art. Cambises Smerdì &c.*

tempo sopravvenne in Atene, e nelle Repubbliche di Siracusa, e di Fiorenza.

Inoltre nella Democrazia è difficile radunare tutto il Popolo in un luogo per deliberare cose importanti coll' impeto della Plebe, la quale non può sostener mai la gravità, e la Maestà Sovrana, e molto meno la pietà, la giustizia, la fortezza, la temperanza, e la prudenza, come virtù, che non annidano, che in poche case, e non presso tutti, che amano perciò li scellerati di maggior numero, ed esiliano li pochi virtuosi, come accadde ai Coriolani, ai Scipioni, a Cicerone, a Rutillio, ed a Metellio, illustri per la virtù, ma banditi da Roma, ove sembrò durissimo poi l'esilio dato a Verre, che contumeliò tutte le leggi Divine, ed umane. Colle leggi Valeria, e Sempronia, stava prescritto = *Ne civis quisquam quantumcumque scelus sive in Deos, sive in homines admiserit, capite puniatur*. Nella Democrazia di Grecia si condannarono anche Temistocle, Tucidide; Milziade fu carcerato, ed il gran Seneca avvelenato, ed anche Focione, perchè il furor del Popolo si guida sempre senza discernimento, e senza ragione. La condanna di Socrate finalmente coprirà per tutti li Secoli la Democrazia Ateniese di un'opprobrio, che tutto lo splendore delle sue belle azioni non potrà mai cancellare (1). Il Signor Gogret vide sempre la Democrazia in uno stato di continue dissensioni, e tu-

(1) *Origine delle leggi t. 5. p. 383.*

e tumulti, abbandonata ſpeſſo all' impeto del più vile Oratore , e li Cittadini più illuſtri ſempre perſeguitati ; perchè la virtù in Atene era proſcritta , e li ſervigj reſi alla Patria ſcordati , e ſpeſſo puniti coll' Oſtraciſmo (1) , trattandoſi le Città loro dipendenti coll' ultima durezza , paſcendoſi gli uomini di oſcenità, di lordure nei loro teatri, come ſi ravviſa nelle commedie di Ariſtofane . Eſchino, e Demoſtene ſi dicevano delle ingiurie atroci. Li giovani, paſſando la vita in mezzo alle ballerine, ſi diedero alle paſſioni aborrite dalla natura ſotto l' incitamento della nudità dei giuochi , e de' ſcandaloſi ſpettacoli . Gli Ateniesi miſero a morte gli Araldi ſpediti da Dario , violando il dritto delle genti , e della umanità, e condannarono a morte diece loro Generali per aver traſcurato di ſotterrare li corpi dei ſoldati dopo una battaglia navale . Sarebbe un non finirla, ſe in compendio voleſſimo ponere in veduta li vizj delle altre Democrazie, che non ſono meno deteſtabili di que' veduti in Atene. Queſti furono li belli ſecoli delle decantate Democrazie , a ſegno tale , che il Bodino parla dei Svizeri , come di un miracolo , ed attribuiſce la perſeveranza loro ſotto tale forma alle particolari precauzioni preſe per prevenire li mali.

Per ritornare al giudizio dei grandi di Perſia , Megabiſe in riprovare il ſentimento di

 Ottan-

(1) *Idem ibid. p. 74.*

Ottanne nella parte di ricusarsi il Monarca, prevedendo gli esposti vizj della Democrazia, lo rimprovera fortemente di voler lasciare il governo alla descrizione di una cieca moltitudine, ove disse esserci meno saviezza, e più insolenza; e sottraendosi dalla potenza di un solo, cagionerebbesi il maggior male coll' abbandonarsi ad una impetuosa moltitudine. Il Re suole ascoltare gli altrui consigli, ma il Popolo non sente ragione, nè apprezza la virtù, nè li proprj interessi, operando sempre con precipitanza a similitudine di un torrente, che scorre con impeto, senza potersi dar riparo. Ripescava perciò Megabise la rovina di Persia dal Governo Popolare, e desiderò rimettere il Governo nelle mani di gente scelta; promovendo a buon conto l' Aristocrazia.

Dario, che parlò in terzo luogo approvò il sentimento di Megabise dato contro al Governo Popolare, ma non gli dà ragione di preferir picciol numero di Ottimati al Governo Monarchico, che sostenne essere il migliore, ed il più perfetto; perchè se l' è difficile trovar in un solo tanta virtù, che lo renda degno di governare, più difficile è trovarla in molti, che in proporzione portano li mali della Democrazia, tanto meno, quanto è più ristretto il numero degli Ottimati, chiamato da Mario Ariesa stato di più Tiranni, finocchè si approssima alla simplicità della unità. Essendo un solo il Signore, è più difficile per altro riguardo, che li nimici scoprissero li disegni, e gli arcani. Il segreto non può

stare

ftare per comune adagio in più perfone. Quando il Governo è nelle mani di molti, fono inevitabili lo fdegno, l'odio, e l'inimicizie fra di loro; volendo ognuno far prevalere il fuo fentimento; e portandofi l'emulazione, e la gelofia agli ultimi eccefli, fi fomentano le fedizioni collo fpargimento del fangue, in mezzo del quale fempre fi fofpira la Monarchia. Uno tiranno, che foffe, fi può contentare; ma chi potrà faziare la cupidigia di più tiranni? L'anzidetto Bodino vide un fecondo prodigio nella Repubblica di Venezia, che a ragione fi attribuifce la gloria della concordia per le particolari precauzioni prefe dai valorofi Veneziani, anche a riguardo del fito per vivere ulteriormente fotto la forma Ariftocratica. Soggiunfe Dario, che febbene nell'eguaglianza di un Governo popolare non fi generi facilmente l'odio, e l'invidia, come s'introduce tofto la general corruzione ed il favore dei delinquenti, pure fi vede fpeffo nell'ifteffa moltitudine innalzato uno, che fcuopre la loro perfidia, e fi rende confiderevole per l'autorità. Ecco coi fatti medefimi, che la moltitudine trall'incertezza della fua coftituzione cerca di confidare più a propofito la poteftà ad un folo, ed accoftarfi da fe fteffa alla Monarchia, offia ad un Governo più naturale, ove la corruzione della Democrazia, e la fedizione dell'Ariftocrazia non vi penetrano. Il fentimento di Dario, che in compendio prefenta il quadro dei difetti dei Governi umani, fu approvato nel gran Configlio, e

 d'al-

d'allora la Persia continuò sotto la preferita Monarchia, come quella, che fu conosciuta meno soggetta agli abusi; perchè il temuto dispotismo di un solo, se l'è un male, l'Anarchia l'è peggiore, e vale a sterminare li Cittadini.

Molti han creduto, che il Governo misto sia più plausibile, come diviso tral Re, li Nobili, ed il Popolo, ed ove la potenza essendo bilanciata, sembra a prima vista proporci un giusto equilibrio. In teorica non vi è cosa più ben architettata, ma in pratica questo partaggio di potenze, lungi di equilibrare le forze, piuttosto eccita una preponderanza verso una parte, che tende all'annientamento dell'altra. Le rivoluzioni della Repubblica Romana, e d'Inghilterra, sarebbero li specchi più nitidi. Lasciamo il Governo misto, e si ritorni al Governo di un Re, che in qualità di Padre governi li suoi Popoli, riunendo in se tutti li rami della Sovrana Potenza, che l'è l'unico mezzo, come prevenire le divisate discordie, e le gelosie in un grande Stato, il quale si mantiene prospero, non tanto coll' abbondanza de' particolari, quanto col bene comune, che si trova nell' unione delle famiglie sottoposte al Re, come di loro Protettore, ed amoroso Padre (1). Di ciò ce ne convince l'evidenza metafisica, nascente cioè dalla somma chiarezza, con cui veggiamo l'attributo della Sovranità convenire piuttosto ad un solo Ministro dell'
Altis-

(1) *Salig. Gov. Civ. cap.* 14. *e* 15.

Altiſſimo , che indebolirla preſſo di molti , non menocchè l'evidenza fiſica proveniente dalla teſtimonianza coſtante, che ne riſcuotono li noſtri ſenſi , ſpecialmente della utiltà , e che ridarguiſcono queſta preferibiltà ; e finalmente dall' evidenza morale ricolta dall' eſpoſta uniforme adozione dei Popoli, ed autorizzata dall'autorità de' più celebri Filoſofi, e Politici.

Siamo perciò portati a credere , che quei pochi , li quali contraſtano la preferibiltà alla Monarchia, intendono di quel Governo barbaro, e diſpotico regolato dalle ſole leggi della ſchiavitù , o di quella limitata potenza , che taluni Re avevano, conſiderati come Capi ſoltanto della Concione, od in ſembianza di temporanei Duci dell' eſercito ſenza leggi fiſſe , e modellate a proccurare un bene permanente alla Nazione, e dandola in quell' epoca , quando ſecondo Alicarnaſso (1), il sommo Sacerdote ſedeva nell' aſſemblea tumultuaria , in cui il Re dava il ſemplice voto : quale ſcena ſi vede oſſervata nelle ſteſſe Ariſtocrazie de' primi Governi Selvaggi , cui il Signor Marcheſe Grimaldi ne' ſuoi annali paragona nella prima età il governo delle noſtre Provincie ; portando anche parere , che gl' iſteſſi Re Vandali, Goti, Hunni, e fin lo ſteſſo Re Ataulfo non avevano altro carattere , che della forza ſenza ſtabilimento .

Noi per lo contrario nel dare la preferenza al Governo Monarchico , intendiamo di quella

(1) *Lib. 3. cap. 14.*

Monarchia già ſtabilita con una coſtituzione regolata , e perfetta , la quale così abbia il vantaggio ſopra del Governo diſpotico , e Repubblicano; perchè nella prima lo ſtato in tal modo è più fiſſo , e la libertà de'Cittadini più ſolida , e la ſteſſa coſtituzione più ſtabile ; eſercitandoviſi dal Re la ſuprema Poteſtà con una moderazione di leggi , con cui quella ſi cuſtodiſce , e ſi corona . Queſta forma di Governo Monarchico per l' eſpoſte ragioni corroborata dall' eſperienza è certamente la migliore , e la più adatta alla felicità de'Popoli ſudditi, e all'ordine; promuove li ſtimoli dell'onore, figlio ſempre delle virtù, cui li Cittadini della gran famiglia ſi richiamano, al pari , che un Padre di famiglia privata regola, ama, cuſtodiſce, e proccura la gloria, ed il bene de' ſuoi figli (1).

Alli Signori Loke, e Monteſquieù non quadra molto bene l'eſempio , ed il predetto parallello della patria poteſtà . Ma perchè ? La poſſanza civile , e politica comprender dee neceſſariamente l'unione di molte famiglie ſotto di un Capo ; quindi , come eſſi Politici ſono perſuaſi, che il Governo Paterno ſia il più conforme alla natura per regolamento de' figli , a parere anche di Seneca (2), così di pari dev'eſſer' egualmente conforme ai dommi di Politica il Governo di un ſolo Padre comune ſopra de' Popoli , ed il più adat-

(1) *Heinnec. in Puffendorf. lib. 2. cap. 8.*
(2) *De Clement. cap. 19. Heinn. loc. cit.*

adatto al bene, e felicità di tante famiglie, che formano le Popolazioni sottoposte al Re. Il nostro argomento in pronto resta avvalorato dal Signor Consiglier d'Anchesio nei suoi saggi, e principj troppo ben legati del dritto pubblico, quando scrisse, *che come il Governo dei Padri fu il più antico, così divenne il vero modello di tutti gli altri; e come per concessione divina li Padri ebbero sulli figli il dritto di vita, e di morte, così potette estendersi sulli Padri delle Nazioni* (1). E lo stesso nemico della Religione Cristiana, e per conseguenza dei Sovrani, non volendo, confessò questa verità nel suo Cristianesimo svelato, e meglio nella Sezione 21. delle ricerche sul dispotismo Orientale, quando scrisse, *che il Governo Monarchico dev' essere riguardato, come il capo d' opera della ragione umana, e come il porto, ove il genere umano battuto sempre dalle tempeste ha dovuto ritrovare una felicità non immaginaria, ma che fosse fatta per lui* (2).

Un Sovrano in fatti nel suo grande stato ha sempre il vantaggio di risolvere da se, consigliando la ragione, e coi lumi superiori previene sempre, e non è prevenuto; e finocchè la Democrazia, o li Nobili di un' Aristocrazia attendono a risolvere pel canale del Popolo, o del Senato, il Re attacca, ed eseguisce; onde nella Monarchia la sicurezza, che fu la prima ricerca degli uomini

(1) *In part. 2. §. 14.*
(2) *In Heinnec. loc. cit.*

ni sociati , è più concentrica , e più fissa . Da ciò dipende , che tutte le Popolazioni cominciarono ad essere governate sotto una Monarchia, e furono meglio assicurate sotto questa forma di Governo più naturale ; benchè per migliorarsi abbia in progresso sofferto delle modificazioni secondo li tempi , e li luoghi . *Natura commenta est Regem , quod ex aliis animalibus cognoscere licet , & ex apibus , quarum Regi amplissimum cubile est* (1). Nel Governo diviso in più mani, ed ove l'autorità risiegga presso di molti, non solo non è sperabile tale opportuna , e necessaria prevenzione in affari pericolosi , e di guerre , ma nell'atto di risolversi si temono delle sedizioni pel motivo , che ognuno vorrebbe far prevalere il suo sentimento pubblicato spesse volte per gelosia , o per istizza . Il Senato degli Anfizioni non potette riparare alle discordie Civili nate nella Grecia , e nelle sue Repubblichette , le quali rimasero deboli , finocchè non ritornarono sotto al dominio di Filippo di Macedone .

La potenza confidata ad un solo riunisce sibbene li sudditi , ed anche l'è più pronta a provvedere sulli bisogni dello stato, ed a consigliare . Un Sovrano può deliberare in ogni tempo, e luogo senza quella lentezza , che si osserva , come una malattia nell'Aristocrazia , e più nella Democrazia , la quale spesse fiate le fa pericolare . Avvertiti li Romani sotto la Repubblica di questo

(1) *In Berg. loc. cit. p.* 434.

ſto veriddico avvenimento , in molte occaſioni univano la potenza nel ſolo Dittatore per lo diſbrigo degli affari importanti , maſſimamente in tempo di guerra, ove la milizia era diſordinata, quando il comando foſſe in più mani . Tutti li ſtati non poſſono ſtare ſenza la milizia , che li difenda al di fuori; dunque tutti debbono preferire il Governo Monarchico per queſt' altro riguardo, ſotto di cui nacquero, e ſotto del quale la maggior parte han fatto ritorno per la loro felicità , come ſi oſſerva nella ſtoria di Grecia, e di Roma, ſul motivo , che in eſſo ſi mantiene l'ordine della ſubordinazione fralle perſone di differenti Claſſi ; quivi ſi riſpettano li grandi della Nazione, li Nobili, li Gentiluomini , e fino gli Arteſici da grado in grado ſenza la geloſia fra di loro ; anzi con una virtuoſa gara ammirano la ſuprema Potenza del loro Monarca , che tiene tutti nei giuſti limiti , fa oſſervare l' equilibrio, allontana le diſcordie; adoprando li conſigli dei ſuoi Miniſtri, che ſono neceſſarj sì per iſtruire il Re , che per conſigliarlo nella formazione delle leggi , che in tal maniera non ſembrano dipendere dalla volontà di un ſolo . A ragione perciò Bodino (1) conchiude *Omnes uno pene conſenſu Monarchiam præſtabiliorem ducunt* . Gl' incomodi ſi ſentono, quando colla morte del Regnante reſtaſſe Vedova la Monarchia ; ma oggi ne ſono anche di queſti alleviati li Regni Ereditarj, ove

(1) *Bodino de Repub. loc. cit. p. m.* 1109.

ove ſi è (con prevenzione ragionata) dato luogo alla ſucceſſione degli eredi legittimi, preferendoſi li maſchi alle femine dell' Illuſtre Regia Proſapia per un ſicuro partito adattato alla pace de' Regni, ed al maggiore bene de' ſudditi; come per fortuna è il noſtro, ove regna il grande Ferdinando IV., dalle cui mani, ed arbitrio derivano gli onori, s' impetrano le cariche ſenza que' tumulti, ambiti, e pericoloſe conteſe, che ſorgono nelle Democrazie, ed Ariſtocrazie, come da un centro di Maeſtà, é di Potenza, che non ſi può figurare, che nella ſola Monarchia, nella quale ſi aſſoda con fermezza il ſommo Impero, che in contrario ſi potrebbe provocare, interrompere, od impedire dagli altri.

Contro alli Regaliſti ſi ſuole opponere, che meglio veggono più occhi, che uno. Dato ciò per vero, ſi deve ancor concedere, che le diſcordanti opinioni meglio poſſono conciliarſi da uno, che da molti = *Multo facilius decernitur*, *&* *denique multo melius*, *&* *efficacius imperatur*, ſecondo la fraſe del citato Bodino (1). Ceſſa poi queſta difficoltà in un Re, che conſiglia li Miniſtri del ſuo Stato, li quali ſono tanti occhi della ſuprema Potenza, e non ſono occhi di differenti moltiplici Potenze e di corpi differenti, li quali veggono ſeparatamente, e diverſamente, come ſuccede nelle Democrazie.

Si

(1) *Idem Bod.* 1. *loc. cit. pag. m.* 1114.

Si oppone ancora, che li Re ancorchè savj, sono tuttavia uomini. Ma di grazia li Governanti nelle Democrazie, o nelle Aristocrazie non sono anche uomini? Replicano, che li Re hanno le loro passioni; ma sono forsi da queste esenti gli Ottimati? E non crescono senza dubbio nella moltitudine? Insistono a dire, che li Re sono assediati da gente interessata, ed adulante; ma di questa razza non vi è penuria certamente in ogni Corte. Ci vorrebbero Dii per raddrizzare gli uomini; ma gli Ottimati, e li Democratici rappresentanti sono forsi Dei, od uomini di minor rango, e meno perfetti a figurare Dii in Terra colla Potenza? Sembra, che li vizj, che si ascrivono alla Monarchia sono di meno di quelli, che cumulano gli altri Governi, e ritorna sotto gli occhi la preferibiltà di concedersi la Sovranità sulla Terra ad un solo, come la Onnipotenza è inerente al solo Dio. Esaminiamo la questione più dentro.

La Monarchia non solo va esente da tutti que' mali, e vizj, che inondano gli altri Governi, ma racchiude all' opposto tutti que' vantaggi, che separatamente si mirano nell' Aristocrazia, e nella Democrazia. Si finge, che nella Democrazia il dritto della Sovranità potenzialmente è presso di tutti eguabile senza riguardo di odio, di amore, che nasce dall' esercizio di questi dritti. Quando si ricorre a sottili distinzioni si teme, che la proposizione non regga troppo bene. E che altro è questo dritto in potenza, che un

fan-

fantasma, niente non reale? L'esercizio di questo dritto presso di molti è quello, che in paragone coll'altro, esercitato da un solo, caggiona pericoli, odio, e sedizioni. Da noi si dimostrò nell'antecedente Capitolo, che l'eguaglianza di potestà non può sussistere naturalmente dopo la corruzione; quindi si ripete, che gli uomini dati in balìa della moltitudine sarebbero ciecamente menati, ed esposti a lacerarsi gli uni cogli altri. In questo stato non si saprebbe designare il più capace, il più forte, il più meritevole. La Monarchia per lo contrario distingue le classi, le virtù, e li caratteri dei sudditi, e così gl'impegna al bene pubblico nella maniera più conforme alla esposta natura, stringe coi premj gli uomini a professare le virtù, e colle pene a fuggire li vizj: e non è, che una chimera quella Repubblica, ove egualmente fossero distribuiti li beni, e li talenti. Falso è ancora, che le leggi equabili si possano sperare in una Democrazia meglio della Monarchia, nella quale è dovere assoluto dei Popoli rispettare li Re, come Luogotenenti di Dio, onorarli come Padri, e protettori; ed è altresì obbligo correlativo del Re, e suo interesse di non permettere mai la violazione delle leggi, che formano la felicità de' suoi Popoli, la base del Trono, e di non tenere li sudditi, come tanti schiavi precarj, e di suo libero patrimonio; ma bensì di amarli, proteggerli, e prosperarli per quanto sia possibile.

Il

Il particolar vantaggio nell'Aristocrazia si fa consistere nella idea di essere in mezzo alli due estremi del dispotismo, che si teme nel Principe, e del cieco tumulto, che siegue il Popolo. In mille uomini la scelta (dicono) di cento sapienti è la migliore, che possa farsi in proporzione geometrica, come di un mezzo termine proporzionale, che non lascia interstizio, precludendo il luogo ai più degni per virtù, per nascita, per ricchezze, o per sentimenti generosi, e patriotici. Così si dice per esempio, che la liberalità sia lodevole, perchè sta in mezzo tralla prodigalità, e l'avarizia. Ma a buon conto si ritorna alli vizj della Democrazia tanto più grandi, quanto maggiore sarà la scelta, e la mescolanza. In oltre li voti in un consiglio si pesano, e non si numerano. La Repubblica de'Lacedemoni durò più, perchè ebbe pochi Ottimati al suo Governo, e per regola di proporzione durerà sempre, quando il Governo si confidi ad un solo. *Aliud est medium rei, & numerorum, aliud rationis* disse Aristotile nella sua Etica; perchè non dal numero accidentale degli eleggendi dal Popolo, o dalla cosa, ma dalla ragione del governo si deve prendere la giusta proporzione. Semprecchè uno governi meglio li Popoli, la ragione dà la scelta alla Monarchia, e lascia li cento scelti dai mille. Gli estremi del dispotismo, e dell'Anarchia popolare si evitano molto bene nella Monarchia moderata dalle leggi, nella quale il Consiglio delle Città sia diviso, ed ove il Re confi-

da

da la magiſtratura ſenz' ambito alli più virtuoſi, le armi ai più valoroſi, la ſicurezza dell' Erario ai ricchi, il commercio ai Nobili, l' oſtentazione ai Magnati; facendone, come un vero diligente Padre di famiglia, la ſcelta più propria de' Miniſtri del ſuo Regno, e de' fattori delle ſue Finanze, e dei più zelanti, e magnanimi confidenti. Queſta ſcelta, che ſi fa nella Monarchia, produce l' emulazione nelle virtù; ed a tal' effetto vien riguardata da Monteſquieù la leva dell' onore, che non è facilmente ſperabile nella elezione della ſorte, o nel giudizio tumultuario. La Plebe poi odiando maledettamente la Nobiltà poſta nell' Ariſtocrazia in Governo, come di maggior numero, ha di ſovente maſſacrato gli Ottimati, e ſi ha voluto ſottomettere alli Re; come accadde alle Ariſtocrazie di Firenze, e di Genova, e queſto ricorſo alla Monarchia è la dimoſtrazione del miglior comodo, e della preferibiltà, che comunemente ſi ritrova nella Monarchia, la quale va eſente dagli altri vizj, e racchiude li vantaggi, che promettono altri Governi, avverandoſi il detto di Lucano = *Nulla fides Regni ſociis, omniſque poteſtas impatiens conſortis erit*.

Sempre più ſiamo convinti adunque, che come la Patria poteſtà non eſce dal ſolo Padre, così li Sovrani debbono eſſere li veri Padri de' Popoli, e come la patria poteſtà ſi trasfonde da Padri in figli, che diventono ancor Padri, di tale oggetto facendoſi correre il bel naturale paragone, per eſſere la Monarchia più perfetta ſi

è do-

è dovuta ſtabilire ereditaria per tramandarſi più facilmente la pietà, e gli Eroici ſentimenti dai Padri ai figli, e con queſta regola ſi prevengono li mali, che portano l'elezioni, e s' impediſcono aſſai meglio le diviſate diviſioni, e geloſie; fiſſandoſi li dritti della Sovranità colla naſcita al pari, che reſtarono fiſſati gli altri ſulle proprietà. Un Impero elettivo ſi laſcia governare ſenza quell' impegno, od amore, che inevitabilmente ſi contrae da un Padre, il quale dopo ſua morte ſa dovergli ſuccedere un ſuo figlio. L'Impero della Cina col dritto di ſucceſſione ſi mantenne per anni 450.; non così, quando li Mandarini ſpezzarono queſto antico ſiſtema, perchè ſi videro toſto ſudditi dei Tartari loro nemici. Ereditaria a tal fine fu la Sovranità di Perſia, che conſigliava li Satrapi, che erano gli occhi, e gli orecchi del Sofì; non diſſimile fu quella di Egitto regolata nientedimeno dal Senato di trenta Giudici. Li Saſſoni la ſtabilirono in Inghilterra, li Franchi nelle Gallie, li Wiſigoti in Iſpagna, li Longobardi in Italia, ed oggi floridiſſimi ſono li Regni ereditarj di Portogallo, di Spagna, di Francia, di Boemia, e di Ungheria, di Danimarca, di Svezia, dell' Impero della Ruſſia, e tutti li Principati di Germania, e dell'Italia, li Regni di Corſica, e delle due Sicilie: e ſaranno ſempre più floridi, e meno ſoggetti agl' inconvenienti ſotto le coſtituzioni di un governo ereditario Monarchico, ove il potere militare è più regolato, il legislativo più moderato, e le

imposte sono senza tanti abusi, e che sempre fu giudicato il più favorevole alla umanità, ed il più forte a conservare li vincoli della società, e dell'armonia, e più equilibrato a bilanciare l'interesse pubblico col privato.

Non debbono tralasciarsi queste altre pruove, che rendono preferibile la Monarchia. Queste si deducono dall'oggetto essenziale, che trova ogni società nel dover' essere governata colla maggior possibile felicità del corpo intero; qual bene non può certamente ritrovarsi, che nella di lui perfezione, la quale ad occhi aperti consiste nella prudenza di quei, che governano, e nella contentezza di quei, che sono governati. Ora si è veduto, che la prudenza del governo è più sperabile da un Re, che ha un'amore più permanente, che se si aspettasse da altri di diversi temperamenti. La felicità, e contentezza di que'sono governati la rende, e la promuove meglio un Re, che più Regoli eguali in Potenza, ma dispari ne' sentimenti; perchè questi ultimi, oltrecchè debbon essere meno curanti, e meno spediti a proccurarla, sono più tenaci a deponere li mancamenti: dunque la preferibiltà sta sempre per la Monarchia. Si prova meglio la minore proposizione. Tutte le Sovrane Potenze, tuttocchè non sieno soggette al giudizio degli uomini, non vanno però esenti dal giudizio di Dio, nè unquemai sono prosciolti dai doveri dettati dalle leggi di natura. Esse temono molto più li gastighi della Divinità, il rimorso, e lo spavento della

della Coscienza, il rimprovero degli uomini; mentre per comune adagio il freno più forte contro ai Tiranni è l'abbandonamento della virtù, che da essi si doveva esercitare.

Magne Pater Divum, saevos punire Tyrannos
Haud alia ratione velis; cum dira libido
Moverit ingenium, ferventi tincta veneno
Virtutem videant, intabescantque delicta (1).

Li più affacevoli esempj per rilevare, che quanto più un Re sia elevato, tanto più teme li rimproveri del suo orgoglio, ed ingiustizia, che usasse alla vista della interna paura di essere sbalzato dal Trono, si possono leggere nel libro nono delle avventure di Talemaco sensatamente disposte dal gran Salignac.

L'avidità di un preteso cangiamento di governo suol nascere dall'avidità eccitata da quell' asprezza, che sentiamo nel comando, e si vorrebbe vivere indipendentemente; senza riflettere, che questi comandi di un Padre, ancorchè ci feriscano, non hanno nulla di paragonabile cogli altri infiniti vantaggi, che il Governo ci proccura sotto la sua protezione, con cui godiamo il riposo, li beni, il distaccamento dagli scellerati, la libertà dei trasporti, il servizio delle arti, il provvedimento de' mercati, e fin la nostra sicurezza; sicchè il fomento di un cangiamento ci fa-

(1) *Porfir. Satyr.* 3. *vers.* 35. *e sequ.*

farebbe ritornare allo ftato primiero con difcapito della vera libertà, regolata cioè dalle leggi introdotte da una lunga efperienza, oppofta alla lufinghiera libertà rifvegliata dalle incerte opinioni dei Filofofi, ed affai più dai capricci dei particolari. Quefta ci occieca a farci più incerti, e ci fa fconofcere li noftr' intereffi protetti da un Re, il quale tiene a dovere tutti li fociati, dà alla Chiefa li Prelati meritevoli pel pafcolo fpirituale, allo Stato Giudici illuminati, afficura la Navigazione, profpera la Nazione, modera le pretenfioni eforbitanti delle altre Potenze, ajuta l'agricoltura, favorifce l'educazione, protegge le fcienze, ed abbraccia tutte le benefiche intenzioni a prò dei fudditi, guardando con preferibiltà di amore fugli altri Governi della Capitale li bifogni di ogni luogo del fuo dominio, in modocchè fecondo la bella frafe del Signore della Pluche *non è Dio, ma la viva immagine di Dio fulla Terra, e finifce d' imprimersi in noi tal carattere della Divinità, quando è inconcuffo*. Invariabiltà di governo tanto più importante oggi, che l'è rifoluto l'altro quefito, che non fia più libero degli altri quel Re, che abbia un' Impero affoluto, nè quel ricco, che può contentare tutti li fuoi difegni, nè l'altro, che fenza moglie giraffe tutti li Paefi, fenza però affoggettarfi ad alcuno: ma fibbene quello è più libero, che fotto la fteffa dipendenza temeffe Dio in ogni ftato, e faceffe le fue azioni, come fe foffero l'ultime di fua vita, fenza rivolta alla ragione, fenz'

amor

amor proprio, ed uniformandosi agli ordini, e stabilimenti di Dio, facendo regnar sopra di lui le leggi, e non l'uomo sopra la legge: quale sentimento ci fa risalire di conseguenza all'altra differenza, che passa fra un Re, che si fa temere, ed un'altro, che si fa amare (1). E chi non vede, che sia colpito più facilmente un cuore da tai rimorsi, che più?

Questo non è tutto: l'inestinguibile sete della fama, e della gloria, con cui ognuno vuol sembrare giusto, ancorchè non lo sia, tocca più vivamente l'animo di un Regnante, che di più Despoti. La gloria di conquistare se la procaccia più con ardenza un Principe, che se si dasse a dividere: al contrario un rimprovero universale è meno sensibile in tutti li complici di un fallo, che se tutto piombasse sopra di un solo. Si suol dire *aver compagni al male, scema il dolore*. Sono questi adagi comprovati dai fatti costanti. Ci sia lecito produrne due. Il Popolo Ateniese sulla confidenza riposta in Temistocle, in sentire che il di lui pensiere non era nè utile, nè giusto, impose un perpetuo silenzio per non eseguirlo; qual cosa non sarebbe avvenuta senza pericolo, se il pensiere di Temistocle fosse stato posto a scrutinio di molti (2). Tiberio Imperatore il più ostinato nel male, ed assuefatto nella crudeltà

 scris-

(1) *Les avventures de Talemac. pag. m.* 22. *e segue*.

(2) *Cornel. Nip. e Plutar. in vit. Temistocl.*

scrisse una lettera al Senato dall'Isola di Capri, ove si era rilegato da se stesso, sbalzatovi dai rimorsi di sua coscienza per fuggire così la veduta del suo Popolo irritato, in questi termini, che valgono a rilevare lo spavento, che produssero gl' insulti della sua coscienza. *Che vi dirò Padri coscritti? O come vi scriverò? Ovvero prenderò il partito di non iscrivervi affatto nel tempo presente? Li Dei, le Dee mi confondano, e mi perdano più miserabilmente, che io non mi sento perire in tutti li giorni, se io lo so.* Questa agitazione, e questa emenda, e questi palpiti non si sentirono, nè si videro nei cuori dei Tiranni delle Democrazie. Le piaghe del cuore di un mal governo sono più sensibili in uno, che se corresse un' Epidemia universale, e la guarigione istessa di un male coll'istesso rimedio si esegue più felicemente in uno, che se si dovessero guarire molti. Li colpi di un timore attuano più in un cuore; e non sono, che dimidiati, o di riverbero sù gli altri. Il pentimento del fallo succede frequentemente in un reo, e di rado in molti complici. L'amore, come quando l'è diviso, diviene finto, ed incostante; così la pena del fallo diventa efimera, e quas' insensibile nei complici, e per conseguenza meno l'è lacerata l'anima da passioni divise fra consorti.

La macchina finalmente dell' oriuolo, o di ogni altro oautoma è tanto più perfetta, quanto minori molle la informano, e la spingono. La sana felicità di tutto lo Stato dipende dall' ottimo

mo ſtato delle ſue parti , che ſieno meno agitate , ed ove vi ſia meno riſchio , ed il pubblico intereſſe ſia trattato con più ſemplicità : e ciò ſuccede, quando il governo di queſta macchina riuniſce nella Potenza, che la muove, la felicità di tutti li membri, e quando l'agibiltà preſenti ſotto un colpo d' occhio l' armonia trall' intereſſe pubblico col privato; come quella, che paſſa tra una ſola molla con tutte le particolari , che muover debba .

Laſciamo per poco gli uniformi Cantici di precedenza , e li panagirici de' Filoſofi fatti all' eccellenza dell' unità , e della ſemplicità di queſto numero; e ſi legga per genio la dottrina inſegnata da Xenofane, Parmedine , e Meliſſo nella ſetta Eleatica circa quell' unico principio , e numero componente tutte le coſe , come pure le belle diviſe date da Pitagora all' unità (1), ed il giuoco di queſt' unità nella Omeomeria di Anaſſagora; mentre noi divolgendoci alla contemplazione dello ſpettacolo della natura, e de' ſuoi prodigj , oſſerviamo dato alli figli della Natura un Padre per loro governo , una terra , come una comune Madre a poſſederſi, e fruirſi da tutti gli uomini , un oceano , cui pongono capo tutti li fiumi, e ruſcelli , un Paſtore deſignato dall' economia al gregge , un Preſidente in ogni Collegio , un Sole per diſſipare le notturne tenebre,

(1) *Corſin. Filoſof. t. 2. p. m. 10. a 43.*

per rischiarare a giorno, e per influire sulla veggettazione, un Cielo ammirevole per tutti, e che forma il seno di tutti gli astri, e la delizia degli uomini rassembrati sotto una famiglia, riguardandosi ogni più vasta Nazione, come un solo uomo, ove la felicità di tutti li membri sia quella del solo capo. Sarebbe discordante da tale armonia, se non toccasse ad un Re il Supremo Governo delli Popoli; e che li guidasse con un' Impero Sovrano in qualità di Capo visibile, come un' altro solo si è assegnato col primato al loro pascolo spirituale, e col carattere di Vicario di un Dio umanato, e di un Redentore nostro, che con analogia di congruenza (e ci sia per questa volta lecito parlare alla leibniziana), cioè per ragion di Ottimismo, prefige al Governo temporale un Monarca, e luogotenente dell' unico Dio sulle Nazioni, e sulla Gerarchia temporale; anzi sulla difesa dell' unica vera sua Religione, e dell' unica Chiesa di Gesù Cristo, il quale permise, che il Mondo gentile fosse regolato da un Imperatore, ed al solo Imperatore Costantino riserbò l'esecuzione di far inalberare la venerabile Croce sopra li diademi, ed in tutti li pubblici tempj della sua Chiesa, resa coll' opera del gran Costantino non più perseguitata, ma venerata in tutto il mondo, e temuta dall' unico inferno, e quella stessa ove noi rigenerati contempliamo, e crediamo essere l' unica porta di un solo Paradiso, ove spiega un Dio la sua gloria, concedendo all' uomo una sol lingua per confes-

fessarlo , ed un solo cuore per amarlo sopra tutte le cose.

Se taluni non vogliano alla vista dell' esposte ragioni riconoscere la preferibiltà della Monarchia in tutti li tempi meno esposta agli abusi degli altri Governi, sotto il pretesto , che questa spezie di Governo sì plausibile non convenga a certi climi , e non si adatti a certi Popoli di differenti temperamenti, ed inclinazioni, noi lasceremo questi Popoli distaccati , ed isolati dal comun metodo di vivere delle altre Nazioni sottoposte alla Monarchia, e, se possibile sia, le restringeremo alle Provincie del nostro Regno: delle quali ne ricerchiamo le prosperità . Le pruove, che elleno hanno di questo Governo , e che continuano ad avere sotto quello del Clementissimo e giustissimo gran FERDINANDO IV. , come ingenerate loro colla costante esperienza, sono le più lampanti , e le più indissolubili . Le felicità di questa Popolazione non si ripetono in aumento, che dall'onorabile di lui presidenza nel Regno, e gli altri vantaggi non si provano, che com' effetti dell' instancabile, ereditaria, e generosa cura , con cui ci governa , proccurandoci sempre le maggiori utilità , ed opportuni comodi , che non si ebbero neppur , quando la Regia era lontana . Egli intanto per la grazia di Dio è il di costui rappresentante, è il più grande, e potente della Nazione, che richiama nientedimeno col suo esempio tutti li membri a travagliare per la maggior felicità, quindi colle parole di

Ome-

Omero lo ſalutiamo oſſequioſamente *Herus eſto unicus & Princeps* col preſagio di tutte le benedizioni Celeſti in avvenire.

Stabilita però una volta la forma del Governo Sovrano non ſi può ſenza pericolo, ed ingiuſtizia cangiare dai ſudditi, perchè la rivolta, ed il cangiamento non ſono mai permeſſi ſotto qualſiaſi preteſto contro al Principe, ingiuſto che foſſe, nè contro gli Ottimati, o Deputati della Democrazia; che tendeſſero al diſpotiſmo. Siccome gli uomini ſarebbero imbarazzati in una Anarchia niente non regolata dal Supremo Governo, così ſarebbero più agitati, ſe voleſſero rovinare li ſtabiliti Governi, e cambiare a genio dei riformatori ſenza il conſenſo della Sovranità. E qual più infamante ingiuria per le anime ſenſibili, le quali non voleſſero vivere nella Religione, e coſtituzione adottata dai loro Maggiori? La rivolta dopo la ceſſione, che ſi voglia fatta alla Sovranità, è un contradittorio vivente, perchè come Potenza Sovrana eſclude ogni altra correzione e qualſiaſi Superiore; Quindi in queſto caſo l' Anarchia pegiore aſsai del diſpotiſmo ſarà inevitabile.

Quelli medeſimi Filoſofi, che ripongono la coſtituzione della Sovranità nel ſolo conſenſo de' Popoli, evitano la ſopradetta erronea ſentenza di Miltono, di Bacmano, di Altaſio, di Suarez, e di Mariana, perchè il conſenſo dei Popoli ſulli Sovrani già coſtituiti ſul Trono è di tutto punto irretrattabile, e non hanno mai avuta la cumula-

mulativa autorità di costituirli, e di toglierli a loro piacimento; almeno bisogna, che ce la dimostrino. La legge Commissoria da questi stessi Repubblicani si conosce incompatibile colla Maestà, e la giudicarono ingiuriosa, ancorchè si figuri tacitamente inerente. Col patto si può avere dalla moglie un marito, una società più, o meno estesa; ma non si potrà mai pattuire un Padre, ed un Sovrano, che l'è il Padre di tutte le famiglie. Si è provato coll'esperienza un danno infinito nel cangiamento di un Governo il più imperfetto, cui si fosse già accostumato il Popolo.

Falso, che colla morte del Sovrano, che non fosse per costituzione elettivo, per lo meno il Popolo sia in grado di ripigliare la sua pretesa autorità; imperocchè negli eredi, e successori quella continua molto bene, e come il Popolo non aveva Maestà prima di costituire la Sovranità, che dimostrassimo dipendere immediatamente da Dio, così non potrà in quest'altro caso di deficienza di eredi ripigliarla, quando, se per falsa ipotesi l'avesse avuta, colla cessione, e quietanza se ne spogliò siffattamente senza poterla più ripigliare. Se si accordasse per una fiata la potestà ai Popoli di cangiar forma di Governo per migliorarlo, non vi sarebbero più regole fisse, nè contegno per arrestare l'incostanza colle voci, *che pel troppo variar Natura è bella*; ed allora sì una riforma senza limiti non troverebbe, che quelli delle proprie passioni. Negl' inter-

terregni dicono li Pubblicisti *interquiescere paulo Majestatem*, come in un breve riposo, al pari, che non si estingue la Giurisdizione di un Governatore locale durantino le Nundine, e l'esercizio di un Maestro di Fiera; sicchè il Magistrato creato secondo le leggi fondamentali del Regno esercita frattanto li dritti della Maestà, che mica fu estinta (1). Derivano le false conseguenze, dacchè non si vuol capire, che le cessioni de' Popoli, le loro acclamazioni non sono, che stromenti, di cui si servì Dio per istabilire la Sovranità a norma de' suoi decreti, che unquemai lice alle creature esaminare, e molto meno rivocarli. Quindi più veracemente il consenso dei Popoli non è, che la dichiarazione della volontà di Dio: qual consenso libero, o tacito dipenderà sempre dalla di lui volontà, che muove il gran ordine, o mirabilmente s'insinua nei cuori degli uomini.

Il gran Facitore ascose all'uomo ogni altra cosa, fuorchè quella, che appartiene a ben servirsene, e secondo questi immutabili decreti dispone dei scettri; e li sudditi non sono, che adoratori dei di lui divini disegni, mercè quella legge intimata a tutte le società di dipendere dai Capi, come di lui rappresentanti, nè ardire di farne il menomo cangiamento. Maledetto (dice Mosè) colui, che muta li confini della eredità del prossimo (2), e maledetto più sarà chi ten-

(1)
(2) *In Deutor.* 26. 17.

tenta di mutare le Sovranità, che sono più sacre, ed inviolabili, massimamente quelle, che per l'antica osservanza hanno stese le radici più profonde.

Quindi sempreppiù ci accertiamo, che la Sovranità ha una sorgente Divina, rispettabilissima ed immutabile, che mica è soggetta ad essere distrutta dagli uomini; essendo conseguenza di detta legge l'ubbidire alla Potenza. Inoltre dette leggi essendo immutabili, saranno egualmente giuste, e perciò non possono abolirsi, a differenza delle altre, che si chiamano arbitrarie (1). Noi parliamo fra' credenti in Dio, di cui data l'esistenza di necessaria conseguenza deve ammettersi la di lui provvidenza, con cui conserva le cose create, e le dirige al loro fine; onde tutti li successi hanno le loro cause, perchè così uscirono dal numero de' possibili, e non altrimenti. Le cause poi hanno la loro catena, la quale, se si spezzasse, gli effetti non più comparirebbero. Questa catena tiene finalmente il suo capo nella Onnipotenza del Creatore, che anche tutto fa; dunque la loro origine si trova in Dio a dispetto degli Epicurei, e dei fatui Fatalisti, che considerano gli eventi, come l'opera di un azzardo, e come se non vi fosse un Dio, che prende cura degl'insetti, e dei Popoli tutti secondo le sue predette ordinanze sottoposti alli Sovrani della

(1) *Bergier, Salignac, e Domat nelle leggi Civili in ordine t. 1. Capitolo 1. c. 2.*

della Terra, come a tanti Padri di famiglia. Se ne vorrà più dubitare? Restino nel loro dubbio li Scettici, che negano anche la loro esistenza.

L'emancipazione, e gli altri mezzi, con cui li figli di famiglia si liberano dalla potestà paterna, non sono adattabili allo scioglimento di una potestà Sovrana. I. perchè coll'emancipazione vi si adopra il consentimento del Padre, e del figlio; ma agli sudditi si vorrebbe far cangiare soggezione senza permesso del Re. II. perchè li mezzi, coi quali si sciogliono li figli dalla paterna potestà, non riguardano, che li puri effetti Civili, ma niente cambiano del dritto Naturale = *Eas obligationes, quæ naturalem probationem habere intelliguntur, palam est, capitis diminutione non perire; quia civilis ratio naturalia jura corrumpere non potest* (1). Noi dimostrassimo, che le leggi della Sovranità sono essenziali al buon ordine della Natura, e delle Società, ed immutabili; dunque non lice ai sudditi cambiarle colla rivolta, o col cangiamento sottraersi dalla ubbidienza dovuta.

Agli altri dotti, come l'è il Signor Loke, li quali opinassero, che la patria potestà non duri per dritto delle genti se non nel tempo, che sono incapaci di regolarsi da loro stessi fino al perfetto giudizio de' figli (1), e ne volessero fare una illazione di dare cioè alla Sovranità meno dura-

(1) *Ex tex. in l. 2. ff. de emancip.*

(1) *Loku Governo Civil. & Enciclopea artic. Autorità, figli, Governo in Berg. t. 4. pag.* 371.

durata ; a costoro si risponde , che li Popoli in astratto sono sempre nella infanzia , e le comunità istesse a tal riguardo godono sempre dei privilegj dei minori ; onde li progressivi bisogni dello Stato avendo sempre bisogno di cura , e di tutela , protezione e vigilanza della Sovranità , ecco perchè questa debb' essere insormontabilmente sempre durevole. Di più la potenza dei padri di famiglia essendo limitata sulli figli della famiglia , per un ordine dei doveri naturali vi fu bisogno di un' altra sorte di potere più grande , e più esteso sopra tutte le famiglie sociate per regolarle nei commerci , nella pace fra loro , e negli altri usi Civili . La natura distinse il marito dalla moglie con dei segni del sesso , il padre dai figli ; ma punto non distinse gli altri Cittadini dell' universo sociati sotto una comune Patria , o Nazione . Dio perciò distinse fra questi alcuni nel suo eterno ordine , dando loro un altra sorte di autorità , il di cui ministero si estendesse universalmente sopra le società , senza esimerne gl' istessi Padri di famiglia , chiamando li primi a tal Sovrano Governo in forza di quelle concatenazioni di avvenimenti preveduti pel ben' essere delle Società . Si vorrà anch' attentare sulla potestà paterna coll' altra insultante dottrina, che quando li Padri odiassero li figli , questi non siano obbligati ad amarlo, ma di trattarlo, come loro nimico (1)? Di

(1) *Costu. 3. par. carst. p. 481. in Berg. cit. t. 4.*

Di più a noſtro giudizio non ogni coſa, che ſi raſſomiglia s'identifica col ſimigliato. Li biſogni di una famiglia privata potrebbero ceſſare in un dato tempo, ma quei di tutte le famiglie ſociate debbono eſſere più durevoli proporzionalmente: e per conſeguenza il loro Governo dev' eſſere più permanente ſenza poterſi proſciogliere, o cambiare ſenza loro rovina, impiegando ſcelleratamente quei ſteſſi ſtromenti, di cui ſi avvale Iddio per coſtituirla, e ribellandoſi contro alla giuſtizia, con cui ſono tenuti li Popoli a ſempre ubbidire alla legge della ordinazione di Dio, che ſtabiliſce la Sovranità, eſcluſi ſempre dal preteſo dritto di riguardare come illegittimo quel Sovrano, che non trattaſſe la loro felicità, che nel Dizionario Filoſofico ſi ammette ſotto l'articolo *Egalitè*, e nell' *Enciclopedie artic. Governo*.

Inconſeguente ſarà l'altro argomento, che ci ſi obbietta, cioè come Iddio ſerviſſi del conſentimento dei Popoli per iſtabilire la Sovranità, coi ſteſſi mezzi ſi poſſa dagli uomini abrogare, o moderare la poteſtà. Senza fallacia il vero ſenſo della propoſizione ſarebbe, che come Dio col conſenſo, ed acclamazione de' Popoli elevò ſul Trono la Maeſtà del Sovrano, così può, quando vuole, coi ſteſſi mezzi toglierccla: ma non già gli uomini per dritto potranno uſarne mai. Il Popolo faceva la legge ſulle coſe private, il Popolo la cangiava; ma eſſendo la Sovranità deſignata da Dio per la ſalute pubblica, potrà mai

il

il Popolo diſtruggerla , come ſuccede per le coſe private? Un ſuddito, o tutt'inſieme poſſono opporſi alla volontà di Dio? E' anche contraddittorio, che un ſuddito alzi la creſta, e giudichi del ſuo Superiore, che non ha altra dipendenza, che da Dio. Li privati non poſſono ſconvolgere una legge così ſublime, e peſarla nella ſtatera improporzionata dell'amor proprio, diſcoſtandoſi dall' importanza del fine; ſe non voglian metter ſoſſopra l' ordine ſtabilito, e difformarſi con tante vie, quanti ſono li malcontenti libertini, e li varj talenti degli uomini, e le moltiplici loro paſſioni. Li ſudditi ſono nati per ubbidire anche a Superiori diſcoli, e la Sovranità ſarà aſſiſtita per lo meno da una Santa legislazione per l' arreſto delle ſtravaganze. Chi tenta un cangiamento di coſa così ſagra, o pubblica, va incontro alli pericoli, ed alle tempeſte: e quando ſi iaſpetta un miglior governo nel commettere un fallo, ſe ne prepara un altro più peſante. Se dovrebbe ſceglierſi il diſpotiſmo, o l' Anarchia inevitabili in queſti cimenti di cangiamento, ſi dovrebbe ſoffrire piuttoſto il primo, come in pace ſi ſoffre dai Popoli dell'Aſia, in ſembianza di un male ſenza paragone minore di quelli, che produce l' Anarchia, la quale ſecondo ſi oſſervò non trova rimedio nel Corpo Politico, che reſta in preda della totale rovina, riducendo tutti ſchiavi del più forte a vicenda del caſo, allorchè ſi moltiplicheranno li Tiranni nella confuſio-

ne : la quale si può sospendere soltanto da chi ha un'autorità Sovrana (1).

Senza erigersi li sudditi in tante Cattrede incompatibili per giudicare li Sovrani , si vedrà per ordine di provvidenza , che il successore di un Tiranno riparerà tantosto al torto del precedente : qual vantaggio non è sperabile nell'Anarchia colla via delle sommosse Popolari , ove l'incertezza delle leggi , l'esecuzione più tumultuaria , che in mezzo al fanatismo si vuol fare da molti diversamente , l'è un male infinitamente più esteso dell'altro. Uno usurpatore, che fosse, del Trono, non avrebbe dritto legittimo da presiedervi ; ma li sudditi lungi di mettersi in una combustione deplorabile, gli debbono ubbidire, e mai interrompergli l'esercizio della Sovranità ; perchè al dire del citato Grozio , li differenti ordini de'Popoli, essendo sempre subalterni, non possono indipendentemente per difetto di potestà agire sopra di uno , che l'è costituito indipendente , senza esporsi alla pericolosa Anarchia. Ci si additi di grazia un esempio, in cui la rivolta abbia portato innanzi la causa della pubblica salute . In queste rivolte si è gridato riforma in meglio, e sempre si è pegiorato; si è gridato per la libertà, e li declamatori sono stati li più avviliti, ed involti cogl'insurgenti nella miseria del fla-

(1) *Vedi Grozio de Jur. Bel. lib. 1. cap. 3. e Salig. Sagg.*

flagello della Oligarchia. Uno ſpettacolo così lagrimevole ſi tenta introdurre (Dio non voglia) in una potentiſſima Monarchia di Europa; per lo contrario ſi legge, che Tito il Clemente riparò ai mali preceduti nell'Impero di Roma, ove dopo il Principe degli Apoſtoli dalla ſua primazial ſede impoſe doverſi ciecamente ubbidire ai Re. Sarà forſe anche cambiata dottrina? Ceſare Borgia reſtituì ben preſto colla depoſizione di Papa Aleſſandro li beni tolti alla Chieſa. Luigi Sforza muore in Francia rinchiuſo dentro una gabbia di ferro, dopo aver aſſaſſinato Galeazzo Sforza. La violazione di Lucrezia Romana produſſe il diſcacciamento dei ſuperbi Tarquinj, ed il rinaſcimento della Repubblica di Roma, maravigliosamente deſcritto per tiro di provvidenza dal gran Leibnizio nella ſua Teodicea. E ſenza tediare il leggitore con infiniti altri eſempj, egli ſteſſo potrà giudicare colla ſua ragione, che il perturbamento della Sovranità ſia un gran delitto, ed un gran nocumento al pubblico bene. *Salus Populi ſuprema lex eſto*. Potrà mai il Popolo eſſer ſalvo, tentandoſi di cangiare la pubblica ſicurezza, aſſolutamente depoſitata nella Maeſtà de' Sovrani? Plutarco (1) riputò un'empia azione l'attentarla, e tutte le Nazioni furono di avviſo, che li Sovrani ſono inviolabili, e ſempre riſpettabili nei loro traviamenti; poicchè, ſe ſi debbono tollerare quei, che ſi commettono dai

 pri-

(1) *Citat. ne' ſaggi di Agheſsò*.

privati coll' opera della carità, molto più saranno scusabili li falli di un Sovrano, a riflesso del grave peso, che porta nel conservare tutti li sudditi: li quali sempre debbono rispettare il loro potentissimo Protettore anche nei difetti.

Le imposte, li dazj, che sembrassero gravosi allo Stato, debbono in pace dai membri soffrirsi, confidando nella Divina Provvidenza; la quale permette li disordini per farli rientrare nel gran ordine, e ricoglierne il maggior bene. Che! si vorrebbe questo mondo, ed un Regno terreno senza mali fisici, o morali? Una lezione così esecranda ci toglierebbe di vista la somma bontà, e perfezione di Dio, la sua gloria perfettissima nel suo Regno Celeste, e si oppone diametralmente alla scuola di tutti li Politici, Fisici, e Metafisici, fra gli ultimi de' quali si può consultare il P. Tamagna sulla necessità del male metafisico, seguendo le pedate del nostro Abate D. Pasquale Magli.

Niente poi vi è di più nobile, e di più grande di questa Santa rassegnazione de' sudditi nella nostra Religione Cristiana; nel seno della quale li Principi debbono essere più venerati, e più sicuri. Essa precetta ad ognuno negar se stesso, ed uniformarsi alla volontà di Dio, nel credere tutto quello propone, e nell' amare tutto quello vuol, che si ami. Concede il richiamo dei torti inferiti dai supremi Ministri, ma la punizione de' loro falli la riserba al Cielo, e proibendo ogni rivolta, ci esibisce la Croce la più magnifi-

gnifi-

gnifica ; e dall' esercizio il più santo in tollerare per fin le ingiustizie, ci fa sperare li frutti della Divina Misericordia, e provvidenza. Se alcuni moralisti sparsero alcune massime *licere interficere Principem Tyrannum* nei loro libri, fatti bruciare per mano del carnefice, come si dovrebbe farsi a tutti quell' altri, che anche circolano nelle Provincie nelle mani di coloro, che cominciano a professare il Deismo, e lo spirito forte; li di costoro traviamenti non sono imputabili alla Religione, la quale anche li ha proscritti come sediziosi, e contrarj alla Dottrina Cristiana, ed al tuono della rivelazione, che manifesta in tutti li tempi li Sovrani in figura di tanti *Dei inviolabili*, ed avvalora le promesse, che il Cielo non lascerà li Popoli eternamente afflitti dalla loro tirannide. Sotto Faraone gli Ebrei furono ridotti in ischiavitù ; ma ritrovarono in Mosè un loro liberatore, ed in Giosuè un'altro Duce per compiere il possedimento della Terra promessa. Non è forse il Dio degli Ebrei quello, che impera sulle altre Nazioni ? Permise Dio, che Adod facesse morire Eglon Re de' Moabiti per la tirannia, che esercitava uno straniere sul Popolo Ebreo, riducendolo colla forza in ischiavitù. Questa spinta superiore di Aod contro ad un Usurpatore straniero del Popolo Ebreo, che per costituzione dell' anzidetta legge Reggia doveva avere per Re un Nazionale, non vale a conchiudere, dunque è lecito al suddito discacciarne il Tiranno. Piuttosto quest' esempio presenta,

 che

che Dio non lascia afflitti sempre li Popoli, che vuol correggere; e si avvale de'mezzi, che più gli piacciono, e dei stromenti degli uomini per la esecuzione dei suoi disegni; ma non tutto quello si permette da Dio si vuole, e si comanda. Davide al contrario non si ribellò mai contro al suo Re Saulle, e si sottrasse dal di lui odio colla fuga, e dalle ingiuste persecuzioni; quantunque fosse stato destinato da Dio successore a Saulle; nè volle mai salire sul destinato Trono, se non dopo la di costui morte. Il Santo Re Davide in quest'occasione ci spiega li doveri de'sudditi secondo la Religione inverso de' Sovrani, e questi sono li doveri principali, sulli quali il Vangelo si è spiegato, inculcandoli con termini più chiari è più forti.

Se taluni non vogliono entrare in questa scuola di nostra Religione, ascoltino l'amico degli uomini (1), il quale fa consistere la Sovranità nella sicurezza, e protezione di parte del Sovrano, e nella ubbidienza, e servitù dei Popoli legati sempre da un'amore reciproco, cosicchè il di lei stabilimento non nasce dal creduto contratto fra gli uomini; ma più veracemente da quello dato, e prescritto dall' Eternità frall'autorità Sovrana colla dipendenza de'sudditi nella maniera ordinata dal Creatore alle sue creature (2). Claudio ebbe ragione di dire agli Ambasciatori de'

(1) *Tom. 2. p. 192.*

(2) *Bergier nelle sue opere t. 2. pag. m. 77.*

de' Parti, che non occorreva cangiare Re, e che il migliore era quello, che dovevano sopportare, accomodandosi sempre al loro genio (1). *Ferenda Regum imperia, neque usui crebras mutationes*. Siegue a dire *Filosofi ciechi*, *che non riflettono*, *che questo principio di rivolta stabilito una volta rende furioso il forte*, *ed atterra il debole*, *in vece di produrre l'effetto*, *che ne speravano . . . . qual' entusiaste*, *ancorchè avesse cento bocche*, *può sperar mai di riunire un immensità di uomini contro il Padrone della Milizia*, *e delle grazie*, *sempre sicuro di separar chi vuole dalla turba coi vincoli del timore e dell' amor proprio*. Ascoltiamo per poco il Macchiavello. Questi adottando li sentimenti da lui chiamati d'oro (2), ci lascia il sequente ricordo: *se meminisse temporum*, *quibus natus sit*, *ulteriora mirari*, *præsentia sequi*, *bonos Imperatores appetere*, *qualescumque tollerare*: ma lo stesso Macchiavello sarà poi per la sua incostanza condannato nel Tribunale della ragione, e di tutte le genti, allorchè spacciò, che il Popolo possa giudicare dei delitti di lesa Maestà, contemplando altrove la Sovranità come costituita dal semplice contratto tral Principe adottato colli sudditi sottomessi; quasicchè ogni picciola controvenzione a quest' ideati patti risolvere potesse la Maestà nel suo nullo, e disciolga li sudditi; e così rinunziandosi alla tu-

 tela

(1) *Rotilio Celare in histor. & in Tacito*, *e nel citato saggio di Salignac*.

(2) *Lib. 3. cap. 6.*

tela per una parte, ed all'ubbidienza dall'altra, si ritorni a rendere furioso il forte, ed avvilito il debole, stravolgendosi in tal modo le massime più lucide di nostra Religione, ed anche della politica professata dai Gentili medesimi: li quali rispettarono li loro Sovrani non solo, come inviolabili, ma anche, come Sacri, e Sacerdoti, cui accordavano la vigilanza, e sullo temporale, e sulli lari, ed il comando sulle cerimonie del culto alle Divinità.

Presso gli Ebrei questa potestà si vide divisa ne' tempi di Aronne chiamato al Sacerdozio, quando fu smembrata da Mosè per Divina volontà nella mira di allegerirgli il doppio peso, e progressivamente non più si conobbero li rispettivi limiti: ed ancorchè stasse proibito ai Leviti di aver parte nella eredità dei beni temporali (1), pure questi fecero grandiosi acquisti. Non ostante però questa separazione di potestà, che il Signor Abate Conforti pretende prima dell'indicata Epoca, pure si legge *locutus est Dominus ad Moysem applica Tribum Levi, & fac stare in cospectu Aron Sacerdotis, ut ministrent ei, & excubent* (2).

Da quest'ordine indiritto a Mosè, e da altri simili topici se n'è dedotto, *quod jus circa Sacra, & Doctrinas esse septimum jus Maestatis.... Per Sacrum hic intelligimus* (dice Heinneccio) (3) *non*

(1) *In num. c. 36. presso l'Ab. Martini.*
(2) *Idem in numero.*
(3) *In Puffend. lib. 2. cap. 8. §. 8.*

non ipsas de Deo sententias, vel principia intellectus; nam in his Imperatoribus nullum imperium est, partim quia cogitationis pœnam in foro humano nemo patitur l. 18. ff. de pœn.: sed per Sacra hic intelligimus externas actiones, quæ ad Religionem pertinent. E.g. *Cultura, doctrinas in Ecclesiis, & scholis proponendas, quia indigent legibus; leges porro nemo facere potest, præter Imperatorem . . . . . Principi omnia incumbunt, quæ ad securitatem publicam pertinent; atqui vel maxime pertinet Religio ob turbas, quæ inde nasci possunt, quia Ecclesia & Collegium in Repubblica. Si ergo indipendens esset Respublica ab Imperante, Respublica esset in Republica; quod absurdum est. Hinc Principis est Religionem tueri, cultui Divino intendere, doctrinas prohibere falsas, & Reipublicæ noxias, lites plus scandali, quam utilitatis habituras prohibere; scholas, Accademias, Seminaria instituere, tueri, easque temperare legibus, ut miles sit Ecclesiæ, & Reipublicæ, Clero invigilare, ut officio rite fungatur, persecutiones, diffidentiam in Rempublicam inhibere.*

Quantunque furono assegnati li confini alle due potestà divise per un miglior ordine, pure ambedue concorrono mirabilmente al fine di glorificarsi Dio, e di rendere li sudditi più felici col governo spirituale, che ricevono dai Ministri della Religione, e che lo illuminano nei misteri, e nei dommi, e col temporale dall' altra parte, col quale si provvede alla loro pace interna, ed a rimuovere gl' inimici di fuori, ritenendo sempre li Sovrani la potestà coattiva anche sulli Leviti,

viti, ed obbligarli ad eseguire le Sacre loro funzioni : *Et observent quid quid ad cultum pertinet multitudinis coram Tabernaculo* (1). Li Preti ricevettero da Dio la loro potestà, ma nell' ordine Civile essi sono li primi sudditi, che debbono dare il buon esempio di sommissione, e di fedeltà verso il Sovrano. Cristo N. S. non levò cos' alcuna alla potestà de' Principi, volendo che si fosse dato a Cesare quello era di Cesare, e fu privativa della potestà spirituale *circa ea, quae ad Deum pertinent* secondo l' insegnamento di S. Matteo (2), e di S. Luca (3). E' dunque una nera calunnia ripetuta dall' autore del Cristianesimo svelato (4), *che queste due potestà si fanno leggi apposte tra loro, ed una reciproca guerra*; e perciò si sono veduti li Vescovi alla testa dei loro Diocesani andare a soccorrere il Sovrano contro li ribelli, ed averne poi la ricompensa in tanti feudi, e beni (5). Li dommi del Cristianesimo concernono le dottrine più sublimi di Dio, e della carità verso il prossimo, e non sono punto contrarj alle leggi Civili, che anzi sono le uniche, che rassodano la Sovranità, e precettano di sempre ubbidirvisi non solo per timore, che anche in coscienza, veggendosi quei Governi tan-

(1) *Idem vers. c. cit. numer.*
(2) *VIII.* 28.
(3) *VIII.* 32. *& in Paralepom.* II. 19. *& Hæ.*
(4) *Pag. m.* 222.
(5) *Rom.* 13. 1.

tanto più ſicuri, durevoli, e rispettati, quanto più vi ſi coltiva la Religione Criſtiana. In eſſi certamente non ſi vedono le continue guerre, che ſi attuano tra li Maomettani Turchi seguaci di Halì coi Perſiani divoti di Omar; e non ſi vedono scannati tanti Imperatori, come ce li preſenta Roma iſteſſa gentile; non ſi aſcoltarono le ſacre guerre de' Greci durate per diece anni, ma s'inteſero per lo contrario annunziate la carità, e la pace. Senza diffonderci su queſto articolo, notorio in tutto il Mondo, riportiamo il legitore all' Apologia, che ne fanno Montesquieù nel suo Spirito delle leggi a favor della noſtra Religione, l'autore iſteſſo dell'Emilio, che oſſerva beniſſimo, *che con eſſa li Sovrani ſono divenuti meno ſanguinarj, e li Popoli più addolciti ne' coſtumi* (1). Richiamo anche in mezzo gli atteſtati dell' amicó dell' uomo (2), coi quali *riconoſce la noſtra Religione ſtabilita ſull' altrui rovina col mezzo della dolcezza*, e finalmente le più ſtringenti diſſertazioni raccolte dal Signor Warburton (3): ove ſi dimoſtra colla maggior energia, che dette due poteſtà mirabilmente convengono nel loro fine, e meglio quando una non abuſi sopra dell'altra, uſcendo dai proprj confini ſotto preteſti di voler fare turbolenza, perchè *gli Eccleſiaſtici appaſſionati* di-

(1) *Emil. t.* 3. *p.* 183.
(2) *Tom.* 2. *p.* 189.
(3) *Diſſert.* 14. *e* 15.

ce l'amico degli uomini *non sono in nessun modo la Chiesa*.

Tralli limiti dunque della sua Sovrana potestà il nostro Re spesse volte col mezzo del Delegato della sua Giurisdizione richiama li Preti, e li Frati calunniati al suo giudizio, approntando gli economici espedienti per sottrarne li suoi sudditi indistintamente da ogni oppressione. Li Principi sono egualmente dai S. Canoni riconosciuti per loro custodi, e per protettori, e difensori della Chiesa, dei Sacri esterni riti, e della Religione, e per questi riguardi rispettati dai stessi Ministri dell'Altare. A queste regole, che formano le prime lezioni del dritto Canonico in concordanza della ragion pubblica, giova aggiugnere quello fece il Profeta Natan col Re Davidde. Natan una volta corregge il Re Davide nel suo fallo con tutto lo spirito, e con tutte le forze degne del suo sagro ministero, e dal Re Davide fu in questa figura ricevuto con tutto il rispetto: ma in differente maniera si portò lo stesso Profeta, e si accostò al Re per sapere quale de' due figli volesse far succedere al Trono, se Solomone, o Adonia, veggendosi nell'ultimo caso presentarsegli pieno di riverenza, e supplichevole a soddisfarlo sulla dimanda (1): appunto per dinotarci, che negli affari temporali il Profeta, e li Ministri dell'Altare non vanno esenti dall' ubbidienza alla potestà del Re.

Que-

(1) 2. *Reg. XII. c.* 3. *Reg. I.* 23.

Queste regole, e gli esempj proposti rilevano nel fondo della stessa Religione senza dubbio gli altri eccelsi caratteri della Sovranità, e del Re, il quale ha tutta l'autorità di far eseguire le leggi medesime della Chiesa, e reprimere coloro, che ne turbassero l'ordine ne' suoi Stati, o altrimenti abusasse del Sacro Ministero, e sconvolgesse direttamente o indirettamente la nostra unica, Santa, e vera Religione Cristiana: la quale a ragione fu riputata dagli stessi Deisti il freno il più forte ai delitti, e l'unica consolazione degli afflitti nello stato socievole. Quindi anche può il Re, come custode de' S. Canoni, ed esecutore di quello prescrive la Religione, far rientrare gli Ecclesiastici nell'antico edificante spirito della Chiesa, proibire ad essi l'esercizio delle cariche pubbliche, restringere gli acquisti temporali, che fossero in sopra del loro dovuto sostentamento, e tendessero per lo contrario alla rovina dello Stato, od al rilasciamento della disciplina: chiamare gli Ecclesiastici nei giudizj reali al foro laicale: interdire le profanazioni delle Sagre festività: gli abusi nei giuramenti: revindicare li dritti del suo Reggio Patronato sopra le Chiese del Regno: ammettere li sudditi benemeriti, e degni al godimento de' benefizj: allontanarne da questi gli stranieri e anche dalle prediche, e da altre funzioni nelli suoi Regni, che con più sicurezza si possono disimpegnare dai Nazionali: esimere li Frati da Generali non Nazionali: richiamare, quando il voglia, la pura disciplina della

della Chiesa nel suo vigore : vegliare ſul culto eſteriore della Religione , sulli riti , ſulle coſtituzioni , e regole dei Monaci , e dei Frati , ed altresì per la elezione più propria de' loro Superiori : badare collo scrutinio delle rispettive fondazioni di tutte le Chieſe , perchè ſieno salvi li dritti della Regalia : modificare li Collegj : riconvalidarli per grazia ſul difetto dell' indispensabile. aſſenso sulle fondazione , e coſtituzione o regole : inſiſtere per li Concilj : ricordare a chi ſpetta , che la giurisdizione coattiva de' Veſcovi ed il dritto di rendere giuſtizia, chiamato da Monteſquieù (1) immunità, ſieno ſtate conceſſioni del Trono, come ogni altra amminiſtrazione temporale, ſia di feudi, e di altri beni : obbligare queſti alla ſedeltà , ed a mandare ogni anno il regiſtro de' promovendi agli ordini Sacri , anzi lo ſtato dell' anime delle riſpettive Dioceſi : ripigliare li dritti sulle Badie, come sopra, in maggior parte devolute alla Regia Corona : proscrivere le abuſive collazioni degli Ordinarj , che invadono li dritti Reggj separati sempre dal Sagro Miniſtero : garentire colla reintegra tutti li dritti del Principato impreſcrittibili , e preſſo tutte le Genti annoverate *inter res Sacras* , e giudicati *tamquam magna pars religionis* ; eſſendo le leggi del Regno , e li Regni ſteſſi a ſentimento di Giambattiſta Vico di origine Divina (2), così riſpet-

(1) *Spir. delle leg. lib.* 30. *c.* 21.
(2) *Coſmolog. p. m.* 128.

ſpettati dagli Ebrei , dai Caldei , dai Maghi , Perſi , Druidi , Galli , dai Filoſofi , e dai Sacerdoti di ogni Nazione , e molto più dai Sacerdoti di G. C. , gli ultimi de' quali non han ricevuto poteſtà ſopra le coſe puramente temporali dal loro Maeſtro, che dichiarò il ſuo Regno non eſſere di queſto Mondo (1); anzi s'involò ai Popoli, che volevano dichiararlo Re coll' offerta delle loro ricchezze (2), ritenendo li ſuoi Miniſtri la poteſtà in quello, che riguarda la ſalute delle Anime , e d' inſegnare li dommi Criſtiani , e ſomminiſtrare ai fedeli tutti gli ajuti per la loro ſalvezza eterna, *come diſpenſatori dei miſteri di Dio* (3), *o come Ambaſciatori di G. C. inveſtiti della grazia per far rendere ubbidienza alla fede da tutte le Nazioni* (4) : eſſendo a buon conto guide naturali de'coſtumi , ed in materia di conſultazione è tutta la loro giurisdizione (5).

Li Romani medeſimi , dopocchè ſi avvertirono colla nota legge Reggia trasfuſa nell' Imperatore tutta la poteſtà colle prerogative dei Sommi loro Pontefici , ſi perſuaſero , che tutto quello piaceva al Principe indiſtintamente doveſſe avere vigore di legge , la quale obbligava tutti : l' auto-

(1) *Joan.* 18. 36.
(2) *Ivi* 6. 5.
(3) 1. *Cor.* 4. 1. *a* 36.
(4) *L'amico degli uomini t.* 1. *part.* 1. *cap.* 8. *pag.* 377.
(5)

autorità quindi del Re fia nella falfa Religione de' Gentili, fia meglio nella vera Criſtiana, abbraccia tutto, e conſiſte in generale nel potere, e nel volere ſterminare li mali, allontanare le violenze, prevenire li diſordini dello Stato, ed ordinare tutte le ſanzioni al bene pubblico: il di cui eſame è così vaſto, che non eſclude qualunque iſpezione ſopra qualſiaſi ceto, e colla forza coattiva tutto fa rientrare nel buon' ordine. Per queſto rifleſſo li Sovrani nella loro condotta non poſſono, nè debbono avere altro fine, che queſto intereſſante pubblico bene, in cui entra la Chieſa, che l'è pure nello Stato = *Moderatori Reipublicæ beata Civium vita præpoſita eſt* (ſcriſſe Cicerone), *ut opibus firma, copiis locuples, gloria ampla, virtute honeſta ſit* (1).

Deì voſtri Sacri caratteri, (o SIRE, gran Monarca, e mio Clementiſſimo Sovrano) ho fatto il ritratto con quella debolezza, che ho potuto ad oggetto di farli reſtare impreſſi ai voſtri Popoli colla venerazione dovutavi. Queſto importantiſſimo diſegno ricercava altro pennello, ma fu l'unico, che invigorì la mia idea propoſtami. Mi ricordava del paſſo di Plinio = *Præcipere qualis eſſe debeat Princeps pulchrum, ſed oneroſum, ac plane ſuperbum eſt*. Se non ho riuſcito nella prima parte, ve ne cerco ſcuſa, e perdono; ma non potrebbe ſottrarmi dal debito di proporvi a tutto il

---

(1)

il Mondo , come un'esempio di rare virtu = *Laudare vero maximum Principem, ac per hoc velati e specula lumen , quod sequatur ostendere , utilitatis habet , arrogantiæ nihil* (1).

Se in voi (o S.R.M.), e nelle vostre mani sono riposte la vita , l'onore , le robe de' vostr' innumerevoli sudditi , vedeste già dall' Augusto Trono , che a questi si era tolto dai Preti , e dai Frati anche stranieri il miglior midollo del vivere cogl' indicati abusi , e proibendo li nuovi acquisti , che dispiacevano al Signor Montesquieù, non ostante di aver egli riguardato inviolabili li primi doni fattisi al Clero per sostenersi (2) : ma vi degnerete osservare nelli seguenti Capitoli del secondo tomo, che fino al marasmo sono ridotte le vostre Provincie per li tanti ostacoli, che attraversano la desiderata felicità, massimamente per l'introduzione di tanti Baroni , e possessori di Feudi a larga mano conceduti in mezzo ad una nuova spezie di Anarchia feudale, con cui si è levato alla Maestà la parte la più maestosa dell' Impero , e la gloria la più bella, che sentivasi sotto l'immediato vostro comando, sapendosi, *che dopo lo stabilimento del Governo feudale li Re, che lo ammisero, furono spogliati a poco a poco della loro autorità , contro l'idea della stessa concessione , e spesso questi potenti vassalli presero le armi*

---

(1) *Plin. Epist. lib.* 3.
(2) *Spirit. delle LL. lib.* 31. *cap.* 12.

armi contro di loro (1), furono avviliti millioni di sudditi con opinioni disfavorevoli agli stessi Baroni, oltre di tanti aggravj sulle persone, e sulli beni, e si strappò senza accorgersene alla Real Corona parte più considerevole, ed inalienabile del sopradetto dominio eminente, che vi spetta sulle proprietà de' Cittadini, qualicchè l'idea delle posteriori concessioni dei feudi potesse involare l'onore, la libertà civile, li beni, che li stessi Sovrani hanno sempre rispettato nel campo di veduta di un bene pubblico riputato un' oggetto Sagro, tantocchè pensarono sempre li buoni Sovrani di rendere sotto al loro comando li Popoli più felici.

Vi sovvenga (o Signore), che li Sovrani non ebbero altro dritto sulli beni de' particolari, che l'eminente, e per tutto quello rientrano nel bene pubblico. Il dritto ereditario sulle terre, che sulli Regni è fondato colla frase di un dotto Scrittore sulli medesimi principj; onde distrutto l'uno, crolla di pari l'altro. Più d'appresso ne daremo sul preliminare un saggio compiuto per discendere con ordine alla vista di tutti gli ostacoli alla prosperità di queste Provincie, considerando li rispettivi membri della Gerarchia, le comunità istesse, li territorj delle Città, li Cittadini, le Consuetudini, li differenti ordini, le loro proprietà anche in relazione a quello si convenga per dilatare il commercio, e per migliorar-

(1) *In Bergier t. 4. pag. 492. mihi.*

rarsi l'agricoltura locale, e moltiplicarsi l'abbondanza delle derrate, e dei frutti. Tutti gli uomini sortirono una medesima spezie, e niuno nella società intese mai privarsi del suo essere, delle sue terre, fuorchè nel caso di necessità. Gli stessi Repubblicani hanno confessato, che una Monarchia moderata di leggi sia la più desiderabile, in quantocchè quivi il Sovrano non è grande, che per la grandezza de' suoi Popoli, non è ricco, che per le loro ricchezze, non è forte, che per le loro forze, non è potente, se non venga servito da virtuosi, e coraggiosi sudditi, il di cui germe è seminato in ogni angolo dei suoi dominj.

Voi, o giustissimo Monarca, daste alle mani morte l'opportuno riparo per non impoverirsi il Regno cogli ulteriori acquisti, e rimetteste la rilasciatezza del Clero nella disciplina. Se li Preti han posseduto molto, si scusano, dicendo, che molto era stato loro donato, e colle loro rendite non hanno lasciato di non istruire li Popoli, proccurando il bene spirituale, e qualche volta il temporale ancora, perchè questi Preti erano sudditi istessi, che lasciavano i loro avanzi alle stesse famiglie. Si potrà negar mai il bene fatto da questi Ministri dell'Altare, e che non lasceranno di fare colle preghiere, colle prediche, coll'assistenza ai moribondi, e coll'educazione ai giovini? Carlo Imperatore disse, che Arrigo VII. avendo soppressi in Inghilterra li Monasteri, ed avendo donato, e vendute le ren-

rendite alli Nobili , *aveva ammazzato la Gallina, che gli faceva l'ova d'oro* (1) . Ma potranno poi tutti gli altri addurre le consimili donazioni , e le testimonianze del bene , che avessero prestato allo Stato, ed ai loro simili in congiuntura? Se li Preti giudicarono talora li Popoli, si difendono , che li Sovrani ne fecero tanti privilegj , e li Popoli volontariamente vollero li loro arbitramenti, come di gente illuminata, e di retta intenzione, e degli abusi fatti ne abbracciarono la riforma (2) . Ma non tutti potranno mostrare questi privilegj d'incrudelire sulli simili , di rovesciare la giustizia, di violentare la proprietà, la libertà civica , e di ostentare il sommo Impero da Regoli, ed affettare concessioni di centenaria tacita, che sono inseparabili dal Trono sopra Cittadini , che volontariamente non poterono consentirvi . Saranno abusi ! E per qual ragione questi altri non debbono riformarsi, ed occorrervi colla viggilanza del nostro Re, che tiene aperti gli occhi da per tutto? *Civium non servitutem , tibi creditam scias , sed tutelam* , fu sempre il ricordo, che diede Seneca ai Re, *nec Rempublicam tuam esse , sed te Reipublicæ* .

Voi (o gran FERDINANDO) assoluto Supremo Signore , avete grandi , ed eroiche virtù tramandatevi fin dalla cuna dal Reggio sangue; voi

(1) *Storia della casa di Tudor to.* 2. *p.* 336. *t.* 3. *p.* 23., *e* 170. *in Berg. t.* 4. *p.* 502.

(2) *Idem Bergier t.* 4. *p.* 490.

voi avete una Clemenza ſenza pari , la voſtra giuſtizia qual pianeta riſplende per tutta l'Europa , la tua pietà è troppo edificante . Dunque qual'altra epoca ſi aſpetta, che quella del Regno di FERDINANDO IV. (che l' è il modello de' Principi Criſtiani , che ha li più ſublimi talenti nel Gabinetto, più valore nelle armate, più ſaviezza ne' Miniſtri , più zelo ne' capi di Tribunali , più onore ne' Magnati , più virtù , e docilità ne' Cittadini , più amorevole ubbidienza in tutti li ſudditi, più impegno per la pubblica ſalute , e proſperità) , per vederſi meno oſcitanza nei Miniſtri , meno doppiezza nei contratti, più ſantità ne' Sacerdoti, miglior diſciplina nel Clero, più umanità nei Grandi , più fedeltà ne' Conjugati, più cordialità nelle famiglie, maggior popolazione, e meno ſchiavi, più Cittadini , e meno adulatori , più commercianti , e meno monopolj , più Filoſofi , ma meno libertà di ſcrivere, e di penſieri, più ricchezze, ma meno oppreſſioni , più Signorie , ma meno Miſantropi, più abbondanza , ma minori contribuzioni, minor numero di leggi , ma più oſſervanza. Queſto piano di ſperanze, che, o Signore, umilmente vi ſi preſenta dagli uomini delle voſtre Provincie, ognuno è perſuaſo, che non ha sfuggito mai le penetranti voſtre vedute . Gionatan Swift celebre Scrittore ſtabilì per gran principio di politica l'intereſſe, e felicità de' Popoli, come l'antemurale di tutte le leggi , e ſovente ripeteva queſte maſſime , *ogni ſaggio , che rifiuta li*

buoni

buoni consigli ; ogni grande , che non protegge le arti, e li talenti; ogni ricco, che non è caritatevole; ogni povero , che fugge la fatica, sono membri inutili, e pericolosi nella società (1).

Noi finalmente abbiamo tal venerazione del vostro Augusto Nome, e tale ossequiosa confidenza in un Padre , così amoroso , come l'è quella che c'ispira la giusta idea dilucidata di esser Voi, o gran Monarca, Vicereggente dell'Altissimo , e profittando de' consigli di Artabano di Persia diciamo, che la miglior legge sia quella, che insegna di rispettarsi il Re, come l'immagine di Dio, e di allargare il cuore per isperare da lui ogni grazia , e tutta la giustizia . Vi rammentiamo pur anche genuflessi la gran legge scritta nel Codice dell'Imperatore Teodosio, e de' successori (2), nelle quali si promisero premj, e beni a coloro, che manifestassero le mancanze de' Confidenti , e li disordini per esaminarli, e rimetterli prontamente nel buon' ordine, e l'amico accusato nel giusto cammino . Noi altro premio non ci auguriamo, che la grazia di V. M., e la salvezza delle Provincie da questi ostacoli , che ulteriormente dimostreremo opposti al bene pubblico per vederle prosperate secondo li comuni voti , e li desiderj istessi di V. S. M. . *Oh felix faustum , quod Deus bene vertat!* Si dovevano trascrivere quì più a minuto li doveri dei vassalli ; ma questi come di

(1) *L'Advocat. Dizion. stor. portat.*
(2) *Tit. de accusat.*

di relazione si possono dedurre dagli esposti caratteri sublimi del Sovrano: e trovandosi nel decorso dell' attrassata stampa pubblicato un discorso recitato nel felice ritorno di S. M. da Vienna dopo essersi celebrati gli Augusti Imenei del Real Principe Ereditario, e delle due Serenissime Infanti, si è stimato congruente attaccarlo, come di supplemento a questo Capitolo, sì per rilevare in parte li doveri dei vassalli, che per ammirarsi il generoso riportato gradimento.

Fine del primo Tomo.

Lode sia a Dio, ed alla Vergine Santissima Regina del Cielo.

Giunte, dichiarazioni, e correzioni del presente volume.

ERRORI	CORREZIONI
Pag. 2. v. 12. Saporiti	Saporite
ibid. nella citaz. Boemare	Bomare dizionario di Fisica &c.

p. 3. de Guberum: de Guberneman: ove si soggiunga. Un Concilio di Parigi nell'anno 1209. scomunicò la lettura di Aristotile; il legato del Papa anni dopo confirmò la condanna, permettendo soltanto la dialettica. *Millot. stor. mod. t.* 3. *pag.* 147.

ERRORI	CORREZIONI
p. 6. miele e saffarano	mele, e zaffarano

p. 8. alla nota (1) si aggiunga. Quanto è facile dire questo Popolo è abbastanza Militare, commerciante &c. tanto è difficile definire ciocchè un Popolo dev'essere relativamente alla sua situazione, governo, e carattere. *Infelix operis summa, quia componere tantum nesciunt. Chatallux sulla sorte dell'uomo p.* 102.

ERRORI	CORREZIONI
p. 9. v. 20. contradicono	contraddicono
p. 11. v. 9. le acque tirate	l'acquatirata
p. 14. v. 16. Godegia	Geodegia
p. 17. v. 18. Il Boileo	Bayle
p. 20. v. 28. esteri	esseri
p. 21. v. 26. balordagine	balordaggine

ibid. v. 12. dopo la parola soccorso, si aggiun-

ga. Come tutte le Religioni si accordano nella morale, proibendo il furto, così tutti li Governi si accordano a mantenere le proprietà dei beni de' sudditi, come l'oggetto d'ogni legislazione. *Hume*, *& Cathellux sulla umanità p. m.* 233.

p. 24. v. 13 ripliò — ripigliò

p. 32. dopo la (1) citazione e parola *Romani* si aggiunga. A Teodorico ricorse il Clero Romano sulli contrasti fralli Papi Lorenzo, e Simmaco, e mai fu egli accusato dal giudizio dato a favor di Simmaco.

ibid. dopo la (2) citazione si aggiunga. Atalarico fece l'editto per regolare l'elezione de' Vescovi d'Italia coll'esempio degl'Imperatori di Oriente. *Mill. stor. mod. t.* 2. *pag.* 45.

p. 35. v. 9. nella Pannonia o nella Marca Brandeburgense, oggi Ungheria — Nella Pannonia oggi Ungheria

p. 36. v. 8. conguistarono — conquistarono

p. 36. v. 22. in cotesti tempi — , in cui

p. 41. v. 9. Sigonio con altri — ed altri

p. 45. v. 6. prischi — prisci

p. 46. in (3) citazione — v. legge Agraria

p. 49. in 3. citazione si aggiunga. Fatta la conquista, il conquistatore non ha più dritto di uccidere, il su'oggetto non è più la servitù, ma la conservazione. *Montesq. spirit.*

delle

delle LL. t. 1. *p. m.* 283. *a* 286.

p. 61. Aribierto   Ariberto

p. 62. in (1) citazione   annal di Napoli

p. 65. v. 22. divenuto   divenuti

p. 66. alla citazione (2) si aggiunga. Si dice, che Papa Adriano accordasse il dritto di confermarsi li Pontefici; quando li Franchi, e gli Ostrogoti l'ebbero prima. *Millot. stor. m. t.* 1. *p.* 147.

p. 67. v. 14. Pontefice Adriano   Leone III. successore di Adriano

p. 69. alla citazione si aggiunga. *Millot l. c. t.* 1. *p.* 156.

p. 70. alle citazioni si aggiunga Robertson nel prospetto di Europa pag. 170. e seg. nel supplemento della storia moderna di *Millot tom.* 1.

p. 71. v. 23. Anzi   ; anzi

ibid. v. 28. eliggere   eleggere

p. 73. v. 25. dopo la parola Taranto, si aggiunga. Idomene discacciato da Creta, e sbalzato dai venti in Esperia fondò un Regno nella Salentina Provincia, come Falanto fondò l'altro di Taranto, e così si dice Armete Re di Tessaglia, Adraste degli Argivi, Cecrope di Atene. *Le avvent. di Talemac. lib.* 5. *p. m.* 94. *e seq.*

p. 80. v. 26. dopo la parola Grosso, vi si aggiunga, e Luigi nell'altra parte d'Italia.

p. 81. nella citazione (1) si aggiunga, e *Millot stor. m. t.* 1. *p.* 23. *a* 44. ove Errico I. fu detto uccellatore.

p. 84. in (2) di Kap... di Napoli

p. 85. v. 22. Re Normanno di sangue Normanno

p. 86. v. 30. dopo nel 1351. si aggiunga. Giovanna I. adottò Luigi d' Angiò. Sposò Ottone di Brunsvik, il quale essendo stato vinto, fu poi Giovanna strangolata nel 1382., come si fece morire Andrea suo primo marito. *Millot stor. m. t.* 3.

p. 87. v. 11. Giovanna II. fu moglie di Giacomo Borbone, ed in lei si estinse la casa di Angiò, ed aveva presa il titolo di Regina di Roma.

ibid. v 23. Ferdinando I. divenne padrone dei Regni di Aragona, e di Sicilia, sposò Caterina sorella ed erede di Febo di Foix Competitore sul Regno di Napoli. *Millot stor. mod. t.* 3. *p.* 234.

p. 90. v. 3. eliggermi eleggermi

ibid. v. 12. rivivere revivere

p. 100. v. 14. Fclino, Marino Felino, Marino

ibid. nella nota (1) dopo Grimaldi, anche il Signor Avvocato Galante nella descrizione delle Sicilie *tom.* 4. *p.* 181. porta, che molte Città del Principato Citeriore si governavano in forma di Repubbliche, e resisterono ai Romani: veggasi il Governo Repubblicano d' Italia in Robertson nelle note 40. 18. 19. 23. e 24. *in sez.* 3.

p. 103. dopo le citazioni della citazione (3) si aggiunga. Condillac osservazioni sulla storia

di

di Millot *tom.* 2., che dice li comuni, e municipalità essere stabilimenti utilissimi ai Sovrani, ed ai Popoli, indebolendo li gran Vassalli, che si ridevano dell'autorità Reale, ed opprimono li Popoli.

p. 106. aggiungasi alla (3) citazione. Luigi III. nel Concilio di Roma nel 484. impose ai Vescovi d'inquirere sulle persone sospette di resia: il germe poi di tal Inquisizione si sviluppò ai tempi d'Innocenzo Papa III., il quale nel 1398. inviò due Inquisitori Cisterciensi nella Francia. *Millot. stor. m. t.* 2. *p.* 149. *e t.* 3. *p.* 310.

p. 108. v. 16. stuolo   abito

p. 112. v. 1. Faano   Fasano

p. 116. v. fin. intagarsi   indagarsi

p. 117. in not. (2), ed il *cit. Millot stor. m. pag.* 159. ove parla, che quest'inviati Reggj facevano la visita ogni tre mesi, ed erano troppo rispettati.

p. 122. dopo *Azienda &c.* si aggiunga, e se li nostri Amalfitani furono gl'inventori della bussola, così li Provinciali possono perfezionarsi nella nautica, e nel commercio, ed in tutte le arti, quando saranno destati dalla gloria dell'ambizione, dell'allegrezza, dai soccorsi del Governo coi pungoli dell'onore, e del premio.

p. 127. v. 13. Boentrano . . . Goentrano ed in citazione si aggiunga *lo spirit. delle LL. lib.* 31. *cap.* 9. *e X. in not. Genovesi*.

p. 130. v. 10. assere   essere

ibid. v. 16. meſſe	*juxta redditus*
p.131. v.31. Gli Chie-ſiaſtici	Li Chieſiaſtici
p.139. v.15. Cartorbey	Conturberij
ibid. v. 28. leggitimi	legittimi

p. 115. v.3. dopo la parola pigrizia ſi aggiunga. Nè ſi diranno più li Monaci invenzione del diavolo ſecondo l' infame Precopio ſeguace di Giovanni Hus, in quantocchè non furono iſtituiti da G. C. *Millot ſtor. m. tom.* 3. *pag.* 54.

p. 149. v. 12. *& alibi* aſcenſi	aſcendimento
p. 152. v. 6. Elettica	Eclettica
p.155. v.15. ſcelleragini	ſcelleraggini
p. 161. v. 12. ufficio	uffizio
ibid. v. 11. ſeppellieranno	ſeppelliranno

p. 165. in fine dopo la parola *pubblico* ſi aggiunga. Ed in tal modo li Frati non ſaranno più lo ſcandalo della Religione, nè più pericoloſi allo Stato, come diſſe Pietro il Gzar di Moſcovia, che li riconobbe infingardi, inutili, produttori di turbolenze, *eſſi avevano nel loro villaggio il triplice carico di contribuire allo ſtato per la ſuſſiſtenza delle altre coſe, per lo Stato, pel Signore; ma dacchè ſonoſi fatti Monaci, non hanno più queſto biſogno, e ſe per avventura faticano, lo fanno per loro ſteſſi. Ma non pregano, eſſi dicono? E non prega ciaſcuno! S.Baſilio ha dileguato queſta ignoranza. Mil. t.* 6. *p.* 198.

p. 166.

p. 166. v. 20. quanto   da quando

p. 173. alla citazione (1) aggiungasi. Du Gange *V. Crucis privilegium*, è Robertson in *cit. not.* 13. *sez. V. in cit. supplem. p.* 70.

p. 191. v. 25. *& alibi*
le paduli   le paludi

p. 192. dopo la (1) citazione si aggiunga. Andronico figlio dell' Imperador Paleologo di Oriente abbandonò la custodia della marina; e questa fu la causa, per cui li Corsari devastarono li Paesi, e li Turchi poi l'inondarono.

p. 195. alla (1) citazione aggiungasi. Robertson prospetto de' progressi &c. *p.* 176. *e segu.* e li limiti della potestà spirituale sulla temporale possono vedersi in Grimaldi storia de' Magistrati *t.* 7. *p.* 363. *e segu.*

p. 199. v. 21. *clares*   *claves*
ibib. citazione (2) *& Robertson loc. cit. p.* 197.

p. 202. v. 10. legitima   legittima
ibid. v. 12. Silveno   Silverio
ibid. v. 15. sotto   ——

p. 203. alla 3. citazione si aggiunga: Otto *Frigens. de gest. Federic. Imperat. lib.* 2. *c.* 27. *Murator. Ann. Ital. vol.* 3. *in Robertson loc. cit. p.* 170. *a* 182. *& in not.* 24. ove è certo, *che ne' primi tempi il Magistrato Civile estendevasi sopra ogni Ordine di persone per istabilimento uniforme de' Protestanti*, *e de' Cattolici.*

p. 204. in prima citazione *& Murator. antic. Ital. diss.* 70. *e Millot nel* 1. *tom. stor. mod. p.* 141.

Ll 4   di-

dice, che la prodigiosa influenza del Sacerdozio negli affari pubblici divenne poi la fonte dell'ingrandimento; e due classi divise dagl'interessi pubblici dividono li Regni, e producono turbolenze.

p. 206. alla (1) citazione si aggiunga. *Giannon. stor. civ. lib.* 19. *Fleury stor. Ecclesf. t.* 9. discorso preliminare de' pretesti del Clero per ampliare l'autorità Chiesastica.

p. 207. v. 20. *reddento* *reddendo*

p. 210. v. 11. inserirono ingerirono

p. 217. v. 14. di figli dei figli

p. 219. v. 1. pejora perjuria

p. 221. nella (2) citazione si aggiunga, *e Millot stor. mod. t.* 1. *p.*131. *e Murat. cit.*

p. 227. v. 7. *Adonat* Adonai

ibid. v. 14. sora sopra

p. 218. v. 15. armerebbero armerebbe

p. 224. *Rota Recensi* *Recensiore*

p. 246. v. 13. manca la citazione di Robertson *l. cit. annot. V. p.* 68. *e Mosemio stor. Chies.*

p. 249. v. 9. inserire ingerire

eod. v. 9. così così sia

ibid. citazione (2) *ad Ebre. c.* 3. *v.* 4.

p. 250. v. 28. dopo l'anno 1534. si aggiunga la citazione Ciacconio, e Sandini *de vit. Pontif. in vita Pauli III.*, che donò a detto Pier Luigi Parma e Piacenza. *Millot stor. mod. t.* 4. il quale porta Enzio bastardo di Federico II. coronato Re di Sardegna *Grimal. stor. mag. t.* 2. *p.* 35. più Dunois bastardo della

della caſa di Orleans liberatore della patria, Franceſco baſtardo del gran Capitano Sforza ſposò una baſtarda dell' ultimo Duca Filippo Maria Sforza. *Millot t.* 3. *p.* 47. *a* 55. Buoncompagni naturale di Papa Gregorio XIII. *t.* 4. *p.* 175. Giovanni d'Auſtria baſtardo di Filippo IV. *t.* 5. *pag.* 15. per la morte del Re D. Sebaſtiano di Portogallo. D. Antonio di lui baſtardo Priore di Crate concorſe alla ſucceſſione del Regno *tom.* 4. *p.* 169. Il Duca di Montmelent naturale di Carlo Re d'Inghilterra, il Conte di Toloſa naturale di Luigi XIV., il Mareſciallo Benvik naturale di Giacomo II. d'Inghilterra, il Mareſciallo di Saſſonia naturale del Re di Polonia, *Millot ſt. m. t.* 6. *p.* 60. *a* 216. 242.

p. 268. alla (1) citazione ſi aggiunga *Millot ſt. m. t.* 2. *p.* 41. ove riferiſce, che l'Eſarca preſiedeva ſopra le Provincie, poi il Patriarca non fu accordato, che a cinque, ed il Papa lo preſe nei tempi di Valentiniano III., ed in Italia governavano due Vicarj uno in Roma, l'altro reſidente in Milano, ed il primo ebbe per Provincie ſuburbicarie la Campania, la Puglia, la Calabria, la Lucania, il Bruzio, il Sannio, la Sicilia, l'Etruria: Veggaſi ciocchè da noi ſi ſcriſſe nell' Apologia de' Reg. Patronati &c.

p. 270. v. 26. del Secolo — del Secolo IV.
p. 277. v. 1. Glengo — elengo
p. 279. v. 14. li ſteſſi — gli ſteſſi
p. 280. (1) citazione — *Chamb. dizz. voc. Celibato ibid.*

ibid. in (3) nota fe- quenti   feguenti

p. 285. v. 5. efigga   efiga

p. 287. nella prima citazione fi aggiunga Erafmo, il quale ful matrimonio celebrato dall' ardito eretico Monaco Lutero colla Religiofa Caterina di Bare eftratta dal Chioftro diffe *non fo, perchè fi abbia a dire, che il matrimonio è cofa intrigata : quanto a me non trovo cofa più comica, perchè la conchiufione è fempre uno fponfalizio. Millot ft. m. t. 4. p. 25. Racin. ftor. Eccl. t. 13.*

p. 288. alla (2) citazione fi aggiunga, *Montefquieù il quale approva il Celibato, quando il corpo del Clero non fia troppo dilatato. Spirit. delle LL. cap. 4. lib. 35. in difef. t. 4. p. 14.*

p. 289. v. ult. Ce libi   Celibi

p. 291. dopo la Chiefa occidentale fi aggiunga: *in quefta maniera non fi parlerà più contro alle Religioni, ed alla difciplina, ma bensì contro al libertinaggio. Perfonè in difef. di Montefquieù t. 4. p. 134.*

p. 427. v. 26. sblendore   fplendore

p. 429. v. 33. afcenfi & alibi   afcendimenti

ibid. v. 34. areder- vieno   andervieno

p. 434. v. 3. *& Jovis*   *eft Jovis*

p. 437. v. 5. *Repubblicæ*   *Republica*
ove fi aggiunga. Condillac dice effere un contradittorio all' ordine della focietà, fe tutti li Cittadini aveffero un' egual parte negli

negli onori, e nei beni; mentre la società esige, che alcuni governino, e che altri sieno governati; e l'eguaglianza si desidera, perchè tutti sieno egualmente protetti dalle leggi, e sieno sicuri delle proprietà di goderne, o disporne: Ciocchè non si trova fuori di governo, e di eguaglianza: *Observat. in Mil. st. m. t. 3. p. 175.*

p. 439. v. 14. Nozioni Nazioni
ibid. v. 26. il gran Re li gran Re

p. 440. v. 14. dopo li fraticelli si aggiunga: Gl' insensati Anabattisti non volevano superiori, nè dignità, e pretesero tutti li beni comuni. Botdd perciò dopo aver preso 14. mogli dissoluto, ed inumano capo degli Anabattisti dopo aver predicato la comunione de' beni parlò in nome di Dio per farsi coronare Re a Muster. *Millot stor. mod. tom.* 3. *pag.* 327.

p. 445. v. 28. *llin. in citat.* *Linneo &c.*
p. 451. v. 8. Gaverno Governo
p. 457. v. 3. impresentabili imprescrutabili
ibid. v. 15. Restare. Rossau

p. 458. v. 8. dopo la parola subordinazione si aggiunga. Sono a notizia di tutto il mondo li gran mali, che si sentirono nell' Inghilterra pel fanatismo di quel Francescano predicatore dell' eguaglianza colle massime, *quando Adamo zappava, ed Eva filava vi erano forsi li nobili? Mili. stor. mod. t. 3. p. 17.*

p. 462. v. 14. sblendore splendore

p. 464. v. 20. Millot critica gli antichi Giureconsulti per aver calcolato il dispotismo de' Monarchi colli testi della Bibbia, e colle leggi Imperiali: ma non potrà negare, che queste rischiarano la loro legittima costituzione ed autorità in *tom*. 4. *pag*. 119.

p. 465. v. 17. dopo la parola seconto si noti. Girolamo Bignon suppone, che la legge fondamentale di una Monarchìa è l' opera di Dio medesimo, dal quale solamente si può abolire, benchè l' incredulo Bolingbroke sostiene, che il Principe possa deporre li suoi dritti con una volontaria cessione, e che il rinunziatario possa essere sostenuto. *In cod. stor. mod. t.* 5. *p.* 139.

p. 469. v. 7. il Cittadino è nato per la società. Siccome la costituzione fisica è il principio de' nostri bisogni, così il contratto sociale, in cui ci promettiamo li scambievoli bisogni, ci porterebbe a rinunziare ad una libertà senza limiti, e cedendosi a qualche cosa se ne ha un' altra più vantaggiosa da Dio, che impone li nostri doveri inverso la società, come autore della nostra costituzione e che ci diede li nostri bisogni, e le nostre facoltà appunto per sollevarci. *Ibid. tom*. 3. *pag*. 152.

p. 473. v. 13. e o d	ed è
p. 474. v. 23. tagliere	tagliare
p. 475. v. 7. Generazioni	generazione
p. 478. v. 1. Spendo	Pseudocristiani
p. 479. v. 12. eligge	elegge

p. 481.

p. 481. v. 1. *Rugibua* *Regibus*
eod. v. ult. Regia Reggia
p. 485. v. 25. Repupub-blica Repubblica
p. 488. v. 18. sblendore ſplendore
p. 492. v. 6. dopo la parola unità ſi noti. Gli ſtati delle Provincie unite nelle loro rivoluzioni dichiararono ancora, *che li Popoli non ſono nati per li Principi; ma che Dio ha ſtabiliti li Principi per li Popoli, che devono amar quelli &c. Millot ſtor. mod. tom. 4. pag. 171.*
ibid. v. 7. Budeo Bodino
p. 493. v. 1. la uniſce vi uniſce
p. 495. v. 22. Cumbiſa Cambiſe
eod. v. 24. Ottone Otanne
p. 498. v. penult. Gognet Goguet
p. 502. v. 16. dopo la parola nitidi, nota. Polibio s'ingannò, quando preferì ai Governi il Miſto. Egl' inteſe opporlo più veracemente al diſpotiſmo Aſiatico; ma non già parlò delle Monarchie aſſiſtite da ſavj Senatori, e da buone leggi. In queſte non ci è, che un primo mobile, da cui tutte le parti della macchina prendono la direzione colla miglior rettitudine per mezzo dei Re, che ſono gl'incorrotti Efori aſſiſtiti dal conſiglio de'ſavj ſenza paſſioni, od invidia, che contemplano il bene della Nazione come proprio ſecondo la greca legenda: *che il più grand' Eſercito di coloro, che governano ſia l'amor de' Popoli. Genov. in diceſ. in fin. delle ſcienze p. m. 99.*

p. 503. v. 17. o dandola — o risalendo

p. 504. v. 12. all'ordine promuove li stimoli — , ed all'ordine ; promuove gli stimoli

p. 505. v. 4. Anchesio — d'Aghessò

p. 507. in v. 12. dopo la parola Roma, notisi. E nell'Inghilterra, ove per gli sforzi di Crovvello le ribellioni contro alle prerogative del Re, li delitti non servirono che a precipitare gl'Inglesi in guerre civili, e nelle terribili servitù, e le altre consimili sventure fecero conoscere, che la sovversione del Trono fu la loro rovina, per riparo della quale si è ristabilita la Monarchia la persona di Giacomo II.

p. 512. v. 8. notisi. Disse Woltaire per far un Ministro potente basta uno spirito mediocre, il buon senso o la fortuna, ma per averlo buono bisogna, che abbia per passione dominante l'amore del bene pubblico. *Millot stor. mod. t. 5. p. 244.*

p. 513. v. 14. spezarono — spezzarono

p. 516. v. 28. alcuno. ma — alcuno; ma

p. 533. v. 7. farsi — fare

p. 535. v. 20. genti — Genti

ibid. in notis. — Rotilio, Cesare &c.

p. 541. v. 8. o indirettamente — od indirettamente

Errori

Errori nel discorso allegato.	*Correzioni.*
Pag. 29. v. 1. anno	hanno
ibid. v. 8. del tuo	il tuo
ibid. v.13. in scompiglio	scompiglio
p. 32. v. 13. che stia	che ne stia
p. 41. v. 10. venegs	vinefs'
p. 43. v. 11. ed i fasti	, e i fasti
ibid. v. 16. non piace	or piace
p. 52. v. 9. cetra	Va Cetra
p. 55. v. 10. consnolo	consuolo
ibid. v. 17. in petto	in petto?
p. 54. v. 3. mancante dell'altro verso . April fa gara a Maggio	
ibid. v.6. per .. Lergno	par . . Regno
ibid. Maestà .. mutossi	Simulator . Simulacro
p. 60. v. 3. *navis . ravis* ,	*murmore . murmure*
p. 61. v. 8. *resonant*	*resanabant*

DISCORSO

Recitato nell' Insigne Collegiata Chiesa di S. Martino della Città di Martina nel dì 15. Maggio 1791.

DALL' AVVOCATO DOTTOR

D. GIULIO RECUPERO

VICEALMIRANTE NELLE MARINE DI MONOPOLI SINO A QUELLE DI OSTUNI

PER

S. M. PADRONA

IN OCCASIONE DEL DI LEI FELICE RITORNO,

E dei tre Augustissimi Imenei celebrati delle due Reali Principesse Infanti unite ai Reali Arciduchi, e del Serenissimo Real Principe Ereditario colla Real Arciduchessa Maria Clementina

Dopo la Messa cantata con musica, illuminazioni, coll' Inno Ambrosiano in rendimento di grazie a Dio a spese del medesimo D. Giulio, che ha fatto unire altre Canzoni, Sonetti, ed Epigrammi, che si sono potuto raccogliere fra tanti che sull' invito li composero.

ALcune verità in tutte le ſcienze ſono così lampanti, e luminoſe, che ſi comprendono a colpo di occhio, e ci diſpenſano dal biſogno di dimoſtrarle.

Così nella ſcienza della quantità è quell'aſſioma, che il tutto ſia maggiore della parte. Nell' Ontologia l'altro, che una coſa, la qual'eſiſte, non poſſa non eſiſtere. Nella fiſica, che tutto quello ha eſtenſione, lunghezza, larghezza, profondità unita alla impenetrabilità, ed inerzia ſia corpo diſtinto dalla natura dello ſpirito. In Pneumatologia per l'oppoſto lo ſpirito ſi riconoſce un principio attivo, penſante, ſcevero di parti, e di affezioni corporee, riconoſcente niente di meno Dio Creatore, ſpirito perfettiſſimo, il quale ci

 ſi pre-

ſi preſenta in Teologia col ſolo lume della ragione, come un'Ente neceſſario, eterno, ſapientiſſimo, e provvidentiſſimo. Egli previde fin dall' eternità la gran catena dell'Univerſo, ed occorſe mirabilmente colla ſua provvidenza all'indiſpenſabile biſogno di far preſiedere al governo degli uomini decaduti dall'innocenza un Padre ſopra di ciaſcheduna famiglia privata, ed un comune Padre, oſſia Principe ſopra di tutte, che ſi fuſſero ſociate fra loro, ed unite in un Regno per un maggiore intereſſe.

Il dritto naturale inoltre ci convince ben preſto col ſemplice ſguardo della mente, di non doverſi nuocere a chiccheſia, di darſi ad ognuno ciocchè ſpetta, di non farſi agli altri quello non vorreſti per te, di proccurarc' in ſomma la felicità col minore poſſibile de' mali, che ci circondano: e non potendo queſta felicità rintracciarſi in noi ſteſſi, nè fuori di noi, ſiamo ſpinti di elevarci colle ſperanze in Dio, e riconoſcere li doveri di umiliazione, e di riconoſcenza inverſo di lui ſopra di ogni altra Creatura ragionevole, la quale non potendo aggiatamente vivere iſolata, ſembrò meglio eſſer fatta per unirſi in ſocietà, ed ivi fruire ſotto al governo di un Capo, quel maggior comodo, e ſicurezza, che fra ſoli Uomini diſperſi non era ſperabile.

La ragion di natura ci menò allo ſcovrimento di un dritto Pubblico, che il Grozio chiamar volle delle Genti, nel cui Codice leggiamo,

co-

come in tanti assiomi, ed appariamo gli atti di Religione dovuta al Supremo Nume del Cielo sia coll' interna, che coll' esterna dimostrazione; mentre questa stessa Religione ci avvisa, che Dio al buon governo delle famiglie private avea chiamato li genitori, come a presiedere con pubblica maestà sopra li Popoli avea designato li Principi, o li Re in figura di tanti suoi Ministri, e Vicedii a rendere giustizia a tutti, a mantenere la pace, l'ordine, la tranquillità dello stato: destinati in una parola a proccurarci la maggior prosperità possibile a dispetto della voce di Baile, e di altri Misantropi, che vorrebbero gli uomini, come tanti Lupi Cervieri. E chi vide mai una Nazione senza la base delle nozze, della Religione, e dell' Impero Civile?

Sembra perciò superfluo, che m' impegnassi a dimostrare a Voi Scenziati li doveri naturali dei Vassalli in dover onorare in ogn' incontro il loro Sovrano, rispettare le sue leggi, sperare nel suo governo, e di pregare sopra tutto Dio per le sue maggiori felicità, che a buon conto sempre più ricadono sopra di noi, e de' fedelissimi Popoli. Questi doveri sorgono da un principio del dritto pubblico, e per istinto sono osservati nel Regno delle Api, nello stuolo de' Corvi, e delle Grui, e fin ne' pesci aggruppati nel mare, e quindi molto più ben intesi da' Sudditi ragionevoli. Quest'analogia del governo degli animali potè dare forsi agli Stoici occasione di definire

il dritto di natura , *quod omnia animalia docuit*: confondendo così li movimenti cauſati dall'iſtinto cogli atti morali, dipendenti dalla retta ragione.

Il Popolo Ebreo fu ſopra di ogni altro ſempre rispettoſo a'cenni di Mosè, di Gedeone, de'ſuoi Giudici, ubbidì a Samuele, ed agli altri Re, che gli ſuccedettero. Li Popoli anche barbari riconobbero li loro Duci, come Semidei, e queſta credenza fu meglio coltivata preſſo gli antichi Aſſiri, Perſi, Indi, fralli Druidi de' Galli, de'Greci, de'Brittoni, e fin appò de'Cafri. Queſta coſtante opinione de'popoli fece paſſare queſto rispetto dovuto ai Re come un debito di natura, o come un dovere di un dritto delle Genti di prima cognizione.

La Religione lo inculca molto più. Riſalendo nell'antico teſtamento, ci ſi diſtinguono li Sovrani inalzati in dignità ſopra di tutto il reſto colla pienezza della ſomm'autorità conceduta da Dio, e coll'eſercizio della giuſtizia: *Data eſt a Domino poteſtas vobis* (1). *Per me Reges regnant, & legum conditores juſta decernunt* (2). *Videte quid faciatis, non enim hominis exercetis judicium, ſed Domini* (3). Diſcendendo poi nel nuovo teſtamento di grazia, non poteva la ſteſſa verità

(1) *Sap.* 6. *v.* 4.
(2) *Prov.* 8. 15.
(3) *II. Paralip.* 19. 7.

rità non essere rischiarata, che con più vivi lineamenti: *Non enim Rex sine causa gladium portat. Dei enim minister est, vindex in iram ei, qui malum agit* (1). *Nec est potestas nisi a Deo* (2).

Il Re dunque è Giudice nostro, e sopra di lui non essendovi, che Dio, giudica, non può essere giudicato dagli altri Sudditi, li quali altrimenti se gli sarebbero, se non superiori, per lo meno uguali; controvenendo con tal disordine a quell' eterno disegno di provvidenza, la quale volle distinguere, e chiamare alcuni Eroi al comando, ed al governo immediato per servir meglio al gran ordine, e raffrenare li mali, che provenir poteano dalla uguaglianza degli uomini in uno stato di natura corrotta, cioè di fierezza, e di licenza, in cui non potevano essi più fruire gl' innocenti piaceri, e vivere secondo le leggi della natura stessa, se l'esercizio, e l'applicazioni di queste non fossero stati altrimenti commesso nel governo ordinato da Dio, il quale volle perciò assolutamente l'uguaglianza, e la pace fra gli uomini; ma ipoteticamente ordinò l'impero, e la guerra, quando perdessero la innocenza; affinchè sotto le regole della maestà dell'Impero, trovassero un freno li malvagi, la sicurezza li buoni, il premio li virtuosi, ed un opportuno risorgimento tutti dalla miseria, in cui caddero,

 e fos-

(1) *Rom.* 13. 4.
(2) *Jo:* 19.

e fossero rimenati nel giusto sentiere di conoscere li loro doveri: in che consiste principalmente l'idea del Supremo governo, che veglia al bene pubblico, rimediando colle sanzioni alli mali di una depravata natura, ove la ragione stessa ne restò oscurata. Se gli uomini dopo tal decadimento fossero stati tutti uguali di condizione, per poco il mondo sarebbe finito senza un Giudice imparziale, che rendesse giustizia nelle inevitabili liti, o senza la cura di un Padre comune, che lasciasse di non proccurarci la maggiore sicurezza. Il celebre Leibnizio a proposito riflette, che la detta natura non ha potuto generare due individui uguali in tutto fra loro, e molto meno tant' uomini dispersi sulla terra con uguaglianza di forze fisiche, ancorchè avessero ingenita una medesima legge, la quale inculca *di serbare ad ognuno in tale inuguaglianza di condizioni li dritti di ciascheduno, e se l'avrai violati, studiati di rimetterli nel primo grado*, la qual legge primordiale non si saprebbe comprendere in una perfetta comunione, ed uguaglianza di forze fisiche, e di posti degli uomini, e senza sparire di vista la gran catena, e l'ordine di questo mondo, ove debbono presiedere li Re col sommo Impero.

Questo carattere così eminente de' Sovrani non si saprebbe designare, nè con facilità ritrovare nelle contese, ed in mezzo alle passioni, quando la ragione non giungesse a conoscere la necessità indispensabile di un governo, e non incul-

culcasse il rispetto de' Sudditi verso li Superiori, e la di costoro dolcezza inverso dei primi. La santità del governo perciò dee precedere al consentimento de' popoli sommessi, li quali talvolta contro loro voglia sono costretti a riconoscere le inviolabili leggi del Sommo Impero: *Origo cujus est immediate a Deo* (1), e se ne prescrive ai popoli una irrevocabile ubbidienza.

Se gli addotti sacri testi non bastassero a rendere dimostrata una verità di questa fatta, il solo dritto della vita, e della morte, che da' Sovrani si esercita, valerebbe a conchiudere l' assunto; perchè come niuno in particolare può distruggere se stesso, o disporre dell' altrui vita, così tutt' insieme non potrebbero pattuire, che un altro loro la togliesse. Dunque la potestà de' Sovrani deriva da Dio, il quale destinò gli uomini, non come tante bestie, ma perchè ognuno conservasse il suo posto nell' armonia di questo mondo, e tutti di ciascuna famiglia fussero subordinati al capo moderatore della Nazione, il quale colle redini del governo tenesse il potere di fare eseguire le leggi della natura, di proteggere l' innocenza, riprendere li delitti ne' suoi Popoli; il consentimento de' quali al più non serve, che a dichiarare la volontà di Dio, il quale veramente con tai mezzi dispone degli scettri, e li fa passare da una mano all' altra. Fra tanti

 esem-

(1) *Gravinkl. in not. ad Uber. de jur. Civil.*

esempj lo tolse a Giuda, e lo concesse a' Gentili, che furono anch'essi adoratori de' suoi sublimi disegni, e credettero la sovranità di una sorgente divina: *Venit ad me populus quærens sententiam Dei* (1). *Ego dixi: Dii estis* (2). *Et Ministri Regni illius* (3).

Nel precetto del Decalogo sta chiaramente precettato doversi onorare dopo Dio il Padre. Questo comandamento a sentimento di tutti si estese al debito di onorarsi ogni superiore, e sopra tutto di venerarsi il Sovrano in ogni tempo, e luogo in qualità di Padre e Protettore del Regno, sì per la suprem' autorità, che vi esercita, che per corrispondenza, e gratitudine alla instancabile cura, che impiega per la tranquillità, e felicità dello Stato.

Erano perciò essi Sovrani riputati Re, e Sacerdoti. Adamo fu il primo a comparire con queste due divise. Noè nell' uscire dall' Arca dopo più secoli gli somigliò cumulando questi due caratteri di preminenza ne' sacrifizj. In processo furono essi unti coll'olio sacro a similitudine de' Sacerdoti, come dimostra esser il Grozio. Aveano in tutti li tempi nelle Assemblee, e ne'Tempj le sedie di rispetto, ed erano li primi a parlare invocando il Signore. Godettero altresì degli ornamenti distinti, e privativamente della Co-

(1) *Exod.* 18. *v.* 15.
(2) *Psal.* 81. *v.* 6.
(3) *Sap.* 6. *v.* 5.

Corona, appunto perchè furono apprezzati sacerdoti, ed oggi molti Principi se l'attribuiscono più per la capacità Chiesastica, che per la temporale. La Corona secondo Plinio si dovea alli Dei solamente, e Diodoro la tributò a Giove vittorioso de' Titani. Il certo sta, che questo ornamento dato a' Dei fece passaggio alli Re, come di loro rappresentanti.

Lo smembramento di queste duè supreme potestà, prima unite, si crede, che fusse avvenuto a' tempi di Mosè per alleviare così li sacri ministri dal doppio peso di rendere anche giustizia alli Popoli, e di esercitare la potestà coattiva, la quale ultima di là in poi rimase sempre inerente nell' Impero anche sulli Ministri dell' Altare. Per lasciare le altre dottrine, ci contenteremo di rilevare la verità da'medesimi libri santi, come quelli, che fanno più autorità, e sono più convenienti in questo sacro Tempio, ove ci è dato l' onore di elogiare li proziosi, e sublimi caratteri del Sovrano. Nel *c.3. de Numeri v.5. 6. e 7. Locutus est Dominus ad Moysen dicens: applica tribum Levi, & facstare in cospectu Aaron Sacerdotis, ut ministrent ei, & excubent, & observent quid quid ad cultum pertinet multitudinis coram tabernaculo testimonii &c.* Dirige il Signore a Mosè tale comando, e vuole, che Egli faccia fare tutto ciò, che riguarda il servizio da farsi da' Leviti, ed il culto prestando dal Popolo dinanzi al Tabernacolo, d'onde derivò l' altro canone: *Regum officium est ju-*

 sti-

ſtitiam, *& judicium facere*, *& de manu calumniantium eripere vi appreſſos . . . . Quoniam Diis non detrahes . . . Principes populorum congregati ſunt cum Deo Abraham*, *quoniam Dii fortes Terræ vehementer elevati ſunt . . . . Deus ſtedit in Synagoga Deorum*, *in medio autem Deos judicat* (1). *Et dixi: Dii eſtis*, *& filii excelſi omnes* (2). *Admone illos: Principibus*, *& Poteſtatibus ſubditos eſſe* (3), ed altrove: *Deum time . . . Regem honorificate . . . . Time Deum*, *fili mi*, *& Regem.*

Se le ſole riferite ragioni dettate dal dritto pubblico non baſtaſſero ad obbligarci alla ubbidienza, e riſpetto dovuto al Sovrano, prevaler debbono li comandi della Eterna Sapienza in tanti luoghi rivelataci. Ma chi non sa, che li precetti naturali, non ſono, che lo sviluppo della retta ragione impreſſaci, e confirmataciti colla rivelazione? Criſto noſtro Gran Maeſtro, vero Dio, ed Uomo, Sacerdote Eterno ſecondo l' ordine di Melchiſedecco, volle darci il più bello eſempio, ed il migliore inſegnamento, allorchè fece tributare a Ceſare dai ſuoi diſcepoli ciocchè gli era dovuto: *Reddite quæ ſunt Cæſaris Cæſari*, *uæ ſ unt Dei Deo*.

Queſte due Supreme Poteſtà Spirituale, e temporale furono, e ſaranno li due gran Pianeti,

(1) *Pſal.* 81. *v.* 1.
(2) *Pſal.* 81. *v.* 6.
(3) *Epiſt. ad Tit.* 3. *v.* 1.

ti, che regolar debbono la condotta degli uomini. Elleno sia, che fussero divise ai tempi di Mosè, sia prima, come vuol dimostrare il dotto Signor Abate Conforti nell' eruditissimo suo Anti-Gozio, nulla però hanno di contrario fra di loro, e dandosi la mano fra loro, si dirigono ambedue al gran fine di mantenere fralli Popoli l' ordine. Li ministri spirituali da un canto inculcano l' ubbidienza alle Potestà terrene, e la Politica dall' altra parte garentisce, e mantiene la vera Religione, impiegando, quando occorra, la forza contro alli perturbatori, sicchè maravigliosamente esse si uniscono al gran fine da Dio propostosi nel Governo di questo mondo. Quindi oso francamente dire, che un buon Cittadino, ossia un fedele Vassallo al suo Sovrano, debba essere di conseguenza un buon Cristiano, ma per lo contrario, chi non è buon Cristiano non lo sarà per lo meno buon Cittadino, ignorante cioè, e trasgressore di doveri così sacri ed importanti, perchè dalla necessità, con cui gli uomini si associarono derivò l'altra di avere le leggi relative a tale stato, che mantenga la massa degl' individui.

Dalla storia dunque Divina, ed Umana, ed in forza altresì di una ragione di dritto pubblico saremo convinti, che sebbene il modo come li Sovrani sieno eletti, e chiamati al Trono sembrasse un ordinazione semplicemente umana, nel fatto però la loro santità, e costituzione proviene

viene da Dio, e dalla sua gran provvidenza, colla quale li stabilì sul Trono, e ne prescrisse l'ubbidienza irrevocabile ai Popoli, ed un ossequioso rispetto ai sudditi tutti inverso dei loro Sovrani, che debbono essere amati, e temuti.

Conviene però qui avvertire, che il semplice timore delle Supreme Potestà non fu la causa efficiente, e costitutiva del Sommo Impero, come da taluni si delira. Traggono le Supreme Potestà un' origine più sublime. Il timore, che si prescrive deve essere filiale, proveniente cioè dall' amore, che presuppone dovuto alla Sacra Persona del Regnante, figlio piuttosto del dispiacere di non essers' ubbidito, come si conveniva. Falso perciò, che il semplice timore delle Potenze invisibili, ed un tale sentimento degli uomini fusse stata l' origine della Religione, quasicchè li Popoli non conoscendo quì giù, che li suoi Tiranni, cercato avesse il suo asilo nel Cielo, al pari, che sembra falso, che il timore delle Potenze terrene dovett' essere l' origine della Costituzione del Supremo Governo sulle Nazioni. Imperciocchè volendosi filosofare con buona loica, conosceremo ben presto, che non possa temersi qualunque oggetto, che non fusse conosciuto prima potente, e degno di amore, e di rispetto.

Or se gli uomini non avessero avuto precedentemente l'idea di un Creatore, della di lui bontà, onnipotenza, ed infinita sapienza, non avrebbero certamente sentito l' obbligazione di amar-

amarlo in grado ſuperlativo, ne di temerlo come giuſtiſſimo. A Dio è dovuto l' adorazione anche dagli uomini, che foſſero fuori di ſocietà, *& ei parendum ultra*, se non ſi vogliano ritoccare gli errori di Crizia, di Tollando, che tal timore ſervile lo credettero effetto dell' invenzione della Politica (1), confondendoſi gli atti pratici di pietà coi dover' interni, nei quali ultimi conſiſte la Religione. Il timore dunque del Supremo Governo Celeſte, il qual' è ſimbolo dell' altro terreſtre, dev' eſſere ſempre poſteriore, e conſequente dalla prima cognizione della Maeſtà di Dio, e dei Re della Terra ſuoi Vicarj, e queſto bell' ordine non ſi può ſconvolgere ſenza un ingiuria alla indicata divina Ordinanza. Il grande inſegnamento datoci dall' Apoſtolo delle Genti previene mirabilmente queſta verità, allora quando volle, che noi foſſimo ubbidienti, e riſpettoſi ai Re, *non ſolum propter iram*, *ſed etiam propter conſcientiam*; ſieno li Principi giuſti ed amanti, ſieno poco curanti, crudeli, o diſcoli.

La ragione ſempre è l' iſteſſa, appunto perchè la Sovranità viene da Dio. Egli chiama li Re al ſoglio, e comunica loro la Suprema Poteſtà, ed altresì precetta alli ſudditi l' ubbidienza ſenza diſtinzione. Per altro il di loro innalzamento al Trono, non può esſere un opera ſemplice-

---

(1) *Rayn. Proſpet. d' Europ.e Puffendorf. de J. N. & Gent.*

plicemente umana, come non si reputa quella, con cui Popoli anche feroci, e bellicosi cedettero alli loro dritti, e si sottomisero di buon' accordo al Governo Democratico, Aristocratico, o Monarchico.

Da ciò siegue di corollario, che niuno può controvenire o resistere ad un' ordinazione divina. L'autorità concessa ai Re appunto si dice Sovrana, perchè non può essere sommessa senza un' aperta contraddizione, e disordine fra gli stessi sudditi con danno della pubblica salute, e dell' universale tranquillità. Come dunque a chicchesia non lice perturbarla, e distruggere un' oggetto così inviolabile, così tutti li Popoli uniti non valgono per lo meno a giudicare sopra del loro Supremo Superiore, il quale dev' essere giudicato solamente da Dio, da cui fu costituito in Terra suo Vicegerente. Li sudditi sono nati ad ubbidire ciecamente alle leggi dell' Impero, e della Suprema Maestà; Onde nasce, che la rivolta fu sempre condannata, e pericolosa; non appartenendo unquemai alli sudditi giudicare della pretesa crudeltà, e tirannia, dovendo in dipendenza di tale divina ordinanza essi sopportare con pazienza, e pregare l' Altissimo per esserne sottratti.

Molti esempj si leggono, coi quali Dio permise talvolta li mali nella Nazione, per ricogliere da tale flagello l'emenda, ed il miglior' bene. La tirannide per altro non finì colla morte di Tibe-

Tiberio, di Nerone, e di Calligola , onde disse bene Claudio Romano agli Ambasciatori dei Parti, che abominava il cangiamento del Governo, ed il miglior Re era quello , che dovea sopportarsi: *Ferenda Regum ingenia , neque usui crebras mutationes* , cosicchè anche il Macchiavello viene a conchiudere (1): *Se meminisse temporum, quibus natus sit, anteriora mirari, præsentia sequi, bonos Imperatores appetere , qualescumque tollerare* . Ci si dimostri di grazia un caso, in cui la detestabile rivolta producesse un giovamento alla pubblica utilità per farci dipartire da questo sentimento così costante. Sempre in queste rivolte si è gridato la libertà de' Popoli tumultuosi , e sempre sono rimasti più miseri, ed avviliti. Ecco in contanti la pena contro coloro, che resistono all'ordinazione divina, da cui spesse volte senza rivolta, e rumori si è opportunamente riparato alli mali pubblici colla chiamata di un successore benigno.

Che! Si vorrebbe questo mondo esente da' mali fisici, e morali ? Un'empietà di questa fatta ci farebbe perdere di vista la somma bontà, e perfezione di Dio. Ciocchè poi ai nostri sensi sembra un disordine fisico sarà un'ordine reale , e sempre sono, e saranno fino alla fine de' secoli adorabili li disegni dell' Altissimo sì nelle tempeste, che nella calma. Tutto parimente è bene nell'ordine morale dal conto di Dio . Se l' uomo.

(1) *Lib.* 3. *Dis.* 6.

mo volle perdere l'innocenza fu tosto provveduto de' più mirabili soccorsi per risorgere, e distoglierlo dal male, ed operare virtuosamente. Sempre Iddio dalle passioni dell'uomo ne ricoglie conseguenze della maggior sua gloria, e sotto le stesse correzioni salutari risente l'uomo la giustizia di Dio, come fece il Santo Noè nell'uscire dall'Arca appena fermatasi sul monte Ararat coi sacrifizj.

Altri esempj ci persuaderanno meglio. La violazione di Lucrezia Romana non portò il rinnascimento della Repubblica di Roma? Il Clemente Tito non riparò alli mali cagionati dai predecessori? Per li delitti dei Greci si stabilì in Costantinopoli l'Impero Ottomano, s'introdussero ivi le moschee in luogo de' tempj destinati a G. C. e si nascose l'adorabile Croce inalberata dal G. Costantino sotto un dispotismo, che proviene dalla stessa Religione Maumettana. E chi potrà sapere a chi è destinato la riparazione di tal dispotismo, e l'insulto, che si fa alla nostra Santa Religione. Lasciamo i Popoli brutali uniti colla sciabla, e ritorniamo ai Popoli illuminati, che sono li sudditi del Re nella Monarchia, e persuadiamoci una volta, quanto accade sulla Terra, non è certamente l'opera di un azzardo casuale, ma tutto è seguela del gran' ordine dall'eternità destinato.

La Cristiana Religione ci ammaestra molto più meglio nel dover rispettarsi li Principi ancor-

corchè diſcoli, ed uniformarci così al voler divino, da cui ſta apertamente proibito la ſummoſſa per qualunque cauſa contro la Suprema Poteſtà. Eſſa inſegna, che chi fugge la Croce, ed un eſercizio così santo, ſi ribella contro Dio. A queſta dottrina di Criſto verità per eſſenza, devono cedere tutti gli errori dei ſettarj, e degli ſpiriti forti. Queſta ſana ragione regnando in tutti li Tribunali di Europa ha fatto preſcrivere tutti li libri, li quali con falſa morale seducevano per lo meno li ſudditi a ſconoſcere li Re Tiranni, mentre debbono ſoffrirſi con pazienza, e ſperare nel Cielo la calma, la ſerenità, l'opportuna Clemenza. Al Cielo ſoltanto è riſerbato giudicare delle Sovranità, e di togliere alle Nazioni il flagello pubblico della penuria della giuſtizia, e saziarle colla ſopravveniente manna. La Repubblica di Platone, l'Atlante di Bacone, l'Euſopia di Moro, la Città del Sole di Campanella, il Romano fedele di Fenelone non ſono, che chimere mai non verificate in queſta valle di lagrime.

Se dunque ſi deve riſpettare, ed ubbidire al Rè, ancorchè fuſſe tiranno, quanto più ſi dovrà amare, e venerare l'altro, che fuſſe giuſto, Clemente, e benevolo? Sebbene nei ſudditi ſembraſſe uguale, e permanente un debito di tal fatta, pure per diverſi rapporti la giuſtizia, e la Clemenza di un Sovrano formeranno la ſua maggior gloria, e la delizia nei cuori de' ſuoi

vaſ-

vaſſalli. Il Calino nei diſcorſi ſul Vangelo vede piegate a piè di un Principe più macchine da una parte così concegnate, che nel paſſaggio del Rè ſi genufletteſſero, e dall'altra più uomini, li quali moſſi dagli ſtimoli del loro cuore faceſſero ſimili riverenze; non ſarebbe (dice Egli) ſtupido quel Principe, il quale ſi contentaſſe dei ſoli movimenti degli Automi, e non eſultaſſe poi nella gloria di meglio apprezzare li moti dei cuori degli uomini eſtrinſecati in conſonanza coll' eſtern' omaggio?

E chi più Clemente, più provvido, più inſtancabile Padre, e più benefico del noſtro Auguſto, ed Amabiliſſimo Sovrano FERDINANDO IV. Egli è quello, che ſi gloria di eſſer più amato, che temuto, e di eſſer meglio Padre, che Re in queſta Avita ſua Monarchia. Ci riſerbiamo altrove dimoſtrare, ed in altr' opera, che la Monarchia ſia il migliore, ed il più antico, e proprio governo nelle Regioni meridionali: ma ora non poſſiamo diſpenſarci di accennare a tutto il Mondo le pruove, che ne abbiamo del governo di S.M. Le ſue giuſte leggi fatte per la pubblica felicità ſono quelle che fanno guſtare ai ſuoi Popoli li beni, e gli agi proccuratici in tanti modi, e con tanti ſegnalati beneficj. Il noſtro Re (Dio ſempre feliciti), nell' intraprendere il viaggio per la volta di Vienna fralli nobili diſegni di ſtato, non laſciò, ad eſempio di Pietro il Grande, di non viſitare le arti, li commercj, le acca-

de-

demie dei rispettivi stati per li quali passava, per introdurre nel suo Regno qual ramo, che vi mancasse. Ed oh! il gran modello dei Sovrani, ed il più bel saggio contro ai repubblicani, e fautori del dispotismo! Sarà perciò sempre indelebile la gloriosa memoria del Gran Monarca Carlo III. Egli fra tanti segnalati benefizj dovrà essere eternamente benedetto per averci lasciato in pegno l'Inclito, e l'Amoroso FERDINANDO IV. suo Infante per suo vero ritratto, e per nostro leggitimo Sovrano. Le sue nuove leggi, e gl'impegno di felicitare a suo esempio questi Popoli sia colle leggi di ammortizazione contro le mani morti, che per li matrimonj de' figli di famiglia, per l'esterno culto della Religione, per la riattazione delle pubbliche strade, e per ogni altra pubblica opera di pietà, e di tranquillità, riscuotono le testimonianze le più sincere, e li voti più fervidi di questi fedelissimi sudditi, li quali lo ammirano sempre glorioso, lo venerano come potentissimo, e riverentemente lo amano come giusto, provvido, e Clementissimo, non per effetto di meccanismo, ma spinti più veracemente da quell'interna dolcissima soggezione, che gli prestano.

Per lasciare altre pruove, recheremo in mezzo le ultime. Piansero questi popoli di cuore in congiuntura, che S. M. coll'Augusta Regina in Agosto del prossimo andato anno partir deliberò per la volta di Vienna, quasi perdut'

aves-

avessero il loro Padre, e li benifici influssi di un raggiante pianeta, il quale riscalda la Terra, ed attrae a se gli umori in ragione della vicinanza. Si rallegravano ben tosto nel sentirlo giunto ai 20. Agosto in Barletta. Si consolavano dietro le ulteriori notizie in progresso ricevute da altre Città, ove lo seguivano più cogli occhi del cuore, che dei sensi, li qual' in tanta distanza non potevano raggiugnere. Si seppe inoltre, che il Clementissimo nostro Sovrano fusse felicemente giunto in quella Imperial Corte accompagnato dalle più tenere benedizioni; e pure questi popoli erano quas' invidiosi, che gli altri dell' Impero Germanico godessero più oltre delle generose attrattive. Le di costoro acclamazioni, e dimostrazioni di giubilo, le sontuose, e grandiose feste preparategli nel soggiorno di sì Augusta Comitiva, e specialmente nel fausto avvenimento, (quando nel dì 19. Ottobre fu data la nuziale benedizione nella Parocchial Chiesa di Corte dall' Eminentissimo Cardinal Arcivescovo prima alla nostra Reale Arciduchessa MARIA CLEMENTINA congiunta al nostro Real Princip' Ereditario, ed in seguito alle due Reali Principesse Spose dei Reali Arciduchi coll' intervento dei più distinti Personaggi) quantunque facessero tali non più intese dimostrazioni parte la più considerevole della contentezza di questi popoli; pure erano sempre più inconsolabili per la lontananza delli loro Sovrani, e quasi emuli nei grandi apparа-

parati di festa alle Maestà loro celebrati in tutta la dimora dalle più rispettevoli Potenze, e dalle Corti le più splendide di Venezia, di Firenze, ed anche in Roma dal Ss. Padre, e suo Sacro Collegio, pensavano sempre fra di loro, e facevano a gara, come contradistinguersi nelle feste del loro bramato ritorno.

Non più, non più popoli fedeli immergervi nell'affanno di una impaziente aspettativa. Nella mattina dei 26. Aprile 1791. Ecco, che già ritorna a voi, e nella fedelissima Capitale il vostro Padre, il Clementissimo Sovrano coll'Augusta sua Consorte MARIA CAROLINA Regina nostra. Un tenero spettacolo di questa fatta come sarà un epoca la più luminosa nella storia, così esigge altra più maestosa dipintura. Basta dir quì, che uomini, e donne d'ogni rango, d'ogni ceto, e condizione dalle Provincie, tutti si portorono anche a piedi ad incontrarlo, e superarono ogni altra Nazione nei pubblici lieti contrassegni del loro amorevole attaccamento, e sincera venerazione, adoprando le maggiori ostentazioni fino ad intenerire coi giulivi loro strepiti li generosi cuori dei medesimi Regnanti, e benefattori.

Non è però la sola Città di Napoli, che gode, esulta, e festeggia, per un tale felice ripatriamento, ma tutte le Provincie del Regno echeggiano, e con trasporti esternano la loro gioja, appunto come l'anima, che presiede nel

cor-

corpo umano vivifica tutte le membra, così il nostro Re, che presiede glorioso nella Capitale, spande le sue influenze in ogni parte del corpo politico. Vero l'è, che la Metropoli gode più da vicino della loro amabile presenza ed Augusta Maestà (ed oh fortunata, e mille volte invidiata Partenope!), ma anche le più rimote Provincie ne provano il sollievo di tale ritorno. Napoli ostenta li più magnifici Tempj illuminati a giorno, le manifatture dei carri, di più Archi Trionfali, degli altri spettacoli li più superbi, delle Cavalcate le più numerose, fa rimbombare li Castelli, e sentire le armonie le più sonore, schiera tutti li Regimenti, illumina le Regali Fregate sulle acque, mette a giorno la Città intiera oscurata dalle tenebre della notte, e fa risonare in ogni angolo VIVA FERDINANDO, e MARIA CAROLINA; dovremo perciò noi altri Vassalli fedeli delle Provincie scoraggiarci dal non poterci rendere simili nelle giulive dimostrazioni, come vorressimo?

Oibò. Coraggio, e confidenza in un Sovrano così Clemente. Egli accoglie tutti li suoi figli vicini e distanti, grandi, e piccioli, e quest' idea ha dato causa di far intervenire in questo Sacro Tempio il Magistrato, la Città, la Nobiltà, ed il numeroso popolo quasi in seno di questa Insigne Collegiata ed illuminata Chiesa del Glorioso S. Martino, ove assistettero li Reverendissimi Dignità, e Canonici del Capitolo, e Cle-

ro,

ro, li Rappresentanti dei rispettevoli Ordini Domenicani, Carmelitani, Conventuali, Reformati, Paolini, e Cappuccini, coi membri delle rispettive Confraternite alla Sagra Messa cantata con musica scelta, festeggiandosi coll' Inno Ambrosiano un giorno così memorabile, e corrispondendo al nostro invito. Si leggeva nei cuori di ciascheduno, che sulla impossibilità di gareggiare colla Metropoli, avessero d'accordo scelto come un miglior tributo, quello di ringraziare col cuore l'Altissimo per tale felice ritorno, ed a conto dei mentovati prosper' Imenei delle Reali Principesse, ed assai più nel veder già assicurato il Trono, mercè le nozze contratte tralle A. L. l'Arciduchessa MARIA CLEMENTINA col Serenissimo nostro Reale Principe D. FRANCESCO; persuasi così, che le preghiere umiliate a DIO per la maggior esaltazione e prosperità della Real Famiglia prevalghino ad ogni mondana pompa, ed ad ogni altro apparato di giuliva dimostrazione.

Li Sacri Ministri coi loro uffizj hanno già questa mattina recitate le preci, ed il Popolo concorrendovi con tutta l'effusione del suo cuore, si aspetta con fiducia dal Cielo le maggiori prosperità, e benedizioni sopra Sovrani così amabili. In tali speranze rivolgendo questi Cittadini gli occhi gli uni dopo gli altri ai loro Ritratti, ricordavano loro le Parole di Seneca *Civium non servitutem, sed tutelam creditam sciatis*, ed altri

con Claudio, ed Onorio riverentemente dicevano al nostro Re: *Te Civem, patremque geras, tu consule cunctis*. Ed io in mezzo a sì tenere corrispondenze umilmente soggiunsi, priegovi genuflesso, o Sire, di generosamente accogliere quest' altro picciol tratto del mio omaggio, ed ossequiosa testimonianza del mio fedele attaccamento alla tua Sacra Persona, come una continuazione degli altri servizj, che si hanno gloriato prestare li miei Maggiori alla Real Corona, e dell'ultimo, con cui (sulla mia Apologia stampata per li Regj Patronati delle Chiese del vostro Regno, di vostro comando poi rimessa in Agosto 1788. nella R. C. di S. Chiara, e nella Curia di Monsignor Cappellano Maggiore dagli Eccellentissimi e meritevolissimi Segretarj di Stato Tenente Generale Acton, e Cavalier Marchese de Marco, che formano l'ornamento della vostra splendida Corte, e li suoi più sicuri perni) ebbi la consolazione di vedere per ora reintegrate alla vostra Corona le ricche Badie di S.Vito di Polignano, di S.Angiolo de'Greci di sopra Monopoli, e di S. M. in Galaso in tenimento di Taranto. Sì, quantunque indegno io sia, non mi stancherò in ogni opera, in ogni tempo, e luogo di fare gli Elogj del vostro Sacro Nome per farlo ammirare l'Eroe, qual siete, de'nostri tempi, ed il modello di tutti li Principi Cattolici, e Cristiani, amante dell' umanità, professore di Clemenza, Sacerdote della giustizia, Consolazione dei Popoli tutti, Soccor-

corſo dei Poveri, Protettore degli Orfani, e delle Vedove, deſolatore dei vizj, germoglio di ogni virtù. Se voi, o Sire, vi compiaceſte gradire dall'auguſto trono gli altri piccioli ſervizj eſpreſſati nel venerato diſpaccio dei 27. Marzo 1790. diretto al Tribunale dell'Ammiragliato, non iſdegnate cogli occhi Clementiſſimi queſt' altra teſtimonianza del mio profondo riſpetto, che oggi in pubblico vi umilio in occaſioni così propizie, e che rallegrano coi voſtri Regni l'Orbe tutto.

Se Dio (o Scenziati, che quì ſiete) vuol, che ſi onorino li Re, come ſi dimoſtrò, qual dubbio, che Egli poſſa laſciare li comuni voti ſenza eſaudirli? La Chieſa ſpoſa di G. C. ne ha fatto le particolari preghiere, per inſegnare a me, ed a tutti un debito così indiſpenſabile di pregarſi cioè continuamente per chi porta il timone del Regno, acciocchè poſsa trionfare de' nemici, ed avere lumi ſuperiori come rendere più tranquilli li Regni, governando li popoli nelle felicità, e nell' unità della fede in G. C. col mezzo delle buone leggi, e del miglior buon'eſempio, per conſolare li ſupplichevoli, e beneficare chi ha l'onore di ſervirlo.

Tutti queſti Cittadini con me hanno già adempito a queſto loro dovere, ma tragli ſtrepitoſi evviva FERDINANDO, e MARIA CAROLINA veggo ancor tacere le muſe. Come! Non riſentono eſse fin nel Parnaſo li rimbombi dei mortaj, l'acclamazioni dei Popoli, le campa-

ne de' Tempj, il concento de' musici, le voci degli oratori, le preci de' sacri Ministri, li replicati giulivi evviva del Popolo tutto. Ma ecco, che già esse discendono parte dal Parnaso, e parte da Elicona per coronare coi loro cantici un così propizio festivo celebrato avvenimento. Esse ci portano notizie di sopra, e quasi celesti. Ascoltiamole dunque. *Et sileant ranæ, dum tonat Olympus.*

Sie-

Sieguono le composizioni poetiche, che si anno potuto avere tra le tante e tante recitate in sì fausta ricorrenza.

Del Reverendo Signor

D. FRANCESCO MIANI

SONETTO.

LUngi, Sire, da noi tutto in periglio
Sembrava il Regno senza del tuo Impero,
Come in turbato mar scosso naviglio,
Privo di sarte, e antenne, e di Nocchiero.
Sire, Vedova afflitta, Orfano figlio
S'empia d'affanno, e di dolor più vero,
Lungi da te tutto parea in scompiglio
La pace, il brio, l'onor del Regno intero:
Ognun pregava il Ciel di nott'e giorno,
Era ogni Tempio ai tuoi vassalli angusto,
S'importunava Iddio pel tuo ritorno.
Al nostro pianto alfin pietoso, e giusto
Ti ridona il gran Nume: ah! ved'intorno
Qual festeggiasi ormai FERNANDO augusto.

D. VINCENZO CENCI

S O N E T T O.

ECco il dì bramato, che alfin ſpuntò,
Salvi son giunti la Regina, e 'l Re,
Partenope rapita fuor di ſe,
Il gran contento, e gioja dimoſtrò.
Sì gran piacere neſsun mai provò,
Nè mai Popolo alcun riprove diè
D'un vero amor, e di ſincera fè
Verſo il ſuo Sovrano, come ognun mirò.
I trionfi, e pompe poi chi dir potrà,
Che ſi vider in sì felice dì
Della ſirena nella gran Città?
Noi ſebben niente far poteſſimo qui,
Pur il noſtro affetto alle loro Maeſtà
Con queſte rime dimoſtriamo coſsì.

D. LELIO MARTUCCI

S O N E T T O.

Vieni aura divina, alma, e gioconda
  Dolce ſpirto di Amor Dio della pace;
  vieni su queſte nozze, e ſi diffonda
  Nel cuor de' Spoſi la tua ſanta face.
Vieni, e de'gran doni tuoi empi, ed inonda
  Quell' Alme Auguſte, e con virtù efficace
  De'Ceſari, e Fernandi in te feconda
  Sia oggi tal coppia, o donator verace.
Felice Italia, e la Germania ancora,
  Se una sì bella ſtirpe al mondo rara
  Il loro suol calpeſta, adorna, e infiora.
La virtù è a queſti ereditaria, e cara
  E' la pietà, che le ſue tempia indora,
  Per fin la rende a tutto l'orbe chiara.

FRAN. ARCANGELO SANTORO

SONETTO.

O Gaudio, o ſorte bella, o ſomm' onore
Del noſtro nazio suol, in cui riſiede
Un' uom sì degno, che in bel trono ſiede,
Del ver, del giuſto tien amante il core.
La pace, la pietà, l' ordin, l' amore
Sempre tra noi regnar ei brama, e chiede,
Retto Cenſor ognun l' ammira, e crede
Soltanto governar per Dio Signore.
Di dottrin, e virtù poicchè fornito
A noi, vorrei, che ſtia ſempre a canto,
Senza giammai partir dal patrio ſito.
Un Eroe sì grande uom raro cotanto
A lodar dunque, o muſe, a dir v' invito:
A FERDINANDO il Re ſia gloria, e vanto.

Aſcri-

ne di Narsete si rinforza di altra gente di guerra ; e si uniscono li Longobardi . Nel 552. resta vinto . Gli altri Goti eliggono .

552. TEJA, ultimo Re de'Goti; i quali l'anno appresso sono scacciati d'Italia. Giustiniano Imperatore vi comincia a regnare, destinandovi Narsete col titolo di Esarca primo Duca , e Prefetto d'Italia ; da cui si comunicavano gli ordini ai Presidi , e Giudici nelle Provincie chiamati anche Correttori (1), quando sotto li Goti le Città erano regolate per la giustizia dagli annuali Conti , che rappresentavano li Maggistrati Romani (2). Nell'anno 565. gli succedette Giustino II. che richiama Narsete per contentare sua moglie Sofia, e vi sostituisce al Governo Longino fino alla venuta de' Longobardi.

Sulla origine de' Goti mirabilmente scrisse Grozio ne' Prolegomeni della loro storia. Le nostre Provincie nella durata di anni 64. del loro Governo non seppero altre leggi , che quelle dei Ro-

---

(1) *Cassiod. lib.* 3. *cit.* dal Giannone storia Civile *lib.* 3. *c.* 1. §. 2.

(2) Annali di Napoli *Ep.* 12. *t.* 12. *p.* 263.

Romani, applicate nei bisogni dai Magistrati colla stessa polizia: e furono dette leggi Comuni (1).

CAPITOLO III.

Si chiamano in Italia li Longobardi. Dalla vittoria, che riportano, per dritto delle Genti acquistano l'Impero, e si rendono Principi delle Provincie soggiogate in Italia. Restano li Proprietarj coi loro dritti sulli fondi privati, che s'introdussero dallo scoglimento della Comunione, e si conservarono colle leggi Greche, e Romane presso li Goti, e Longobardi. Riserva del dritto Eminente. Cosa, e quali fossero le Regalie, e li Tributi.

MEntre Longino presedeva in Italia sull'Esarcato di Ravenna anche la qualità di Patrizio Romano, e di Console, unendo il supremo comando sulle armi, e colla giurisdizione, colla quale suddelegava ai Duci, ai Conti, ed ai Giudici nella Città d'Italia, sottoposti ai Giudici maggiori, il gran Generale Narsete disgustato non poco dall' essere stato richiamato in Castantinopoli dall'Imperator Giustino per li continui ricorsi degl'Italiani, e più per le disprezgevoli parole uscite di bocca all'Imperatrice Sofia, che lo dichiarò degno di filare nel Serraglio, di

(1) *Ibid. p.* 255.

di Costantinopoli , piucchè di ulteriormente comandare nell'Italia ; per fare una vendetta pose in oblio le sue glorie, e le vittorie riportate sopra de'Goti , spedì segreti messi ad Alboino Re de'Longobardi, invitandogli ad occupare l'Italia; di cui ne conoscevano li pregi , quando si era combattuto contro di Totila. Li Longobardi, li quali fin dal terzo secolo abitarono nella Pannonia o nella Marca Brandeburgense, oggi Ungheria (1), profittando di tale occasione , vi calarono sotto la condotta di Alboino in numero di 200 , 000 , ponendola a sacco , ed a fuoco con facilità ; tra perchè gli avviliti Goti erano nel loro avanzo estremamente odiati , come Ariani, dalla Cristiana Religione dominante in Italia; e tra perchè le Provincie erano indebolite per la peste , e per altre calamità sofferte . Da questo punto le nostre Provincie disciolte dalla nuova soggezione ai Romani , ubbidirono ai nuovi Re vincitori , e Longobardi per la stessa ragione di Grozio, altra volta addotta = *Jus Imperii tollitur* , *si alieno Imperio subiicitur* : Qual passo così

 si

(1) La confusa storia dell' etimologia , ed origine de'Longobardi si ha in Grozio, Tacito ; Paolo Diacono , Porfirogeneta . Uscirono essi sul principio dalla Scandinavia sotto la condotta d'Ibor, e di Ajone loro Capi. Vennero nella Germania, e sconfitti li Vandali, si fermarono nel loro paese, e poi nell'Ungheria. Annali di Napoli *Epoc.* 2. *t.* 1. *pag.* 153. *& seq.*

fi commenta da Heinneccio = *Nexus ille cessat inter Imperatorem, & subditos, & hinc fit Populus accessio dominantis* (1). Restarono nientedimeno gl'Imperatori Augusti di Costantinopoli padroni dell'Esarcato di Ravenna, di Napoli, e di molte Città sul litorale dell'Adriatico, del Jonio, e del Terreno (2).

Li vincitori conquistarono a vicenda della fortuna il Paese, che abitiamo; e le Nazioni vinte cederono li loro dritti, li loro usi, ed il nome medesimo al Vincitore chiamato con tali mezzi dalla Divina Provvidenza all'acquisto della Sovranità; perchè se si attendono li principj della stessa legislazione feudale, niuna Nazione puot'essere Autotona a giudizio del Signor Hume. Resta d'avvertirsi, che in tali cessioni li *Cittadini Padroni non si spogliarono mai delle loro proprietà, ritenendo li privati il dominio sulle case, e sulli poderi, de' quali ne disponevano a loro talento sotto al governo dei Re Goti, e ne disposero sotto al governo de' Greci, e de' Longobardi*, e fin da quei primi tempi. In cotesti tempi la necessità al-

---

(1) *De Jur. Nat. lib.* 2. *cap.* 9. §. 6.

(2) *Murat. Antich. Ital. disc.* 21. (4). Virgilio così descrisse l'età dell'oro in *Giorg.* I. *v.* 125. = *Nulli subigebant arva Coloni, nec signare quidem, aut partiri limine campum fas erat, in medium quærebant, ipsaque terra omnia libenter nullo poscente ferebat.*

allontanò gli uomini da quella imaginata comunione negativa nell' età dell' Oro, e presso a poco dalla comunione positiva, per così vivere più felici, e fra comodi maggiori. Cotesti comodi maggiori porta la società Civile, mercè la divifion delle terre tralle stesse famiglie, in cui la comunione fu riputata madre delle discordie: le quali cessarono coll'introduzione del mio, e del tuo. Quindi cadaun individuo col possedimento de' suoi beni si rendette proprietario, evitando gl' incomodi della stessa comunione positiva, che non conviene alla società, e soltanto potrebbe stare fragli uomini virtuosissimi, e di una pietà Eroica, e molto meno in uno stato Civilizato.

Quindi l' uomo esercita, ed estende le sue facoltà col legame di quella catena attaccata ai bisogni scambievoli dei suoi simili, che valsero ad unirgli in società. Vedremo, che li Longobardi ad esempio de' Goti, Vandali, ed Unni, quantunque avessero particolari costumanze, permisero agli antichi abitatori dell' Italia di seguitare (se volevano) le leggi di Giustiniano (2). Li medesimi Longobardi avendo deposti gli errori di Ario, s' imparentarono ben presto cogli antichi abitatori d' Italia: e laddove ne' primi tempi questi proprietarj pagavano al Re, o Duchi Longobardi la terza parte delle loro ricolte, nel progresso tali tributi si pagarono indistinta-

(2) Muratore dissertazione 22. antich. Ital.

tamente da ogni proprietario (1), quivi sempre riconosciuto. Vinti li Goti (come si disse), Giustiniano Imperatore colla sua celebre costituzione inserita nel Codice del suo nome assicurò gl' Italiani tutti, e Goti stanzianti dei loro dominj; li quali nascessero da concessioni, da donazioni, e dagli strumenti o da prescrizione, che dovea correre dai tempi designati di Teodorico, fino a Totila. Il solo Re de'Goti governava, e dividea la sua autorità coi grandi della Nazione, altrimenti chiamati Conti, ossien Deputati ad amministrare la giustizia nelle Città, li quali ritenevano il nome delle Maggistrature Romane. Ma ritornata all' Impero l' Italia, e ripigliatasi da Giustiniano, residente in Costantinopoli l' autorità, egli solo crea li Nobili, li Maggistrati, li Giudici, ed incarica al Prefetto d' Italia l' osservanza del suo Codice; prende cura di regolar meglio li pesi, e misure, e le monete; accorda ai Vescovi (come suoi ministri deputati) grande influenza sugli affari politici, riserbandosi privativamente la nomina dei Papi, e sgravò di tributi la nostra Apulia, e Calabria dalle imposizioni, restandovi li tributi sulli beni posseduti dai Proprietarj secondo l'apprezzo (2). Inoltre la Corte Imperiale facendo li fitti di tutte l'esazioni fiscali, e tributi

(1) *Idem, & Paol. Diac. cit. dal Murat. in annal.*

(2) *Costit. cap. X. XVIII. XXVI. Murat. annal.* 555.

buti reali, come la cinquantesima sulli grani, la quadragesima sulle biade, la vigesima sulli vini, suppone sempre presso degl' Italiani proprietarj li dominj, come si aveano prima (1). Totila avev' assicurato li Romani a ripigliare li loro campi, che possedevano nella Lucania; obbligandogli a farli coltivare. Sono memorabili li campi di Turio, di Rosciano, che si possedevano da quei nobili, tra quali si fa menzione di Tulliano, e di Deoferonte (2). Giustiniano dunque nel confirmare tali editti dei Re Goti assicurò vieppiù li proprietarj coll'anzidetta sua celebre costituzione, che si legge nel Codice Giustinianeo dell' edizione di Gotofredo. Prima delle leggi de' Romani l' altre di Zeleuco, che si osservarono dai nostri Locresi, prescrivevano ai Cittadini di conservare l' eredità de' maggiori, e di non venderle, come porta Aristotele (3).

Fu per altro riservato sempre ai Regnanti il dominio, che dicesi Eminente, per riscuotersi così dai Propretarj li tributi, le gabelle, e quant' occorre per sostenersi la Maestà, e la sicurezza esterna, od interna dello stato, a titolo della suprema potestà, che loro si comunica

(1) *Novel.* 128.

(2) *Idem Heinnec. lib.* 2. §. 168. *cap.* 18., *Bynker. . . . . . Galant. descriz. delle Sicil. t.* 1. *p.* 27.

(3) *Goth. lib.* 3. *c.* 22. & *cap.* 18. *pub. l.* 2. *c.* 7. *ann. di Nap. Ep.* 1. *t.* 1.

ca dall' Impero. Qual dominio, così detto, eminente, non impediva alli Proprietarj, di non disponere dei loro beni, e dei loro privati fondi, come loro veniva voglia, e ne avevano la facoltà secondo le leggi Greche, e dei Romani osservate da pertutto: ove non sias' introdotto il Governo dispotico ignoto agl' Italiani ed alli Proprietarj delle Provincie, che fossero state, o Colonie, o Municipj dell' Impero Romano: *Civitati recte aliquod dominium tribuitur in bona Civium, quod privata quidem dominia non tollit, sed eminet super illa*, sensatamente riflette Ubero (1).

Il censo presso dei Romani rilevava la condizione delli Cittadini, le loro fortune, le proprietà dei loro poderi, e fin la rispettiva loro condizione. Ciò non ammette dubbio. Le leggi Licinia, e Muzia restrinsero li cittadini Latini nelle proprie città, e tolsero le frodi di ascriversi nel censo Romano. Nelle Provincie vi fu la *Professione censuale*; sicchè contro di colui, il quale fuggiva di scrivere li suoi beni, in pena si confiscavano; e li colpevoli pativano la pena della fustigazione (2), e nelle Provincie il censo non solo serviva per avere certezza degli averi di ciascheduna persona, ma eziandio in qual luogo, in qual maniera, e con qual proporzione li triquti potessero in forma migliore, e con giusti-

(1) *De Civit. p. m.* 181.

(2) *L. ultim. C. sine cens. Dionis. Alicarnas p.* 121. *Hein. Ant. Rom.*

Afcrive a grazia di S. Gennaro il felice ritorno di S. M. il P. Maestro Francesco dell' Erba Diffinitore perpetuo Carmelitano col seguente.

S O N E T T O.

SU di erto Trono d'un Eroe ben degno
Parvemi un dì vedere un vecchio assiso,
Si leva in piedi, e grida all'improviso:
O là Fernando riedi al tuo bel Regno.
Riscosso da tal voce, io con impegno
Chiedo di quel comando il fin preciso:
Risponde allor il vecchio in un sorriso:
Fa uopo alla sua greggia il suo sostegno.
Indi al Trono fissai lo suardo mio,
Vedo il vecchio, che il Re per mano prende;
E lo guida con dir: Gennar son' io.
Ritorna il Re, e Partenope l'attende,
Accoglie con gran festa il suo Re pio,
E quindi al Protettor grazie ne rende.

Del-

Dello ſteſſo altro Sonetto, con cui ſi congratula con Napoli &c.

ECco paghi li tuoi voti, i tuoi deſiri,
O Partenope, intorno a' tuoi Sovrani:
Ceſſino ormai li pianti, e li ſoſpiri,
Che ritornano a te già ſalvi, e ſani.
Gioiſci pure, in or, che ne rimiri
L'amabil volto, e baci lor le mani:
Gioiſci sì, mentre lor gloria ammiri
E preſſo de' Tedeſchi, e de' Toſcani.
Ma dì del tuo gioir quante mai quante
Dimoſtranze ſudar l'ardente amore,
Che nulla, al merto è par del pio Regnante.
Partenope felice ugual valore,
Ugual pietà di un Re sì vigilante
L'orbe non vide, e non vedrà maggiore.

P. MICHELAN. TURCHIARULO

S O N E T T O.

SEdeva il Re, che ſolo a venti impera
  Su di una nube pareggiante in Trono,
  Lo ſcettro d' oro avendo alla ſua fèra
  Deſtra, un' otre nell' altra fatto a Cono.
Ed adunando di ſua voce altera
  I ſui orgoglioſi fidi al grande ſono,
  A lor (zeffiro eccetto) con ſevera
  Fronte parlò rivolto in ſimil tono:
Fidi miei, ſcioglie dall' etruſche ſponde
  Di Ferdinando, e Carolina la regale
  Coppia, a Partenope torna al ſuo albergo;
Or a voi impongo entrar quì, e calmar le onde.
  Ognuno ad un' ad un piegando l' ale,
  Ubbidì, e ſi ferrò dell' otre il tergo.

TOMMASO CAROLI

SONETTO.

PAssa Fernando pel superbo fiume
Con sua sposa, sue figlie, e ricchi legni,
Chinando allor le baldanzose spume,
Il dorso gli dan d'ubbidienza i segni.
Le genti il lido empiro allor di piume,
Credendo sceso dagli Eterei Regni
Di Vener, Giuno, e Giove il sommo nume:
Quindi omaggi gli fero a lor ben degni.
Quand'ecco: errate, disse un gran Tedesco,
Dei essi non son, ma imitator de' Dei,
Quegli è Fernando, Carolina è quella;
Quelle sue figlie son, una a Francesco,
L'altra Leopoldo è giunta in Imenei,
Nè Febo unqua guardò coppia sì bella.

In

Di. D. Martino Eusebio figlio del Dottor D. Giulio, per ordine del Dottor D. Martino Recupero suo Avo.

SONETTO.

DI VERSI ACROSTICI.

Viva Fernando ognor, e Carolina:
Indi l'auguste, e care lor figliole:
Viva il Prence Francesco, e Clementina,
A' quali doni il Ciel condegna prole.

FElice dì! rallegrati Martina,
EPartenope ancor, piucchè non suole,
Ritorna salvo il Re colla Regina
Di più raggi lucente come il Sole.

Ingemmato di glorie, e di corone
Noi tutti fidi, il nostro Re tornando,
Abbiam di festeggiar somma ragione.

Nessun perciò taccia, che anzi gridando
Dican tutti, sì Evviva il gran BORBONE:
Ognun ripeta e viva FERDINANDO.

GIANNORONZIO MARTUCCI

S O N E T T O.

DEl Cefareo Poeta anch' io dovrei
Aver fpedite l'ali, ed il dolce canto,
Affinchè foffer degni i verfi miei
A dare al noftro Re condegno vanto.
Ma vile è la mia mufa. Ah non vorrei,
Che rozza, come nacque ardifie tanto!
Taci mia mufa, non più: degna non fei
Ferdinando lodar: fermati alquanto.
Ma che! la mufa mia più baldanzofa
Al mio avvifo si fa: fiegue infolente
Ella a cantar con dirmi generofa:
Che al merto del pio Re sì trafcendente
Atta mufa non v'ha: nè facil cofa
E' l'attutar la fiamma in cor ardente.

In

In lingua Napolitana dello Scrivano della R. C.

D. GAETANO SIMONE

SONETTO.

SAnt' Eramo ſparat' ha na cannonata,
E lo Sebeto tutto s' è poluto;
E Partenope s' è tutto apparata,
Ca già lo Re a Napol' è benuto.
Lo Regno tutto quanto mò riſciata,
Ca FERDINANDO ſujo have veduto:
Strelland' ognun dice: vecco Tata,
E venuto chiù bell' e bertezzuto.
Viva dice lo Regno tutto a frotta,
Viva Borbone, e biva Carolina,
Chi ſpara truone, e chi arde na votta,
Viva lo Re, e viva la Regina
Ed io da ca porzì nce do na botta:
Viva viva porzì dice Martina.

Del

D. GIOVANNI LA NUCARA

S O N E T T O.

NOn più quei Numi delle antiche fole
Sull' alme nozze oggi invocar mi piace;
Ma il Santo amor, che regge la gran mole
Dell' Orbe tutto in armonia di pace.
Come co' raggi fuoi feconda il Sole
Di vaghe piante il fuol: così ferace
E la Borbonia, e la Cefarea prole
Renda di Eroi quel Santo amor verace.
Il Santo amor de' Spofi Auguffi il cuore
Colle fue faci accenda, e gl' Imenei
A fe confacri ancor il Santo amore.
Il Santo amor sì belle coppie bei:
Ed Egli doni a tutti tre valore
Ad eternar de' Padri i gran trofei.

Su

Su'l medesimo soggetto lo stesso Poeta in lingua Martinese fa quest' altro

S U N E E T T

NOogn' a Napul' mi vuleev' acchieer',
Quann' trasì lu RReej', i la Rigein'.
Cunsidr' cià grà feest' putì feer'
Tutta Napul', i tutt' li vicein'!
Ca ci n' Atteen' aveefs' assè a mancheer',
I pò vè been', id arreiv' a Martein',
Nà l'essin nnant' feil', ì mmighieer',
Coom' ci veegn' tann' lu Missein'?
Cacceer: l'Atteen' nuost' ì lu RReej',
Nu li feil', i steem' cuntient' tann',
Quann' seemp' cu neugh' si ni steej'.
I sè, cià Atteen' fein' ì FERDINANN'?
Crist' cu nà lu fazz' murì meej',
Ca s'a a chiang' nu RReej' accussì jrann'.

Dello stesso altro Sonetto sdrucciolo.

Gioite Popoli: mesti non più,
Il vostro Prence godetevi già.
Se lungi da voi per poco mai fu,
Per sempre con voi quindi Egli sarà.
Liete Provincie, festose Città,
Tutte godete: festeggia pur tu
Bella Partenope. Muse su su
Contate, gioite a gara voi quà.
Se notte quel tempo in vero sembrò,
Che lungi da noi FERNANDO ne stie,
Or che Fernando qui già ritornò,
Un dì giocondo sembrar ci de;
Allegri tutti gridiamo perciò,
E viva Fernando il nostro gran Re.

D' I

D. FLAVIO DE LEONIBUS

SONETTO.

TAci, che fur Nembrod, Nino, Semira,
Sefoftri, Ciro, ed Aleffandro il Grande,
Romolo, Annibal, Scipio, onde fi mira
Giugnere a noi le gefta memorande.
Di tali Eroi la gloria già fi ammira,
Ch'ebber di Regni avidità efecrande:
Ma dì, che gloria ha chi l'altrui fofpira,
Altri che turba, ed i fafti fuoi che fpande?
E' del Sovran porre i Vaffalli in pace,
Il fuo non fomentar fafto rubello,
Ma dar qual Nume a noi calma verace,
Nutrir Commercj, arti, e faper più bello,
Ma a chi calcar un tal fentier non piace?
Il mio Monarca, il gran Fernando è quello.

PROTESTA
AL
SOVRANO

DELLO STESSO AUTORE, IL QUALE NON HA PIU' CHE DICIANNOVE ANNI.

ARIA.

NOn è di pompa un ſegno
Ciò che a VOI Flavio or fa:
E sol d'omaggio un pegno
Che deve a VOI ſacrar.
Bench'è non tardo frutto
Di poco adulta età;
Offre però quel tutto,
Che il ſuo ſudor può dar.

LO STESSO
IL GAUDIO REGOLATO.

CANTATA.

POpolo Salentino, ah! non a caſo
Atteggiato nel viſo
Il ſereno contento io ti ravviſo.
Il mio GRAN RE noi qual dilette Agnelle
Prive di Condottiero

A con-

A consólar tornò. Sì, è vero, è vero.
Cauti però: Da sconsigliato applauso
Non nasca un tal gioir. Qual volgo insano
Voi, che ad un Uom pien di mentiti allori,
S'incurvi al piè, ne goda, e alfin lo adori.
Lungi la tema: Esaminando pria
Con alto affar la gran cagion qual sia.

Ben folle si chiama
Chi cieco sol brama
Fra cure agirarsi,
Ma senza perchè.
Insano nomarsi
Acciò non si senta,
Dell'opere ostenta
Motivo qual è

D'ogni splendor del Ciel mira FERNANDO
Cristallo imitator: Fede di quanto
Giove oprar può: L'amico
Secolo di Ragione,
Che immaginò Platone,
Giunger ci fa. Saggio, ma punto altero;
Giusto, ma non Severo: Amabil Prence,
Che in ogni cura il nostro ben sospira;
Alla pietà portato, e lento all'ira.
Parco nel fausto evento
Della fallace Dea: Che ha la Grandezza
Non col Fasto congiunta: Ed ha l'Impero
Colla Clemenza unito. A'nostri voti
Del suo gran Core i moti a larga usura
Corrispondenti ognor. Dopo anni ed anni

Nome, che ſtancherà di fama i vanni.
Di Lete invido il Tempo
Sparger vorrallo in van. Ne' dì remoti
Più ſuperbo ſarà, l'onte vincendo
D'ogni Livore avaro;
Quindi al tempo EI ſortirà più caro.
Gli anni così importunano
Soffrir più il Sirio Augello:
Ma queſto altero, e bello
Così rinaſce ognor,
Tanto li Dei riſpettano
Di tali Eroi la Gloria,
Che in ſen d'eterna iſtoria
Non ha d'obblio timor.
Ogni tranquilla pace
E' ſua mercè, dell'ondeggiante Europa
Se ne' ſuoi Regni ha piè. Trofeo, Trionfo
Del più verace Amor. Queſto lo guida
Nel giudicar; Nel provvedere agli uopi;
Sicuri in farc'i dì. Tanto che tutto
Il gran ſudor' è ſuo, ma noſtro il frutto.
Sol con l'amor rende perfetto il buono;
Il temerario affrena; Il merto premia:
Eſalta la virtù; Le colpe emenda;
Corregge il reo; Li Cuori accende ad una
Scambievol carità; L'oſſequio, il culto
Creſce de' Dei; Mentre il penſier lo invaſe,
Che d'ogni ben la Religione è baſe.
Tutto, com' EI ci regge,
E' tutto Amor, tutto d'amor è legge.

Per

Per questo ogni Sovrano, Amico l'ami,
Più ch'el temi Potente: E invidii in Lui
Ciò che fa l'Uom simile a Numi; Insieme
Un non socchè, che inspira gli rispetto:
Quindi ammirato inonda ognor di affetto.
Or sì, a ragione il suo Solon, Licurgo,
Pompilio, Tito ancora,
Napoli Fida in FERDINANDO adora:
In Partenope EI tornando
Veggio ognun, che lieto in riso,
Fra gli applausi, il gaudio, e'l viso
In tal giorno festeggiar.
Nota è già, che il Gran FERNANDO
E' la sua diletta pace,
La speranza, e'l ben verace,
Che la torn'a consolar.
Ma che però? Negli ordini del tutto
E' poco ancor. La Sapienza eterna
L'Universo sì regge,
Che li doveri all'ordinate parti
Alternativi sono. Errante allora
L'Uom, che giacea nel suo nativo errore,
Nel pors'in società, formando il Capo,
A cui fidò sua volontà, sua Pace,
Certi obblighi contrasse: E finchè questi
Si trascuran negletti,
Sia gaudio, o ossequio sia, sono imperfetti.
EI ci difende, e ci conserva in calma
Ad onta dell'esempio
Dell'Europa infelice; E noi dobbiamo

 Giu-

Giurargli affetto e fede: EGLI il sudore
Ci sacra, Noi la vita: EI fa, che il peso
Del freno non sentiam; Noi che sia lieve
Il suo regnar: Egli ci ama da Padre,
Non da Signore: E il nostro amor, che sia
Di Figlio, non di servo: EI, quel che dee
Più de' voti, che in noi trovar si ponno,
Ci fa, non quel che può; Noi, fuorchè l'empio,
Tutto a sua voglia oprar, col sacro impegno
Di far lieti i suoi dì: Ci è speme, guida,
Consolator: Noi farci degni oggetti
D'affetto suo: Pensiero, ma diletto:
Cura, ma dolce: Amor, ma non molesto:
Com'Ei per noi. Quindi far, che vi sia
Bella con LUI reciproca armonìa.
A parte ognun con tale idea si scorga
Al giubilo comune. I fausti auspicj
Delli Numi gl'implori: E poi qual dei,
Non con ardore insano,
Festeggiare il venir del mio SOVRANO.

Ciel pietoso, ah se ci dai
Sì gran dono amato e caro,
Ah non esser crudo, e avaro
Con non dargli lungh' i dì.

Quanto giova ben lo sai
Un Sovran com'EI perfetto;
In cui trova ogni diletto
Il suo popol così.

Lo

LO STESSO

ANACREONTICA.

VAnne, mia Cetra ſtridula,
Più non udir ti voglio:
Or sì, che vò porr' argine
Al tuo sì folle orgoglio.
Vano è ſperar, ch' io ſieguati
A decantar gli egregi
In tale dì di giubilo,
Del Gran FERNANDO i pregi.
Fu tempo in cui traeſtimi
Con canti a dir le glorie
De' priſchi Eroi, dell' inclite
Chiare, e ſuperbe Iſtorie.
Dell' Ippocrene il fluido
Sacro, e bizarro umore
Col ſuo, no, non ſeducemi,
Poetico furore.
So, che d' Euterpe poſemi
Delle ſeguaci al Coro;
E che il mio crine cinſemi
Non vergognoſo alloro.
Ma ora non più mi allettano
Tuoi vanti luſinghieri;
Nè i ſconſigliati ſtimoli,
Che deſti a' miei penſieri.

Nel cimentarti, o ſtolida,
Il tuo valore inteſi;
E nel cimento io cauto
A miſurarti appreſi.
Quindi ſe oſaſti ſciogliere
All' altre impreſe il volo:
Taci: Tua voglia è inutile
A queſto incarco ſolo.
Del mio SOVRAN le glorie
Son degne di riſpetto;
Non di un loquace inutile
Ardimentoſo affetto.
Felice non puol' eſſere
Qualunque Cetra audace,
Se i pregi ſuoi co' cantici
Dirli vorrebbe in pace.
Nè alla metà raggiungere
Del ver potrebbe almeno,
Per quanto al labbro, miſera,
Rallentarebbe il freno.
Dunque t' accheta: Ed umile
Con riſpettoſi moti,
Mio Core, gli offri, e dedica
Di amor, di fede i voti.
Voti, che non ſi facciano
Dal dir del labbro inteſi:
Ma un taciturno oſſequio
Rendali sol paleſi.
Ammira poi, che prodiga
La ſua propizia Stella

Nel ſeno ſuo fecondagli
Ogni virtù più bella.
Che Maeſtà dimoſtraci,
Senza faſtoſo ingegno:
Facile ad eſſer tenero,
Ma tardo per lo sdegno.
Il ſuo gran Core amabile
Mai di rigor è acceſo,
Ma di Clemenza placido
A dar sol pegno è inteſo.
Egli in tornar dall' Auſtria
Del ſuo Sebeto in riva,
Grida la ſua Partenope
Viva, FERNANDO, e viva.
Viva la mia Delizia,
La ſpeme, il Padre amato,
Il Cittadino, il giubilo
Del Popol ſuo beato.
Viva contenta, ed ilare
L' Invitta CAROLINA,
Il tuo primiero fregio,
La noſtra Gran REINA.
Che tutt' i Dei ricolmano
Di mille doti appieno:
Vantando in volto Venere,
Palla nutrendo in ſeno.
Il dì, che vien gareggia
Per Lei di gloria ognora
Coi dì che vanno: E reſtano
Vint' in tal gara ancora.

 Che

Che ſempre il suon mirifico
Di Fam' andrà su i vanni:
E in van ſcemarla, e frangere
Potrà chi avvolge gli anni.
Così..... Ma quale guidami
Loquace iſtinto? Ah ſtolto!
Alla mia Cetra incauta,
Aime, che il freno ho ſciolto.
Cetra.....E che? sdegnandoti
Non do ancor te all' oblio?
Ah taci, Inſana, involati:
Vanne, mia Cetra; Addio.

CAN-

CANZONE

Del Reverendo

D.BONAVENTURA SEMERARO

I

SPiegami Musa, e dimmi;
Perchè dall' urne oscure
Placida notte aprimmi
L' ombre a goder sicure,
Le più penose cure
Tuffommi in lete, e 'l duolo
Bandì dal petto mio con dar consuolo.

2

Perchè (sarà mistero)
Infra li notturni orrori
Lasciar il gregge intero
Senza lumi, o splendori
I sì accorti pastori
Di gioja, e di diletto
Correr con destro piè accesi in petto.

3

In su l' ondoso Regno
Il pescatore ancora:
Miro fidar il legno
L' amo, le reti ognora,
Nè punto si scolora,
Anzi la dubbia mente
Ammiro in un balen tutta possente.

4

4

Dimmi perchè d'intorno
Con improviso raggio
Miro ridente il giorno,
E gli augellin sul faggio
Col canto loro insieme
Pur dican ad ognun, più non si teme?

5

Or sì già lento lento
Tutto comprendo appieno,
Alto gridar io sento
Con tuon festoso, e pieno,
Gioisca ognun nel seno,
Nel legno fortunato
Ferdinando il nostro Re è ritornato.

6

Il lutto in gaudio, e riso,
La notte in luce chiara
Maestà ridente in viso
Ognun in ver dichiara,
La troppo gioja rara
Sente nell'apparire
Il vago tuo sembiante, o Nobil Sire.

7

Nudo sdruscito legno
Senza di Te, Signore,
Tutto parea il Regno,
Senz'alma e senza core
Simulator d'orrore:
Ma or nel vagheggiarti
Gode, tripudia in se, e in tutte l'arti.

8

8

Or dunque, che nell' Impero
Felice or già regnate,
L' umile Regno intero
Benigno deh mirate:
La Paſtorella fate
Guidi colla Real cura
Senza tema l' agnello alla paſtura

Canzon t'accheti, e reſti,
Lode ſol al Re appreſti,
Ferma non fuggitiva
Con dir per ben tre volte, o Sire, e viva.

D I

D. PASQUALE FILOMENA

CANTATA

COn voi defio di Pindo, invitti Eroi,
Con voi cantar e cento pregi, e cento
Del Gran FERNANDO or rifuonar, che fento.
Tempo è, che impiego in rintracciare, ond'io
Il ferto ordir dovrò. Pregio oramai
Chiedo miglior che fia d'ogn'altro affai.
Ma non lo so trovar: Son tutti pari;
Son tutti belli, e non fi dan piu rari.
Trovo un pregio, e par, che fia
Il più raro, ed il più bello:
Ma poi vedo, che di quello
Ve n'è un altro affai miglior.
Lafcio il primo, e prendo quefto,
Ch'ogni vanto in feno abbraccia:
Ma poi pofto ad altro in faccia,
Perde ancora il fuo splendor.
Dal Danubio Ei tornando al fuo Sebeto,
Se miro i fuoi modefti rai, che avea
Fra li contenti, applaufi, affetti, e voti
De'fuoi fidi Vaffalli; io trovo allora
Uomo, che no, ma fembra Nume ognora.
Che i Re ftranieri invidi della pace,
Che a'fuoi Popoli rende a bafta lena,
Più coll'amor, che col timore affrena.

Dalle

Dalle Sicilie ſue, che ſempre aſcolta
Chiamar il Cittadin, l'amore, il Padre,
Il diletto, la ſpeme:
Che ſua mercè lieti noi ſerba inſieme.
Della preſente età veggio, che oggetto
Egli è d'onor: De' Poſteri venturi
Che l'invidia ſarà: La Sorte, il Fregio
De' giorni noſtri il più ſublime pregio.
Vedon ... Ma. Ahi folle! Io dove mai m'inoltro
In grandi impreſe? Ah ſconſigliato, ed io
Poſſo ſpiegarne il vol, col canto mio?
Ora comprendo, oimè, delle mie voglie,
Se mai sfogare io vò, l'avido foco,
Che il mio cantar ſempre farà aſſai poco.

L'immenſo Oceano
Se un piccol legno
Vuole percorrere
Col proprio ingegno
Per mille ſecoli
No 'l ſcorrerà.

Privo di limite
Egli è quel mare
Il legno inabile
E' il mio cantare,
Che a dir ſue glorie
Non giungerà.

Mi pento. Ah no: non vi sdegnate, o voi
Saggi Eliconei Eroi. So, che intendete,
Che non poſs'io trovar detti, che ponno
Spiegare i mei deſiri: o almen che al vero

Si

Si possino appressar. Che il non sapere
Narrarvi appieno i pregi suoi, qual sono,
Vi sdegnerete. Il so. Chiedo perdono.
Mi pento: Emenderommi. In vano il labro
Ora lodarlo osava. In avvenire
Del vostro Cor per non turbar la pace,
Gli giura fè, l'ama, l'adora, e tace.

Folle, quai giusti cantici
Posso trovar, che appieno
Di tali Eroi le glorie
Dicano in parte almeno!
Eroi del Sol, che vagliano
La luce ad eclissar!

Io sue virtù cospicue,
Io del suo Core il vanto,
Io come in pace guidaci.
Dirvi saprò col canto?
Ah che del mar più facile
L'arena è numerar.

Con-

Conqueritur Metropolis cum Regno Neapolitano de absentia; sed plaudit nimis pro incolumi reditu ad propria Invictissimi Regis nostri Ferdinandi IV. quem Deus in Ævum sospitet; cujus laudes celebrare præ sui imbecillitate non audet Poeta.

ELOQUIUM METRICUM.

INclyta dum tenui molimur gesta susurro
Dicere, Mæoniis emodulanda sonis;
Quid nisi, Trinacrios revocare ad littora fluctus
Nitimur, & modicis imposuisse cadis?
Scilicet ipse rudes, nec dum formare loquelas
Doctus, & agresti concrepuisse lyra,
Fernandi invicti titulos, qui laudibus omnem
Excessere modum, sacraque gesta canam?
Quis ferat exili, Codrum temerasse camæna
Acta Sophoclæo condecoranda sono?
Non secus, ac Phœbo, si persequar, addere lumen,
Hinc, atque hinc sannæ Rhinocerontis erunt.
Non igitur, Fernande, tuas mihi promere laudes
Fas erit, & tremula concinuisse cheli.
Candida laurigeri referant tibi carmina Vates.
Nos inopes animum, corda, precesque damus.
Ad rem. Felices nimium, nimiumque fuere,
Laribus illustrem, qui tenuere virum.
Quique suum Populus voluit revocare Parentem,
Obvius in longas ibat ab Urbe vias.

Utque

Utque ſolet cantu modulos iterare canoro
Dulcius ad mortis limina ductus olor.
Sic dedit ille ſonos extremo in limite navis,
Expoſuit querulis ſenſaque lata modis.
Vir bonus ingemuit, circum ſus deque jacenti
Talia ſollicito murmore dicta dabat:
Ergone jam miſeros, Pater ò venerande, Nepotes
Fert animus medio deſeruiſſe mari?
Quiſnam igitur triſtes, vel quis ſolabitur ægros,
Virgula, & Ætherei plena timoris erit?
Quis Pater attonitos, inopeſque tuebitur agnos,
Ne lanient avido viſcera dente Lupi?
Quis poterit miſeris nodos aperire latentes
Legum, ne lædant jura Dei, ac hominum?
Quis nunc oppreſſos animos, & frigida corda
Curabitque levi vulnera noſtra manu?
Luctus abit, lætis reſonat concentibus æther,
Feſtaque, depoſitis artibus, hoſpes agit.
Gaudia quiſque novo gradiens teſtatur amictu,
Decurrit reduci, virque, puerque Patri.
Undique purpureos ſpargunt per compita flores,
Et redolent ſacris thura peruſta focis.
Perque vias pueri ramos ſtravere virentes,
Compita ſubjectis tecta fuere togis.
Sic quondam Solymis inopum quem vexit aſellus,
Excepit reducem grata caterva Deum.
At poſtquam optatæ properabat limina verſus
Baſilicæ, plaudens undique turba ruit.
Undique turba ruit tanto glomerata tumultu,
Ut nequeat laſſum limine ferre pedem.

Hinc

Hinc male vel modici fuerit data copia somni,
Nec tulerit properas mensa peracta dapes.
Tunc nemora, & Summæ lapidosa cacumina montis
Aspiceres Domino plaudere cuncta suo.
Utque solet mulio non visam tempore Matrem
Expetere, & plaudens basia ferre puer.
Sic hilares viso populi Ductore resultant,
Oscula turmatim dantque, crepatur: jo:
Omnia Parthenopes resonant compita: Vivat
Rex. *Dabat armonicum terra fretumque melos.*
Tunc, modo qui fuerat titulis super æthera vectus
Cernere, quem magni retinuere Duces.
Bis mille æthereo modulemur carmina Regi;
Quod nostrum Austriaco traxerat Orbe Patrem.
Tu tamen o facili nutu, qui sydera torques,
Necte iterum vitæ fila refecta suæ.
Ut cum fulta suo fuerit gens nostra mucrone,
Lætior acceptum vivat habere Patrem.

Ad aram usque ter obediens Vasallus
F. Johannes Baptista Selvaggi Ord. Minim.

In Sereniſſimi Ferdinandi IV. Regis noſtri, obſequium.

ELEGIA.

TU quoque, magne Parens, rebus ſpes altera noſtris
Das cauſam votis, Augur Apollo, meis.
Alme, fave, mitiſque tuum cum carmine vatem
Reſpice, & optatis adjice plura bonis.
Depoſito tandem ludo, vatumque furore;
Jam Regis noſtri provida geſta canam.
Errat, qui Reges opibus metitur & armis,
Victricique putat nil prius eſſe manu.
Eſt aliquid ſceptris, regniſque excelſius ipſis,
A quo majeſtas, quod ſibi conſtet, habet.
Virtus excellens, ſane eſt dos maxima Regum,
Qua ſine nil Regum gloria laudis, habet.
Hæc, verum fateor, miranda in Principe noſtro,
Dum monſtrant tanti fortia geſta viri.
Nam patria excedens, terras tranſivit, & æquor,
Ac vultu placido duria quæque tulit.
Ultra quid memorem? ſat nunc meminiſſe juvabit,
Illi gratus amor, verum amor erga ſuos.
Sic longum petiit, ductus pietate Viennam,
Connubio ut natas jungeret ille ſuas.
Sed Deus omnipotens, qui pectora munerat alta,
Connubio ſtabili quam cito junxit eas.
Tum redeunte domum plauſus ferit undique læta
Sydera, ſparguntur flore recente viæ.

Tu

Tu nostris votis, nos te, Fernande, fruamur:
Sospite te duret Numinis ille favor.
Et Pater e summo cum te spectabit Olympo,
Vive diu felix, dicat, imago mei.
Sanguis & Augustus, Divum genus, optime Princeps,
E cujus pendet nostra salute, salus.
Sic tua te summis virtus heroibus æquet,
Quaque illos duxit, ducat ad astra, via.
Sic tibi contingant, quanti debentur honores;
Sic in longa tuum sæcula nomen eat.

Addictiss. ac obsequentiss. serv.
Franciscus Conserva
Sacerdos sæcularis Martinen.

E finalmente ultimo Sonetto dell' Autore del presente discorso del Dottor D. Giulio Recupero in versi Acrostici sul nome di Ferdinando Quarto, le di cui ultime sillabe 15. e 16. formeranno due versi Coronali, e di ritornello allusivi al discorso sul felice ritorno, viaggi, imenei &c.

SONETTO.

Fuggì d' Agosto il sol, che rischiarava
Enotria inferior, Partenope bella,
Ritorna poi in April qual' altra stella
Di nuovo chiaror, che seco portava

In atto di partir ormai sembrava
Non esserci più luce, o pur novella
Al consuol di questa gente, o quella,
Ne più del gran Padre i cenni ascoltava.

Dio lo spinse ad unir in sacro nodo
Oh! due Care Infanti, e fu il gran consiglio
Quando assicurò il Tron in miglior modo

Un terzo serto, che corona il ciglio.
Al cuor vibrando poi un' amor più sodo
Ritornar ci fece il Re, il Padre al Figlio.

Tu, o Sire, d'ogni Clemenza adorno
Onori con favor sì lieto giorno.